



BIBLIOTHECA

CRIMINALI E GIUSTIZIA

CODICE

PENALE

DEL

REGNO

D'ITALIA

SALA DI LETTURA

OSSERVAZIONI

E PARERI

DELLA

MAGISTRATURA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
07045
BIS

M 9000000523

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

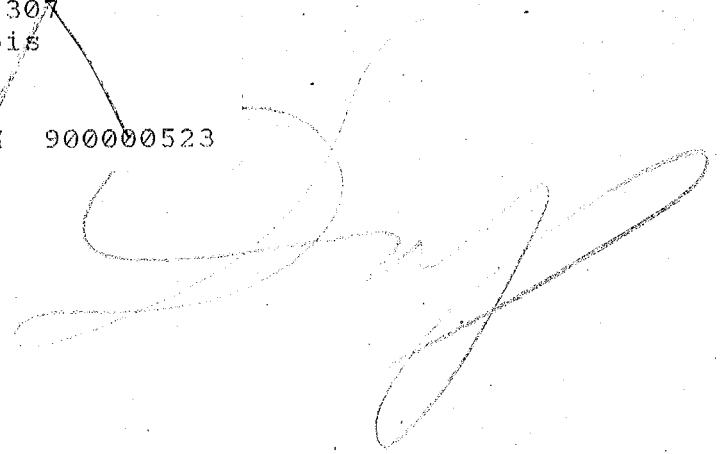
F
07045
BIS

M 900000523

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
6307
bis

M 900000523



F 7045
F 6307
M 300000523

PROGETTO
DEL
CODICE PENALE
DEL REGNO D'ITALIA

SUNTO
DELLE OSSERVAZIONI E DEI PARERI

DELLA MAGISTRATURA, DELLE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA,
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI, DELLE ACCADEMIE MEDICHE,
DEI CULTORI DI MEDICINA LEGALE E PSICHIATRIA

SUGLI EMENDAMENTI

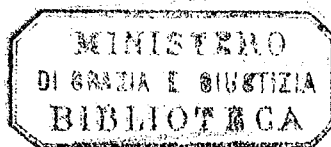
AL

LIBRO SECONDO DEL PROGETTO

PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

istituita coi Decreti 18 maggio 1876, e 23 ottobre 1877 dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MANCINI)



ROMA
STAMPERIA REALE
1879

CIRCOLARE
DEL
MINISTRO GUARDASIGILLI
ALLA
MAGISTRATURA DEL REGNO

CHIARISSIMO SIGNORE,

La Commissione istituita dal mio onorevole predecessore con Decreto del 18 maggio 1876 per studiare le modificazioni da introdursi nel Progetto del Codice Penale Italiano, approvato dal Senato del Regno nel 1873, recò già da qualche tempo a compimento i suoi lavori anche intorno al Libro Secondo.

Questi lavori furono riuniti e stampati in un volume contenente i processi verbali delle discussioni della Commissione, e il testo del Progetto quale fu dalla medesima emendato.

Essendo mio intendimento di usare ogni studio e sollecitudine, onde l'opera importantissima della unificazione delle nostre leggi penali sia alacramente ripresa e proseguita, ho divisato di invitare a concorrere all'esame critico degli Emendamenti al Secondo Libro, deliberati dalla Commissione, tutti i Collegi che furono chiamati all'identico lavoro intorno al Libro Primo. In ciò saranno essi agevolati dalle osservazioni già manifestate sulle proposte di Emendamenti al suddetto Libro, fatte dalle Sotto-Commissioni, a cui si riferiva la Circolare Ministeriale del 2 agosto 1877.

Egli è perciò che prego codesta Corte, con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero, a voler prendere in esame gli accennati Emendamenti, compresi nel volume di cui trasmetto un sufficiente numero di esemplari, affinchè si compiaccia di esprimere intorno ai medesimi, anche sotto forma di succinte osservazioni, l'autorevole suo parere, che desidererei quanto più sia possibile sollecito, ed in modo da potermi essere comunicato non più tardi della fine del p. v. mese di agosto.

Sono certo che codesto Collegio vorrà darmi un pegno di benevola cortesia prestandomi il suo savio concorso, da cui non potrà che essere grandemente avvantaggiata la compilazione definitiva del testo del Secondo Libro, che, insieme a quello del Primo, intendo presentare sollecitamente al Parlamento. E in tale fiducia godo di anticipare fin da ora ai Membri della Corte l'espressione della mia viva gratitudine (1).

Roma, li 28 giugno 1878.

Il Ministro
CONFORTI.

(1) Consimile Circolare fu inviata alle Facoltà di Giurisprudenza, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Accademie e ai Cultori di Medicina legale e Psichiatria; e pervenuti al Ministero i lavori fu ordinata la pubblicazione del presente Sunto.

PROGETTO

APPROVATO

DAL SENATO

LIBRO SECONDO

DEI REATI E DELLE PENE IN PARTICOLARE

PARTE PRIMA

DEI CRIMINI E DEI DELITTI

TITOLO I.

Bei reati contro la sicurezza dello Stato.

Art. 117.

§ 1. L' attentato contro la sacra persona del Re è punito con la morte.

§ 2. L' attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con l'ergastolo; e se costituisce reato consumato od anche mancato, è punito con la morte.

EMENDAMENTI

DELLA

COMMISSIONE

LIBRO SECONDO

DEI REATI E DELLE PENE IN PARTICOLARE

PARTE PRIMA

DEI CRIMINI E DEI DELITTI

TITOLO I.

Bei reati contro la sicurezza dello Stato.

Art. 117.

§ 1. L' attentato contro la vita o la libertà del Re è punito con l'ergastolo.

§ 2. Se il colpevole aveva soltanto l'intenzione di cagionare lesione personale al Re, è punito col quarto grado di reclusione.

Art. 117 bis.

§ 1. L' attentato contro la vita del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con l'ergastolo.

§ 2. Se il colpevole aveva soltanto l'intenzione di cagionare lesione personale al Principe ereditario, od al Reggente durante la reggenza, è punito col terzo grado di reclusione.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Alla locuzione adoperata nell'emendamento e nel testo senatorio sostituirebbe la seguente: *l' attentato contro la vita del Re è punito coll' ergastolo*; e ciò perchè è inutile di prevedere l' attentato contro la libertà del Re, dal momento che tale reato è oggetto dell' articolo 118 numero 1. L' attentato commesso per ragione estranea all' esercizio della

Sovranità non dovrebbe essere previsto nel titolo dei reati contro la sicurezza dello Stato, e dovrebbe invece trovar sede in altro luogo, mediante un articolo distinto, così concepito: *ogni violenza rivolta contro la persona del Re, che non abbia lo scopo di menomare o comunque offendere l'esercizio della prerogativa reale, è punito con la reclusione del terzo grado.*

L'abolizione della pena di morte porta alla conseguenza di dover punire egualmente l'attentato alla vita del Re e quello alla vita del Principe ereditario o del Reggente. Ora se si ammettesse la parificazione fra il Re e il Principe ereditario o il Reggente, dovrebbe alla medesima aversi riguardo in tutti i casi; ma se al contrario si volesse riconoscere una differenza nel grado d'imputabilità tra' due reati, dovrebbe tenersene conto anche in questo articolo, punendo l'attentato alla vita del Principe ereditario o del Reggente con pena inferiore all'ergastolo.

Anche a riguardo del Principe ereditario o del Reggente occorrerebbe ripetere, mediante apposito articolo, la distinzione già notata riguardo al Re, fra l'attentato che avesse per scopo l'esercizio della Sovranità e quello che muovesse da ragioni tutte personali e private, osservando nella determinazione della pena la conseguente gradualità, in vista della differenza che la Commissione è d'opinione debba mantenersi fra la persona del Re e quella del Principe ereditario o del Reggente.

Il paragrafo 2, aggiunto tanto a questo articolo 117 *bis*, quanto al precedente 117, è muto riguardo all'omicidio preterintenzionale che potesse derivare da quelli attentati.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Posto che per aversi *attentato basti il principio di un atto qualunque di esecuzione*, come dichiara l'articolo 121, come si farebbe a vedere se il colpevole attentava alla vita del Re, o voleva cagionargli solo una lesione personale?

È possibile solo immaginare che chi si risolve ad un reato contro la persona del Re, possa distinguere e pensar prima se vuole ucciderlo o semplicemente ferirlo?

È prudente, è utile introdurre questa distinzione in reati, che per fortuna sono rarissimi, e che quando avvengono si puniscono con altro che col Codice Penale?

TORINO — Corte di Cassazione.

Nell'attentato contro l'incolumità del Re, del Principe ereditario, e del Reggente, giustamente osservava la Commissione senatoria, sono accoppiati due elementi, l'offesa alla personalità umana e l'offesa all'ente politico, per cui si applica la massima pena. Rigore insolito sì, ma che trova una giustificazione nel fine di assodare il prestigio e l'autorità della Corona con una tutela previdente, vigorosa ed efficace.

La distinzione che si vuole introdurre tra l'attentato alla vita ed alla libertà, e la lesione personale inferta senza intenzione di attentare alla vita ed alla libertà del Re, del Principe ereditario, o del Reggente, offusca quel principio del nostro diritto statutario, secondo il quale la persona del Re è sacra e inviolabile; dà prevalenza alla personalità umana sull'ente

Art. 117

politico, quando invece la pena deve essere determinata in considerazione di entrambi, le conseguenze essendo per lo Stato identiche e nell'uno e nell'altro caso; e riduce il più grave dei reati politici ad un semplice reato comune.

Giova inoltre osservare che, tenuto conto della preterintenzionalità nell' attentato, la ragion logica vorrebbe che fossero pure contemplati i casi in cui l' effetto non abbia superato l' intenzione, e il fatto si riduca a semplici ferite od offese, le quali però ponno impedire al Re l' esercizio del suo potere politico, e quindi produrre per lo Stato lo stesso danno derivante dall'omicidio.

Aperta la via alle distinzioni, rimane pressochè oziosa la definizione che all' articolo 121 si dà dell' attentato, e si porge il destro a discussioni le quali possono forse avere per conseguenza di scemare il prestigio della Corona.

Ad ogni modo poi, saviamente osservava il professore BUCCELLATI (vedi i processi verbali dei lavori della Commissione) l' offesa alla vita, fonte di ogni delitto, non si può confondere coll' offesa alla libertà, che può darsi con atti di lievissima importanza.

ANCONA — Corte d' Appello

Non approva l' emendamento, perchè l' attentato non ha ragione di essere quando si prescinde dal carattere *sacro ed inviolabile* annesso alla persona del Re. Questo concetto non ammette frazioni: o tutto, o niente. L' articolo mette in campo la quistione d' intenzionalità, molto elastica in pratica.

AQUILA — Corte d' Appello

La formola approvata dal Senato sembra migliore. La distinzione proposta dalla Commissione scema grandemente la tutela della vita del Sovrano, facendo dipendere da una quistione intenzionale l' applicazione della pena con cui la società si premunisce contro il massimo dei reati. La storia contemporanea non consiglia la proposta innovazione. La stessa osservazione valga per l' attentato *contro la persona* del Principe ereditario, che il progetto della Commissione muta in attentato *contro la vita* del Principe.

CASALE — Corte d' Appello.

Approva l' emendamento al paragrafo 1, ma non ravvisa tutta la convenienza della aggiunta fatta al paragrafo 2 di ambedue gli articoli 117 e 117bis. Trattasi di un reato formale che per essere perfetto non ha mestieri di consumazione; se si volessero quindi sottoporre a stregua d' esame le intenzioni dell' agente non si riuscirebbe che a togliere forza all' impronta perspicua del concetto giuridico nei rapporti della Sovranità e degli alti poteri dello Stato.

D' altronde, il volere scrutare gl' intendimenti, crea uno stato di cose che può riescire difficile nella pratica applicazione. Quando poi trattasi della grande figura del Re, non si

sa concepire un attentato all'unico scopo di recargli una lesione. Si potrebbe bensì fargli oltraggio; ma a ciò provvede bastevolmente l'articolo 139 del progetto in esame. La proposta dei Commissari ministeriali non ha esempio se non nel Codice Toscano, all'articolo 107.

Opina poi che nell'articolo 117^{bis} venga mantenuta integra la disposizione dell'articolo precedente, e cioè sia ripetuta la formola: *L' attentato contro la vita o LA LIBERTÀ del Principe ereditario o del Reggente*, potendovi essere la stessa ragione nel fatto; quella cioè di colpire la Sovranità nei suoi privilegi di successione e di rappresentanza.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Aderisce al parere del professore BUCCELLATI (vedi i processi verbali) per le ragioni dal medesimo esposte circa la soppressione dal paragrafo 1 delle parole: *o la libertà*. I casi di attentato alla libertà possono esser molti e di diversa natura, sia per lo scopo che pei mezzi che si adoprano; epperò sarebbe opportuna un'altra disposizione con penalità certamente minore di quella fissata dall'articolo 117.

FIRENZE — Corte d'Appello.

In questo articolo trovasi parificato nella pena l'attentato sì contro la vita, che contro la libertà del Re. Non è da dissimularsi che la gravità dell'uno e dell'altro reato è essenzialmente diversa. Meno rare eccezioni, chi attenta alla libertà del Capo dello Stato non può aver altra mira che quella d'impedirgli o di menomargli l'esercizio della Sovranità. È un reato, in sostanza, che presenta molta affinità ed analogia con quello che si contempla nell'articolo 118, numero 1°, dove sembrerebbe che dovesse trovare la sua sede.

Per poter corrispondere al concetto deliberato dalla Commissione, propone che il paragrafo 2 sia compilato nei seguenti termini: *l' attentato diretto soltanto a cagionare lesione personale al Re* ecc. La stessa correzione dovrebbe essere fatta nel paragrafo 2 all'articolo 117^{bis}; quando poi si persistesse a tener fermo l'emendamento al paragrafo 1 dell'articolo 117, converrebbe che lo stesso emendamento fosse introdotto nel paragrafo 1 dell'articolo 117^{bis}, almeno riguardo al Reggente durante la reggenza.

GENOVA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del paragrafo 1 approvato dal Senato, poichè interessa sommamente all'ordine sociale che non solo la vita e la libertà, ma anche la incolumità e la integrità personale del Capo dello Stato siano tutelate colla minaccia della pena estrema.

Le disposizioni che per supplire alle restrizioni del paragrafo 1 la Commissione vorrebbe sancire con un secondo paragrafo, sono imperfette ed insufficienti. Imperfette, perchè non prevedono il caso di lesioni le quali, commesse senza l'intenzione di uccidere, abbiano purnondimeno cagionata la morte. Insufficienti, perchè vi sono delle lesioni gravissime, come per esempio l'accecamento e l'evirazione, capaci di compromettere la si-

curezza dello Stato, egualmente che un tentativo remoto di regicidio, e più ancora di una temporanea privazione di libertà, le quali sarebbero punite colla sola reclusione, e presso a poco nella stessa misura con cui sono represses le lesioni a danno di private persone.

Opina quindi doversi conservare nella sua integrità l'articolo 117, senza aggiunte e modificazioni, salva la sostituzione della pena dell'ergastolo laddove è comminata la pena di morte, e del quarto grado di reclusione dove è comminato l'ergastolo.

MILANO — Corte d'Appello.

Si dovrebbe conservare il testo approvato dal Senato. La persona del Re, per l'articolo 4 dello Statuto, è *sacra ed inviolabile*, e quindi qualunque attacco alla medesima dovrebbe essere punito colla massima pena (ergastolo). La distinzione che si fa negli emendamenti della Commissione tra vita e libertà per il Re, mentre la si omette pel Principe ereditario e pel Reggente, lascia dubbio d'impunità quando venga intaccata la libertà di questi ultimi, a meno che non si debba ricorrere alle sanzioni dei reati comuni. Così è pericolosa la distinzione fatta pure sull'intenzione di offendere con semplice lesione personale, anzichè con fatto più grave, sia il Re, sia il Principe ereditario, sia il Reggente, imperocchè nel movente ad agire contro di essi è sempre implicata la sicurezza dello Stato. Conservandosi per altro il paragrafo 2 del testo senatorio le pene dovrebbero essere coordinate a quelle già adottate nel Libro Primo.

PALERMO — Corte d'Appello.

Dagli emendamenti della Commissione è sfigurato il concetto politico e giuridico dell'attentato, concetto di reato *sui generis*, giustificato da supremi interessi sociali, che debbonsi tutelare nella persona, che lo Statuto chiama *sacra*, appunto perchè non si può disintegrare sotto l'aspetto fisico e morale, la inviolabilità personale del Re. La diversità od estensione del male fisico minacciato nella di lui persona, non può essere giusto criterio di penalità diversa nel reato in esame; sia che si miri ad ucciderlo o mutilarlo od imprigionarlo, si ha in ogni caso il carattere di quella minaccia all'ordine costituzionale che forma l'obbietto politico del reato, che dai giurisperiti chiamasi formale.

Quindi non accoglie gli emendamenti, però trova in essi ragionevole la pena differente tra l'attentato al Re e quella al Principe ereditario o al Reggente.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Osserva che in un reato speciale ed affatto distinto dagli altri quale è l'attentato contro il Re non devonsi innestare i principii di diritto comune sulle *lesioni* personali, come ha fatto la Commissione, poichè si viene a snaturare l'attentato medesimo, il quale non avrebbe perciò ragione di esistere come reato *sui generis*, allo scopo eminente per cui

venne introdotto, e allora si dovrebbe cancellarlo dal Codice e attenersi per le offese personali al Capo dello Stato, al Principe ereditario e al Reggente, alle regole generali dello stesso Codice sui reati comuni, salvo un aumento di grado nella pena, quando fosse possibile.

Non accetta perciò gli emendamenti, ed opina pel mantenimento dell'articolo del progetto approvato dal Senato.

TORINO — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del paragrafo 1 del progetto senatorio, siccome quello che, in armonia anche col numero 4° dell'articolo 1 dello Statuto fondamentale del Regno, comprendendo tutti i casi, assicura più efficacemente lo scopo cui mira la disposizione della legge. E per la stessa ragione dà preferenza al paragrafo 2 del progetto medesimo.

TRANI — Corte d'Appello.

Si dovrebbe sopprimere la parola *o libertà* proposta dalla Commissione, imperocchè per la mente o per la locuzione dell'articolo sorge apertissimo volersi tutelare la vita, ossia la persona fisica del Re, e non mai la inviolabilità dell'Ente morale. Inoltre l'attentato contro la libertà è scolpitamente rilevato nel numero 1° del successivo articolo 118. Nè si potrebbe confondere l'offesa alla vita e l'offesa alla libertà, e punire l'una e l'altra con la stessa pena.

VENEZIA — Corte d'Appello.

L'articolo emendato entra in distinzioni e spiegazioni non necessarie. È poi di parere che all'attentato contro la persona del Principe ereditario sarebbe da comminarsi un grado minore di pena.

PARMA — Procura Generale.

Preferirebbe, come più ampia e comprensiva, la formola del progetto senatorio; tanto più che riesce difficile immaginare un attentato contro la sacra persona del Re, diretto unicamente a cagionare una lesione.

Ritenuto però l'emendamento della Commissione, è di parere che si dovrebbero ripetere anche nell'articolo 117bis, le parole: *contro la libertà*, almeno per la persona del Reggente, poichè tenendo esso il posto del Re, importa che in egual modo ne venga tutelata la libertà.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non approva l'emendamento introdotto nei due paragrafi di questo articolo, che è un primo saggio di quella improvvida casuistica da cui è infetto tutto il progetto, che qui poi è più che mai contraria al concetto cui s'ispira o deve ispirarsi il legislatore nel tutelare con la massima delle pene il rispetto alla sovrana dignità e personalità del Capo dello Stato. In secondo luogo, il rendere l'attentato all'integrità della persona del Principe regnante meno punibile di quello alla sua libertà, è contrario al principio generale, sancito pure dal progetto emendato (articoli 160, 379 e seguenti), che reputa assai più grave la lesione personale della semplice limitazione della libertà; nè sembra che la maestà del Re possa invertire questo rapporto di gravità. In terzo luogo, relativamente all'articolo 117bis, non si comprende per qual ragione non abbia ad avere una speciale protezione la libertà del Principe ereditario o del Reggente.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Non accetta la locuzione sì del presente articolo che dell'articolo 117bis, secondo gli emendamenti della Commissione, e preferisce la redazione mantenuta dal Senato con le parole *attentato contro la persona*. L'intenzione di *cagionar lesione*, può andar molto più lungi dell'*attentato*, ed equivale quasi o peggio che alla distruzione, per esempio *l'abbacinamento, la evirazione* ecc. Attentati di moda nel vecchio Impero Greco.

Similmente non piace che non formi parte di questo ordine di repressione l'attentato contro la Regina ed i Principi della Real famiglia, nè può bastare allo scopo il seguente articolo 145. Si porti il pensiero al caso che si trattasse dell'unico figliuolo di un Principe ereditario, sarebbe o no un reato di primo ordine contro la sicurezza dello Stato?

Art. 118.

§ 1. È punito con la relegazione da diciassette a diciannove anni l'attentato diretto:

1° a privare il Re della sovranità o ad impedirgliene, anche temporaneamente, l'esercizio in tutto od in parte;

2° ad impedire al Senato o alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

Art. 118.

È punito con la relegazione *del terzo al quarto grado* l'attentato diretto:

1° (identico).

2° (identico al numero 3°).

3° a mutare la costituzione del regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

4° a distaccare dal regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del regno, o parte di esso, ad un altro Stato.

§ 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1°, 2° e 3°, la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto dal numero 4°, l'ergastolo.

§ 3. L'ergastolo si applica in tutti i casi indicati nel paragrafo 1, qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio.

3° (identico al numero 4°).

4° (identico al numero 2°).

§ 2. (Soppresso).

§ 3. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Dai verbali non si rilevano le ragioni per cui furono soppressi i paragrafi 2 e 3, che meriterebbero di essere conservati, specialmente il paragrafo 3, come quelli che mantengono la differenza fra il tentato e consumato reato, differenza che si rispetta all'articolo 119 paragrafo 2, in vista del successo avvenuto.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Il numero 4° del paragrafo 1 di questo articolo è compreso virtualmente nel 3°. Volendosi lasciare, basterebbe dire qualche cosa di più semplice, come per esempio, *ad alterare l'integrità del territorio dello Stato*, senza tutto quel frasario figurato che ora vi si legge.

TORINO — Corte di Cassazione.

Ritiene poco opportuna la soppressione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 118 proposta dalla Commissione, secondo i quali paragrafi è punito più gravemente l'attentato quando è seguito da effetto, ovvero è accompagnato da omicidio, perchè la pena deve essere proporzionata alla gravità del misfatto. Aderisce perciò alla penalità stabilita nel progetto senatorio.

AQUILA — Corte d'Appello.

Non approva l'emendamento, essendo giustissimo l'aumento di pena pei casi contemplati dai paragrafi 2 e 3 di questo articolo, secondo il progetto senatorio, pel maggiore danno e pericolo derivante alla società.

I paragrafi 2 e 3 appartengono al progetto senatorio, e nel progetto della Commissione sono soppressi. Crede più conveniente che siano conservati entrambi, e specialmente il terzo.

GENOVA — Corte d'Appello.

L'ordine assegnato dal testo senatorio a ciascuna delle figure contemplate ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del paragrafo 1 sembra più consentaneo alla specialità dei diritti che si vorrebbero tutelare, ed alla diversa gravità dei reati che ne conseguirebbero se gli attentati fossero seguiti da effetto, tanto più che sarebbe necessario di conservare i paragrafi 2 e 3, per le considerazioni seguenti, cioè:

§ 2. Per quanto siano gravi gli attentati previsti nei citati numeri 1° a 4° del paragrafo 1, nessuno potrà negare che gli stessi assumono una maggiore quantità naturale e politica e sono tanto più pericolosi per la sicurezza dello Stato in quanto abbiano ottenuto il loro scopo, e quindi ragion vuole che in quest'ultimo caso sieno più severamente puniti.

§ 3. La Commissione fu mossa forse a sopprimere questo paragrafo dalla considerazione che l'articolo 374 in cui sono previsti gli omicidi commessi per preparare, facilitare o consumare un altro reato, o per sopprimerne le tracce o le prove, doveva provvedere abbastanza anche agli omicidi che avvengono nella perpetrazione degli attentati di che si tratta; ma oltre agli omicidi che si commettono come mezzo, e che sarebbero appunto quelli contemplati nel citato articolo, ve ne sono degli altri i quali avvengono come una fatale conseguenza del reato principale e che, sebbene non deliberati e forse nemmeno voluti dagli autori, debbono però sempre ricadere sul capo di loro che furono la causa prima. Ed è appunto a codesta specie di omicidi, per così dire occasionati dagli attentati, a cui intende alludere il progetto in esame colle parole *qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio*.

Quindi, accettata la variata designazione della pena introdotta nel paragrafo 1, conservato l'ordine delle figure specificate ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dello stesso paragrafo, e conservati i paragrafi 2 e 3, non resterebbe a fare altro che restringere al 3° grado la pena ordinaria della relegazione che la Commissione propose di estendere al 4° per le quattro specie di attentato, previste nel paragrafo 1, e mettere in armonia col nuovo sistema le pene comminate nei successivi paragrafi. Cioè sostituire il massimo del 3° grado alla relegazione per anni 20, nella prima ipotesi, ed il 4° grado all'ergastolo, nella seconda ipotesi del paragrafo 2; sostituire parimenti il 4° grado della relegazione all'ergastolo comminato nel paragrafo 3.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone di mantenere i paragrafi 2 e 3 di questo articolo, perchè il primo contempla il caso del reato consumato, ed il secondo giustamente sanziona una maggior pena per l'omicidio seguito in quella speciale circostanza aggravante. Anche qui però si dovrebbero coordinare le pene a quelle adottate nel Libro Primo.

PALERMO — Corte d'Appello.

È di parere che debbano essere mantenuti i paragrafi 2 e 3 dell'articolo in esame, i quali aumentano la pena per gli attentati di minore gravezza, quando siano seguiti da effetto, o siano accompagnati da qualche omicidio.

PARMA — Procura Generale.

Potrebbe darsi anche il caso di attentato diretto ad impedire l'esercizio delle prerogative reali durante la Reggenza; sarebbe quindi forse opportuno il dire, per maggiore chiarezza, nel numero 1° del paragrafo 1: *ad impedire al Re od al Reggente, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità.*

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Proporrebbe la soppressione del numero 2° del progetto senatorio, corrispondente al numero 4° della Commissione, se si trattasse di un impedimento momentaneo e di fatto *all'esercizio delle funzioni* del Senato e della Camera; l'ipotesi non sta a confronto degli altri numeri dell'articolo. Se poi si tratta di un progetto e di uno scopo determinato, allora l'ipotesi si confonde col numero 3° del progetto senatorio, e 2° della Commissione.

Art. 119.

§ 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la reclusione da diciassette a diciannove anni.

§ 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione per venti anni; se è avvenuto omicidio, è punito con l'ergastolo.

Art. 119.

§ 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del Regno *ad insorgere* e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito *col terzo grado di relegazione.*

§ 2. Se la *insurrezione* è avvenuta, chiunque l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito *con la stessa pena, che non può essere applicata nel minimo.*

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Non comprende perchè alla pena della reclusione, che era nel progetto senatorio, siasi dalla Commissione sostituita la relegazione. Nè trova giusto che la differenza fra la sol-

levazione o l'insurrezione tentata o già avvenuta, si debba calcolare solo nella latitudine della pena.

TORINO — Corte di Cassazione.

Il reato di cui nell'articolo 119 essendo evidentemente politico, la sua pena non può essere quella stabilita pei reati che sono la conseguenza di malvagità d'animo, a meno che trovisi accompagnato d'un reato comune.

Laonde mentre fa plauso alla Commissione per avere nel paragrafo 1 sostituita la relegazione alla reclusione, è d'avviso che nel paragrafo 2 si abbia, in conformità del progetto senatorio, a punire l'omicidio coll'ergastolo.

GENOVA — Corte d'Appello.

Riconosce che il verbo *insorgere*, e la voce *insurrezione*, sono più appropriati alla idea che si vuole esprimere, ed approva che le dette parole vengano sostituite alle altre *sollevarsi*, *sollevazione* usate nel progetto Senatorio.

Non dissente del pari che la pena della reclusione, a cui si accenna in tutti due i paragrafi, sia cangiata nella relegazione: però, mentre accetta la misura del 3° grado assegnata all'attentato semplice, crede inadeguata la stessa pena quando l'insurrezione sia avvenuta. Nè basterebbe ad accrescere il rigore della pena stessa la circostanza che la medesima non potrà, nel caso previsto, essere applicata nel minimo: poichè quella clausola rimarrà sempre senza effetto ogni qualvolta il colpevole e per le sue qualità personali, e per i suoi precedenti pregiudizi, o per circostanze particolari inerenti al fatto, sarà già immeritevole di benigno riguardo. Sembra quindi migliore consiglio stabilire che in questa seconda ipotesi la stessa pena debba applicarsi nel massimo.

Vorrebbe poi conservato l'ultimo inciso del paragrafo 2 riferentesi all'omicidio, per le stesse ragioni già spiegate all'articolo precedente, convertendo, ben inteso, la pena dell'ergastolo nel 4° grado di relegazione.

MILANO — Corte d'Appello.

Crede giusto ed opportuno conservarsi la pena per l'omicidio avvenuto nell'occasione contemplata da questo articolo coordinandola all'adottato sistema; e nel resto reputa lo-devolissimo l'emendamento proposto dalla Commissione.

Torino — Corte d'Appello.

Preferisce la parola *sollevarsi* e *sollevazione* usata nel testo del Senato, siccome più atta a spiegare il significato del reato, e d'altra parte più generalmente accettata dai linguisti. Accetta nel resto il paragrafo 2 della Commissione, sebbene non preveda il caso di omicidio, essendosi già provveduto nell'articolo 130 della stessa Commissione.

PARMA — Procura Generale.

Propone di sopprimere nel paragrafo 2 le parole: *in seguito di precedente cospirazione*, potendo bene avvenire che taluno prenda parte attiva ad una insurrezione senza aver cospirato per prepararla; il che potrebbe giustificare una pena minore, non già l'impunità.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La formola *chiunque ha eccitata l'insurrezione* sembra troppo vaga e indeterminata, e non corrispondente al concetto, per quanto lato, dell' attentato, l' eccitazione potendosi riferire a fatti più o meno remoti, e non univoci con l'insurrezione avvenuta.

Art. 120.

§ 1. L' attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la reclusione da undici a sedici anni.

§ 2. Se l' attentato preveduto nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da diciassette a venti anni. Se è avvenuto omicidio, si applica l'ergastolo.

§ 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione, di che nell' articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata.

Art. 120.

§ 1. L' attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito col *secondo grado* di reclusione.

§ 2. La pena è *aumentata di un grado* se l' attentato è seguito da effetto.

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

E se l' effetto comprende un omicidio, *quid juris?* Ciò dimostrerebbe sempre più la ragionevolezza della disposizione dell' articolo 118 paragrafo 3, che l' emendamento sopprime senza che se conoscano le ragioni.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Nel paragrafo 2 emendato dalla Commissione dovrebbero meglio specificare che ove si commettano *omicidi* od altri reati puniti di pena più grave, questa si applica. La disposizione dell'articolo 130 non sembra sufficiente, anzi è equivoca perchè si parla di *altri reati*. Ma nel *saccheggio* pare vi sia compresa qualunque specie di furto violento, e nella strage qualunque omicidio.

E meglio sarebbe specificare il caso dell'omicidio, come nel progetto senatorio. È certo un omicidio punibile con pena più grave, e può non essersi commesso per preparare o consumare la strage o il saccheggio, ma solo prendendone occasione, onde rimane dubbio se rientra nel paragrafo 3 dell'articolo 374.

In tutta poi la materia degli attentati dovrebbero leggere una disposizione chiara ed abbastanza precisa con cui si puniscono, quando sono reati, e trovansi ispirati in distinta determinazione criminosa, gli atti che furono mezzo a consumare il reato politico, anche se questo per qualsiasi ragione non si possa punire.

TORINO — Corte di Cassazione.

Ripete anche in ordine all'articolo 120 l'osservazione fatta riguardo all'articolo 119, paragrafo 2.

AQUILA — Corte d'Appello.

Chi ammazza un uomo solo è punito col *quarto* grado di reclusione (articolo 374): chi ne ammazza cento o mille, facendo una *strage* premeditata, secondo il progetto della Commissione, sarebbe invece punito col *terzo* grado della stessa pena.

GENOVA — Corte d'Appello.

Anche in questo articolo si dovrebbe conservare la sanzione dell'omicidio avvenuto in conseguenza dell'attentato, colla pena corrispondente giusta le osservazioni esposte all'articolo 119.

Art. 121.

Avvi attentato subito che venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione.

Art. 121.

§ 1. (Identico all'articolo 121).

§ 2. *Se l'attentato non costituisce reato consumato o mancato, la pena è diminuita di un grado.*

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Troppo lata è la definizione. Propone che si dica: *atto prossimo di esecuzione*.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Quanto al paragrafo 2, proposto dalla Commissione, bisognerebbe, per rendere più chiaro il concetto, usare l'espressione: *altro reato*. Si vegga però se in un fatto che si punisce, per la sua gravità, anche nello stadio preparatorio, sia prudente l'aggiungere tale paragrafo che non era nel progetto senatorio, e che non può mai applicarsi nella cospirazione, reato politico meno grave dell'attentato.

TORINO — Corte di Cassazione.

L'aggiunta proposta a questo articolo dalla Commissione non può che produrre confusione ed incertezza, imperocchè, esclusi come insufficienti a costituire l'attentato i soli atti preparatori, nel principio di esecuzione richiesto pel tentativo già si verifica l'attentato consumato, comunque non se ne sia raggiunto lo scopo. D'altronde tale aggiunta non ha ragione di essere quando si accettò il progetto senatorio sugli articoli 118, 119 e 120 nei quali già è ammessa una diminuzione di pena quando l'attentato non è seguito da effetto, e in ordine ai fatti contemplati nell'articolo 117 gravi motivi politici inducono a respingere qualsiasi distinzione.

AQUILA — Corte d'Appello.

Il paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione, distinguendo il tentativo dal reato mancato e consumato per diminuire di un grado la pena dell'attentato che abbia carattere di semplice tentativo, disfà tutto il sistema di penalità stabilito dagli articoli precedenti, i quali nell'attentato non distinguono gradi.

Si aggiunga, che, nei casi preveduti dagli articoli 118, 119 e 120, essendo quasi impossibile di riscontrare i caratteri del reato mancato, perchè rimane sempre qualche cosa da fare fino a quando lo scopo non è raggiunto, le pene applicabili sarebbero ordinariamente quelle del tentativo.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Sembrano poco acconcie le denominazioni di *reato non consumato o mancato*, riferite nel paragrafo 2 dell'articolo 121 al crimine di attentato, che per consenso universale e per lo stesso articolo 121, paragrafo 1, si compie *irrevocabilmente* con qualunque atto di esecuzione; stima però giustissimo che l'attentato venga meno punito quando è lontano

dal fine; e per esprimerlo con una formola più propria ed anche più adatta all'intelligenza dei giurati, avvisa che si potrebbe dire: *se non si è raggiunto il fine, ed occorreano altri atti per raggiungerlo, la pena è diminuita di un grado.*

CAGLIARI — Corte d'Appello.

È di parere che debbasi adottare la definizione dell' attentato, proposta dalla Sotto-Commissione con la formola più completa: *avvi attentato subito che è stato commesso o intrapreso un atto esecutivo prossimo.*

CATANIA — Corte d'Appello.

Sulle disposizioni degli articoli 121 a 127 osserva in generale che il progetto approvato dal Senato corrisponde ai principii della scienza, e mentre tutela il pubblico interesse, non viola la giustizia, non offende la moralità, e non è impolitico. È quindi di parere che non si debbano adottare gli emendamenti recati dalla Commissione agli articoli succitati.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Nella definizione dell' attentato fu già proposto, e arride il voto autorevole di alcuni componenti la Commissione, che venisse alla formola soverchiamente lata ed indeterminata del progetto senatorio sostituita l'altra del Codice Toscano all' articolo 98.

Lasciando stare del nome, che oggimai è passato nel dominio della scienza, e dei Codici, sembrava che il concretare nell'atto esecutivo prossimo la consumazione del reato bastasse a scongiurare i pericoli che più da vicino ne sovrastano, altrimenti si cadrebbe nell'esorbitanza di mettere alla pari il delitto consumato con il semplice tentativo più o meno remoto, e di parificarli nella pena. E di vero la stessa Commissione è rimasta di ciò talmente penetrata, che all' articolo 121 ha trovato necessario di aggiungere il paragrafo 2, per il quale, ove l' attentato non costituisca reato consumato o mancato, la pena verrebbe diminuita di un grado. Con questa aggiunta si viene implicitamente ad ammettere, che l'essenza dell' attentato si fa consistere nell'atto esecutivo prossimo, anziché in un atto qualunque di esecuzione. Chiarita esattamente e senza ambagi la idea dell' attentato, che senza perdere la sua indole di tentativo prossimo, equivale nei reati politici al consumato, non vi sarebbe più bisogno di stabilire sanzioni speciali per il semplice tentativo, alla cui repressione provvedono le regole generali del giure penale.

GENOVA — Corte d'Appello.

Il reato *sui generis* che tutti i Codici moderni hanno voluto prevedere sotto il titolo di *attentato*, non ammette distinzioni tra tentativo più o meno prossimo e consumazione, poichè il reato è sempre consumato con un solo principio di esecuzione.

Quindi, accogliendo pure il sistema della Commissione per una gradazione di pena, la locuzione *se l'attentato non costituisce reato consumato o mancato*, non sarebbe esatta. La diminuzione della pena dovrebbe farsi dipendere piuttosto dal non essersi raggiunto lo scopo, non mai dal difetto di consumazione del reato.

D'altronde, nemmeno corretto in questo senso, sarebbe accettabile il paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione. I supremi interessi del Corpo sociale, che colla severità delle pene e colla eccezionalità della sanzione si vogliono tutelare, non comportano siffatte graduazioni di reato consumato, mancato e tentato; imperocchè, senza parlare del consumato, che in taluni casi, e particolarmente nei più gravi, riesce impunito, tra il mancato ed il tentato non havvi differenza di quantità politica; tutti due sono causa della stessa perturbazione della pubblica sicurezza; tutti due espongono la società al pericolo di sconvolgimenti pregiudizievoli alla cosa pubblica ed ai privati interessi; da tutti due derivano le stesse funeste conseguenze che si vorrebbero reprimere e prevenire.

Lucca — Corte d'Appello.

L'attentato si consuma non per un atto qualsiasi di esecuzione, ma per un atto esecutivo prossimo, ritenuto che, in materia di attentato politico, gli atti remoti di esecuzione ne costituiscono il tentativo; giacchè anche nei reati politici devono osservarsi le regole generali e fondamentali del diritto penale, nè si può conseguentemente confondere la nozione della consumazione con la nozione del tentativo. Preferisce perciò l'articolo quale fu emendato dalla Sotto-Commissione.

MILANO — Corte d'Appello.

Avendo opinato per la conservazione dei precedenti articoli del testo senatorio, è ora di parere che l'aggiunta del paragrafo 2 torni inutile.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non approva il paragrafo 2 dell'emendamento, perchè trattasi di reati sì gravi e pericolosi, che ogni distinzione è inopportuna.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

L'attentato politico è un reato *formale* e come tale è per sè stesso perfetto subitochè sia dato principio ad un atto qualunque di esecuzione, secondo la esatta nozione dell'articolo in esame.

Il reato formale non ammette le figure del tentativo o del reato mancato, ed è quindi erroneo il dettato del paragrafo 2 in contraddizione col paragrafo 1, il quale allora non

definirebbe che il tentativo, in niun altro reato definito. La consumazione materiale dell'attentato politico è una esuberanza, e talora, raggiungendosi l'intento, può fare abortire ogni azione penale.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Propone la soppressione del paragrafo 2. Se esiste l'attentato col principio di un atto di esecuzione, cioè con qualche cosa che appena raggiunge il tentativo ed è meno della ipotesi dell'articolo 71, prima parte del Codice Penale, mal si comprende come possa parlarsi di reato *mancato* ed anche diminuirsi la pena inflitta se sia semplicemente tentato.

Art. 122.

§ 1. Chiunque per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da quattordici a diciannove anni.

~~§ 2.~~ 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 122.

§ 1. Chiunque, per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito col *terzo grado* di reclusione.

§ 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti col *primo grado* di reclusione.

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

È di parere di sopprimere l'articolo 122 per i motivi già esposti dalla Sotto-Commissione.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

Propone che siano soppressi gli articoli 122, 125, 126 e 127, per il motivo che la semplice cospirazione, senza che sia tradotta in fatto con qualche atto criminoso, non sorpassa i limiti dell'intenzione, sia pure di più individui, e quindi non può essere sottoposta a pena; e perchè la formazione delle bande di cui si discorre negli articoli 122 e 126, se ha uno scopo politico, è già contemplata dalle disposizioni riguardanti l'attentato; se ha scopo diverso, rientra nel titolo dell'associazione per delinquere.

CATANIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 121).

TORINO — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del Senato sia per questo che per gli articoli 123 e 124, per la maggiore garanzia, e per evitare il pericolo che si renda inefficace l'azione dell'autorità.

Art. 123.

§ 1. La cospirazione diretta a commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite da due gradi. La diminuzione è di un solo grado, se la cospirazione è stata seguita da atti preparatorii non costituenti attentato.

§ 2. Gli atti preparatorii, eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per uguale durata.

Art. 123.

§ 1. La cospirazione diretta a commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite da due a tre gradi.

§ 2. Avvi cospirazione punibile subito che la risoluzione di operare è stata concertata fra due o più persone, e sono stati intrapresi atti preparatorii.

§ 3. Gli atti preparatorii, eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione dal terzo al quarto grado, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per eguale durata.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Ritiene che gli articoli 123-125 debbano mantenersi, quali furono formulati dal Senato. Il difetto di atti preparatorii può suggerire una diminuzione di pena, ma la cospirazione sostanzialmente risultando dalla risoluzione di operare concertata fra due o più persone, esiste indipendentemente dalla concomitanza di atti preparatorii.

E riguardo poi alla *proposta non accettata*, la necessità di elevarla a reato sorge anche dacchè cogli emendamenti si sopprime il reato d'istigazione a delinquere, quando non vi

concorra l'elemento della pubblicità. Mandare impunito chi con promesse, doni, minacce, od in altri simili modi, tenta di indurre altri a commettere un attentato, quantunque la proposta non sia stata accolta, può tornare di grave danno alla sicurezza dello Stato, poichè il sapere di non esporsi a pena, incita e spinge a ripetere ad altri la stessa proposta.

ANCONA — Corte d'Appello.

Preferisce, pel concetto e per la divisione dell'articolo, il testo del progetto senatorio, non essendo giustificate abbastanza le soppressioni e modificazioni proposte dalla Commissione.

AQUILA — Corte d'Appello.

Sembra meno pericoloso fare un reato della semplice cospirazione, che incriminare gli atti preparatori, anche quando non si rannodano a cospirazione.

Gli atti meramente preparatori, che non si riferiscono ad una cospirazione, non sono punibili quando si mira a commettere reati politici, per la stessa ragione che ne consiglia l'impunità nei reati comuni. Essi non hanno relazione palese e necessaria col fine delittuoso. Gli apparecchi di una caccia possono scambiarsi coi preludi di un attentato. Bisogna discendere nel segreto della coscienza e del pensiero per distinguere l'atto innocente dall'atto criminoso; e questa indagine, non aiutata dai caratteri del fatto esteriore, è spesso giuridicamente impossibile, e in ogni caso molto più ardua che non è la ricerca e la prova della cospirazione; imperocchè questa, consistendo in un disegno rivelato e discusso fra più persone, si svolge in una serie di fatti sensibili che non sfuggono assolutamente alle ricerche, anzi, se crediamo al Macchiavelli, non restano mai pienamente occulti; ma chi esplora l'animo di colui che intende, solo e silenzioso, agli apparecchi remoti di un reato? Il maggior pericolo che traggono seco i reati politici non può cambiare la natura delle cose, e render certo ciò che è dubbio; nè sarebbe buona ragione per giustificare un'ingiustizia.

Vi sono, è vero, atti preparatori dei quali si può discernere lo scopo e presumerlo colpevole, come, per esempio, un segreto e considerevole ammanimento di armi o di munizioni da guerra; e contro questi fatti la società può premunirsi con mezzi repressivi proporzionati al pericolo che scorge in essi. Ma qual bisogno v'ha di colpire in massima gli atti preparatori a scopo politico, dischiudendo una via larghissima ai sospetti e alla calunnia?

Propone perciò la soppressione del paragrafo 3.

CATANIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 121).

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta le variazioni proposte all'articolo 123, ma non acconsente alla nuova definizione che la Commissione, in surrogazione di quella contenuta nel successivo articolo 124, vorrebbe dare alla *cospirazione punibile*, con un paragrafo 2 aggiunto.

A costituire questo reato non è necessario l'altro elemento di fatto, escogitato dalla Commissione, che cioè siano stati intrapresi atti preparatori: basta che sia stata concertata e stabilita tra due o più persone la risoluzione di agire, come lo indica il senso etimologico della parola stessa *cospirazione*.

Nè valgono le gravi difficoltà che si potranno incontrare nella pratica applicazione di questa sanzione, e particolarmente nella istruzione dei relativi procedimenti penali, nei quali, trattandosi di reato che si può commettere senza lasciare tracce permanenti, fallaci apparenze o caluniose denunce possono purtroppo talvolta assumere l'aspetto della verità. Niente di tutto ciò deve preoccupare il legislatore: a vincere le difficoltà, ad ovviare agli infausti inconvenienti penseranno le autorità politiche e giudiziarie, alle quali spetta l'applicazione e l'esecuzione della legge.

LUCCA — Corte d'Appello.

È favorevole al concetto secondo cui è reato, per sè stante, la cospirazione semplice, ossia il fatto dell'associazione e dell'accordo delle volontà nella determinazione dello scopo e dei mezzi d'azione, essendo il preparativo di esecuzione non un elemento costitutivo dell'essenza del reato, ma un ulteriore progresso della delinquenza.

PALERMO — Corte d'Appello.

Le modificazioni recate dalla Commissione confondono in certo modo l'attentato con la cospirazione che va punita con due gradi meno; perchè molto arduo è distinguere l'intrapresa degli atti preparatori dall'inizio di un atto qualunque di esecuzione. Del resto la risoluzione d'agire, equivale a procedere al più deciso atto di preparazione.

Preferisce quindi il testo senatorio negli articoli 123, 124, 125 e 130.

TORINO — Corte d'Appello.

(Vedi osservazioni all'articolo 122).

PARMA — Procura Generale.

Le parole aggiunte col paragrafo 2, alla nozione della cospirazione data dal progetto senatorio coll'articolo 124, sono tali da far sorgere gravi difficoltà nella applicazione, massime avanti i giurati. Ed invero; o gli atti preparatori sono *prossimi*, ed allora si confonderanno facilmente coll'attentato: o sono *remoti*, ed a questo caso il fatto stesso del riunirsi e del concertare la risoluzione di operare, è già di per sè stesso un atto preparatorio.

Propone quindi la soppressione delle parole come sopra aggiunte.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Troppo elastica, e quindi viziosa è la definizione che si cerca dare della *cospirazione* al nuovo paragrafo 2: gli atti preparatorî che si concepiscono bene in linguaggio scientifico, non offrono una idea chiara e netta nel linguaggio legislativo. Varrebbe meglio ometterla.

Art. 124.

Art. 124.

Avvi cospirazione subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire.

(Soppresso e diventa § 2 dell'art. 123).

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

ANCONA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

CATANIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 121).

GENOVA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

LUCCA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

MESSINA — Corte d'Appello.

Preferisce l'articolo 124 del progetto senatorio all'emendamento della Commissione.

PALERMO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

TORINO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 122).

VENEZIA — Corte d'Appello.

Opina che questo articolo divenga pure paragrafo 2 dell'articolo 123, ma nei termini del progetto senatorio e non dell'emendamento della Commissione.

Art. 125.

La proposta di cospirare fatta a due o più persone, e non accettata, è punita con la detenzione maggiore di tre anni.

Art. 125.

*(Soppresso).***Osservazioni della Magistratura.**

TORINO — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

CAGLIARI — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 122).

CATANIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 121).

GENOVA — Corte d'Appello.

È d'avviso che si debba mantenere la sanzione contenuta in quest'articolo, determinandone però la pena col 4° grado di detenzione, invece che colla detenzione maggiore di tre anni indicata nel testo.

Si obietta che la manifestazione del pensiero deve lasciarsi libera; ed è vero: ma sempre quando non si tratti della manifestazione di un pensiero criminoso che possa far nascere in altri eguale pensiero criminoso, ed in altri suscitare il desiderio di metterlo in esecuzione.

All'immoralità dell'atto ed all'imputabilità soggettiva del proponente nulla toglie che la proposta non sia stata accettata, ed in quanto al danno, se non sarà reale, si deve tener conto del possibile.

Si sopprima quest'articolo, ed a chiunque, anche in una pubblica adunanza, sarà lecito di fare impunemente proposte di cospirazioni tendenti a cambiare la forma di Governo, o ad impedire al Parlamento Nazionale il libero esercizio delle sue funzioni.

Non è vero che un ostacolo a siffatti eccessi si possa opporre con altre sanzioni penali riferentisi alla istigazione, poichè nella semplice proposta difficilmente si riscontrerebbero i caratteri della istigazione la quale non si commette che esercitando sull'animo degli altri una influenza efficace.

LUCCA — Corte d'Appello.

Non accoglie l'emendamento, perchè il fatto preveduto nell'articolo 125 del progetto senatorio si differenzia sostanzialmente dalla ordinaria istigazione a delinquere verificabile nei reati comuni per la gravità ed importanza dello scopo cui è preordinata, e che ne modifica l'essenza, e ne consiglia più forte repressione.

MESSINA — Corte d'Appello.

Opina che si debba mantenere l'articolo 125 del progetto senatorio.

MILANO — Corte d'Appello.

Manterrebbe l'articolo secondo il testo Senatorio, essendochè al caso in questione, che si risolve pur sempre in un reato politico, non possa farsi l'applicazione della regola generale accampata dalla Commissione Ministeriale. È una repressione di prevenzione perchè più che al non accettante, deve averti riguardo allo scopo criminoso del proponente, contro cui lo Stato deve premunirsi e difendersi con tutti quei mezzi pronti, efficaci, che può la legge accordargli.

PALERMO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

La soppressione di questo articolo sembra una dimostrazione politico-sentimentale, o meglio una preoccupazione. Difatti, se vi è l'articolo 255 che riguarda reati minori, non potrebbe logicamente giustificarsi la eccezione pel reato di cospirazione. Non ignoransi le dotte dissertazioni che hanno preceduta la soppressione, ma apparisce che ha prevalso non un giusto criterio, ma un sentimentalismo liberale, che può tornare pericoloso.

Art. 126.

§ 1. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza autorizzazione del Governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

§ 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni.

Art. 126.

§ 1. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza autorizzazione del Governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito col *primo grado* di relegazione.

§ 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti col *quarto grado* di detenzione.

Osservazioni della Magistratura.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 122).

CATANIA — Corte d'Appello.

È di parere che le disposizioni relative alle bande non aventi scopo politico, potrebbero esser meglio collocate altrove, anzichè nel titolo destinato ai reati contro la sicurezza dello Stato.

Art. 127.

Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, è punito con la relegazione da otto a tredici anni.

Art. 127.

Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, è punito col *primo grado* di relegazione.

Osservazioni della Magistratura.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 122).

CATANIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 126).

Art. 128.

Coloro che, fuori dei casi di complicità, scientemente somministrano ricovero, luogo di riunione, armi, munizioni, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell'articolo 122, sono puniti colla detenzione maggiore di due anni; e se si tratta delle bande menzionate nell'articolo 126, sono puniti con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

Art. 128.

Coloro che, fuori dei casi di complicità, scientemente somministrano ricovero, luogo di riunione, armi, munizioni, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell'articolo 122, sono puniti con la detenzione *dal terzo al quarto grado*; e se si tratta delle bande menzionate nell'articolo 126, sono puniti con la detenzione *dal secondo al terzo grado*.

Osservazioni della Magistratura.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

Per le ragioni esposte intorno all'articolo 122 vorrebbe che fossero modificati gli articoli 128 e 129, nei quali pure si accenna a bande.

Art. 129.

§ 1. Sono immuni ~~da~~ ^{da} pena:

1° le persone indicate negli articoli 122 e 126, ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;

2° coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

§ 2. La immunità di che nel paragrafo precedente, non si applica a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si sono resi colpevoli di reati contro le persone o le proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente titolo.

Art. 129.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

AQUILA — Corte d'Appello.

Non è logico mantenere la disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 129, che promette impunità ai gregari di una banda armata a scopo politico, i quali *arrestano o consegnano i loro capi*, e sopprimere, come la Commissione ha fatto, le disposizioni contenute nei numeri 1° e 2° dell'articolo 152, relative all'impunità dei cospiratori che rivelano la congiura o procurano l'arresto dei complici. L'impunità è il prezzo del tradimento in un caso come nell'altro. Quindi anche l'articolo 152 dovrebbe mantenersi nella forma voluta già dal Senato.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 128).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Non sembra giusto il paragrafo 2. Rimanga pure la pena dei particolari reati, ma non la perdita dell'immunità pei reati di *cospirazione, formazione o partecipazione a bande*, perchè questa è scritta a solo scopo di pubblica utilità, e conviene mantenerne in tutti i casi l'effetto.

CAMPOBASSO.

Al paragrafo 2 dell'articolo 129 si dovrebbe dire: si sono resi colpevoli di *crimini*, e delitti contro le persone, o le proprietà, e di qualunque altro crimine o delitto non preveduto nel presente titolo; imperocchè la parola reati adoperata, renderebbe frustraneo il beneficio, essendo quasi impossibile commettere reati contro la sicurezza dello Stato senza cadere neanche in una contravvenzione.

Art. 130.

§ 1. Coloro che nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti nei precedenti articoli commettono altri crimini, sono puniti con le pene stabilite nel capo 4 del titolo 2 del libro I, aumentate di un grado, salve le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 118 e del paragrafo 2 degli articoli 119 e 120.

§ 2. La disposizione del precedente paragrafo è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, hanno invaso edifici pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da magazzini, botteghe e luoghi di deposito armi, munizioni o viveri.

Art. 130.

§ 1. Coloro che nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti nei precedenti articoli commettono altri crimini, sono puniti con le pene stabilite nel capo 4 titolo 2 del libro I, aumentate di un grado.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**TORINO — Corte di Cassazione.**

Per le ~~considerazioni~~ svolte sull'articolo 118 è di parere che sia più opportuno mantenere il testo senatorio anche in questo articolo.

GENOVA — Corte d'Appello.

Giusta le osservazioni già fatte agli articoli 118, 119 e 120 si dovrebbe mantenere al paragrafo 1 la clausola che ne richiama le disposizioni relative.

PALERMO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 123).

Art. 131.

È punito con la reclusione per venti anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il regno. La stessa pena si applica anche quando il colpevole abbia perduta la cittadinanza.

Art. 131.

Il cittadino che porta volontariamente le armi contro il regno, è punito con la reclusione *dal terzo al quarto grado*.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Non vede una ragione sufficiente per sopprimere l'ultima disposizione del progetto senatorio. Il cittadino, anche perduta la cittadinanza, può riuscire egualmente pericoloso al modo stesso di chi non l'abbia perduta.

TORINO — Corte di Cassazione.

La modificazione proposta contrasta colla disposizione dell'articolo 12 del Codice Civile, secondo il quale la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Siasi pure rinunciato ai diritti della cittadinanza, o se ne sia incorsa la perdita, la natura umana si ribella al pensiero che si possa impunemente portare le armi contro il paese ove uno nacque, crebbe, fu circondato d'affetto e di cure, di cui si parla la lingua e porta in fronte lo stampo; contro il paese che, se non è più il suo, e quello dei suoi genitori, parenti, amici, contro i quali dovrebbe forse spianare le armi. Il pensiero della patria non può e non deve mai abbandonarci anche lontani da essa; la patria sempre la si ama, perchè un sentimento intimo c'impone di amarla.

GENOVA — Corte d'Appello.

Stabilisce l'articolo 11 del Codice Civile che la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria. Non si potrebbe quindi sopprimere la seconda parte di questo articolo senza urtare coi principî già consacrati dalla vigente legislazione.

Inoltre fa d'uopo avvertire che, ammessa la soppressione del secondo inciso che dichiara applicabile la pena anche quando il colpevole abbia perduto la cittadinanza, ne verrebbe la conseguenza che il cittadino, il quale per portare le armi contro lo Stato, si sia arruolato in un esercito straniero, siccome per questo fatto dell'arruolamento, a termini del Codice Civile, perde la cittadinanza, egli andrebbe esente da pene, e così questa sanzione diventerebbe, nella massima parte dei casi, inapplicabile.

Nessuna difficoltà in quanto alla mutata designazione della pena.

PALERMO — Corte d'Appello.

In omaggio al sentimento di amor patrio, a cui non si può rinunciare da ogni anima generosa, l'articolo 131 del progetto senatorio devesi mantenere nella sua integrità.

PARMA — Procura Generale.

È d'avviso che sia necessario mantenere l'ultima parte dell'articolo, come nel progetto senatorio; perchè sopprimendola, ne verrebbe la conseguenza che ognuno potrebbe portare

impunemente le armi contro la patria, purchè prima si arruolasse senza permesso in un esercito straniero. Infatti per ciò solo perderebbe la qualità di cittadino, che sarebbe un estremo sostanziale del reato, mantenendo l'accennato emendamento.

Quanto meno però dovrebbe in ogni caso tenersi conto della osservazione fatta dal Commissario BRUSA; che cioè l'arruolamento sotto le bandiere di una Potenza estera che sia in guerra col Regno, debba, di per sè solo, costituire il reato previsto dall'articolo in esame.

Art. 132.

È punito con la reclusione da diciassette a diciannove anni:

1° chi pratica macchinazioni o tiene intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'effetto;

2° chi pratica macchinazioni o tiene intelligenze col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del regno; per procacciargli uomini, armi, munizioni, viveri o denari; per somministrargli ~~indicazioni~~ sulle forze militari del regno, sui loro movimenti, sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per favorire in qualsiasi modo le armi nemiche, od impedire o sconcertare a vantaggio del nemico operazioni di guerra;

3° chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del regno, od essendo ufficialmente in possesso di documenti segreti o di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;

4° chi, fuori dei casi indicati al numero 3, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti documenti o piani per mezzo di frode, violenza, corruzione od in altro modo doloso, li palesa o comunica, anche indirettamente al nemico od ai suoi agenti;

5 *Sunto*

Art. 132.

È punito col *terzo grado* di reclusione:

1° (identico).

2° (identico).

3° (identico).

4° (identico).

5° chi serve di spia al nemico, ovvero scientemente dà o procura travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie od a soldati del nemico.

5° (identico).

Nessuna osservazione.

Art. 133.

§ 1. Nei casi preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle macchinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con l'ergastolo.

§ 2. Se le comunicazioni prevedute nei numeri 3° e 4° del detto articolo sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

§ 3. Le dette pene e quella stabilita nell'articolo 132 pei casi preveduti nel numero 4° sono diminuite di un grado, se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti od in possesso dei documenti o piani in modo diverso da quelli ivi indicati.

Nessuna osservazione.

Art. 134.

Chiunque, col mezzo della stampa, divulga notizie che possono nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione fino a due anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattro mila.

Art. 133.

§ 1. (Identico).

§ 2. Se le comunicazioni prevedute nei numeri 3° e 4° del detto articolo sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito col *primo grado* di relegazione.

§ 3. (Identico).

Art. 134.

Chiunque *viola segreti* o divulga notizie *in modo da poter* nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione *non oltre il terzo grado*, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattro mila.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

L'articolo in esame richiama a decidere la questione se debba continuare a sussistere, non ostante la pubblicazione del Codice penale, la legge speciale sulla stampa del 1848, o se piuttosto le disposizioni di questa debbano trasfondersi nel Codice, come legge

generale in ogni materia penale. Ciò può tornare in discussione per l'esame dei successivi articoli 140, 141, 142 e 143. Però è bene fin da ora considerare che un Codice penale completo e perfetto debba comprendere tutte le violazioni della legge che costituiscono reato; la differenza del mezzo mediante il quale si commettono, non appare ragione sufficiente, perchè nella formazione di un'opera unica, si abbia a continuare a riferirsi a leggi diverse e distinte, non sempre in armonia tra loro, e che poi nell'applicazione pratica riescono il più delle volte d'imbarazzo al giudice, e rendono complicato ed intralciato il suo lavoro, e difficile anche al cittadino la loro esatta conoscenza per conformarvi la sua regola di condotta.

Approva l'emendamento ma con la seguente modificazione: chiunque anche colposamente viola segreti *che per lui siano tali*, o divulga notizie in modo da ecc. Diversamente, basterebbe che i segreti fossero tali soltanto pel Governo, e ciò sarebbe esorbitante; poichè può bene avvenire che il segreto, tale pel Governo, venga a conoscersi da chi lo divulga, in maniera e per effetto di comunicazioni che a lui non sieno imputabili e non lo vincolino.

Il segreto del Governo deve forse trasfondersi nel cittadino?

GENOVA — Corte d'Appello.

Opina che si debba far cenno della *stampa*, aggiungendovi anche le parole *qualsiasi altro mezzo*, onde comprendere tutti i mezzi con i quali si può commettere il reato di che trattasi.

TRANI — Corte d'Appello.

Si dovrebbero contemplare, per la esistenza del reato, le due ipotesi del tempo di *pace* e del tempo di *guerra*; perchè la violazione dei segreti e la divulgazione delle notizie da poter nuocere alla sicurezza dello Stato in tempo di *guerra*, sono più gravi, e meritano più severa repressione di quelle rivelazioni che, fatte in tempo di *pace*, potrebbero giovare ai futuri nemici dello Stato.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Le parole *in modo da poter nuocere*, che si leggono nell'emendamento, potrebbero somministrare una artificiosa e pericolosa arma di difesa; mentre il reato deve consistere nella violazione di segreti o divulgazione di notizie, per sè stessa *capace* di nuocere alla sicurezza dello Stato, indipendentemente dal *modo* usato dal delinquente.

Art. 135.

Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la reclusione da otto a tredici anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione da quattordici a diciannove anni.

Art. 135.

§ 1. Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente al suo mandato, è punito col *primo grado* di relegazione; e se non è derivato danno, col *quarto grado* di prigionia.

§ 2. Se il colpevole ha falsificato o soppresso documenti, si applica il *secondo grado* di reclusione.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

È troppo vaga l'espressione: adempiere infedelmente il mandato. Bisognerebbe spiegarla meglio, aggiungendovi le parole *con dolo*.

TORINO — Corte di Cassazione.

Il fatto contemplato nell'articolo 135, avvenga pure per uno scopo politico, chi lo commette dà sempre prova di grande malvagità di animo, valendosi della fiducia, che in lui ripone il Governo, per tradirlo.

Il traditore è disprezzato anche da coloro a cui profitto consacrò la malvagia sua opera; non deve dunque andar confuso coi delinquenti politici, che alcune volte sono spinti al delitto da nobili e onesti sentimenti; ma lo si rinchiuda con quelli che per pravità di animo si abbandonano al delitto.

La pena quindi deve essere quella della reclusione, siccome votò il Senato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Approva le modificazioni e le aggiunte della Commissione, avvertendo però che per mettere le pene in armonia tra di loro e col sistema sancito nel Libro Primo, si dovrebbe, al paragrafo 1, cangiare la *relegazione* in *reclusione*, o cangiare la *prigionia* in *detenzione*. Però, avuto riguardo alla natura del reato, preferirebbe la reclusione e la prigionia, piuttosto che la relegazione e la detenzione.

MESSINA — Corte d'Appello.

Riconosce che non è corretta l'espressione usata dal progetto, e propone che sia adottata invece la formola: *chiunque.... non adempie fedelmente ecc.*

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Non sembra giusto il concetto del paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione Ministeriale. E se si trattasse di falsità punibile con pena maggiore per sè stessa, la infedeltà sarà buona ragione per una pena speciale minore?

Art. 136.

Le pene stabilite negli articoli 132 e seguenti si applicano anche se i reati sono commessi a danno di una potenza straniera, alleata del regno per fine di guerra.

Art. 136.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 137.

§ 1. Chiunque, senza autorizzazione del Governo del Re, ingaggia, arruola, od arma cittadini nel regno per militare a servizio di un altro Stato, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 132, numero 2°, con la detenzione maggiore di due anni.

§ 2. Ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento di uomini per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

Art. 137.

§ 1. Chiunque senza autorizzazione del Governo del Re, ingaggia, arruola, od arma cittadini nel regno per militare a servizio di un altro Stato, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 132, numero 2°, col *quarto grado* di detenzione.

§ 2. Ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento di uomini per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, è punito col *terzo grado* di detenzione.

Nessuna osservazione.

Art. 138.

§ 1. Chiunque con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni, e se ne è seguita la guerra, con la stessa pena da diciassette a venti anni.

Art. 138.

§ 1. Chiunque con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito col *primo grado* di relegazione; e se ne è seguita la guerra, col *terzo grado*.

§ 2. Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie; ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo all'estero, il colpevole è punito col confino maggiore di due anni e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione maggiore di tre anni e con multa estendibile a lire quattro mila.

§ 2. Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno *solamente* esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo all'estero, il colpevole è punito *col primo grado di detenzione*, e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguita la rappresaglia, *col quarto grado* di detenzione e con multa estendibile a lire quattro mila.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte d'Appello.

Non ritiene necessaria la parola *solamente* introdotta dalla Commissione.

Art. 139.

§ 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 117, fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire.

§ 2. Se l'oltraggio è fatto alle altre persone indicate nel detto articolo 117, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa estendibile a lire mille.

§ 3. Quando il reato preveduto nel precedente articolo è commesso con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, ovvero col mezzo della stampa, si applica la detenzione sino a due anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire.

Art. 139.

§ 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 117, fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia *dal terzo al quarto grado* e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire. *Per questo reato si procede solamente dietro autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia.*

§ 2. Se l'oltraggio è fatto alle altre persone indicate nell'articolo 117 *bis*, il colpevole è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado* e con multa estensibile a lire mille.

§ 3. Quando il reato preveduto nel presente articolo è commesso con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, si applica la detenzione *non oltre il terzo grado*, e la multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Questo articolo sembra che si discosti dalla nozione dell'oltraggio nel modo che porta la giurisprudenza, per la quale è elemento del reato di oltraggio la presenza dell'oltraggiato, nel difetto della quale il reato si risolve in ingiuria, ed in questo senso più

generico pare proceda l'articolo. Infatti il paragrafo 3 prevede il caso che l'oltraggio sia commesso con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, alle quali non resta facile concepire come d'ordinario possa intervenire il Re.

AQUILA — Corte d'Appello.

Il divieto di *procedere* senza l'autorizzazione del Ministero importa che non si possano fare neanche i primi atti occorrenti ad assicurare la prova dei fatti che non lasciano tracce permanenti e durevoli. D'altra parte, l'autorizzazione del Ministero sarebbe data sopra informazioni sommarie che una regolare istruzione potrebbe smentire, e un processo *iniziato* per ordine del Ministero darebbe luogo al sospetto che l'azione dell'autorità giudiziaria non fosse spontanea.

Più conveniente parrebbe che in questi casi l'autorizzazione del Ministero si richiedesse solamente per poter procedere al *giudizio*.

CASALE — Corte d'Appello.

L'aggiunta posta in fine al primo paragrafo dell'articolo 139 fu suggerita dal Codice penale di Toscana, e non sembra accettabile, perchè con tale riserva si viene a mettere il Re in condizione peggiore del privato. Se non vuolsi vedere impallidire il prestigio della Sovranità, occorre che si reprimano, senza esitare, le esorbitanze dei partiti demolitori. L'azione penale quindi deve esser pronta, ed esercitata d'ufficio. In casi speciali sarebbe sempre nella facoltà del Pubblico Ministero, e nel suo prudente criterio, di non promuovere l'azione penale, qualora particolari circostanze consigliassero un tale contegno.

CATANIA — Corte d'Appello.

Sol che si consideri che l'oltraggio al Capo dello Stato, qualunque sia la forma del Governo, è un oltraggio alla Nazione intera, e che il far dipendere dalla volontà del Ministro l'esercizio dell'azione pubblica vale umiliare la legge, non che la istituzione del Pubblico Ministero, è forza concludere che non debba formare espressa condizione del procedimento l'autorizzazione ministeriale.

Sull'ultima parte del paragrafo 3 e su tutti gli articoli che accennano ai reati di stampa, ritiene più conveniente che il Codice penale non si occupi di tali reati, ma ne faccia invece rinvio alla legge speciale sulla stampa, la quale è essenzialmente variabile come la politica.

GENOVA — Corte d'Appello.

Ad eccezione della parola *bis* aggiunta nel paragrafo 2, che, giusta le osservazioni precedentemente fatte all'articolo 117, non avrebbe ragione di essere, approva le solite variazioni nella indicazione delle pene. Però trova contraria alle politiche convenienze la clausola della Commissione che *per questo reato si proceda solamente dietro autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia*.

La responsabilità che ne avverrebbe, ora di fronte alla Corona, ora di fronte al pubblico, dal concedere o negare questa autorizzazione, potrebbe in certe circostanze pesare eccessivamente sul Guardasigilli, e creargli degli imbarazzi nella direzione della cosa pubblica. Se responsabilità ci dovrà essere nel modo di apprezzare taluni atti che appaiono oltraggiosi, e nel decidere se sia o no il caso di dar moto ad un'azione penale, meglio è che rimanga al Pubblico Ministero, a cui, per ufficio proprio, incombe l'obbligo di vegliare alla retta applicazione delle leggi punitive.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Concorda con la Commissione che pel reato di cui è parola nell'articolo in esame non debba procedersi se non dietro autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia. Osserva però che siffatto emendamento dovrebbe formare un quarto paragrafo, concorrendo le stesse ragioni per applicare la disposizione anche agli altri casi contemplati ai paragrafi 2 e 3.

TORINO — Corte d'Appello.

Potendo la necessità dell'autorizzazione dar luogo a questioni sulla facoltà dell'arresto, che può essere necessario in determinati casi, sarebbe più conveniente che si avesse a richiedere la detta autorizzazione solo all'effetto della prosecuzione del procedimento.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Sul paragrafo 2 dell'articolo 139 ricorrono osservazioni analoghe a quelle fatte sulla seconda parte dell'articolo 117, in quanto agli oltraggi contro la Regina ed i Principi. Sarà forse la simpatica venerazione per la Regina d'Italia, che fa sembrare enorme la indulgenza di questo articolo; ma certamente esso non può soddisfare il criterio legale.

Art. 140.

§ 1. Chiunque, col mezzo della stampa fa oltraggio al Senato o alla Camera dei deputati, è punito con la detenzione fino a due anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire.

§ 2. L'azione penale per questo reato è promossa d'ufficio, ma non può essere seguita senza l'autorizzazione del Senato o della Camera contro cui era diretto l'oltraggio.

Art. 140.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

La soppressione che degli articoli 140, 141, 142 e 143 del testo fa l'emendamento, dipende probabilmente dal concetto di volere rilasciare quei reati sotto la disposizione della legge speciale sulla stampa, in ragione del mezzo usato per commetterli. Nei verbali della Commissione ministeriale non sembra che si trovi traccia di discussione in proposito (1).

Inclinerebbe perciò a conservarli per i motivi esposti sull'argomento nel precedente articolo 134.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Opina che debba essere preferito il metodo adottato nel progetto senatorio, riguardo ai reati commessi per mezzo della stampa. Il Codice penale dev'essere la norma di tutte le azioni punibili per qualunque ordine di cittadini, e per qualunque funzione venga da essi esercitata: la mutabilità delle secondarie condizioni politiche non può del resto influire sulla punibilità che deriva da principi d'ordine e di sicurezza permanenti. Non pare coerente che uno stesso reato, se commesso colla voce e collo scritto, debba contemplarsi nel Codice, e in una legge speciale invece se fu perpetrato per mezzo della stampa; poichè la diversità del mezzo potrebbe tutt'al più influire soltanto sulla misura della pena.

CASALE — Corte d'Appello.

Manifesta il desiderio che sia trasfusa nel nuovo Codice la legge speciale sulla stampa, con quelle modificazioni che una lunga pratica può reclamare; e che si ritorni quindi al sistema generale del Senato.

CATANIA — Corte d'Appello.

La distinzione tra l'esercizio ed il proseguimento dell'azione penale, se pure non fosse scevra di difetti, dovrebbe, ciò non ostante, essere mantenuta, tanto perchè si fosse in tempo pel sequestro, quanto perchè lungamente non durasse la inazione del Pubblico Ministero, nel caso in cui il reato fosse avvenuto durante il periodo delle vacanze parlamentari.

GENOVA — Corte d'Appello.

Ritiene che l'abuso della libertà della stampa sia un mezzo per commettere reati di ogni genere e contro il corpo sociale e contro i privati, ma non ammette che costituisca

(1) Vedasi la deliberazione della Commissione ministeriale a pagine 10 ed 11 dei processi verbali succitati.

un ordine a parte di reati d'indole speciale, da doversi necessariamente contemplare in leggi speciali, e reprimere con pene speciali. Quindi vedrebbe di mal animo eliminati dal Codice in esame i reati previsti nei sovracitati articoli, i quali non sono altro che reati comuni commessi col mezzo della stampa. E nella sperata ipotesi che si abbiano a conservare, in coerenza all'adottato sistema, si dovrebbero fare le seguenti variazioni:

Al paragrafo 1 dell'articolo 140, alla detenzione fino a due anni, sostituire la detenzione fino al terzo grado;

All'articolo 141, alla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, sostituire la stessa pena del terzo grado;

All'articolo 142, alla detenzione fino ad un anno, sostituire la stessa pena dal primo al secondo grado;

All'articolo 143, paragrafo 1, alla pena della detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, sostituire la detenzione del terzo grado; e finalmente allo stesso articolo, paragrafo 2, alla pena della detenzione fino ad un anno, sostituire la detenzione dal primo al secondo grado.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Gli articoli 140, 141, 142, 143 sarebbero dalla Commissione soppressi per effetto della sua deliberazione di escludere dal Codice Penale i reati di stampa. Ma il Codice tanti ne comprende d'indole e di gravità così diversa, che non vedonsi motivi preponderanti di omettere quelli commessi col mezzo della stampa, e di creare per i medesimi un *jus singulare*. Quindi propone che gli articoli suddetti siano mantenuti.

Art. 141.

Chiunque, col mezzo della stampa, impugna l'inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono e l'autorità costituzionale del Re e delle Camere, è punito colla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di duemila ed estendibile a quattro mila lire.

Art. 141.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

GENOVA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

VENEZIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

Art. 142.

Chiunque, col mezzo della stampa, fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito colla detenzione fino ad un anno e con multa estendibile a mille lire.

Art. 142.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

GENOVA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

VENEZIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

Art. 143.

§ 1. Chiunque, col mezzo della stampa, provoca a commettere uno dei crimini preveduti negli articoli 117 e 118, è punito colla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di duemila ed estendibile a quattromila lire.

§ 2. Chiunque, col mezzo della stampa fa atto di adesione ad una forma di Governo diversa dalla monarchia costituzionale, o manifesta voto o minaccia per la distruzione di essa, è punito colla detenzione fino ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire.

Art. 143.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

CATANIA — Corte d'Appello.

La libertà del pensiero e della discussione scientifica vuolsi mantenere. Nè certo fu intendimento di chi scrisse il paragrafo 2 dell'articolo in esame, di attentare a tale diritto. Però, nel fine di rendere più chiaro il concetto, sarebbe utile di sostituire all'attuale locuzione, la seguente: *chiunque col mezzo della stampa, propugnando una forma di Governo diversa dalla Monarchia costituzionale, manifesta voto o minaccia per la distruzione di essa, è punito ecc.*

Per tal modo sarà evidente che non già la discussione, ma il voto o la minaccia di distruzione, è il fatto che costituisce reato.

GENOVA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

VENEZIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 140).

Art. 144.

Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni, sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, col fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle autorità dello Stato, o di eccitarlo al disprezzo od al malcontento contro le medesime, o all'odio contro una classe di cittadini, od all'inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del Governo, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni.

Art. 144.

Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, col fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle autorità dello Stato, o di eccitarlo al disprezzo od al malcontento contro le medesime, o all'odio contro una classe di cittadini, od all'inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del Governo, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado*.

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

Vorrebbe che il tenore di questo articolo fosse modificato nel modo seguente: Dopo le parole *col fine*, sostituire le altre: *di disporre il popolo a preferire una costituzione politica diversa, o a renderlo ostile alle autorità dello Stato*, con quello che segue fino al punto dove si dice: *quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave*, alla quale espressione sembra preferibile l'altra: *quando non trapassi in reato più grave*; e ciò per togliere al fatto il carattere che necessariamente vorrebbe attribuirgli di reato accessorio, potendo bene costituire un reato di per sè stante, e non solamente una complicità nel reato commesso da un altro individuo.

Questo articolo richiama a considerare che cosa dovrebbe dirsi dei così detti *meeting* o comizi che si annunziano repubblicani o di altra indole politica fino dalla loro convocazione, come quello recente del teatro Argentina a Roma. L'autorizzazione governativa a tenerli escluderà il reato?

GENOVA — Corte d'Appello.

Perchè restino compresi nei fatti delittuosi contemplati in questo articolo anche quelli commessi colla stampa, desidererebbe la conservazione delle parole *sotto qualunque forma* soppresse dalla Commissione. Accetta nel resto la solita variazione nella pena.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

La voce *malcontento*, usata in questo articolo, esagera la punibilità del fatto ivi contemplato. Il legalissimo agitarsi dei partiti contro gli uomini che stanno al potere dello Stato, e che li rappresentano negli uffici di fiducia, eccita certo il malcontento contro di essi, ma non giustifica la draconiana severità che qui vorrebbe sancirsi.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.**AQUILA.**

Desidererebbe che in questo articolo fosse meglio differenziata la parola *scritti*, che può dar luogo ad equivoci.

CASALE.

È di parere che debba sopprimersi l'inciso: *o all'odio contro una classe di cittadini*, perchè potrebbe dar luogo ad arbitrî. Potrebbe, per esempio, darsi il caso in cui, per mezzo di uno scritto, taluno investisse certe classi di cittadini in modo anche da esporle all'odio

altrui, senza che perciò vi fosse alcun pericolo sociale da temere. Chi esamina la storia trova che spesso gli scrittori i più onesti ed autorevoli dovettero scatenarsi, a giusta ragione, contro certe classi di cittadini, e la civiltà ne ebbe vantaggio. .

Art. 145.

Ogni reato commesso contro le persone della Famiglia Reale, non menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 117, è punito colla pena ordinaria aumentata di un grado.

Art. 145.

Ogni reato commesso contro le persone della Famiglia Reale, non menzionate nell'articolo 117 *bis*, è punito colla pena ordinaria aumentata di un grado.

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

Osserva che non è protetta specialmente la Regina, ma è confusa con le altre persone della famiglia reale. Parrebbe che la madre del Principe ereditario e la sposa del Re meritasse una qualche differenza sugli altri membri della famiglia.

GENOVA — Corte d'Appello.

Dovrebbe esser tolta la parola *bis*, per la ragione già spiegata all'articolo 139.

Art. 146.

Chiunque, col mezzo della stampa o di discorsi letti o pronunziati in pubbliche riunioni, fa l'apologia o la giustificazione dell'assassinio politico, è punito colla detenzione fino ad un anno e con multa fino a lire mille.

Art. 146.

Chiunque, con discorsi letti o pronunziati in pubbliche riunioni, fa l'apologia o la giustificazione dell'assassinio politico, è punito con la detenzione *dal primo al secondo grado*, e con multa fino a lire mille.

Osservazioni della Magistratura.**GENOVA — Corte d'Appello.**

Anche in questo articolo si dovrebbe conservare la clausola *col mezzo della stampa*, che fu tolta dalla Commissione.

Art. 147.

§ 1. L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di uno Stato straniero, commesso nel regno, è punito colla reclusione da undici a sedici anni.

§ 2. La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorî nel regno, è punita colla reclusione fino a dieci anni.

Art. 147.

§ 1. L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di uno Stato straniero, commesso nel regno, è punito *col secondo grado* di reclusione.

§ 2. La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorî nel regno, è punita *col primo grado* di reclusione.

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Procura Generale.

Mantenendo la definizione della cospirazione data nell'articolo 123, paragrafo 2, secondo la quale gli atti preparatorî sono uno degli estremi di questo reato, sembra ozioso ripetere nel paragrafo 2 dell'articolo in esame le parole: *seguita da atti preparatorî*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non reputando fondata la territorialità della giurisdizione penale limitata al luogo del commesso reato, ma intendendola benanco estesa al luogo ove si trova il delinquente, ritiene che la condizione secondo la quale l'attentato contro la vita dei principi stranieri venga *commesso nel Regno*, non sia accettabile.

Art. 148.

§ 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite colle pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

§ 2. L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo dello stesso Sovrano o Capo dello Stato straniero.

Art. 148.

§ 1 Le offese commesse con discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d' Appello.

L'articolo 148, per le ragioni indicate agli articoli 140 a 143, dovrebbe essere mantenuto come nel progetto approvato dal Senato.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non comprende il motivo per cui l'aggravamento della pena riguardo alle offese commesse contro i sovrani stranieri debba riflettere la pena pecuniaria, raddoppiandosi la multa.

Art. 149.

§ 1. Gli oltraggi e gli altri reati commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati od agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, sono puniti colle pene stabilite per gli stessi reati commessi contro i pubblici ufficiali del regno nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

§ 2. Le diffamazioni, i libelli e le ingiurie contro le persone e nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

§ 3. L'azione penale per gli oltraggi, le diffamazioni, i libelli e le ingiurie prevedute nel presente articolo non è esercitata se non in seguito alla querela della persona offesa.

Art. 149.

§ 1. I reati commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati od agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, sono puniti colle pene stabilite per gli stessi reati commessi contro i pubblici ufficiali del regno nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il pareggiare per gli altri reati gli ambasciatori, i ministri stranieri, ecc. ai pubblici funzionari, sembra troppo poca cosa, dovendosi quelli considerare come solenni rappresentanti degli Stati stranieri. L'avere poi compreso nei paragrafi 2 e 3 i libelli è contraddittorio al principio che riserva alla legge speciale i reati di stampa.

Art. 150.

Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendi da Stato nemico, è punito col confino maggiore di un anno ed estendibile a tre.

Art. 150

Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendi da Stato nemico, è punito *con la multa estendibile a lire mille.*

Osservazioni della Magistratura.**GENOVA — Corte d'Appello.**

Convieni colla Commissione, che i reati contemplati in questo articolo, per la loro natura, siano bastantemente repressi con pena pecuniaria; ma vorrebbe che la multa si estendesse almeno da lire 251 a lire 2,000.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Può riuscire eventualmente troppo irrisoria la penalità comminata; poichè sarà ben facile pagare mille lire di multa a chi ne abbia riscosso dallo Stato nemico più migliaia; e d'altronde non vi è corrispondenza fra la natura di questo reato, e l'essenza della pena pecuniaria.

Art. 151.

Alle pene criminali stabilite nel presente titolo si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia non minore di cinque anni.

Art. 151.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 152.

§ 1. Oltre i casi indicati nell'articolo 129, gli autori e i complici dei reati preveduti nel presente titolo, eccettuati quelli commessi col mezzo della stampa, di discorsi o di scritti, sono immuni da pena:

1° se prima che l'esecuzione del reato fosse cominciata, o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato, e prima che fosse iniziato procedimento, ne hanno fatto dichiarazione ad una autorità competente a riceverla;

2° se hanno procurato l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi, anche dopo iniziato il procedimento, ma prima che fosse cominciata l'esecuzione del reato, o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato.

§ 2. Il disposto del numero 2° del paragrafo precedente si applica quando la reità delle persone di cui si è procurato l'arresto, risulti da sentenza pronunciata in contraddittorio nello stesso od in altro giudizio.

Art. 152

Gli autori ed i complici dei reati preveduti nel presente titolo, se, prima che l'esecuzione fosse cominciata o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato, e prima che fosse iniziato procedimento, volontariamente hanno desistito dal reato, sono immuni da pena.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Accetta l'emendamento; però all'avverbio *volontariamente*, sostituirebbe l'altro *spontaneamente*, per mettere in rilievo la differenza tra la volontarietà e la spontaneità, alla quale ultima s'intende che si sia voluto avere benigno riguardo.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Romagnosi, Beccaria ed altre anime innocenti e moralissime sostenevano che lo Stato, trovandosi in caso di difesa contro i malfattori, potesse e dovesse far tutto per la sua incolumità, specialmente gittar fra loro un seme di discordia e di diffidenza. Perciò dovrebbe preferirsi l'articolo come è nel progetto Senatorio.

TORINO — Corte di Cassazione.

Si riferisce alle osservazioni fatte sull'articolo 139.

ANCONA — Corte d'Appello.

Questo articolo deve essere posto in armonia coll'articolo 129, e l'impunità accordata nell'ultimo deve essere concessa anche a tutti coloro che sono contemplati nel primo, non bastando la semplice desistenza dal reato per accordare la esenzione dalla pena.

Difatti il reato potrebbe essere commesso egualmente dai correi, e la società non viene garantita del pari come nei casi contemplati dal progetto senatorio.

D'altronde, si accorda l'impunità ai rivelatori, quando trattasi di falsificazione di monete, reato di ben minore importanza (articolo 285), e perchè non si vorrà accordare nei casi contemplati dall'articolo 129?

Il principio morale è sempre identico, e se si può fare una eccezione a questo principio in un caso, può farsi anche nell'altro, in virtù di un grande interesse sociale e generale che conviene proteggere. Del resto, si potrebbe sostenere che è ben più immorale rendere più facile l'esecuzione di simiglianti reati, col togliere l'impunità ai rivelatori, di quello che sia l'indurre i malfattori a rompere la fede data ai loro compagni di delitto, col denunciarli. Si preferisce con questo sistema la sicurezza dei malvagi a quella dei galantuomini, e ognuno vede quanto ciò si discosti dal vero principio morale.

AQUILA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 129).

CASALE — Corte d'Appello.

Preferisce il testo dell'articolo 152 del Senato anche per coerenza all'articolo 129, paragrafo 1, numero 1°, in cui è mantenuto il principio della impunità a favore di chi arresta o consegna i capi delle bande armate.

GENOVA — Corte d'Appello.

Preferirebbe che fossero mantenuti integralmente, se non nella forma, almeno nel loro concetto, tutte le disposizioni di questo articolo come fu approvato dal Senato.

In quanto alle immunità a cui accenna il numero 1° del paragrafo 1, è quasi una necessità giuridica che siano riservate a coloro che con fatti positivi, come sarebbe una dichiarazione all'autorità competente, hanno espressamente manifestata la loro resipiscenza; perchè, contentandosi di fatti negativi, si correrebbe rischio di estendere l'immunità a tutti coloro che, scoperta la cospirazione, non siano arrestati in flagranza di reato.

In quanto all'altra immunità contemplata dal numero 2° non è da dissimulare la severità con cui da celebri scrittori di diritto penale sia giudicato il legislatore, che si dice intende di arrivare alla scoperta del tradimento col mezzo del tradimento. Ma nello stesso tempo, considerando che in tema di politica lo scopo principale è di prevenire la completa attuazione dei criminali disegni, acciò il colpevole d'oggi non si trasformi domani in vincitore e giudice, e tenendo presente l'antico precetto: *salus populi suprema*

lex esto, non si dovrebbe esitare punto ad ammetterla; tanto più che tra la immoralità del propalatore e la immoralità di chi persiste ad attentare alla sicurezza dello Stato, è ben più grave quest'ultima, e tra due mali la prudenza consiglia di scegliere il minore.

PALERMO — Corte d'Appello.

Prefèrisce il testo senatorio, ed osserva essere pregiudizio ravvisare cosa immorale nel cittadino, il quale pentito di aver partecipato ad un reato, denuncia, e previene a tempo maggiori danni. Del resto, l'indole eminentemente preventiva della penalità nei reati politici reclama, come complemento, siffatta disposizione eccezionale, anche pel desistente, pel quale, secondo i principî generali, il pentimento per un reato commesso, non lo salverebbe.

TORINO — Corte d'Appello.

Se in relazione ad un principio morale l'emendamento può, a prima vista, essere accolto, tuttavia la necessità di tutelare nel miglior modo la sicurezza dello Stato consiglia di mantenere il testo senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Crede più opportuno quanto dispone il testo del progetto senatorio, e propone sia mantenuto.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Come si fa a mandare immune da pena chi abbia volontariamente desistito dall'attentato *prima che l'esecuzione fosse incominciata*, se l'attentato non esiste se non quando vi sia un cominciamento di esecuzione?

Art. 153.

Art. 153.

Le disposizioni di questo titolo, come ogni altra di questo Codice dove si parla di reati commessi col mezzo della stampa, comprendono qualsivoglia modo od artificio atto a riprodurre il pensiero con segni figurativi.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

L'articolo 153 dovrebbe mantenersi nel caso che i reati di stampa restassero nel Codice.

TITOLO II.

Dei reati contro il libero esercizio dei culti.

Art. 154.

§ 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offende il sentimento religioso, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

§ 2. Quando la contumelia è commessa col mezzo della stampa, la detenzione non può eccedere tre mesi.

TITOLO II.

Dei reati contro il libero esercizio dei culti.

Art. 154.

Chiunque con animo deliberato proferisce pubbliche contumelie contro uno dei culti esistenti nello Stato, o in altro modo pubblicamente lo oltraggia, è punito con la detenzione non oltre il secondo grado, e con multa estendibile a mille lire.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Preferisce la locuzione adoperata nell'emendamento, ma non può tacere che la sostituzione delle parole: *esistenti nello Stato*, alle altre: *ammessi nello Stato* che si leggono nel progetto del Senato, induce un concetto così lato ed indeterminato, da doversi accordare protezione anche alla più strana credenza religiosa che un'associazione, anche di pochi, potesse professare.

La Commissione, coerente al suo principio, ha soppresso il paragrafo 2 il quale prevede l'ipotesi, che il reato di che trattasi sia commesso col mezzo della stampa. Però avendo la Corte opinato che anche i reati di stampa debbano essere compresi nel Codice penale, osserva, in merito alla disposizione del detto paragrafo, che esso dispone più benignamente di quello che non sia nel paragrafo 1, pel caso che il reato sia commesso col mezzo della stampa, mentre l'abuso di questo potente fattore della civiltà è ragione sufficiente, se non di aumentare la pena, di equipararla almeno a quella comminata dal paragrafo 1 allo stesso reato commesso con altro mezzo.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Accetta l'aggiunta delle parole: *con animo deliberato*, mirando esse ad escludere le contumelie proferite per improntitudini o leggerezze; non così la frase: *culti esistenti nello Stato* in luogo dell'altra *ammessi*, che si legge nel testo. Preferirebbe la frase di: *culti non vietati* la quale comprende il caso che nello Stato s'introducesse un culto non conciliabile con le sue leggi.

Accetta pure l'aggiunta: *o in altro modo pubblicamente lo oltraggia*, perchè tende a meglio tutelare il libero esercizio di tutti i culti, ed allarga il reato anche al caso non previsto che lo si commetta diversamente dalle contumelie; ma esprime il desiderio che si elimini il dubbio che nel reato stesso si possa incorrere anche per mezzo della stampa.

CASALE — Corte d'Appello.

Riguardo all'epigrafe di questo Titolo, ritiene opportuno che venga aggiunta la frase: *e del rispetto dovuto ai sepolcri*; mentre altrimenti le disposizioni contenute negli articoli 158 e 159 riguarderebbero reati diversi da quelli indicati dal Titolo.

Opina poi pel mantenimento, nell'articolo 154, della frase *con animo deliberato*, come quella che può dar norma al giudice per valutare se determinatamente pervicace o no, sia stata la volontà dell'agente. Opina invece che il verbo *proferire* non sia abbastanza significativo, e propone di ometterlo, adottando la locuzione del Senato coll'aggiunta della frase predetta, nella seguente forma: *Chiunque CON ANIMO DELIBERATO, offende con pubbliche contumelie uno dei culti esistenti nello Stato, o in altro modo pubblicamente l'oltraggia, è punito ecc.*

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta l'articolo della Commissione Ministeriale, ma opina che debbano cancellarsi le parole *con animo deliberato*, le quali, accennando al dolo specifico, elemento sostanziale di ogni reato, possono apparire superflue, tanto più che col nuovo Codice sarà eliminato il dubbio che si possa punire la semplice bestemmia.

Propone che alla parola *esistenti*, la quale nel suo significato troppo generico potrebbe applicarsi ad un culto contrario alla morale, si sostituiscano le altre *legittimamente esercitati*, che spiegano meglio il concetto di culti non contrari alle leggi.

Non accoglie la soppressione del paragrafo 2, per le ragioni esposte all'articolo 140.

MILANO — Corte d'Appello.

Desidera che negli emendamenti a questo articolo sia conservata la parola *ammessi*, usata dal Senato, anzichè sostituirvisi, come fece la Commissione Ministeriale, quella di *esistenti*; imperocchè il libero esercizio dei culti è dallo Statuto, all'articolo 1, soltanto tollerato.

TORINO — Corte d'Appello.

Le parole: *con animo deliberato*, possono ingenerare l'opinione che occorra un dolo maggiore di quello che naturalmente è necessario nei delitti; epperò sarebbe poco conveniente l'accettare l'aggiunta fatta dalla Commissione.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Il paragrafo 1 dell'emendamento, è preferibile al testo. Dovrebbe invece sopprimersi il paragrafo 2, non perchè riguardi la stampa, ma perchè è già compreso nel paragrafo 1, e della diminuzione di pena non vi è poi sufficiente motivo, essendovi piuttosto ragioni per aumentarla.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Propone di sostituire la parola *professati* alla parola *esistenti*, la quale sembra meglio riprodurre il concetto legislativo che l'articolo si propone di esprimere, ed è più consona alla essenza dei culti cui si riferisce, in quanto che un culto deve mostrare palesemente la sua esistenza, e lo Stato deve proteggerlo solo allora che questa sia resa nota e pubblica.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il culto è la forma esterna della religione, e quindi non sembra sufficiente contemplare soltanto le pubbliche contumelie contro i culti.

Art. 155.

§ 1. Chiunque impedisce o turba con violenze, minacce od invettive l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

§ 2. Chiunque turba in altro modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire.

Art. 155.

§ 1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito col *primo grado* di detenzione, e con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Se il fatto è accompagnato da violenza o da invettive, il colpevole è punito col *terzo grado* di detenzione, e con multa estendibile a duemila lire.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

È giusto il parificare, come ragioni determinanti lo stesso grado di penalità, la violenza alle invettive, nel modo che si fa nel paragrafo 2 dell'emendamento? La violenza può essere materiale e morale, mentre le invettive non sono che verbali. È vero che nel terzo grado della pena minacciata (detenzione) vi è latitudine, ma non per questo scompare la sproporzione, e tanto più se si pone mente al salto che si fa del secondo grado di quella medesima pena, tuttavolta che nel paragrafo 1 si punisce del primo grado chi impedisce o turba, senza violenze o invettive, l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, e nel paragrafo 2 si sale d'un tratto a minacciare del terzo grado il fatto stesso, se accompagnato da violenza o da invettive. Al caso delle invettive si poteva, serbando meglio la gradazione, comminare il secondo grado della pena medesima.

Sotto questo rapporto il testo approvato dal Senato è preferibile all'emendamento, al quale si dovrebbero in ogni caso aggiungere infine le parole: *senza che concorra altro reato*, facile a verificarsi come conseguenza diretta della violenza o concomitanza di quella, per esempio la lesione personale, e simili.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Osserva che è questo il primo articolo in cui è stata eliminata la parola *minacce*, ritenendola inutile perchè compenetrata nelle violenze. E quindi, per non ripetere, fa una osservazione generale estensibile a tutti gli altri casi nei quali la si è tolta.

Non conviene in tale eliminazione, perchè sebbene moralmente le minacce siano vere violenze, pure il bisogno di una particolare chiarezza nella legge penale consiglia a mantenervele per adattarsi al linguaggio comune.

Ma, volendosi mantenere la modificazione, sarebbe opportuno usare il singolare anzichè il plurale, come fu fatto nel paragrafo 2 di questo articolo, essendo desiderabile che si faccia anche in tutti gli altri nei quali di coerenza la detta parola fu cancellata (articoli 172, 324, 451).

Del resto riconosce la opportunità della suddivisione di questo articolo in due paragrafi, allo scopo di migliore tutela dell'esercizio dei culti.

GENOVA — Corte d'Appello.

Non accetta la proposta che sia invertito l'ordine della disposizione dell'articolo approvato dal Senato, ritenendo che i due paragrafi contemplino due fatti distinti anzichè un fatto unico, il quale possa talune volte presentarsi accompagnato da circostanze aggravanti.

Ad ogni modo osserva che nel paragrafo 2 dell'articolo della Commissione Ministeriale converrebbe aggiungere alle parole: *se il fatto è accompagnato da violenze o da invettive*, le altre: *o da minacce*.

Art. 156.

Chiunque, fingendosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

Art. 156.

Chiunque, fingendosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito con la detenzione non oltre il terzo grado.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Che qualsiasi reato debba punirsi più gravemente, quando il suo autore, per commetterlo, siasi infinto ministro di un culto, e siasi valso delle relative funzioni, si comprende; con tutto che il caso non sia preveduto dal progetto. Ma quello che non si comprende è che si abbia a punire con la detenzione, perfino nel terzo grado, chi abbia commesso quella simulazione, anche per una semplice leggerezza e senza recar pregiudizio a chicchessia. Tutt'al più si potrebbe provvedere colla sanzione di una pena pecuniaria; quando non si reputi più opportuna una piena astensione dello Stato dalle cose della Chiesa.

Art. 157.

§ 1. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, infrange, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto; o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

§ 2. Qualunque altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, è punito con pena ordinaria aumentata di un grado.

Art. 157.

§ 1. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti esistenti nello Stato, distrugge, infrange, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto; o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione dal secondo al terzo grado, e con multa estendibile a due mila lire.

§ 2. Per ogni altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, *la pena non può essere applicata nel minimo.*

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 154).

Art. 158.

Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 158.

Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito col *secondo grado* di detenzione.

Nessuna osservazione.

Art. 159.

Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o ne disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o di lucro, o per superstizione, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

Art. 159.

§ 1. Chiunque, *senza autorizzazione*, sottrae per intero od in parte, o disseppellisce un cadavere umano, è punito col *primo grado* di detenzione.

§ 2. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o di lucro, o per superstizione, quando il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado.*

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

In troppo pochi articoli si è voluto riassumere tutta la materia del violato sepolcro, cioè negli articoli 158 e 159, mentre il Codice toscano ne impiega quattro, e contempla anche gli atti d'irriverenza che non sembrano compresi nè nel testo senatorio, nè nello emendamento. Ogni qualvolta il vilipendio deve cadere sul cadavere e sul sepolcro, si esige una violazione che importa manomissione, e però esclude la semplice irriverenza, che pure interessa punire per mantenere il principio morale della religione dei sepolcri.

Ciò premesso, a maggiore chiarezza del concetto cui s'informa il paragrafo 2, si dovrebbero aggiungere dopo le parole, *cadavere umano*, le altre: *non ancora sepolto*, affinchè restasse senza dubbio compreso nella disposizione il fatto tanto facilmente contingibile dei becchini, o dei custodi degli asili mortuari che si permettono di spogliare, specialmente per avidità di lucro, i cadaveri, degl'indumenti che li ricoprono, o degli oggetti che la pietà dei congiunti ha loro posto in dosso.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Aderisce alla frase *senza autorizzazione*, ma desidera che sia posposta, premettendola invece alla parola: *disseppellisce*, poichè non è immaginabile che possa autorizzarsi la sottrazione di un cadavere nè per intero od in parte, come potrebbe credersi qualora quella frase reggesse l'intero articolo.

CASALE — Corte d'Appello.

Talvolta si sottraggono resti umani per pio e gentile pensiero, o per passione della scienza, senza il più lontano intendimento di recar sfregio ad una tomba. E siccome un freno è pur necessario, così sarebbe opportuno di trasportare tale disposizione del paragrafo 1 nella parte delle contravvenzioni.

MILANO — Corte d'Appello.

Le parole *senza autorizzazione*, inserite nel paragrafo 1 emendato, sarebbero meglio collocate avanti la parola *disseppellisce*, essendovi già insita l'idea di un fatto non autorizzato in chi *sottrae* un cadavere.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Nel paragrafo 2 dell' articolo 159 alle parole: *o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro*, si dovrebbero aggiungere queste altre: *la bara, la cassa od altro oggetto qualsiasi entro il quale sia racchiuso*; e ciò perchè vige in alcuni luoghi la barbara usanza di spogliare il cadavere mentre lo si trasporta nella bara al cimitero.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CHIETI.

Il paragrafo 1, aggiunto dalla Commissione, non corrisponde al concetto giuridico racchiuso nel Titolo II, perchè il fatto solo di disseppellire un cadavere, senza fine d'ingiuria o di lucro, o per superstizione, manifesta il carattere di mera contravvenzione, e troverebbe quindi il suo posto nelle disposizioni regolamentari sulla sanità pubblica.

TITOLO III.

Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici.

CAPO I.

Dei reati contro la libertà individuale.

Art. 160.

§ 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalle leggi, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

§ 2. Il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni:

1° se il reato è stato commesso con minacce di gravi danni nella persona, o con lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che abbiano nociuto alla salute;

2° se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di un mese.

§ 3. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni:

1° se ha commesso il reato con falso nome, o con falsa divisa, o falso ordine dell'autorità;

2° se ha commesso il reato per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare una vendetta contro altre persone;

3° se ha consegnata la persona per un servizio militare in estero paese.

TITOLO III.

Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici.

(NB. Da trasportarsi nel Titolo dei reati contro le persone).

CAPO I.

Dei reati contro la libertà individuale.

Art. 160.

§ 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalle leggi, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione *non oltre il terzo grado*.

§ 2. Il colpevole è punito col *quarto grado* di prigionia.

1° (identico);

2° (identico).

§ 3. Il colpevole è punito col *primo grado* di reclusione:

1° (identico);

2° (identico);

3° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d' Appello.

Accetta l'articolo proposto dalla Commissione ministeriale, ma non la trasposizione dei Capi primo e secondo di questo Titolo nel Titolo dei reati contro le persone, imperocchè la libertà individuale e la inviolabilità del domicilio non sono semplici diritti tutelati dalla legge comune, ma sono diritti specialmente riconosciuti e proclamati dallo Statuto, epperchè eminentemente politici.

Altronde, se codesti diritti si spogliassero del carattere politico, converrebbe variare le pene, onde evitare che il fatto, per esempio, di avere impedito momentaneamente nella libertà una persona, o di averne violato il domicilio, fatto che considerato in sè stesso presenta certamente una gravità minore di una lesione personale importante malattia per quindici giorni, sia punito con pena più severa di quella che il Codice commina per detto secondo fatto.

Osserva da ultimo che se si abbandona il concetto politico, non vi è ragione per classificare la violazione del domicilio piuttosto nei reati contro le persone, anzichè nei reati contro la proprietà.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Sul collocamento del Titolo III, osserva che la libertà individuale e l'invioabilità del domicilio sono diritti di così elevata e speciale importanza, che trovano la loro garanzia nel solenne dettato dello Statuto; e perciò mal sarebbe trasportare la sede dei relativi reati nel Titolo di quelli contro le persone, dove o se ne impallidirebbe l'essenza, o si dovrebbe logicamente applicare una pena proporzionale troppo mite.

Sull'epigrafe del Titolo stesso fa notare, che la proposta tramutazione fu forse indotta dalla inesatta locuzione dell'epigrafe, cui si potrebbe sostituire la seguente: Dei reati contro l'esercizio dei diritti *guarentiti dallo Statuto*.

In merito all'articolo 160 rileva poi che la nozione del reato in esso definito pare esuberante; perchè l'espressione, *altrimenti impedire nella libertà una persona*, denatura la figura semplice dell'arresto o sequestro arbitrario, che è d'altronde contemplato nell'articolo 164, benchè con diversa sanzione penale.

L'arresto o sequestro di persona *a fine di lucro* è un reato tutto speciale e distinto, e costituisce il così detto *ricatto*, preveduto dall'articolo 447 del progetto.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Non piace il trasporto dei Capi 1° e 2° al Titolo dei reati contro le persone; perchè riguardano una specie di reati che hanno ben altra importanza che un semplice danno

alla persona. Nè sia di esempio la caratteristica disposizione dell'articolo 164; ~~Commissione~~ Commissione che propone il trasporto ricordi che, con criterio molto giusto, non ha compreso nei reati contro le persone (Titolo XII) i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (Titolo XI), poichè hanno tanti punti di contatto con l'ordine pubblico. Quindi i cennati Capi 1° e 2° o debbono avere una categoria speciale, o è abbastanza tollerabile che rimangano sotto la rubrica del Titolo III.

Art. 161.

§ 1. Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati siano derivati alla persona, contro la quale è stato commesso, delle lesioni personali costituenti un crimine, il colpevole è punito colla reclusione da undici a sedici anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione da diciassette a venti anni.

§ 2. Quando all'occasione dell'arresto o sequestro è intervenuto omicidio volontario, il colpevole è punito con la reclusione da venti a venticinque anni.

Art. 161.

Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati siano derivate alla persona, contro la quale è stato commesso, lesioni personali costituenti un crimine, il colpevole è punito col *secondo grado* di reclusione; e se ne è derivata la morte, col *terzo grado*.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

Non accoglie la proposta di soppressione del paragrafo 2, per le ragioni dette nell'esame del paragrafo 2 dell'articolo 119.

PALERMO — Corte d'Appello.

Per le offese alla libertà individuale non reputa esatta la soppressione del paragrafo 2, ove all'occasione del sequestro fosse avvenuto omicidio volontario, perchè ciò non è preveduto nel paragrafo 5 dell'articolo 374 emendato, giacchè il testo Senatorio del presente articolo prevede l'occasione in cui avviene l'omicidio, mentre il 374 prevede lo scopo pel quale, si commette.

Art. 162.

§ 1. Le pene stabilite negli articoli 160 e 161 sono aumentate di uno a due gradi, se il reato è stato commesso:

1° contro un ascendente, o contro il coniuge;

2° contro un pubblico ufficiale, un giurato od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime attuali o cessate.

§ 2. Le stesse pene sono diminuite di un grado, se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza avere conseguito lo scopo che si era prefisso, ha restituita spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.

Art. 162.

§ 1. Le pene stabilite negli articoli 160 e 161 sono aumentate di *un grado*, se il reato è stato commesso:

1° (identico);

2° contro un pubblico ufficiale, *un arbitro*, un giurato, od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

Opina che nel numero 1° si debba anche contemplare il congiunto in secondo grado, per la facilità che ha di commettere il reato, potendo avvenire che il fratello lo commetta sulla sorella seco convivente. Crede perciò giusto aggiungere le parole: *o congiunto in secondo grado*.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Sebbene non dubiti che anche nel tenore dell'emendamento recato al paragrafo 1, numero 2°, sarebbe compreso il caso che l'uffiziale sia sequestrato per causa di funzioni che più non esercita, avvisa però sia conveniente, per maggiore chiarezza, conservare la formola del progetto Senatorio con le parole: *funzioni attuali o cessate*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il concetto delle aggravanti qui descritte fa degenerare il reato nella specie di quelli contro le persone o contro i pubblici funzionari, e converrebbe quindi meglio farne applicazione nelle rispettive sedi.

Ma se qui si deve conservare questo paragrafo, perchè non aggravare l'arresto o sequestro arbitrario, anche quando sia commesso contro un testimone in giudizio?

Art. 163.

§ 1. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, rapisce o sottrae una persona minore di quindici anni ai genitori o tutori od a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, è punito:

1° se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la prigionia da quattro mesi ad un anno;

2° se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta, ovvero se questa ancorchè consenziente, non aveva compiuto i dodici anni, con la prigionia per un tempo maggiore di un anno ed estendibile a tre.

§ 2. Qualora concorrano nel fatto le condizioni prevedute dal paragrafo 2 dell'articolo 160 o dall'articolo 162, o sia derivata alcuna delle conseguenze indicate nell'articolo 161, sono applicate le disposizioni e le pene nei medesimi stabilite.

Art. 163.

§ 1. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio, o di ricatto, rapisce o sottrae una persona minore di quindici anni ai genitori o tutori od a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, è punito:

1° se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la prigionia non oltre il secondo grado;

2° se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta, ovvero se questa, ancorchè consenziente, non aveva compiuto i 12 anni, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d' Appello.

Sarebbe opportuno contemplare nell'emendamento il caso non solo di chi rapisce o sottrae una persona, ma anche di chi la ritiene, come si provvede pel ratto (articolo 345), essendovi identità di ragione. Per cui potrebbe dirsi: *chiunque ecc. rapisce o ritiene una persona minore ecc.*

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Per armonizzare la locuzione del numero 1° con quella del numero 2°, propone che alle parole, *si applica la prigionia dal secondo al terzo grado*, che si leggono nel numero 2°, siano sostituite le altre: *con la prigionia dal secondo al terzo grado.*

Art. 164.

Chiunque in qualsiasi modo minaccia o usa violenza per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquanta lire; e se ha raggiunto l'intento, con la prigionia maggiore di un anno e con la multa fino a mille lire.

Art. 164.

Chiunque usa violenza, o si vale della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito col secondo al terzo grado di detenzione, e con multa fino a cinquecento lire; e se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

Art. 164 bis.

(Identico all'art. 265 emendato).

Art. 164 ter.

(Identico all'art. 266 emendato).

Osservazioni della Magistratura.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Sul paragrafo 1 dell'articolo 164 bis osserva che sarebbe conveniente non richiedere, pel procedimento, la querela della parte, che dallo stesso timore incusso sarà il più delle volte trattenuta dal querelarsi, mentre in mille altri modi può aversi la notizia del reato.

Sul paragrafo 2 ravvisa opportuno che non si lasci sottinteso, ma si dica espressamente che è passibile della più grave pena chi si vale del timore derivante da segrete associazioni, quando anche colui che si serve del nome non appartenga alla società.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Circa la eliminazione della parola *minaccia*, si riferisce alle osservazioni fatte sull'articolo 155.

CASALE — Corte d'Appello.

La Commissione ministeriale eliminò nell'articolo 164 ed in altri successivi la parola *minaccia*, ritenendola compresa nella *violenza*. Però torna meglio specificare ambedue gli estremi, come nel testo del Senato, per rendere più perspicua l'idea della violenza materiale e morale. Ad ogni modo è imprescindibile di spiegare tassativamente il concetto adottato dalla Commissione quando lo si voglia mantenere, e di sopprimere conseguentemente la parola *minaccia* in tutti gli articoli in cui per errore venne lasciata, come ad esempio in quelli ai numeri 172, 202, 211, 324, 445, 451.

GENOVA — Corte d'Appello.

La Commissione ministeriale colle parole aggiunte a questo articolo *o si vale della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni*, ha trasformata una circostanza aggravante, in elemento costitutivo del reato, mentre più opportunamente, nell'articolo 265, delle stesse parole ha formato una circostanza aggravante del reato ivi contemplato.

Ritenendo migliore la locuzione dell'articolo 265, propone che allo stesso articolo si conformi il presente, formandone due paragrafi, nel primo dei quali si tolgano le parole sopra riferite, sostituendovi le altre *o minacce*, e nel secondo si contempli il caso dell'aggravante.

Questo secondo paragrafo potrebbe essere così concepito:

Se la violenza o minaccia è stata fatta con armi, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, il colpevole è punito col quarto grado di prigionia e con la multa da lire 251 a lire 2000, e se fu raggiunto l'intento la pena non può essere applicata nel minimo.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone che venga conservato il Capo delle *minacce* formato, come deliberò la Commissione ministeriale, dagli articoli 164, 265 e 266 del progetto Senatorio emendati, onde tenerlo distinto dall'altro Capo dei *reati contro la libertà individuale*, stante la differenza dei fatti che costituiscono l'uno e gli altri.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non consente a togliere la parola *minaccia*, che aggiunge forza alla disposizione, ma solo ad aggiungere dopo la parola *violenza* le altre: *o si vale di intimidazioni anche derivanti da segrete associazioni*. Così vien completato l'emendamento, con intimidazioni di diversa indole, anche per un nome facinoroso, che pur non appartiene a segrete associazioni.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Non persuade l'aggravante contenuta nelle parole: *per forza intimidatrice derivante da segrete associazioni*. Essa dà luogo facilmente all'arbitrio, e la esperienza lo insegna, ed apre l'adito ad inchieste lunghe e vaghe. Se si vuole colpire più direttamente le associazioni segrete e provvedere ai terrori che ispira la *mafia* e la *camorra*, potrà discutersi, ma questa indiretta sanzione spaventa e non corrisponde allo scopo che si vuol raggiungere.

Queste osservazioni si estendono anche agli articoli 164 bis e 164 ter.

CAPO II.

CAPO II.

*Della violazione di domicilio.**Della violazione di domicilio.*

Art. 165.

Art. 165.

§ 1. Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, colla prigionia da quattro mesi a due anni; e se il reato fu commesso di notte o con violenze o minacce, o da persona palesemente armata, colla prigionia maggiore di un anno.

§ 2. È presunto il divieto, quando l'introduzione nella abitazione ha luogo clandestinamente od insidiosamente, ovvero per una via diversa dall'ordinario ingresso.

§ 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 432.

§ 1. Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, con la prigionia *dal secondo al terzo grado*; e se il reato fu commesso di notte, o *in modo violento o insidioso o clandestino*, o da persona palesemente armata, *la pena è aumentata di un grado.*

§ 2. (Soppresso).

§ 3 (ora 2). Per gli effetti del paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 432.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Per la considerazione fatta dal Commissario CASORATI, essere cioè naturale che la volontà del padrone della casa, secondo il corso consueto delle cose, debba essere quella che le persone non abbiano a penetrare nella sua abitazione se non per l'ordinario ingresso, salvo la prova del contrario, parebbe più conveniente adottare il testo del Senato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Non accetta la soppressione del paragrafo 2 dell'articolo approvato dal Senato, ritenendo che allorquando la introduzione nella abitazione altrui ha luogo clandestinamente ecc. il Pubblico Ministero non abbia ad essere onerato della prova diretta del divieto di colui che vi dimora, prova che si deduce dal fatto stesso della clandestina introduzione.

Coll'aggiunta del paragrafo soppresso accetta l'articolo della Commissione ministeriale, con riserva di deliberare intorno alla modificazione fatta al paragrafo 3 in occasione dello esame dell'articolo 432.

MILANO — Corte d'Appello.

Opina per la conservazione del testo Senatorio perchè più preciso ed armonizzante nelle sue parti. Infatti riunendosi nell'emendamento i due primi paragrafi del testo Senatorio, ne consegue che pare debba sempre occorrere a costituire il reato il divieto all'ingresso, anche quando questo avvenga in modo insidioso e clandestino.

PALERMO — Corte d'Appello.

In quanto alla violazione del domicilio trova abbastanza chiaro l'articolo 165 del progetto Senatorio, per non mutarne la locuzione senza serî motivi.

TORINO — Corte d'Appello.

Accetta la formola del paragrafo 1 proposta dalla Commissione, e ravvisa opportuno di mantenere il paragrafo 3 del progetto Senatorio, coll'aggiunta anche del richiamo al paragrafo 4 dell'articolo 432 accennato nel progetto della Commissione, importando di fissare norme certe per determinare quale sia il tempo di notte.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo Senatorio.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Propone di aggiungere il seguente nuovo capoverso: *Se l'introduzione ha luogo allo scopo di commettere un altro reato, si applicherà la pena del reato più grave.*

Ciò per togliere la grave questione, non sempre uniformemente decisa nemmeno dalle Corti supreme, se cioè quando la violazione del domicilio è mezzo a commettere un altro reato, vi siano due reati od un reato solo, ed in quest'ultimo caso quale pena si debba applicare, se quella della violazione di domicilio, o quella del reato che il delinquente ebbe specialmente in mira.

L'aggiunta succennata risolve la questione nel modo in cui l'ha risolta la corte di cassazione di Torino.

CAPO III.

Dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico.

Art. 166.

§ 1. Chiunque altera o sottrae le liste elettorali, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila.

§ 2. Con le stesse pene è punito chi, nel corso delle operazioni elettorali, sottrae od aggiunge schede o bollettini, o ne altera il contenuto, od essendo incaricato di scrivervi un nome da un elettore che non può farlo da sè, vi scriva un nome diverso; o in qualsiasi altro modo falsa la votazione o i risultamenti della medesima.

§ 3. Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale.

§ 4. Per l'esercizio dell'azione penale in questo reato, si richiede che il fatto sia stato denunziato nel processo verbale delle operazioni elettorali prima dell'abbruciamento delle schede.

CAPO III.

Dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico.

Art. 166.

Chiunque altera o sottrae le liste elettorali, è punito col terzo grado di detenzione, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattromila; *salvo che il fatto costituisca reato più grave.*

Art. 166 bis.

§ 1. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sottrae od aggiunge schede o bollettini, o ne altera il contenuto, od essendo incaricato di scrivervi un nome da un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso; o in qualsiasi altro modo falsa la votazione o i risultamenti della medesima, è punito col terzo grado di detenzione e con multa da mille lire a quattromila, *salvo che il fatto costituisca reato più grave.*

§ 2. (Identico al § 3 dell'art. 166).

§ 3. (Identico al § 4 dell'art. 166).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non è definito con sufficiente chiarezza il concetto della disposizione, nè in rapporto al tempo e all'occasione del reato, nè in rapporto al modo col quale avvenga, se sulle liste originali o altrimenti. In sostanza la disposizione si presenta assai vaga e indeterminata. Una volta che a questo difetto fosse supplito, potrà giudicarsi dell'oppor-

tunità dell'aggiunta: *salvo che il fatto costituisca reato più grave*. Imperocchè non è facile a concepire, nella specialità, come si possa commettere con lo stesso fatto un reato più grave. Ma comunque l'aggiunta potesse comparire a prima vista oziosa, pure consentirebbe di mantenerla.

ANCONA — Corte d'Appello.

L'aggiunta delle parole, *salvo che il fatto ecc.* anzichè essere di schiarimento alla retta intelligenza dell'articolo, la rende incerta. In vero, chi altera le liste elettorali, chi, incaricato come scrutatore, non scrive il voto a favore di colui a cui è dato, commette un falso, ed in atto pubblico, e come pubblico ufficiale. E questo è un reato più grave. Perciò è desiderabile una locuzione che non possa comprendere, ed escluda, il reato di falso ordinario, emendando l'articolo nel modo seguente: *salvo che il fatto costituisca reato più grave per altre circostanze*.

CASALE — Corte d'Appello.

Il paragrafo 3 dell'articolo 166 bis, mantenuto identico dalla Commissione ministeriale, dichiara che *per l'esercizio dell'azione penale si richiede che il fatto sia stato denunciato nel verbale*.

In proposito occorre di osservare potersi dare, ed essersi dato, il caso che l'ufficio si rifiuti di annotare nel verbale qualche protesta che dagli elettori, in base all'articolo 70 della legge elettorale, venisse fatta; ed a ciò dovrebbe pure provvedere il Codice penale statuendo che i reclamanti possano valersi di notaio o dell'autorità giudiziaria per stabilire il fatto del rifiuto, ed applicando in tale eventualità una pena ai membri del seggio che negarono le annotazioni richieste.

Propone quindi la seguente aggiunta:

§ 4. *Se i membri costituenti il seggio elettorale rifiutassero le annotazioni a verbale richieste, i reclamanti potranno far constare del rifiuto a mezzo di notaio o della autorità giudiziaria, e coloro che negarono di registrare il fatto illegale saranno soggetti a multa fino a mille lire.*

TORINO — Corte d'Appello.

Non potendo immaginare che il reato, di cui in questo articolo, possa esser diretto ad altro scopo che non sia quello di turbare l'esercizio dei diritti elettorali, non troverebbe necessaria l'aggiunta fatta dalla Commissione con le parole: *salvo che il fatto costituisca reato più grave*.

ANCONA — Procura Generale (Sezione di Macerata).

Il paragrafo 3 dell'articolo 166 bis della Commissione dovrebbe incominciare come appresso: *Per l'esercizio dell'azione penale dei reati contemplati in questo e nel precedente articolo si richiede ecc.* come segue. E ciò perchè la Commissione ha deliberato di dividere

l'articolo 166 del progetto Senatorio in due articoli separati, nel primo dei quali è compreso il reato previsto dal numero 1°, e nel secondo il diverso reato preveduto dal paragrafo 2 del detto progetto Senatorio.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Il paragrafo 4 del progetto Senatorio, divenuto paragrafo 3 dell'articolo 166 *bis*, sembra troppo restrittivo, e suppone un coraggio civile che non è ordinario, o una vigilanza che, se fosse possibile, impedirebbe il reato. Come si fa dunque a precludere una inchiesta ed una oculata istruzione anche di ufficio? Di più questa restrizione non sembra bene coordinata al seguente articolo 171.

CAMPOBASSO.

Al paragrafo 1 dell'articolo 166 si dovrebbero aggiungere le parole: *consegna e fa consegnare schede con nomi scritti senza ordine dell'elettore, o pratica altri brogli*; ed al paragrafo 4, per la denuncia del fatto, dovrebbe accordarsi un termine almeno di ore 24 dopo la chiusura del verbale, altrimenti le penalità si eliminerebbero dalla malizia e destrezza dei mestatori elettori.

CASALE.

Nel paragrafo 3 dell'articolo 166 *bis* alle parole, *sia stato denunciato nel processo verbale*, sostituirebbe le altre: *sia stato denunciato prima della chiusura del processo verbale*. Ciò perchè, essendo tale reato commesso più frequentemente dall'ufficio elettorale che dagli estranei al medesimo, l'ufficio si rifiuterebbe di darne atto nel processo verbale, anzi scriverebbe che il reato non fu commesso.

Art. 167.

Coloro che, appartenendo all'ufficio elettorale, rendono deliberatamente impossibile il compimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla detenzione estendibile ad un anno, e con multa estendibile a lire mille.

Art. 167.

Coloro che, appartenendo all'ufficio elettorale, rendono deliberatamente impossibile il compimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la detenzione *non oltre il secondo grado* e con multa fino a lire mille.

Nessuna osservazione.

Art. 168.

§ 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità o favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi familiari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro od altra utilità o favore qualunque, o ne ha accettato la promessa.

Art. 168.

§ 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità o favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi familiari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito col *secondo grado* di detenzione, e con multa fino a mille lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, *per sè o per altri*, ha ricevuto danaro od altra utilità o favore qualunque, o ne ha accettato la promessa.

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta l'articolo della Commissione ministeriale, e a renderne più chiaro il significato propone che nel paragrafo 2 le parole *per sè o per altri*, siano trasportate dopo le parole: *ha ricevuto*.

MILANO — Corte d'Appello.

Le parole *per sè o per altri*, inserite nell'emendamento al paragrafo 2, dovrebbero collocarsi in fine dello stesso paragrafo perchè possano riferirsi al dono e alla promessa di dono, e non al voto, come rilevasi fosse l'intenzione della Commissione ministeriale.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Nel paragrafo 2 dell'articolo 168, dopo il verbo *votare*, e prima dell'altro *ha ricevuto*, si trova nell'emendamento, fra due virgole, l'aggiunta delle parole: *per sè o per altri*. Pare che il concetto non divenga chiaro, ed è quindi preferibile il testo Senatorio.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Oltrechè l'altrui *vantaggio*, la corruzione elettorale può aver di mira anche l'altrui *danno*, senza proprio vantaggio; e questo caso non pare sia stato preveduto.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Sopprimerebbe la frase, o *favore qualunque*. Essa, come troppo generica, aprirebbe il campo ad arbitrî pericolosi. Spesso un *favore qualunque* si usa dai candidati verso gli elettori, e più ancora dai capi dei partiti, senz'alcuna malizia, per tratto di buon cuore, certe volte per sentimento di giustizia; ed ecco che tal *favore* potrebbe dallo spirito di parte, essere travolto in un reato.

Art. 169.

§ 1. I pubblici ufficiali che, con abuso delle loro funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti con multa maggiore di cinquecento lire, ed estendibile a duemila lire, se si tratta di elezioni politiche, ed a mille lire, se si tratta di elezioni amministrative.

§ 2. La stessa pena è applicata ai ministri di un culto ammesso nello Stato, che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi nei luoghi riservati al culto, od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali.

§ 3. Chiunque altro abusa di una qualsiasi autorità o potestà che ha sopra taluno per lo scopo indicato nei paragrafi precedenti, è punito con multa fino a cinquecento lire.

Art. 169.

§ 1. I pubblici ufficiali che, con abuso delle loro funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti *col secondo grado di detenzione*, e con multa maggiore di cinquecento lire, ed estendibile a duemila lire, se si tratta di elezioni politiche, ed a mille lire, se si tratta di elezioni amministrative.

§ 2. La stessa pena è applicata ai ministri d'un culto *esistente* nello Stato, che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi nei luoghi riservati al culto, od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali.

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta l'articolo della Commissione ministeriale, ma propone che nel paragrafo 2 alle parole, *d'un culto esistente nello Stato*, si sostituiscano le altre: *d'un culto legittimamente esercitato*.

Art. 170.

In tutti i reati preveduti nel presente capo, se il colpevole è un elettore, si aggiunge la pena della sospensione dall'esercizio dei diritti elettorali per un tempo non minore di anni cinque; e se è un pubblico ufficiale, anche la sospensione dai pubblici uffici per la stessa durata.

Art. 170.

In tutti i reati preveduti nel presente capo, se il colpevole è un elettore, si aggiunge la pena della sospensione dall'esercizio dei diritti elettorali per un tempo non minore di anni cinque.

Osservazioni della Magistratura.

PALERMO — Corte d'Appello.

Osserva che forse per equivoco è stata tolta dall'emendamento l'ultima parte dello articolo 170, quella cioè che riguarda la sospensione dai pubblici uffici, se il colpevole è un pubblico ufficiale. Era necessario che tale disposizione fosse mantenuta, perchè l'articolo in esame non prevede l'abuso d'ufficio, a cui è applicabile la regola dell'articolo 43, e perchè è conveniente esigere da lui anche come semplice cittadino elettore una condotta esemplare.

TORINO — Corte d'Appello.

Ravvisa più conveniente l'articolo Senatorio, siccome quello che meglio risponde alla gravezza del fatto quando è commesso da un pubblico ufficiale.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

L'articolo 170 si dovrebbe posporre all'articolo 172, al fine di comprendere nella pena della sospensione dall'esercizio dei diritti elettorali, comminata dal primo di essi, anche coloro che *essendo elettori*, si rendono colpevoli del reato preveduto dal secondo di detti articoli, ossia dall'articolo 172.

Art. 171.

L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 166, 168 e 169, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo la chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali, e nel termine di sei mesi dalla data del medesimo.

10 *Sunto*

Art. 171.

L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 166 *bis*, 168 e 169, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo la chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali, e nel termine di sei mesi dalla data del medesimo.

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d' Appello.**

Questo articolo dovrebbe essere collocato dopo la disposizione contenuta nell'articolo 172; perchè anche il reato, di cui in quest'ultimo articolo dovrebbe essere colpito dalla prescrizione di sei mesi. Bisognerebbe quindi invertire l'ordine di questi due articoli.

GENOVA — Corte d' Appello.

Accetta l'articolo della Commissione Ministeriale. Ad evitare poi il pericolo che la presentazione di querela imponga di sospendere le operazioni elettorali, propone l'aggiunta di un paragrafo che potrebbe essere così concepito:

Lo stesso ha luogo quando la denuncia per il reato preveduto dall'articolo 166 sia presentata nel corso delle operazioni elettorali.

Art. 172.

Chiunque con violenze, minacce o tumulti, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, fuori dei casi preveduti dalle precedenti disposizioni di questo titolo, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a lire mille.

Art. 172.

Chiunque, con violenze o tumulti, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, fuori dei casi preveduti dalle precedenti disposizioni di questo titolo, è punito con la detenzione *dal primo al secondo grado*, e con multa fino a lire mille.

Art. 172 bis.

Le disposizioni penali della legge elettorale del 17 dicembre 1860 e della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 rimangono in vigore pei fatti non preveduti dagli articoli precedenti di questo capo.

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

Preferisce il testo Senatorio perchè contempla anche le sole minacce, mediante le quali si può sempre raggiungere il fine delittuoso.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina che sia mantenuto il testo Senatorio colla parola *minacce* eliminata dalla Commissione, o quanto meno che sia posta la parola *violenze* nel numero singolare; e ciò per le osservazioni fatte all'articolo 155.

Riconosce opportunissima la declaratoria di cui all'articolo 172 *bis*, onde non possa credersi che le sanzioni di questo Capo abbiano derogato alle disposizioni penali contenute nella legge elettorale, ed in quella comunale e provinciale.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone di trasportare in questo Titolo le disposizioni d'indole penale che sono nelle leggi elettorale, provinciale e comunale, pretermesse quelle che hanno un carattere puramente contravvenzionale.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non reputa opportuno sopprimere nel testo la parola *minacce*, dopo l'altra *violenze*. Egli è vero, che la violenza, in modo generico detta, comprende quella fisica, e quella morale, nella quale si sottintende la minaccia; ma la maggior chiarezza nelle leggi è da preferirsi.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Non vede la ragione che ha fatto sopprimere la parola *minacce*. Non sembra che, filologicamente, sian queste comprese nelle *violenze*, e non pare pure che sia stato questo il concetto della Commissione, poichè nel Codice trovasi spesso differenziata una cosa dall'altra, come nell'articolo 451, paragrafo 2.

TITOLO IV.

Dei reati contro la pubblica amministrazione
commessi dai pubblici uffiziali.

Disposizioni generali.

Art. 173.

Sono pubblici uffiziali, per gli effetti delle leggi penali, tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune, e coloro che sono investiti di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede.

TITOLO IV.

Dei reati contro la pubblica amministrazione
commessi da pubblici uffiziali od agenti
della forza pubblica.

Disposizioni generali.

Art. 173.

Sotto il nome di pubblici uffiziali vengono tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune, e coloro che sono investiti di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Propone di aggfungere alla parola *gratuite*, le altre, *anche provvisorie*; perchè colui che non è stabilmente investito di pubbliche funzioni, non cessa per questo di essere pubblico ufficiale durante il tempo nel quale è, comunque provvisoriamente, destinato ad esercitarle. Non è alla perseveranza nell'ufficio, ma all'attualità del medesimo, che dovrebbe aversi riguardo.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Insisterebbe nell'emendamento il quale dichiara che il reato vi è anche se le indicate persone siano incaricate di funzioni temporanee. In una legge penale non deve essere risparmiata una parola quando può togliere un dubbio.

CASALE — Corte d'Appello.

La Commissione volle aggiunta in epigrafe l'indicazione; *ed agenti della forza pubblica*. Ma dopo ciò sarebbe stato anche ragionevole il dire quali persone debbansi intendere sotto il nome di agenti della forza pubblica, per togliere pretesti e diminuire eccezioni. L'articolo 261 del Codice Subalpino dà una nozione abbastanza esatta in proposito. Ad ogni

modo, ove si voglia schivare il pericolo derivante da definizioni tassative, e dare l'impronta di un concetto generico, giusta le viste del legislatore, potrebbesi modificare l'articolo 173 nel modo seguente: *Sotto il nome di pubblici ufficiali ed agenti della pubblica forza, PER GLI EFFETTI DELLE LEGGI PENALI, si comprendono tutti coloro ecc.* (come nell'emendamento).

Osserva anche in proposito che la locuzione del Senato, posta alla prima frase dell'articolo precitato, si presenterebbe più conveniente; ed indicatissimo è poi l'inciso espresso colle parole *per gli effetti delle leggi penali*, che i Commissarî vollero togliere di mezzo.

Importa poi che, in relazione all'epigrafe ed al sistema adottato, venga ripetuta la frase *agente della pubblica forza*, in molte altre disposizioni, come negli articoli 179 e 182.

GENOVA — Corte d'Appello.

Nella intelligenza che nel novero dei pubblici ufficiali di cui in quest'articolo, abbiano pure a comprendersi gli agenti pubblici, di che nella proposta della Sotto-Commissione, cioè in genere tutti coloro che, nelle stesse condizioni dei pubblici ufficiali, sono incaricati di un pubblico servizio, anche temporaneo, opina di accettare l'epigrafe del Titolo quale è proposta dalla Commissione; ma preferisce il testo dell'articolo 173 secondo il progetto Senatorio, inquantochè la locuzione *sotto il nome*, fa nascer dubbio che si attribuisca il nome di pubblico ufficiale anche a chi non lo sia realmente.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Opina di aggiungere alle parole *o di un comune*, la frase *e in genere tutti coloro ecc.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non sembra completa la definizione di coloro che *devono venire* sotto il nome di pubblici ufficiali, specialmente riguardo alla *stabilità*, o *temporaneità* dell'ufficio; e parrebbe opportuno definire nello stesso articolo gli ufficiali pubblici e *gli agenti dell'autorità*, frase più comprensiva di quella di *agenti della forza pubblica*, quale si legge nell'epigrafe del Titolo.

Art. 174.

Se per eseguire od occultare alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, il colpevole commette falsità nei conti, registri o documenti, o fa uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato, è punito con la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

Art. 174.

Se per eseguire od occultare alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisca per sè stesso un reato, è punito con la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

Nessuna osservazione.

Art. 175.

§ 1. Se taluno, per commettere un reato, si vale delle facoltà o dei mezzi a lui spettanti come pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, la pena del reato è aumentata di un grado.

§ 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai reati in cui la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

Art. 175.

Se taluno, per commettere un reato, si vale delle facoltà o dei mezzi a lui spettanti come pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, la pena del reato è aumentata di un grado, *salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.*

Osservazioni della Magistratura.**BRESCIA — Corte d'Appello.**

Se si riuscirà a concretare una locuzione che meglio si accosti al testo, farà plauso alla fusione dei due paragrafi, deliberata dalla Commissione; mentre il modo con cui fu operata dai Sotto-Commissari non sembra chiaro quanto lo è il testo, che al paragrafo 2 segnò una eccezione al paragrafo 1; eccezione che introdotta per inciso, come si fece, manca della chiarezza necessaria nelle leggi penali.

MESSINA — Corte d'Appello.

Propone che l'eccezione fatta per l'ufficiale pubblico si estenda anche all'agente della forza pubblica.

Art. 176.

Alla pena correzionale applicata per alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 176.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

LUCCA — Corte d' Appello.

È di parere contrario all'emendamento.

CAPO I.

Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni di titoli, atti o documenti.

Art. 177.

È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della provincia, del comune, o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, il quale sottrae, distrae o trafuga denaro, derrate, merci, carte di credito o valori, od altre cose mobili, di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia.

CAPO I.

Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni di titoli, atti o documenti.

Art. 177.

È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore, *appaltatore*, depositario dello Stato, della provincia, del comune, o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, *ed ogni pubblico ufficiale il quale* sottrae, distrae o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito, o valori, od altre cose mobili di cui *egli abbia*, per ragione del suo ufficio o per delegazione della pubblica autorità, l'amministrazione, l'esazione o la custodia.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Mantenendo ferma la enumerazione delle persone indicate nell'articolo, bisognerebbe poi aggiungere i *Notari*, i *Collettori*, ecc., completando l'articolo stesso con le altre indicazioni contenute nell'articolo 213 del Codice penale vigente.

FIRENZE — Corte d'Appello.

È stato già segnalato il pericolo, che specificando le persone che sono ritenute responsabili di peculato, molte che ne sarebbero colpevoli, possano sfuggire alla pena.

A tale inconveniente si è creduto ovviare con l'aggiunta della locuzione generica: *ed ogni pubblico ufficiale*. Ma poichè si è proceduto con il sistema della designazione dei capi degli uffici contabili senza far menzione dei subalterni, i quali o per obbligo del loro ufficio, o dietro autorizzazione della competente autorità, possono esercitare ingerenze nell'amministrazione, è da dubitarsi se nella indicata generica locuzione, tenuto conto dell'indole speciale del reato e della qualità delle persone alle quali si riferisce, vengano a rimaner compresi. Che lo debbano non pare controvertibile. Vero è che si è soggiunto che la sottrazione, distrazione e il trafugamento della pecunia e delle sostanze mobili di pubblica pertinenza, costituiscono peculato tanto se il pubblico ufficiale ne abbia l'amministrazione, l'esazione o la custodia per ragione del suo ufficio, quanto per delegazione della pubblica autorità. Ma la delegazione cui si allude, oltrechè concerne un affidamento eccezionale, si vuole sempre riferire ai capi, non ai subalterni. Il dubbio dunque rimane sempre, ed è per questo che sarebbe opportuno di aggiungere dopo le parole: *ed ogni pubblico ufficiale*, le altre: *e suo sostituto ed aiuto approvato*.

Si è poi tolta ogni distinzione fra debitori di specie e debitori di quantità, che è quanto dire fra peculato proprio e peculato improprio, o, come suole chiamarsi, vuoto di cassa. Nè ciò parrebbe appieno consono a giustizia, imperocchè una marcata differenza pur troppo si verifica nella imputabilità dell'uno in confronto dell'altro reato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone di togliere le parole *ed ogni pubblico ufficiale*; perchè il concetto che con le medesime si vuole esprimere, s'intende già compreso nell'enumerazione dei funzionari precedentemente indicati, anche tenuto conto delle altre indicazioni portate in fine dell'articolo.

MILANO — Corte d'Appello.

Sarebbe desiderabile che fosse compreso in questo articolo anche l'agente, commesso o preposto del ricevitore, del tesoriere, dell'esattore, appunto per togliere la questione, che si è in pratica sempre fatta e con giudicati discrepanti, se le dette persone che sono delegate ad esigere i diritti e le contribuzioni, possono essere ritenute colpevoli, per la loro qualità, di vero e proprio peculato, piuttosto che di furto, o anche solo di appropriazione indebita. Il caso di siffatti agenti ed altri che fuggono è frequente; per cui sarebbe utile che alle parole *pubblico ufficiale* inserite nell'emendamento, debba anteporsi quella di *altro*, dicendosi *ed ogni altro pubblico ufficiale*.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Approva l'emendamento, ma desidererebbe che fosse risolta la questione della responsabilità del ricevitore a scosso e non scosso, che la maggioranza della Commissione ritiene non sussista.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Requisito essenziale, e pregio grandissimo di un buon codice penale è quello di dare nozioni nette, esatte e concise, per quanto è mai possibile, dei singoli reati. La nozione che qui si dà del peculato, è quanto mai spuria, per riguardo a chi ne possa essere imputabile, siccome pecca di una pericolosa causistica riguardo al materiale da cui può risultare.

Una volta che si è definito ciò che sia ufficiale pubblico, se quella definizione non si vuol far credere una superfetazione, qui deve si omettere di enumerare le varie persone reputate per tali. D'altronde è un estendere fuor di misura la figura del peculato, attribuendolo anche alle frodi dell'appaltatore, che non è, e non può essere assolutamente un pubblico ufficiale; ed il peculato è tale soltanto per la qualità intrinseca del delinquente, non solo per la appartenenza della cosa sottratta, che, in quanto sia dello Stato, trovasi già contemplata fra le qualifiche del furto (articolo 435). Le severità aberranti della legge si spuntano nella pratica, e ne rovinano l'autorità ed il prestigio.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.**CHIETI.**

La parola *appaltatore* può involgere nel reato di peculato anche chi non è soggetto che a semplice responsabilità civile dipendente da contratto di locazione. Il testo del progetto Senatorio comprende tutte le categorie di persone che hanno il maneggio del pubblico danaro; e nel semplice appaltatore di un dazio comunale o di un dritto di pedaggio, male si riscontra il concorso di quelle condizioni che possono dar vita al reato di malversazione.

Art. 178.

§ 1. Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici, e con la prigionia maggiore di tre anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire *cinquecento*; con la reclusione fino a sette anni, se supera le lire cinquecento, ma non le cinquemila; con la reclusione da otto a tredici anni, se supera le lire cinquemila; ed in tutti i casi con una multa non inferiore al doppio dei valori sottratti.

§ 2. Le disposizioni e le pene del peculato sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle amministrazioni o custodie indicate nell'articolo 177.

Art. 178.

§ 1. Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici, e col *quarto grado* di prigionia, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento: col *primo grado* di reclusione, se supera le lire cinquecento ma non le cinquemila; col *secondo grado* di reclusione, se supera le lire cinquemila; ed in tutti i casi con la multa.

§ 2. *Se concorre nel reato qualcun'altra delle circostanze che aggravano il furto, la pena può essere aumentata di un grado.*

Art. 178 bis.

(Identico all'art. 180).

Art. 178 ter.

(Identico all'art. 181 emendato).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Manterrebbe, quanto alla multa, il testo Senatorio che la determina sulla base dei valori sottratti; trattasi di una specie di reato in cui il controstimolo deve essere proporzionato alla spinta.

PALERMO — Corte d'Appello.

Opina che si debba lasciare la multa come nel testo Senatorio, cioè in una misura non inferiore al doppio del danno dei valori sottratti.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non sembra opportuna l'aggiunta del nuovo paragrafo 2, non ravvisandosi nel peculato rapporti col furto, ma piuttosto coll'appropriazione indebita.

PARMA — Procura Generale.

Gioverebbe forse alla chiarezza se le parole: *coll'interdizione dai pubblici uffici*, fossero trasportate alla fine del paragrafo 1, nel modo seguente: *il colpevole di peculato è punito*



col quarto grado di prigionia ecc.; ed in tutti i casi con la interdizione dai pubblici uffici e con la multa.

Diversamente potrebbe sembrare che la interdizione dovesse applicarsi soltanto quando il valore del tolto fosse inferiore alle lire 500.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il criterio del valore della cosa sottratta, esposto con cifre fisse e prestabilite, non è elemento giuridico per aggravare la pena; può essere tutto casuale, e non è logico far dipendere da una lira in più o in meno l'applicazione di tre o quattro anni in più o in meno di pena. Si consenta una sufficiente latitudine alla podestà giudiziale, prescrivendo soltanto che nell'applicare maggiore o minore quantità della pena, si debba aver riguardo al valore del tolto. D'altronde questo articolo è in contraddizione col susseguente 182, di cui fu perfino soppresso il paragrafo 3, che attenuava la pena pel valore della cosa inferiore a lire 500, opportunamente aggiungendo una disposizione affatto generica nel paragrafo 1.

Art. 179.

§ 1. Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime o distrugge corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, od altre carte a lui date in consegna per ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con multa fino a lire quattromila.

§ 2. Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

Art. 179.

Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime, distrugge *od altera* corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, od altre carte a lui date in consegna per ragione delle sue funzioni, è punito col *primo grado* di reclusione, con multa fino a lire quattromila, *e con la interdizione dai pubblici uffici.*

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Dovrebbe essere mantenuto il paragrafo 2 del progetto Senatorio. Ciò si presenta tanto più conveniente dacchè il paragrafo 1 emendato aggiunge e parifica la sola alterazione alla distruzione del documento; ed è intuitivo che la sola alterazione, massime se cada su parte non sostanziale, può produrre un danno più lieve di quello derivabile dalla distruzione totale.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina di conservare il paragrafo 2 del testo Senatorio, trovandolo opportuno per dare al magistrato la facoltà di una sensibile diminuzione di pena nei casi di danno minimo.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Opina per il mantenimento del paragrafo 2 del progetto Senatorio, perchè il danno è importante elemento da considerarsi nell'applicazione della pena, e perchè, avendo la Commissione mantenuto identicamente il paragrafo 2 dell'articolo 205, mancherebbe ogni ragione di corrispondenza a sopprimere quello dell'articolo 179. La differenza sulla qualità della persona, riflettendo questo articolo il pubblico ufficiale, e l'articolo 205 i privati, sta bene nella pena più grave fissata pel primo, ma l'elemento del danno dovrebbe calcolarsi per tutti.

LUCCA — Corte d'Appello.

L'aggiunta delle parole *od altera*, fa variare essenzialmente la natura ed i caratteri costitutivi del reato con riportarlo nella famiglia delle falsità. Sarebbe perciò conveniente eliminare dal progetto l'aggiunta fatta dalla Commissione.

MILANO — Corte d'Appello.

Crede non sia da sopprimere il paragrafo 2, perchè può darsi benissimo che la sottrazione ecc. si riferisca ad atti, registri od oggetti di poca o nessuna conclusione, sia pel valore intrinseco, che per l'interesse pubblico, da consigliare una sensibile diminuzione di pena.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Ritiene inopportuna la soppressione del paragrafo 2, attesa la varietà dei casi che possono reclamare pene diverse.

PARMA — Procura Generale.

La distruzione e l'alterazione dei registri, documenti ecc. potrebbe verificarsi anche senza dolo; ciò che non può dirsi della sottrazione e della soppressione. Sarebbe quindi preferibile la seguente formola: *il pubblico ufficiale, il quale senza commettere il reato, di che negli articoli precedenti, sottrae, sopprime, o dolosamente distrugge ecc.*

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

L'articolo in esame ha poca latitudine nella pena, e specialmente con la soppressione del paragrafo 2. L'importanza di simili reati è variabilissima, e non occorre dimostrarlo.

Art. 180.

§ 1. Se il colpevole, od altri per lui, prima che sia pronunziata la condanna, ha volontariamente risarcito l'intero danno civile cagionato dai reati preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da uno a due gradi.

§ 2. Se il risarcimento del danno ha luogo prima che sia rilasciato contro il colpevole il mandato di comparizione o di cattura, la detta pena è diminuita di due a tre gradi.

§ 3. In tutti i casi si applica al colpevole la pena della interdizione dai pubblici uffici.

Art. 180.

(Identico, e diventa art. 178 bis).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Osserva non essere in questo articolo previsto il caso che il completo risarcimento volontario avvenga prima di ogni atto di processo. In questa ipotesi dovrebbe stabilirsi una pena minore. Che se fosse sottinteso non dovere aver luogo alcun procedimento, sembrerebbe opportuno di farne espressa menzione.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina pel mantenimento del testo Senatorio.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone la soppressione del paragrafo 1, per limitare il beneficio della mitigazione della pena al solo caso previsto dal paragrafo 2. Se può meritare indulgenza, anche per viste di pubblico interesse, il colpevole che risarcisce il danno prima che sia iniziata contro di lui l'istruzione, ciò più non avviene allorchè il giudizio sia ormai quasi compiuto, ed il Pubblico Ministero abbia già dato le prove della reità. Una persona fornita di mezzi economici potrebbe attendere il fine della discussione orale, ed allorchè creda oramai inevitabile la condanna, offrire il risarcimento. Ciò si convertirebbe in un'ingiusta disparità di trattamento tra il reo agiato e quello che si trovi in povera condizione.

Propone perciò, come disse, la soppressione del paragrafo 1, mantenendo soltanto il 2, limitando la diminuzione della pena da uno a due gradi, ed il paragrafo 3 quale si trova.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La diminuzione di pena per la restituzione della somma pendente il processo, e perfino nell'imminenza della sentenza, sembra una immoralità, per quanto l'erario dello Stato possa esservi interessato. Ed anzi, appunto per questo, sembra un patto illecito quello che si farebbe stipulare fra lo Stato, che solleverebbe il condannato da alquanti anni di pena, forse per poche centinaia di lire, ed il funzionario benestante, il quale per mera avidità di lucro avesse rubato, e che alle strette del processo, con facile calcolo di conguaglio, rimborserebbe quanto per lui riducevasi all'esuberante. Mentre il disgraziato, sebbene colpevole, funzionario, che rubò forse per isfamare una misera famiglia, sarà impotente a restituire.

In ogni modo questa disposizione va posta in armonia con quella dell'articolo 441.

Art. 181.

Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate nel precedente articolo, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato.

Art. 181

(che diventa art. 178 *ter*).

Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate nel precedente articolo, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, fa uso di un mezzo che costituisca per sè stesso reato.

Nessuna osservazione.

CAPO II.

Della concussione.

Art. 182.

§ 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità, riscuote ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti od altre contribuzioni, è colpevole di concussione, ed è punito; quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a dieci anni.

§ 2. Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque.

§ 3. Se la somma od altra cosa indebitamente esatta o promessa, non eccede lire cinquecento, la pena è della prigionia maggiore di tre anni.

CAPO II.

Della concussione.

Art. 182.

§ 1. Il pubblico ufficiale, *l'esattore di diritti, tasse, contribuzioni, danaro, rendite pubbliche*, che, abusando della sua autorità, *costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo*, danaro od altra utilità qualunque, è colpevole di concussione, ed è punito col *primo grado* di reclusione, *alla quale nei casi più leggieri può essere sostituito il quarto grado della prigionia.*

§ 2. Se, abusando della sua qualità, induce taluno *a somministrare, pagare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, ciò che non è dovuto per tasse, diritti o simili contribuzioni, o se a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui*, è punito con la prigionia.

§ 3. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

Come non fu creduto necessario di enunciare nell'emendamento l'agente della forza pubblica, così non si sarebbe dovuto espressamente contemplare l'esattore. L'uno e l'altro sono egualmente compresi nella qualificazione di *ufficiale pubblico*, ed ogni specializzazione che si volesse fare delle varie categorie dei pubblici ufficiali, tornerebbe a carico della nozione che di questi dà il precedente articolo 173.

Il paragrafo 3 del testo, soppresso dall'emendamento, dava una norma per determinare i casi più leggieri. Sembra che debba mantenersi per non lasciare la ricerca totalmente all'arbitrio dei giudicanti, tanto più che, al paragrafo 1, l'emendamento ammette che il caso più leggero meriti una minorazione di pena, ma omette poi di determinare i criteri di questo giudizio. Perciò il paragrafo suddetto potrebbe riformarsi disponendo in modo dimostrativo nei termini seguenti: *tra i casi più leggieri di che al paragrafo 1, si annovera quello nel quale la somma o altra cosa indebitamente esatta o promessa, non eccede lire cinquecento.*

BRESCIA — Corte d'Appello.

Propone che al verbo *costringere*, usato nel paragrafo 1, si aggiungano le parole *con atti fiscali*.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

Ai casi di concussione indicati nell'articolo in esame è bene l'aggiungere quello del funzionario che, giovandosi dell'errore altrui, avrà accettato per sè o per altri ciò che non è dovuto, e la diminuzione o commutazione di pena non solo nel caso di restituzione prima della denuncia, ma altresì ove l'indebito esatto fosse stato integralmente versato nelle pubbliche casse.

CATANIA — Corte d'Appello.

È di parere che non si debba sopprimere il paragrafo 3 del progetto approvato dal Senato. Quanto ai paragrafi 2 e 3 dell'emendamento, ritenendo sempre degno di qualche considerazione il pentimento, propone di fonderli in uno così formulato: *se prima che il reato fosse denunziato e scoperto, il colpevole ha volontariamente ed integralmente, o restituito direttamente l'indebito esatto, o lo ha versato nelle pubbliche casse, gli verrà applicata la prigionia o la interdizione dai pubblici uffici*.

GENOVA — Corte d'Appello.

Aderisce all'emendamento della Commissione, però colle seguenti modificazioni:

Incominciare il paragrafo 1 in questa forma: *L'esattore di diritti, tasse, contribuzioni, denaro, rendite pubbliche, ed ogni pubblico ufficiale che abusando ecc.*

Limitare nel paragrafo 2 il minimo della prigionia, non sembrando potersi ammettere che pel reato di cui si tratta si possa discendere fino ai sei giorni.

Propone quindi di dire: *è punito con la prigionia dal secondo al quarto grado*.

MILANO — Corte d'Appello.

La Commissione Ministeriale deliberò che nell'emendamento si faccia l'enunciazione dei colpevoli in conformità dell'articolo 215 del codice penale del 1859. Il detto articolo nell'alinea contempla anche i commessi o preposti degli esattori ecc., ma questi non si vedono invece compresi nel presente articolo 182 emendato.

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce il testo Senatorio, perchè tanto nell'articolo 177, come nel presente si vale della generica menzione di *ufficiale pubblico o di agente della forza pubblica*, mentre nell'emendamento si vede oscurità ed ambiguità.

TORINO — Corte d'Appello.

L'abuso della autorità, di cui è rivestito il pubblico ufficiale, mediante il quale riscuote ciò che non è dovuto, costituisce già per sè stesso un fatto grave da essere punito colla presente disposizione indipendentemente da altra coazione che possa esercitare per la esazione; quindi trova più ordinata e logica la disposizione dell'articolo Senatorio.

CAPO III.

Della corruzione.

Art. 183.

Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare un atto del suo ufficio o servizio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la sospensione dai pubblici uffici indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 20, e con multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire.

CAPO III.

Della corruzione.

Art. 183.

L'agente, impiegato od incaricato di una pubblica amministrazione ed ogni ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, che, per un atto del suo ufficio o servizio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la prigionia non oltre il secondo grado, e con multa sino a due mila lire.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non è abbastanza definito nè nel testo, nè nell'emendamento, l'atto costitutivo del reato. Ai termini di ambedue le lezioni risulta che anche il solo fatto di ricevere una mancia per parte dell'ostensore di un museo, o di qualunque pubblico monumento, dal visitatore, può costituire il reato; e questo è troppo. Anche la mancia è una retribuzione che non è dovuta, ma non per questo il darla, o rispettivamente riceverla, esaurisce i termini di una corruzione. Provvederebbe meglio in qualche modo ad evitare la rilevata esorbitanza il testo Senatorio quando dice: *per fare un atto del suo ufficio o servizio*, di quello che lasciar correre la locuzione dell'emendamento: *per un atto del suo ufficio o servizio*. Ciò non ostante, anche la versione del testo Senatorio da preferirsi, non eliminerebbe totalmente il pericolo di una esagerata applicazione dell'articolo.

MILANO — Corte d'Appello.

Si considerano l'arbitro ed il giurato come persone incaricate di un pubblico ufficio ed investite di pubbliche funzioni; per cui provvedesi agli articoli 211 e 215, a tutelarli dagli oltraggi e violenze ad essi inferte nell'esercizio dei loro incarichi. Pare che, considerati sotto tali rapporti, potrebbero essi pure compromettersi di corruzione.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non sembra necessaria l'aggiunta fatta dalla Commissione agli articoli 183 e 184 con le parole, *l'agente, impiegato od incaricato d'una pubblica amministrazione*; mentre la indicazione *ufficiale pubblico*, data la definizione dell'articolo 173, è bastante, specialmente poi susseguita come è dall'altra, *agenti della forza pubblica*.

Art. 184.

Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio, od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di un anno, con multa maggiore di cinquecento lire ed estendibile a sei mila, e con la sospensione dai pubblici uffici maggiore di un anno.

Art. 184.

L'agente, impiegato od incaricato di una pubblica amministrazione, ed ogni ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, che, per danaro od altra utilità qualunque, data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia oltre il secondo grado, e con multa da cinquecento a cinquemila lire.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non si contempla l'illecita accettazione di doni per un ufficio già prestato senza corruzione, imperocchè il fatto non si può dire compreso nel precedente articolo 183, avendo questo, col suo disposto, tratto al tempo anteriore o contemporaneo all'ufficio, non a quello successivo. Così un giudice potrebbe impunemente, dopo data la sentenza, ai termini di giustizia, accettare donativi, in remunerazione, dalla parte vittoriosa.

Dopo un esame se convenisse riprodurre in questa sede la disposizione dell'articolo 178 del Codice penale toscano, è sembrato più accettabile il partito di non introdurre innovazione all'articolo, riconoscendo nel fatto da questo omesso più una indelicatezza riprovevole che un vero e proprio reato.

PARMA — Procura Generale.

Secondo il dettato dell'articolo in esame rimarrebbero impuniti l'ufficiale corrotto ed il corruttore, quando effettivamente non si fosse fatto, ritardato od omesso l'atto su cui cadde la corruzione; il che certo non è nella intenzione del legislatore, stando nel patto illecito l'essenza di questo reato. Oltre di che non sembra che *ritardare od omettere un atto contro i doveri del proprio ufficio* possa mai costituire reato.

Propone quindi la seguente formola: *L'agente ecc. che per fare, ritardare od omettere qualche atto proprio del suo ufficio od incarico, riceve danaro od altra utilità qualunque, o ne accetta la promessa, è punito ecc.*

Art. 185.

Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con consenso od annuenza di lui, venne dato o promesso ad un terzo.

Art. 185.

(Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Aggiungendo al panto opportuno dell'articolo 183 le parole *per lui o per un terzo*, e le altre *a lui o ad un terzo* nell'articolo 184, potrebbe sopprimersi la disposizione di questo articolo.

Art. 186.

§ 1. La pena restrittiva della libertà personale, stabilita nell'articolo 184, è aumentata da uno a due gradi:

1° se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

2° se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

§ 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica all'uffiziale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo.

Art. 186.

§ 1. (Identico).

§ 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato o condannato per crimine o delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico uffiziale corrotto, purchè non si oltrepassi il quarto grado della reclusione.

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d' Appello.

Propone di aggiungere al numero 2° del paragrafo 1, dopo la parola *onorificenze*, le altre: *o la esenzione da un servizio pubblico*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Parrebbe opportuno aggravare la pena della corruzione, anche quando essa avesse avuto per iscopo la concessione di grazie o commutazioni di pene.

Art. 187.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili anche al corruttore.

Art. 187.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili anche al corruttore, *con la diminuzione da uno a due gradi; la quale diminuzione non ha luogo nei casi più gravi.*

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Opina pel rigetto dell'emendamento ed osserva che corruttore e corrotto, come giustamente disse il Commissario PIROLI, devono trattarsi alla pari; senza il corruttore non può darsi corruzione. La qualità della persona corrotta non deve suggerire una pena maggiore, essendo la stessa nota al corruttore, e per essa appunto egli commette la corruzione.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Stabilito che anche il *corruttore* debba essere punito, occorrerebbe di specificare che la diminuzione di uno a due gradi non ha luogo nei casi designati nell'articolo 186. Il dire che la diminuzione non ha luogo *nei casi più gravi*, è un modo abbastanza equivoco ed indeterminato.

BRESCIA — Corte d'Appello.

È certo che il corrotto viola doveri positivi, e quindi va punito più gravemente del corruttore; ma tuttavia è improvvido togliere a questo il beneficio della diminuzione nei casi più gravi, lasciandoli indeterminati, e quindi alla interpretazione sempre pericolosa.

Quanto ai giurati è a notarsi, che siccome all'articolo 228 del Codice Penale vigente è dichiarato ad essi applicabile il prescritto pei giudici, siccome l'articolo 173 non li nomina, ma parla in genere di pubblici ufficiali; siccome l'articolo 48 della Legge 8 giugno 1874 è coordinato al Codice attualmente in vigore, e commina pene che, e per la nomenclatura e per la scala non si attagliano al progetto, per cui bisognerebbe metterle in relazione ad esso; sia opportuno di riprodurre nel nuovo Codice l'articolo 228 del Codice vigente, salvo poi, con separato progetto, di coordinare al nuovo Codice l'articolo 48 della legge suddetta.

GENOVA — Corte d'Appello.

Aderisce all'emendamento, ma propone che la diminuzione indicata nell'articolo 187, da uno a due gradi, rifletta soltanto la materia prevista nell'articolo 183, e non quella di cui all' articolo 184.

Vorrebbe perciò formulato l'articolo come segue: *Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili anche al corruttore. Nel caso previsto dall'articolo 183 la pena pel corruttore potrà essere diminuita da uno a due gradi.*

Esprime poi il voto affinchè riguardo al tentativo di corruzione si provveda al caso in cui il corruttore non ottenga l'effetto della corruzione.

Osserva inoltre che per l'articolo 184 del progetto Senatorio s'infliggeva al corrotto la sospensione dal pubblico ufficio: ciò fu tolto dalla Commissione per la ragione che in tal caso la sospensione derivava da altra disposizione generale del Libro I del progetto; ma poichè tale disposizione non sarebbe applicabile al corruttore il quale non fosse pubblico ufficiale, occorrerebbe farne cenno espresso nell' articolo 187, aggiungendovi questo inciso: *È pure applicabile al corruttore la pena della sospensione dai pubblici uffici.*

PALERMO — Corte d'Appello.

Non crede di adottare l'emendamento tendente a diminuire la pena per il corruttore, perchè esso è l'agente principale, e senza di lui non può avvenire il reato.

TORINO — Corte d'Appello.

L'aggiunta fatta dalla Commissione potrebbe accettarsi modificata come segue: *ma potranno secondo i casi diminuirsi da uno a due gradi.*

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce la semplice ed assoluta disposizione del testo Senatorio. Il miglior trattamento del corruttore non sembra giustificato, e la stessa Commissione, *escludendola nei casi più gravi*, pare dubbiosa sulla bontà del sistema.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CHIETI.

Essendosi conservato al reato di corruzione il proprio carattere di reato commesso dal pubblico ufficiale, è giusta la diminuzione di pena da uno a due gradi accordata al privato. Ma si darebbe luogo ad arbitrio se tale diminuzione dovesse cessare *nei casi più gravi*. Come sarà valutata la gravità del caso? La discesa di uno o di due gradi, e la latitudine dei gradi stessi, sono più che sufficienti a proporzionare la pena alla quantità del dolo del corruttore.

Art. 188.

In tutti i casi preveduti nel presente capo le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data, sono confiscate.

Art. 188.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone di sostituire la parola *compenso* alla parola *ricompensa*.

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità.

Art. 189.

§ 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

§ 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, è punito con la prigionia maggiore di un anno.

CAPO V.

Dell'abuso di autorità.

Art. 189.

(che diventa art. 193 *bis*).

Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, con abuso della sua autorità ordina o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, non preveduto negli articoli precedenti, è punito con la detenzione *non oltre il secondo grado*.

§ 2. (Diventa art. 193 *ter*).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Riconosce opportuno di accennare espressamente anche *ad un interesse privato* qualunque che, oltre la *passione*, determinasse al reato.

Art. 190.

§ 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, con abuso della sua autorità si introduce nel domicilio di un privato, e ne ordina od eseguisce l'arresto senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge, o comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile a tre anni.

§ 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

Art. 190.

Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, con abuso della sua autorità, ordina od eseguisce l'arresto senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, è punito con la detenzione *maggiore del primo grado*.

§ 2. (Emendato, e diventa art. 193 *ter*).

Art. 190 bis.

§ 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, con abuso della sua autorità e senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, si introduce nel domicilio di un privato, è punito con la detenzione *non oltre il terzo grado*.

§ 2. *Se il fatto contemplato nel paragrafo precedente è accompagnato da perquisizione od altro atto arbitrario, la pena è della detenzione maggiore del primo grado.*

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

L'abuso di autorità è costituito dal difetto delle condizioni o formalità prescritte dalla legge. In coerenza a questo concetto, in ambedue gli articoli 190 e 190 bis occorrerebbe, per evitare il pleonismo, o sopprimere le parole: *con abuso della sua autorità*, o sopprimere le altre: *senza le condizioni o formalità prescritte dalla legge*; perchè in sostanza l'abuso non è costituito da altro che dalla omissione appunto delle condizioni o formalità prescritte dalla legge. Ed è perciò che, anche quando si avesse a mantenere l'articolo 190 bis, nel modo com'esso è formulato, bisognerebbe sempre modificarlo, sopprimendo la congiunzione *e*; in contrario, il difetto delle condizioni o formalità, prescritte dalla legge, sarebbe qualche cosa di aggiunta all'abuso che, giusta l'osservazione fatta, è costituito dalla mancanza di esse.

Ed in questa delicata materia nella quale stanno a fronte, da un lato, il rispetto alla libertà individuale, dall'altro, l'interesse pubblico nella scoperta dei reati, non tornerebbe forse utile introdurre una distinzione fra l'abuso e l'eccesso dell'autorità, che pure nella loro essenza differiscono, da rendere l'eccesso meno imputabile dell'abuso? A modo di esempio, il pubblico ufficiale autorizzato a perquisire il domicilio particolare di Tizio, che estende l'atto a quello di Caio convivente con lui, ma in stanze separate; oppure si permette di procedere alla perquisizione personale di Caio o di altro che ritrova nella dimora di lui, commette eccesso, e non abuso di potere, esattamente parlando; e ognuno intende di leggieri che potrebbe essere giudicato con maggiore benignità di colui che procedesse a tali operazioni senza mandato di sorta, fino al punto di comparire troppo severa la pena della detenzione *maggiore* del primo grado, cui necessariamente, secondo i combinati articoli in esame, dovrebbe sottostare.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Osserva che questo articolo sembra vizioso nella sua locuzione. A parte che l'atto arbitrario del pubblico ufficiale dovrebbe essere punito più di quello dell'agente della pubblica forza, questo articolo non definisce abbastanza *l'abuso e l'arresto arbitrario*, perchè l'arresto potrebbe essere arbitrario, ma bensì eseguito con le formalità prescritte dalla legge. La formula: *senza le condizioni*, non esprime l'idea che l'arresto venga ordinato o eseguito fuori dei casi determinati dalla legge o dal magistrato competente. E siccome in qualche caso la intelligenza della legge sull'arresto, come specialmente sulla flagranza o quasi flagranza, non riesce facile e chiara (articolo 206, paragrafo 2, del codice di procedura penale modificato), sarebbe opportuno che l'articolo fosse esplicito nell'accennare con l'aggiunzione della parola abuso *doloso*, che questa sola specie di abuso la legge prevede e punisce.

PARMA — Procura Generale.

Propone di sostituire alle parole *con abuso della sua autorità*, le altre: *scientemente abusando della sua autorità*; perchè se nella parola *abuso* è insito il concetto di un fatto contrario alla legge, potrebbe dubitarsi che vi sia insito anche il concetto del dolo; e ciò tanto più a fronte dell'articolo 193 *ter*, che colpisce di pena più grave l'abuso commesso per passione od interesse privato.

Art. 191.

Gli incaricati della custodia delle carceri, di qualunque grado, che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la sospensione dai pubblici uffici, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 191.

Gli incaricati della custodia delle carceri, di qualunque grado, che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la detenzione *non oltre il secondo grado.*

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d' Appello.

¹ Crede sia necessario aggiungere una frase che accenni *all'abuso doloso di autorità* per escludere il pericolo di tenere responsabile il guardiano di un reato, pel caso che ricevesse in carcere chi giustamente venne arrestato in flagrante, per esempio da un cittadino, e non fosse perciò coperto dall'ordine di un pubblico ufficiale.

Art. 192.

Il pubblico ufficiale competente, che volontariamente omette, ritarda o ricusa di procedere per far cessare una detenzione illegale, contro la quale gli sia stato in qualsiasi forma portato reclamo, o di trasmettere il reclamo all'autorità che deve giudicarne, è punito con la sospensione dai pubblici uffici, e con multa fino a mille lire.

Art. 192.

Il pubblico ufficiale che, *avuta notizia di una detenzione illegale*, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'autorità che deve provvedere, è punito con multa fino a mille lire.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Stava bene, ed era usato opportunamente dal progetto Senatorio l'avverbio *volontariamente* soppresso dalla Commissione, quanto alla omissione ed al ritardo; in contrario la semplice dimenticanza condurrebbe allo stesso risultato. Ma quando potrà dirsi che vi è ritardo? Se il provvedimento, quantunque non immediatamente, è però stato adottato? La disposizione sembra quindi troppo vaga quanto al ritardo, ed eccessiva poi quando parifica il ritardo alla ricusa o alla omissione.

L'osservazione in proposito del ritardo troppo indeterminatamente contemplato, s'intende ripetuta non tanto pel precedente articolo 184, quanto pei successivi articoli 199 e 200.

TORINO — Corte di Cassazione.

La disposizione dell'articolo 192 nel modo in cui fu proposta, è eccessivamente comprensiva, ed impone un obbligo a tutti indistintamente gli ufficiali pubblici, che non può sempre riescire decoroso per essi l'ademperlo, e li espone alle molestie di un processo, comunque possano ignorare quali condizioni siano necessarie per la legalità di una detenzione, cognizione questa non in tutti richiesta e concorrente.

A tale pericolo ovviò il Senato restringendo l'applicazione dell'articolo ai soli ufficiali competenti, i quali a loro scusa non possono allegare l'ignoranza sul carattere delittuoso del fatto avvenuto. Ammesso il testo Senatorio, occorrerà solo modificarlo quanto alla sospensione dai pubblici uffici, perchè già prescritta dall'articolo 43.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

In questo articolo conviene stabilire un termine, affinchè si possa punire la omissione, il ritardo, o la ricusa.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Osserva che l'emendamento ha reso questo articolo troppo comprensivo; *subbiettivamente*, coll'estendere la sanzione penale a tutti i pubblici uffiziali, molti dei quali sono estranei a quanto si attiene alla pubblica sicurezza; *obbiettivamente*, perchè fa dipendere la penalità da qualunque notizia; elemento questo troppo vago perchè basti a rendere punibile un'omissione, che può da tante cause incolpevoli essere determinata.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Osserva che l'espressione generica di *pubblico uffiziale*, adoperata dalla Commissione in emendamento al progetto Senatorio che parla dell'*uffiziale competente*, potrebbe far credere che anche il pubblico uffiziale, cui non riguarda di provvedere sul caso previsto dall'articolo 192, dovesse procedere, ed in mancanza, soggiacere alla penalità in esso determinata. Epperò occorrerebbe che con una locuzione simile a quella dell'articolo 200, la omissione, il ritardo o il rifiuto a procedere per far cessare una detenzione illegale, si riferisca al pubblico uffiziale, cui la legge deferisce codeste funzioni.

GENOVA — Corte d'Appello.

Non crede accettabile il testo della Commissione, secondo cui qualunque pubblico uffiziale, appena avuta notizia di una detenzione illegale, deve, a pena d'incorrere nella sanzione ivi stabilita, riferirne. Il direttore delle poste, per esempio, od il verificatore dei pesi e delle misure, sarebbero puniti se non si affrettassero a denunziare al Procuratore del Re la detenzione di cui abbiano avuto notizia, la quale potrebbe anche essere infondata. Ciò non può essere stato nel concetto della Commissione, eppure sorgerebbe dalla locuzione dell'articolo, da essa adottata.

Propone perciò di mantenere il progetto Senatorio che restringe la pena all'uffiziale pubblico competente, aggiungendo però dopo le parole: *portato reclamo*, le altre: *o fatta denuncia*.

MILANO — Corte d'Appello.

Opina per la conservazione del testo Senatorio, venendo da esso limitato l'obbligo, di cui è parola in questo articolo, al solo pubblico ufficiale competente. Infatti sarebbe esigere troppo che qualunque ufficiale, anche senza competenza, come si esprime l'emendamento, avesse obbligo di far cessare la illegale detenzione di una persona, quando ciò non è nei suoi poteri.

PALERMO — Corte d'Appello.

«Preferisce il testo Senatorio, salvo ad omettere la sospensione dai pubblici uffici, perchè è di regola stabilita nell'articolo 43.

TORINO — Corte d'Appello.

A preferenza della formola usata dalla Commissione e dal Senato, a rendere quella meno comprensiva e quindi più semplice e meno dubbiosa, proporrebbe l'articolo come segue: *Qualunque ufficiale del Pubblico Ministero o di polizia giudiziaria, ecc.*

PARMA — Procura Generale.

Sembra essenziale conservare la parola *volontariamente* che si legge nel progetto Senatorio; tanto più che la Commissione non deliberò di toglierla, non avendo ciò formato oggetto di discussione.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Propone di sopprimere la parola *ritardo*, perchè mentre da una parte essa ha un significato che potrebbe prestarsi a pericolose interpretazioni nella pratica, dall'altra non è possibile uscire dal seguente dilemma: o il ritardo è legittimo perchè giustificato, e allora non è delittuoso; o il ritardo è illegittimo, cioè senza scusa, e allora è una vera omissione, già compresa nella parola *omette*, adoperata nell'articolo in esame.

Art. 193.

§ 1. Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione d'ufficio, un'autorità qualunque sulla medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

§ 2. Qualora gli atti arbitrari costituiscono un reato più grave, il colpevole è punito con la pena pel medesimo stabilita, aumentata da uno a due gradi.

Art. 193.

Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione d'ufficio, un'autorità qualunque sulla medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione *dal secondo al terzo grado*.

§ 2. (Soppresso).

Art. 193 bis.

(Identico all'art. 189 emendato).

Art. 193 ter.

Nei reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo, se il colpevole ha agito per soddisfare una passione *od un interesse privato*, alla detenzione è sostituita la *prigionia*.

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Procura Generale.

(Vedi le osservazioni all'articolo 190).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

L'aver precipuo riguardo al movente del delitto è uno degli sforzi più degni di plauso della moderna scienza e legislazione, e dovrebbe però essere il criterio differenziale delle due categorie di pene criminali e correzionali. Ma il far risiedere questo movente diverso in una *passione* o in un *interesse privato*, non è specificare nulla di serio e di concreto.

Art. 194.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo, il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che giustifichi di avere operato per obbedienza all'ordine del suo superiore gerarchico in materia di sua competenza, non è imputabile, e le pene si applicano al superiore.

Art. 194.

Nei reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo, il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che giustifica di avere operato *in esecuzione di ordine del suo superiore in materia per la quale gli doveva obbedienza gerarchica, salvo che sia evidente la illegalità dell'ordine ricevuto*, è esente dalla pena, la quale, in questo caso si applica solamente al superiore.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

È pericoloso lasciare all'apprezzamento dell'inferiore il giudizio sull'evidente illegalità dell'ordine ricevuto dal superiore. Ciò attacca il principio dell'obbedienza passiva, e della disciplina. Per siffatte ragioni il testo Senatorio è preferibile all'emendamento.

TORINO — Corte di Cassazione.

L'aggiunta delle parole: *salvo che sia evidente la illegalità dell'ordine ricevuto*, rende l'inferiore giudice della legalità degli ordini impartitigli dal suo superiore, ai quali, per regola generale, deve ottemperare senza discuterli.

Certamente l'inferiore non deve obbedienza al superiore quando questi gli ordina di eseguire un fatto intuitivamente delittuoso, o quanto meno immorale; ma notisi che l'articolo si riferisce sostanzialmente agli arresti, alle perquisizioni, e per pronunciare sulla legalità di tali atti si richiedono cognizioni che, ben di frequente, difettano negli agenti subalterni, ed oltre al ritardo della esecuzione dell'atto, che può bastare a renderlo infruttuoso, la disciplina sarà scossa solo che il subalterno possa mostrarsi perplesso e titubante ad eseguirlo. Quando l'atto rientra nelle attribuzioni dell'ufficiale che lo ordina, e per sè non ha carattere di reato, l'inferiore deve eseguirlo, salva ogni responsabilità di colui che l'ha impartito.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

L'inciso: *salvo che sia evidente l'illegalità dell'ordine ricevuto*, offre al subalterno un mezzo pericoloso di discutere gli ordini del suo superiore. Sembrerebbe pertanto minor male il sopprimerlo. Propone invece di sostituire le seguenti parole: *salvo il caso di colpevole collusione tra il superiore e l'inferiore*.

AQUILA — Corte d'Appello.

Sarebbe da sopprimere l'inciso: *salvo che sia evidente la illegalità dell'ordine ricevuto*. Quando la disposizione non esce dalla sfera di competenza dell'ufficiale da cui emana, non occorre altro perchè debba avere il suo effetto, senza incontrare ostacoli da parte di chi deve eseguirla. Non deve essere lecito al subordinato di osteggiare l'esecuzione dei provvedimenti della autorità superiore, sotto il pretesto della illegalità evidente, giacchè l'evidenza nasce da una certa relazione fra l'oggetto ed il soggetto, la quale potrebbe essere sempre invocata dal colpevole per giustificarsi, e dal giudice per assolvere.

GENOVA — Corte d'Appello.

Approva l'emendamento, ma propone di togliere le parole: *salvo sia evidente la illegalità dell'ordine ricevuto*. L'evidenza è sempre relativa, ed a taluno può sembrare chiaro ciò che altri reputi per lo meno dubbio. Una simile aggiunta può fornire il pretesto all'inobbedienza ed all'indisciplina. Al legislatore deve bastare che sia punito il superiore.

MILANO — Corte d'Appello.

Non crede accogliere l'emendamento, perchè esso mette il funzionario nella condizione di sindacare l'ordine del suo superiore, e di venire a contestazione con lui sulla illegalità o meno del ricevuto ordine.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non è opportuna l'aggiunzione proposta dall'emendamento, perchè in certo modo essa apre il campo all'inferiore gerarchico di farsi giudice del suo superiore a danno della saldezza della disciplina. Nelle parole del testo Senatorio: *in materia di sua competenza*, si comprende facilmente la esclusione del caso di un folle ordine a commettere un reato.

TORINO — Corte d'Appello.

Pericolosa sembra l'aggiunta della Commissione, perchè lasciando all'inferiore di sindacare la legalità dell'ordine, può scuotere la gerarchia, ed in pratica dar luogo a gravi inconvenienti; è quindi preferibile il testo del Senato.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio che pare più semplice. Le parole: *superiore gerarchico*, e: *materia di sua competenza*, bastano alla giusta limitazione, senza introdurre quella clausola della *evidente illegalità*, che può essere pericolosa.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

È pericoloso il sistema dell'articolo 194 emendato dalla Commissione ministeriale.

Art. 195.

Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti od esercitare funzioni di direzione o di sindacato, è punito con la prigionia maggiore di tre mesi, con multa estendibile a lire quattromila, e con la sospensione dai pubblici uffici maggiore di un anno.

Art. 195.

Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti od esercitare funzioni di direzione o di sindacato, è punito con la prigionia *maggiore del primo grado*, e con multa fino a lire quattromila.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

La disposizione è savia, ma manchevole, e dovrebbe per conseguenza estendersi ai casi di esercizio (per parte del pubblico ufficiale) di funzioni di qualunque natura, e non circoscriversi a quelle di direzione o di sindacato. Anche il semplice guardiano carcerario, a modo di esempio, che abbia preso interesse negli accolli o nelle forniture per lo stabilimento carcerario cui è addetto, può, col fatto suo in ragione di quell'interesse, pregiudicare i diritti dei condannati o reclusi, massime nei rapporti del vitto di cui può essere distributore. Onde non è necessario essere investiti delle più alte funzioni di direzione o di sindacato per essere compresi nella disposizione proibitiva; la quale, per la ragione che la informa, dovrebbe investire l'ufficiale pubblico in qualunque grado costituito, sempre che sia legato in rapporti di servizio con l'amministrazione interessata.

CATANIA — Corte d'Appello.

Non accetta l'emendamento.

Art. 196.

§ 1. Il pubblico ufficiale che, anche dopo la cessazione dall'ufficio, svela fatti che per obbligo d'ufficio doveva tenere segreti; o comunica, pubblica o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione estendibile ad un anno.

§ 2. Quando dalla violazione del segreto o dalla comunicazione, pubblicazione, o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del Governo all'estero, od un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'articolo 138.

Art. 196.

Il pubblico ufficiale che, anche dopo la cessazione dall'ufficio, e fuori del caso di necessità di difesa in giudizio, svela fatti, comunica, pubblica o diffonde atti o documenti, che, per loro natura o per obbligo d'ufficio, dovevano evidentemente essere destinati a rimaner segreti nell'interesse dello Stato, è punito con la detenzione non oltre il secondo grado.

(Il § 2 è rinviato all'art. 134).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Preferisce l'emendamento perchè più esatto del testo Senatorio; ma alle parole: *dovevano evidentemente essere destinati a rimaner segreti*, propone di sostituire le altre: *dovevano rimanere segreti*; formola quest'ultima che è più precisa e meno equivoca.

ANCONA — Corte d'Appello (Sezione di Perugia).

Propone che alle parole: *dovevano evidentemente essere destinati a rimanere segreti nell'interesse dello Stato*, si sostituiscano le seguenti: *erano destinati a rimanere segreti*.

GENOVA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio, il quale giustamente comprende non solo i documenti che devono rimanere segreti, ma anche quelli che dovranno essere resi pubblici dopo un determinato tempo. Le parole: *per loro natura*, ed: *evidentemente*, sono superflue ovvero pericolose, perchè creano dubbiezze invece di chiarire.

Non conviene poi eccettuare il caso di bisogno della difesa in giudizio. Se questo bisogno ci sarà, basterà all'imputato di indicare i documenti, perchè l'istruttore abbia il dovere di richiederli. In ogni caso, anche quando li presentasse l'imputato stesso, non gli si potrebbe mai dar carico del reato, perchè la necessità della difesa escluderebbe il

dolo. Anche quest'aggiunta è perciò inutile e pericolosa, perchè il giudizio potrebbe servire di pretesto. Per maggiore esattezza occorre però aggiungere dopo le parole: *sia permessa*, le altre: *quando il fatto non costituisca reato più grave*.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non sembra giusta la limitazione fatta nell'emendamento, perchè la indiscrezione del pubblico ufficiale può compromettere non solo gli interessi e la dignità dello Stato, ma pure quelli della pubblica amministrazione, dei funzionarî e dei privati; oltre che nell'alternarsi dei partiti al potere, può essere un'arma di discredito ed una bassa vendetta sempre a danno dell'ente governo e della pubblica morale.

TORINO — Corte d'Appello.

Ritenuti i gravi inconvenienti e le incertezze che sorgerebbero ove fosse adottato l'articolo proposto dalla Commissione, preferisce il testo del Senato.

Non ammette il rinvio del paragrafo 2, all'articolo 134, perchè questo non è comprensivo di tutti i casi contemplati in detto paragrafo, e d'altra parte il paragrafo stesso trova opportuna sede nel presente articolo.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del Senato, colla sola aggiunta, giustissima, delle parole: *fuori del caso di necessità di difesa in giudizio*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

È troppo lo esigere che gli atti, documenti o fatti dovessero *evidentemente* essere destinati a rimaner segreti, e sarà facile far apparire meno evidente siffatta destinazione.

CAPO V.

*Della violazione dei doveri
di un pubblico ufficio.*

Art. 197.

§ 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di fare un atto del suo ministero, o di rendere giustizia, è punito con multa sino a lire mille.

§ 2. Se il reato è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, è punito con multa fino a lire duemila.

§ 3. Se il pubblico ufficiale appartiene all'ordine giudiziario, il rifiuto esiste quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

CAPO V.

*Della violazione dei doveri
di un pubblico ufficio.*

Art. 197.

§ 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi *motivo*, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, *omette* o ricusa di fare un atto del suo ministero, è punito con multa sino a mille lire.

§ 2. (Identico).

§ 3. Se il pubblico ufficiale appartiene all'ordine giudiziario, *vi ha omissione* o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non è facile di comprendere il concetto della disposizione dell'articolo in esame. Se l'atto, che il pubblico ufficiale omette o ricusa di fare, deve essere un atto del suo ministero, è necessario presupporre che dalla legge sia per tale esattamente prefinito, e indubbiamente attribuito al pubblico ufficiale, ciò che non potrebbe dirsi che si verificasse nel silenzio, nella oscurità, contraddizione o insufficienza della legge stessa in rapporto all'atto medesimo. Si verrebbe pertanto a costringere l'ufficiale pubblico a compiere l'atto stesso anche quando avesse motivo (non *pretesto* come si esprimeva il testo Senatorio) di dubitare della sua competenza, nel qual caso la punizione non apparirebbe nè razionale nè giusta. Nessun schiarimento è dato desumere dal relativo verbale della Commissione ministeriale, in cui si trova che l'articolo in esame fu approvato senza osservazioni.

TORINO — Corte d'Appello.

È preferibile la parola *pretesto* a quella di *motivo*, introdotta dalla Commissione, siccome quella che serve meglio a fornire l'elemento del reato.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non essendo di piena soddisfazione nè il testo Senatorio nè l'emendamento della Commissione, formolerebbe un articolo nuovo così concepito: *Il pubblico ufficiale che per*

qualsiasi pretesto dolosamente omette o ricusa di fare un atto del suo ministero, o di rendere giustizia, è punito ecc.; il resto come nell'emendamento.

PARMA — Procura generale.

Non approva la sostituzione della parola: *motivo*, all'altra: *pretesto*, che si legge nel progetto approvato dal Senato.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

D'accordo pel rifiuto, ma per la semplice omissione, il cui vero motivo è spesso la personale incapacità, non vedesi utilità nell'esporre i pubblici ufficiali anche a semplici procedimenti, che si risolveranno spesso in nulla, ma non mancheranno di diminuirne l'autorità, e specialmente nell'ordine giudiziario, come è facile comprendere.

CASALE.

Dopo le parole: *insufficienza della legge*, aggiungerebbe le altre: *per negligenza o dolosamente*. Ciò per distinguere l'errore ed anche l'ignoranza, soprattutto nei casi difficili, dal dolo e dalla negligenza, che soli devono essere puniti secondo i principî del diritto.

Art. 198.

Sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a duemila, e con la sospensione dall'ufficio:

1° i pubblici ufficiali, che, in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le proprie funzioni;

2° il pubblico ufficiale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, impedisce la trattazione di un affare.

Art. 198.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 199.

Il militare o l'agente della forza pubblica, che ricusa o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

Art. 199.

Il militare o l'agente della forza pubblica, che ricusa o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione *non oltre il terzo grado*.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

*(Vedi osservazioni all'articolo 192).***Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.**

AQUILA.

Ritardare è troppo vaga espressione. Obbligherebbe l'agente o il pubblico ufficiale a giustificarsi ad ogni passo; ed il ritardo può anche essere l'effetto di dimenticanza o di lieve negligenza. Nè sembra necessario l'elemento del dolo, e non basta allo scopo parola *volontariamente* scritta nell'articolo 200, che neppure si trova nell'articolo 192.

Art. 200.

§ 1. Il pubblico ufficiale, che, avendo nello esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato pel quale si procede d'ufficio, volontariamente omette o ritarda di farne referto, è punito, salvo il disposto degli articoli 183 e 184, con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

§ 2. Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è aumentata di un grado.

Art. 200.

§ 1. Il pubblico ufficiale, che, avendo nello esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato pel quale si procede d'ufficio, volontariamente omette o ritarda di farne *rapporto all'autorità competente*, è punito, salvo il disposto degli articoli 183 e 184, con la sospensione dai pubblici uffici *non oltre il terzo grado*.

§ 2. Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, la pena *può estendersi al quarto grado*.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 192).

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta l'emendamento, salvo a dirsi nel paragrafo 2: *può estendersi dal secondo al quarto grado*; sembrando conveniente escludere l'applicazione del primo grado.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo Senatorio; perchè *fatto il referto*, l'ufficiale non può più essere responsabile di reato, anche se, per avventura, non avesse fatto il referto all'autorità competente.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 199).

TITOLO V.

**Del reato contro la pubblica amministrazione
commessi da privati.**

CAPO I.

Dell'usurpazione di pubbliche funzioni.

Art. 201.

§. 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione fino a tre mesi, salve le pene degli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

§ 2. Con la stessa pena e con la sospensione dai pubblici uffici è punito il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

§ 3. Nei casi preveduti dai due paragrafi precedenti, la sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, nel giornale destinato alla pubblicazione degli annunci ufficiali, sì nella provincia in cui fu commesso il reato, che in quella in cui il condannato ha il domicilio.

TITOLO V.

**Del reato contro la pubblica amministrazione
commessi da privati.**

CAPO I.

Dell'usurpazione di pubbliche funzioni.

Art. 201.

§ 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito col *primo grado* di detenzione, salve le pene degli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Pare necessario di spiegare in tutte le ipotesi che vi è reato quando vi è dolo, come fu proposto e non accettato.

ANCONA — Corte d'Appello.

Occorrerebbe aggiungere nel paragrafo 2 la parola *dolosamente*, per evitare anche che il fatto materiale del pubblico ufficiale, che, per zelo od in buona fede, compisse qualche atto, già iniziato, del suo ministero, cada sotto la sanzione penale.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Crede necessario di aggiungere, nel paragrafo 2 di questo articolo, l'avverbio *dolosamente*, e ciò per escludere il pericolo che la continuazione sia provvenuta da falsa interpretazione dell'ordine stesso, anzichè da una deliberata volontà di mancarvi.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Vi sono contingenze, nelle quali, anzichè biasimevole, può essere opportuno e lodevole l'eseguire qualche atto d'ufficio, ad onta che le funzioni per tale ufficio sieno cessate, e se ne abbia avuto il relativo ordine od avviso; come, per esempio, quando il nuovo titolare dell'ufficio non fosse ancora arrivato sul posto, e fosse urgente provvedere a qualche incombenza.

CAPO II.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Art. 202.

§ 1. Chiunque, al solo fine di esercitare un diritto, si fa ragione da sè medesimo, è punito con multa estendibile al doppio del danno cagionato dal reato.

§ 2. Se è intervenuta violenza o minaccia alle persone, il colpevole è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

§ 3. Se la violenza o minaccia ha avuto luogo a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali che non importino pena più grave, il colpevole è punito con la detenzione maggiore di due anni.

§ 4. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per sè stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado.

CAPO II.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Art. 202.

§ 1. Chiunque, mediante violenza contro le persone ed al solo fine di esercitare un preteso diritto, costringe taluno ad eseguire una obbligazione, ovvero demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi o ripari stabili, o in altro modo qualsiasi turba l'altrui possesso, è punito con la detenzione non oltre il secondo grado.

§ 2. (Soppresso).

§ 3 (ora 2). Se la violenza ha avuto luogo a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali che non importino pena più grave, il colpevole è punito col terzo grado di detenzione.

§ 4 (ora 2). (Identico).

§ 5. Alla pena della detenzione è sempre aggiunta una multa estendibile al valore del danno cagionato dal reato.

§ 6. Nel caso preveduto dal paragrafo 1 si procede soltanto a querela di parte.

§ 5 (ora 4). Alla pena della detenzione è sempre aggiunta una multa *fino a lire cinquecento, tenuto conto del danno cagionato dal reato.*

§ 6. (Soppresso).

Art. 202 bis.

Se la demolizione di fabbricati, la deviazione di acque, l'abbattimento di alberi, siepi o ripari stabili, è commessa allo scopo di esercitare un preteso diritto, ma non vi fu violenza contro le persone, il colpevole è punito soltanto con la multa indicata nell'articolo precedente.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Anche all'articolo 202 bis aggiungerebbe le parole: *o in qualunque modo turba l'altrui possesso, che si leggono nell'articolo 202.*

ANCONA — Corte d'Appello (Sezione di Perugia).

Sorge dubbio se i casi di cui è cenno nell'articolo 202 bis, sieno tassativamente previsti; ciò per rimuovere il pericolo, che spesse volte è inerente alla specificazione dei casi, omettendo alcuni di quelli che la legge nel suo spirito potrebbe designare come imputabili; sembra quindi opportuno che venga aggiunta la frase di cui nell'articolo 202: *o in altro modo qualsiasi turba l'altrui possesso.*

AQUILA — Corte d'Appello.

Osserva, rispetto all'articolo 202 bis, che, poichè la demolizione dei fabbricati, ove manchi ogni violenza alle persone, è punita con la sola multa, questa dovrebbe essere non limitata a lire 500, ma proporzionata al danno, che può essere enorme, come, per esempio, nel caso della demolizione d'un monumento d'arte.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del Progetto a quello degli emendamenti, sia per l'articolo 202 che per l'articolo 203; dappoichè l'essenza del reato consiste nel sostituire l'attività individuale a quella della pubblica autorità; e se l'impiego dei modi violenti deve costituire un'aggravante, è però chiaro che il reato può consumarsi anche colla sola astuzia e clandestinamente; il che avvenendo, dovrebbe, nel sistema degli emendamenti, lasciarsi il fatto impunito od equipararlo al furto, conseguenze entrambe inammissibili. Opina poi

che nella definizione, di cui all'articolo 202, paragrafo 1, anzichè dire: *al solo fine di esercitare*, si può adoperare la frase più soggettiva: *col solo intendimento di esercitare*, perchè la pena debb'essere determinata in sè, non in relazione al danno che può anche mancare.

Opina infine, che, ferma la supposizione del numero 6° del testo Senatorio, debba sostituirsi l'articolo 206^{bis} degli emendamenti, senza contemplazione di casi speciali, e stabilendo un aumento di pena anche pel caso che siavi stata violenza sulle cose e non sulle persone.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Dissentente soltanto nell'adottato articolo 202^{bis}, mentre ritiene che la violenza contro le persone sia sempre a richiedersi per l'essenza del reato, laddove quella alle cose sembra inopportuno reprimerla con una sanzione penale, essendo sufficiente riparazione l'azione civile di danno alla quale dà adito.

Quanto alla esclusione dal paragrafo 3 della parola *minaccia*, richiama le osservazioni fatte sull'articolo 155.

CASALE — Corte d'Appello.

Ripete l'osservazione fatta all'articolo 164, relativamente alla soppressione della parola *minaccia*.

CATANIA — Corte d'Appello.

Per maggiore chiarezza, e per togliere le ambiguità e gli equivoci, a cui può dar luogo l'articolo, propone che il medesimo sia formulato nel seguente modo: *chiunque a solo fine di esercitare un diritto, nei casi in cui dovrebbe ricorrere all'autorità pubblica, si fa ragione da sè medesimo, è punito ecc.*

La violenza o minaccia ha poi maggior forza quando venga fatta da chi sia apportatore di arma propria apparente, se ne faccia o no uso. Perciò il paragrafo 3 dovrebbe formolarsi come segue: *se la violenza o minaccia è stata fatta da chi è portatore di arma propria apparente, o se la violenza ecc.*

FIRENZE — Corte d'Appello.

La Commissione chiuse la non breve discussione, cui dette luogo la compilazione dell'articolo 202 (Verbale n. 4 pag. 43), constatando la necessità di esprimere, nel paragrafo 1 l'estremo della violenza contro le persone, e di spiegare che sotto tale espressione, anche quando è usata in altri articoli del progetto, doveva sempre intendersi compreso pure il concetto della minacce, e delle vie di fatto. In una nota in calce della pagina 14 dei Verbali della Commissione stessa è soggiunto, che per la retta intelligenza di parecchi dei successivi emendamenti è necessario tener presente questo significato attribuito alla parola *violenza*. Questo fu proposto, ma non è stato fatto; anzi mentre nel progetto Senatorio, all'articolo 201, che tratta della ragione fattasi; nell'articolo 207 che concerne la resistenza; nell'articolo 211 che si riferisce alla violenza pubblica, si faceva specialmente menzione, non tanto del costringimento fisico, cui accenna il vocabolo *violenza*, nel suo più

ristretto e grammaticale significato, quanto del costringimento morale, che si ottiene col mezzo della intimidazione, nelle emende fattevi dalla Sotto-Commissione si tace affatto delle minacce, e soltanto della violenza è fatto cenno. Tale difetto si rimarca altresì nell'articolo 452, sia nel progetto Senatorio, sia in quello riformato dalla Commissione. D'altra parte sono lasciati correre, nè potevasi di certo fare a meno, quali furono formulati dal Senato, gli articoli 443 (furto violento) 445 (estorsione) 451, paragrafo 2 (usurpazione), in ciascuno dei quali la essenza o la qualifica dei reati è desunta dal concorso della violenza, sia fisica, sia morale. Questa difformità di redazione e di linguaggio, in un Codice specialmente penale, non solo è difettosa, ma oltremodo pericolosa. Difettosa, perchè non completa la definizione dei reati, a perpetrare i quali il concorso della violenza sia indispensabile; pericolosa, perchè genera confusione e incertezza, e può agevolmente portare a indoverose impunità per la nota massima, che quando la legge non è precisa, nè chiara, *in dubio pro reo*. Questo pericolo soprattutto vuole essere segnalato per riguardo al delitto di resistenza, e della pubblica violenza che non sempre si estrinsecano e raggiungono l'intento con l'uso della forza fisica, ma non raramente anche con l'uso della semplice intimidazione. Non pare adunque che possa esservi altra via di mezzo: o abbracciare il progetto Senatorio nella sua integrità, oppure, ad esempio del Codice Toscano, articolo 108, chiarire con una formula generale il concetto del legislatore, quando della violenza gli occorra far menzione. Che lo abbia già espresso la Commissione non monta. Indispensabile è che sia tradotto in precetto legislativo, e che se ne abbia un riscontro nel Codice.

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui al nuovo articolo 202 bis, quando non è accompagnato dalla violenza, come è stato ritenuto meritevole d'indulgenza fino al punto di esser represso con sola pena pecuniaria, così sembrerebbe che potesse eziandio mantenersi il progetto Senatorio anche nell'altra parte che concerne l'esercizio dell'azione penale, rilasciandolo al beneplacito della parte lesa. E tutto questo si otterrebbe mantenendo nella sua integrità il progetto Senatorio, che riproduce la vera indole della ragion fattasi, senza confonderla con il turbato possesso, il quale ha la sua vera sede nell'articolo 450 che tratta della usurpazione, e in cui dovrebbero fondersi le formole adottate nell'emendamento degli articoli 202 e 202 bis.

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta gli articoli 202, 202 bis e 203 nel modo in cui vennero formulati dalla Commissione, però colle seguenti modificazioni.

1. Per le stesse ragioni già indicate altra volta alla parola *violenza* usata nell'articolo 202 e successivi, ritiene di sostituire quelle di *violenze o minacce*.

2. Sta bene che la multa aggiunta alla detenzione non sia illimitatamente estensibile sino al valore del danno, che potrebbe essere anche di gran lunga superiore al massimo della multa di lire dieci mila, ma è troppa la limitazione introdotta dalla Commissione. La migliore cosa sarebbe di comminare la multa senza aggiungere le parole *fino a lire cinquecento tenuto conto del danno cagionato dal reato*, poichè in tal modo la quantità della pena pecuniaria potrebbe proporzionarsi, non solo alla quantità del danno, ma altresì alle circostanze tutte del reato ed alla condizione di fortuna del delinquente, sempre nei

limiti ordinari prefissi dal legislatore per tale specie di pena nel libro primo del Codice penale. La soverchia limitazione della multa sovraindicata s'appalesa poi ancor più evidente nel caso di cui nell'articolo 202bis, in cui è l'unica pena, potendo agevolmente accadere che una multa di sole lire cinquecento sia una pena derisoria, come sarebbe ad esempio nel caso di reato da cui fosse derivato ingentissimo danno commesso per opera o per mandato di un ricchissimo proprietario.

3. Vorrebbe che il reato di cui nell'articolo 202bis fosse di azione privata, sia perchè non essendo intervenuta violenza contro le persone, l'allarme e turbamento sociale non è tale da richiedere che si proceda d'ufficio, sia perchè il Pubblico Ministero difficilmente, senza la denuncia della parte interessata, potrebbe essere in grado di riconoscere nel fatto i caratteri del reato.

LUCCA — Corte d'Appello.

Osserva non poter accettare il concetto che la violenza debba essere un elemento indispensabile a costituire il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre n'è soltanto circostanza aggravante.

Ristabilita la nozione diversa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviene allora ammettere che l'azione penale, nei casi in cui la violenza non ricorra, non possa promuoversi se non a querela di parte.

PALERMO — Corte d'Appello.

Respinge gli emendamenti, perchè il farsi ragione da sè medesimo a solo fine di esercitare un diritto, è fatto punibile, che a prevenire maggiori reati fa d'uopo reprimere, salvo di applicare le pene corporali nei casi di violenza contro le persone, siccome ha preveduto il testo.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

È di molto preferibile la disposizione del progetto Senatorio nel paragrafo 1, siccome quella che porge la più netta e precisa nozione della ragion fattasi, senza complicarla colla violenza, che può solo costituirne un aggravante, e senza ricorrere ad una pericolosa causistica.

Art. 203.

Se il colpevole del reato preveduto dal precedente articolo prova la verità del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado.

Art. 203.

Se il colpevole dei reati preveduti dai precedenti articoli prova la verità del preteso diritto, la pena è diminuita di un grado.

Osservazioni della Magistratura.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 202).

CASALE — Corte d'Appello.

La frase *prova la verità del preteso diritto*, usata anche dal Senato, non presentasi del tutto opportuna: giacchè il diritto non può essere vero o falso, bensì sussistente o non sussistente. Propone quindi di sostituire alla parola *verità* la parola *sussistenza*.

CATANIA — Corte d'Appello.

Invece di dire *preteso diritto*, preferirebbe la locuzione *diritto esercitato*.

GENOVA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 202).

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Ogni qualvolta vien provata la verità del preteso diritto esercitato nel modo previsto dall'articolo 202 bis della Commissione, sembra che per ciò debba venir meno la materia punibile di fronte ad una legislazione civile che, a norma della *possessio summarissima* della L. Un. Cod. *De momentanea possessione*, ammette l'istituto della reintegranda.

Di fatti havvi una violenza personale diretta ed una violenza personale indiretta. La prima è quella che si esercita direttamente contro la persona, la seconda quella che si esercita *ingiustamente* sulla cosa da altri legittimamente posseduta, in quanto con la violazione del diritto di quest'ultimo, si viene a recare offesa anche alla sua persona, altro non essendo le cose che sono in nostro possesso o dominio legittimo, che una continuazione della nostra personalità.

La semplice via di fatto *legittima*, *sulla cosa*, non sembra che possa formar substrato a reato, nè anche in linea di polizia preventiva, ad oggetto di evitare collisioni, *ne partes ad manus veniant*, perchè vi provvede abbastanza la procedura summarissima dell'articolo 695 del codice civile.

Quindi l'articolo 203 dovrebbe essere presso a poco formolato come segue:

Se il colpevole dei reati preveduti nell'articolo 202 prova la verità del preteso diritto, la pena è diminuita di un grado.

La stessa prova RENDE IMMUNE DA PENA colui che ha commesso i fatti MENTOVATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO 202 bis.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Darebbe ~~facoltà~~ di diminuire la pena di uno o due gradi. In certi casi l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni concerne atti sì lievi, che conviene lasciare al giudice maggiore larghezza nell'applicazione della pena.

CAPO III.

*Della violazione dei sigilli e delle sottrazioni
dai luoghi di pubblico deposito.*

Art. 204.

§ 1. Chiunque deliberatamente infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine della competente autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, colla detenzione da quattro mesi a tre anni.

§ 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, e vi è aggiunta la multa estendibile a duemila lire, se il colpevole è l'uffiziale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, o il custode delle cose assicurate coi medesimi.

§ 3. Il pubblico uffiziale, o il custode, per la cui negligenza è stato commesso il reato di che nel paragrafo 1, è punito con la multa estendibile a mille lire.

§ 4. Alle pene applicabili al pubblico uffiziale nel caso preveduto dal paragrafo 2 del presente articolo è aggiunta la sospensione dall'ufficio estendibile a cinque anni.

CAPO III.

*Della violazione dei sigilli e delle sottrazioni
dai luoghi di pubblico deposito.*

Art. 204.

§ 1. Chiunque deliberatamente infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine della competente autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, colla detenzione dal secondo al terzo grado.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

§ 4. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Qui se l'uffiziale pubblico agisce deliberatamente sì, ma per causa non dolosa, come sarebbe quella di riparare a qualche omissione o correggere qualche errore incorso nella precedente assicurazione? Perciò, nel paragrafo 1, dopo la parola *deliberatamente* potrebbero aggiungersi le altre *e col fine di pregiudicare agl'interessati*.

BRESCIA — Corte d'Appello.

È di avviso di sostituire la locuzione *che ne aveva il potere*, alla parola *competente*, per evitare il pericolo che una indagine sulla competenza di chi appose od ordinò di apporre i suggelli, possa menomare il necessario rispetto a codesti mezzi forniti solo di forza

morale, e che servono a dinotare l'intervento di un'autorità legittima, sebbene eventualmente non competente, a stretto rigore della parola.

CATANIA — Corte d'Appello.

Osserva che l'infrangere, il rinnovare o il violare i sigilli apposti per ordine della pubblica autorità deve sempre punirsi, malgrado che l'autorità fosse stata incompetente ad ordinare quell'apposizione, perchè non al privato è dalla legge affidato il potere di disfare il fatto dell'autorità incompetente.

Perciò alla parola *competente*, propone di sostituire l'altra *pubblica*.

Art. 205.

§ 1. Chiunque sottrae, distrugge o sopprime corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, atti od altre carte contenute negli archivi, nelle cancellerie o in altri luoghi di pubblico deposito, è punito colla reclusione estendibile a sette anni.

§ 2. Se il danno cagionato è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

Art. 205.

§ 1. Chiunque distrugge, *altera*, sottrae o sopprime corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, atti od altre carte contenute negli archivi, nelle cancellerie o in altri luoghi di pubblico deposito, è punito col *primo grado* di reclusione.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Siccome il reato può essere commesso tanto da un estraneo che dall'ufficiale pubblico, si dovrebbe prevedere anche in questo articolo l'ultima delle due indicate ipotesi, come è stato fatto nel paragrafo 2 dell'articolo 204, per l'effetto di stabilire in tal caso un aumento di pena.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Opina doversi limitare la pena al quarto grado di prigionia, poichè nell'articolo 179 si colpiscono col primo grado di reclusione (oltre la multa di lire 4,000, e l'interdizione dai pubblici uffici) i pubblici ufficiali che hanno la consegna di registri, documenti, corpi di reato ecc., per ragione delle loro funzioni, e che sono perciò tanto più colpevoli.

LUCCA — Corte d'Appello.

Per le stesse considerazioni fatte all'articolo 179, insiste nell'avviso di non aggiungere la parola *altera*.

Art. 206.

§ 1. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di un terzo cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e rimesse alla sua custodia, è punito colla prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa fino a lire mille.

§ 2. Se il valore della cosa supera le lire mille, è punito colla prigionia maggiore di due anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire.

§ 3. Se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, anche quando non ne sia il custode giudiziario, è punito colle dette pene diminuite di un grado.

Art. 206.

§ 1. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di un terzo cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e rimesse alla sua custodia, è punito col terzo grado di prigionia.

§ 2. Se il valore della cosa supera le lire mille, è punito con la prigionia dal terzo al quarto grado.

§ 3. Se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario, è punito colle dette pene diminuite di un grado.

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d' Appello.

, Pel reato di cui è parola nell'articolo in esame sembra opportuno che sia pur comminata la pena della multa fino a lire mille come nel progetto Senatorio, la quale non è scritta nell'emendamento probabilmente per errore di stampa.

CAPO IV.

Della resistenza alla pubblica autorità.

Art. 207.

È colpevole di resistenza alla pubblica autorità colui che con violenze o con minacce, si oppone a qualsiasi ufficiale pubblico od agente della forza pubblica nell'atto in cui procede all'esecuzione di leggi, sentenze o provvedimenti della pubblica autorità, od a coloro che, richiesti, lo aiutano nell'adempimento del suo incarico.

CAPO IV (che diventa V).

Della resistenza alla pubblica autorità.

Art. 207.

È colpevole di resistenza alla pubblica autorità chiunque si oppone, usando violenza, ad un ufficiale pubblico od agente della pubblica forza nell'esercizio legittimo delle sue funzioni, od a coloro che, richiesti, lo aiutano nell'adempimento del suo incarico.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Pare utile di accogliersi l'emendamento che era stato proposto dall'onorevole LA FRANCESCA nei lavori delle Sotto-Commissioni, cioè, di aggiungere che l'ufficiale deve essere non solo nell'esercizio delle sue funzioni, ma deve osservare *le forme* volute dalla legge. *Le forme* sono la guarentigia esterna, visibile, di qualunque legittimità, e quando sono così importanti da essere determinate dalla legge, se ne deve tener conto nel definire il reato di resistenza o ribellione.

Il dire solo: *esercizio legittimo*, può dar luogo a difficoltà, massime in un reato in cui la pubblica autorità è parte offesa.

TORINO — Corte di Cassazione.

Prefèrisce il testo Senatorio, perchè si potrebbe andare incontro a gravi conseguenze autorizzando, quasi indirettamente, la disobbedienza col pretesto che non siasi proceduto nelle forme legali, o che l'agente della forza pubblica non sia nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

ANCONA — Corte d'Appello.

Questo emendamento stabilisce un principio pericolosissimo nel richiedere, come elemento del reato di resistenza, l'esercizio legittimo delle funzioni nel pubblico ufficiale, perchè autorizza il cittadino a farsi giudice della legalità degli atti dello stesso ufficiale pubblico, ciò che in pratica produrrebbe gravissimi inconvenienti.

Se non è lecito farsi ragione da sè stesso, neppure quando trattasi di un diritto di proprietà, come sarà lecito di proprio arbitrio giudicare l'atto dell'autorità, e resistere anche con violenza, al pubblico ufficiale che lo esegue? Se questi agisce irregolarmente, se ha ecceduto i suoi poteri, vi sono i tribunali che faranno giustizia; ma non si autorizzi il farsi ragione da sè stesso, e si lasci al magistrato il valutare le eccezioni che contro l'atto del pubblico ufficiale può accampare l'imputato a propria discolpa. Prefèrisce pertanto il progetto Senatorio.

AQUILA — Corte d'Appello.

Gli articoli 207, 211 e 212 riconoscono indirettamente il diritto del cittadino di resistere all'ufficiale pubblico o all'agente della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni, se fuorviano dalle norme della legge, o tentano di eseguire un ordine della autorità pubblica che alle leggi non sia conforme; riconoscono anche il diritto di tumultuare per impedire l'esecuzione di un provvedimento illegale ed arrestare il movimento della pubblica amministrazione quando non sia regolare. Invece di ricorrere, per esempio, al magistrato per far dichiarare nulla un'ordinanza di sequestro, si può resistere all'uscieri che sta per eseguirla.

Ciò non sembra regolare. Se il diritto individuale vuol essere strenuamente difeso contro gli abusi dell'autorità pubblica, il rimedio sta nella responsabilità dei funzionari, non già nella facoltà che si vorrebbe attribuire ad ognuno, di farsi giudice della legittimità degli atti e di arrestare con la forza l'azione del magistrato, creando così un fomite di violenze e di tumulti in tutti i casi in cui delle attribuzioni dell'autorità pubblica, dei limiti delle sue facoltà e dell'interpretazione di una legge, si può disputare. Tra l'errore che può commettere il funzionario pubblico, ordinariamente disinteressato, e l'errore del privato, interessato sempre, non dovrebbe essere incerta la scelta.

Quando poi dovesse prevalere il sistema del progetto, vi sarebbe un'osservazione da fare. Giacchè si consente ai privati di ricorrere alla forza per mantenere illeso o reintegrare il proprio diritto contro l'abuso dell'autorità, perchè non si permette altrettanto nei rapporti tra privato e privato?

A chi osservasse, che anche contro il privato che voglia turbare il nostro possesso o ledere altrimenti il nostro diritto, si può resistere con la forza, e che gli autori del progetto hanno mirato a vietare l'uso della violenza solo nel caso di fatto compiuto, in cui non si ammette altro rimedio che il ricorso al magistrato; a chi facesse questa osservazione, si potrebbe rispondere, che non sarebbe perciò rimossa la contraddizione; imperocchè le disposizioni degli articoli sopra trascritti permettono che si annulli con la violenza anche il fatto compiuto, purchè si tratti di un fatto dell'autorità pubblica. Il debitore che strappa di mano all'usciera e lacera il verbale di un pignoramento irregolarmente eseguito, che fa egli se non disfare di propria autorità ciò che il magistrato competente dovrebbe annullare? Eppure, se l'usciera procedeva illegalmente, mal si invocherebbero gli articoli di cui ci occupiamo per reprimere le violenze, con cui si impedisce che quegli atti avessero il loro effetto.

Queste ragioni consigliano di non ammettere le modificazioni introdotte negli articoli votati dal Senato.

Se poi la teoria propugnata dalla Commissione dovesse prevalere, il motivo di attenuazione di pena preveduto dall'articolo 203, dovrebbe convertirsi in ragione d'impunità.

Ma ciò non basta. Gli articoli di cui si tratta, dichiarando punibile l'uso della violenza solo quando si adopera contro l'ufficiale pubblico o l'agente della forza pubblica che procede legalmente, autorizzano, come si disse, l'uso della violenza nel caso contrario. Or si domanda; qual è il limite di queste facoltà? Si comprende, che, se sono in causa la vita o il pudore, o se si tratta di scalata nei sensi dell'articolo 384, si andrà fino alla impunità dell'omicidio, per ragion di legittima difesa. Ma, fuori di questi casi, resta a sapere se saranno impunte le lesioni personali e le fucilate in cui si può concretare la resistenza autorizzata contro gli agenti dell'autorità pubblica, i quali avessero la disgrazia di commettere un atto illegale mentre agiscono nella coscienza di adempiere un dovere. Potrebbe accadere che il giudice, rigettando l'accusa di ribellione, attesa la illegalità del procedere dell'ufficiale pubblico, credesse però dover punire come reato *sui generis* qualche ferita d'arma bianca o da fuoco, o un qualche colpo di randello assestato sul cranio dell'usciera o di un real carabiniere o del pretore nell'atto della resistenza. Ma questo sarebbe un errore, per cui perderebbe tutto il suo merito il sistema di guarentigie che il nuovo progetto mira a fondare. Chi vuole il fine deve dare i mezzi; epperò, trattandosi di respingere l'azione illegittima della forza pubblica, vuol essere permesso l'uso

delle armi con tutte le sue conseguenze. Sarebbe quindi opportuna, s'intende nel sistema del progetto, un'apposita dichiarazione in questo senso.

Finalmente converrebbe modificare il numero 3°, paragrafo 2, dell'articolo 374, e l'articolo 381, che pongono come circostanza aggravante dell'omicidio volontario e delle lesioni in persona di un ufficiale pubblico o agente della forza pubblica, *l'esercizio delle funzioni*; dimenticando che l'esercizio di funzioni pubbliche non merita riguardi se non quando è *legittimo*.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio: imperocchè il sopprimere la parola *minacce*, rende troppo anguste le definizioni dei reati se si è inteso limitarli ai soli casi di *violenza*, mentre si hanno *vie di fatto e minacce* che presentano eguale importanza; e se colla parola *violenza* si è inteso invece di comprendere tutto, la definizione sembra oscura ed insufficiente. Oltracciò l'aggiunta della parola *legittimo* alle parole *esercizio delle sue funzioni*, è pericolosa: si sa che se il funzionario cui si resiste o vien fatta violenza, procedeva illegittimamente, il reato svanisce o muta specie: ma quel *legittimo* espresso nella definizione del reato, oltre a far nascere il dubbio che la legittimità possa essere soggettiva, sembra indurre la presunzione che il funzionario proceda illegittimamente, sicchè debba colla prova della legittimità essere purgato: e siffatta presunzione nè deve ammettersi dalla legge, nè è almeno presso noi dall'esperienza giustificata.

BRESCIA — Corte d'Appello.

È di parere che la locuzione adottata *nell'esercizio legittimo delle sue funzioni* sia pericolosa, ammettendo essa, che il cittadino possa discutere la legalità dei provvedimenti contro i quali si oppone. Quanto alla parola *violenza*, in luogo di *violenze o minacce* del testo, richiama le osservazioni fatte all'articolo 155.

CATANIA — Corte d'Appello.

Non accetta l'emendamento, per le ragioni esposte all'articolo 204.

GENOVA — Corte d'Appello.

Preferisce l'articolo del progetto Senatorio all'emendamento della Commissione, siccome quello che dà una definizione meno generale, ma più precisa e caratteristica del reato di resistenza, in modo da differenziarlo da quello della violenza alla pubblica autorità. Non ogni attacco con violenza contro un ufficiale od agente della pubblica forza costituisce una resistenza: questa si ha unicamente quando l'attacco o l'opposizione vien fatta contro di lui *nell'atto* in cui procede all'esecuzione di leggi ecc., mentre in tutto altro caso si verserebbe nell'ipotesi del reato di violenza alla pubblica autorità punito giustamente con pena più grave.

In ogni caso non saprebbe poi accogliere nell'articolo 207, emendato dalla Commissione, ed in tutti gli articoli successivi 211, 212 e 214, l'aggiunta dell'aggettivo *legittimo* alla parola *esercizio*, poichè probabilmente contro la stessa intenzione di chi la propone,

tale aggiunta, nella pratica, potrebbe essere assai pericolosa, e tale da privare in moltissimi casi l'ufficiale od agente pubblico, anche senza alcuna di lui colpa, della protezione cui ha diritto e che gli si volle concedere colle sanzioni penali, di cui si tratta, con grave detrimento del prestigio e della forza morale che deve avere il depositario della pubblica autorità. Suppongasì che un usciere proceda all'esecuzione di un sequestro nullamente accordato dall'autorità competente; che un agente della pubblica forza, che è obbligato ad obbedire ai suoi superiori, riceva l'ordine di procedere ad una perquisizione, ad un arresto e simili, da chi aveva il diritto di rilasciarlo, ma non lo avrebbe potuto nè dovuto rilasciare nel caso concreto: ebbene in tali casi se si commetterà una resistenza, si sosterrà dagli abili difensori degli accusati mancare l'estremo dell'esercizio *legittimo* delle funzioni, ed un verdetto assolutorio verrebbe a sanzionare il diritto di resistere e di oltraggiare impunemente pubblici funzionari, i quali altro non hanno fatto che compiere scrupolosamente il loro dovere. Si dirà che l'esercizio *legittimo* non può riferirsi che alla legittimità degli atti compiuti dall'ufficiale od agente esecutore, non a quello degli atti ed ordini a lui commessi; ma, oltrechè una tale limitazione non potrebbe dirsi corrispondente al generale significato della parola *legittimo*, anche in tal senso ristretto non è opportuno un emendamento, per il quale si verrebbe a sanzionare il diritto di resistere ed offendere impunemente l'ufficiale od agente pubblico ogni qualvolta, per avventura, non agisse colla scrupolosa osservanza delle forme stabilite dalla legge, dando così ad ogni cittadino il diritto di giudicare della legittimità o meno dello operato di chi rappresenta il potere sociale, con grave sconvolgimento d'ogni principio d'ordine e di autorità. L'ufficiale od agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, sia poi esso più o meno *legittimo*, deve essere ubbidito e rispettato, salvo al cittadino il diritto del richiamo amministrativo o giudiziario, contro ogni di lui abuso di sostanza o di forma.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone che nell'emendamento della Commissione sia soppressa la parola *legittimo*, la quale non può dar luogo che a contestazioni nella pratica, essendo d'altronde insito nello spirito della disposizione di questo articolo, che le funzioni che si esercitano siano conformi alla legge.

PALERMO — Corte d'Appello.

Sopprimerebbe la parola *minacce*, ed osserva che è implicita nelle parole *esercizio delle sue funzioni* la idea della legittimità; e che lo aggiungere la parola *legittimo*, creerebbe nella pratica applicazione difficoltà maggiori di quelle che si credano evitare; laddove omettendola non si pregiudicherebbe il diritto di chi potesse assumere non avere il pubblico ufficiale legittimamente proceduto.

TORINO — Corte d'Appello.

Ritiene preferibile il testo del progetto Senatorio in quanto serve a far meglio spiccare la figura del reato della *resistenza*, in confronto a quello minore della semplice *violenza* alla pubblica autorità.

Del resto sarebbe pericoloso per l'ordine pubblico se si ammettesse l'espressione *esercizio legittimo*, che la Commissione vorrebbe introdurre in questo articolo, e si darebbe luogo a gravi questioni e più gravi inconvenienti. E nel testo del Senato è a sufficienza provveduto per evitare gli inconvenienti.

TRANI — Corte d'Appello.

Per meglio chiarire lo spirito che informa l'articolo 207 emendato dalla Commissione, si dovrebbe dopo la parola *funzioni*, aggiungere *relative all'ufficio*, cancellando la parola *sue*.

VENEZIA — Corte d'Appello

Preferisce il testo del progetto Senatorio all'emendamento della Commissione.

Art. 208.

§ 1. La resistenza alla pubblica autorità è punita:

1° con la detenzione da quattro mesi a due anni, se è commessa senz'armi; e maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è stato raggiunto l'intento;

2° con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è commessa con armi; e maggiore di tre anni, se è stato raggiunto l'intento;

3° con la relegazione fino a dieci anni, se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

§ 2. La resistenza alla pubblica autorità è commessa con armi, quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

§ 3. Le dette pene sono diminuite di un grado quando la resistenza alla pubblica autorità venne commessa senz'armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, il coniuge, i propri ascendenti o discendenti, gli zii e nipoti, i fratelli e le sorelle, o gli affini negli stessi gradi.

Art. 208.

§ 1. La resistenza è punita:

1° col secondo grado di prigionia o detenzione, se è commessa senz'armi, e col terzo grado, se è stato raggiunto l'intento;

2° col terzo grado di prigionia o detenzione se è commessa con armi o da più di dieci persone, anche senz'armi, e col quarto grado, se è stato raggiunto l'intento;

3° col secondo grado di reclusione o relegazione, se è commessa da più di cinque persone armate, in seguito a concerto.

§ 2. La resistenza è commessa con armi, quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

§ 3. Le dette pene sono diminuite di un grado quando la resistenza venne commessa senz'armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, il coniuge, i propri ascendenti e discendenti, gli zii e nipoti, i fratelli e le sorelle, o gli affini negli stessi gradi.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Non pare che il giudice debba avere la facoltà di sostituire la detenzione alla prigionia, o la relegazione alla reclusione, in questo, che è il reato incivile per sua natura.

FIRENZE — Corte d'Appello.

L'estremo del preventivo concerto che, in alcuna delle ipotesi configurate nell'articolo, si esige per aggravare la pena della resistenza, non è praticamente tanto facile a constatarsi, quanto si potrebbe presumere. Questo delitto appartiene al novero di quelli che si dicono formali. L'aggravante del numero vuolsi pertanto desumere dalla unità del pensiero, che guida i colpevoli, dalla comunanza e solidarietà degli intenti, che sorgono istantanei indipendentemente da qualunque concerto che sia stato deliberato antecedentemente. Forse soverchio è il numero di dieci non armati, e di cinque armati che è stabilito per costituire l'aggravante. Parrebbe inoltre che fra le aggravanti non dovesse essere trascurata quella del concorso di lesioni personali a pregiudizio dell'ufficiale pubblico, degli agenti della pubblica forza, e di coloro che richiesti li aiutano nell'adempimento del loro incarico. Oltre a ciò non va dimenticato essere conseguenza dei fatti improvvisi, che ciascuno è tenuto del fatto proprio. Quindi l'uso delle armi, e l'inferimento delle lesioni dovrebbe far carico con aumento di pena a coloro che ne sarebbero personalmente debitori, se conosciuti; altrimenti a tutti i partecipanti alla resistenza con sanzione più mite secondo le regole che governano la responsabilità delle conseguenze più gravi derivate dal delitto, che grava coloro che vi hanno volontariamente partecipato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Per la relazione che esiste tra questo articolo e il successivo 213, quanto alle tre ipotesi, in cui varia in senso ascendente la penalità, non pare sia il caso di concepire i numeri 2° e 3° dell'articolo 208 diversamente dai corrispondenti dell'articolo 213. Preferisce quindi il testo dell'articolo 208 del progetto Senatorio. In ordine alla specie delle pene, crede poi più appropriate alla natura del reato la prigionia e la reclusione.

TORINO — Corte d'Appello.

Preferisce l'articolo del progetto Senatorio, come quello che è più atto a tutelare la pubblica autorità.

PARMA — Procura Generale.

Osserva che la modificazione fatta agli articoli 208 paragrafo 1, numero 3°, e 213, paragrafo 1, numero 3°, col sostituire alle parole *cinque persone ancorchè non armate*, le altre

cinque persone armate, non sembra sia stata consentita dalla Commissione. D'altra parte la nuova locuzione è in contraddizione col disposto del paragrafo 2 dell'articolo 208, secondo il quale la resistenza si considera commessa con armi, quando anche uno solo sia palesemente armato.

La modificazione sarebbe sostanziale in quanto, oltre al numero ed al concerto, porrebbe come estremo necessario che le persone siano armate, ed armate in numero non minore di cinque.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non comprende perchè occorran proprio *dieci* persone senz'armi, a costituire l'aggravante della resistenza, o *cinque* con armi, e non nove od undici, o non quattro o sei. L'algebra è davvero una scienza ripugnante al diritto penale; e qui sarebbe il caso di richiamare le osservazioni già fatte circa il valore del peculato.

Uno solo palesemente armato basta a qualificare la resistenza! Sarà un assurdo tutte le volte che gli altri resistenti non avranno previamente concertato la resistenza col compagno armato o che questi, pur palesemente armato, sia sopravvenuto nell'azione, e tanto più se non avrà fatto uso delle armi.

La stretta parentela è un argomento per indurre lo speciale affetto fra le persone, e la ragione di questo e non di quella sola deve portare diminuzione alla pena della resistenza. Perchè la legge tien calcolo della sollecitudine per uno zio, per un nipote, per un affine, e non, ad esempio, di quella per un intimo amico, per un camerata, per un collega, per un maestro, per un discepolo? Vi è sempre poi a notare il solito peccato della casuistica.

Art. 209.

§ 1. Non sono soggetti nè a procedimento, nè a pena coloro che, essendosi riuniti per commettere una resistenza alla pubblica autorità, si sono ritirati in seguito a intimazioni o avvertimenti dell'autorità, ed abbandonando le armi, prima che siasi raggiunto l'intento e senz'altro fosse intervenuto omicidio o lesione personale.

§ 2. L'esenzione da pena, di che nel precedente paragrafo, non si estende agli atti di resistenza già eseguiti, che costituissero un reato, nè agli altri reati commessi nel tempo e per occasione della medesima.

Art. 209.

§ 1. (Identico).

§ 2. L'esenzione da pena, di che nel precedente paragrafo, non si estende a coloro che si sono già resi colpevoli di atti di resistenza o di altri reati commessi nel tempo e per occasione della medesima.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE. — Corte d' Appello.

Propone che l'articolo sia soppresso, essendo assolutamente oziose e fuori di luogo le disposizioni che vi si contengono. Se la riunione dei rivoltosi si scioglie dietro le intimazioni dell'autorità, ogni traccia di reato scompare. Se nel tempo e per occasione della resistenza altri reati sono stati commessi, è sottinteso, per i principî generali che governano la materia, doversi reprimere con le sanzioni penali, che li contemplano, nè vi ha il menomo bisogno che venga fatta una speciale riserva.

TORINO. — Corte d' Appello.

Riconosce più appropriata la locuzione del paragrafo 2, emendato dalla Commissione, semprechè potesse essere modificato nel senso di dire *non si estende a coloro che si son già resi colpevoli di altri reati commessi in tempo e per occasione della riunione.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza

SIENA.

Il paragrafo 1 di questo articolo manda esenti da procedimento e da pena coloro che, intrapresa una resistenza, l'abbandonano incompiuta all'intimazione dell'autorità. Il paragrafo 2, emendato, non consente l'esenzione dalla pena a chi siasi già reso colpevole di atti di resistenza. Ma come si farà a conoscere lo stato penale di costoro, se per regola generale non si procede quando i resistenti abbiano obbedito all'intimazione?

Art 210.

Le pene stabilite nell' articolo 208 non sono mai applicate nel minimo ai capi o promotori della resistenza, e sono contro di essi aumentate di un grado, se la resistenza ha avuto luogo con armi o previo concerto.

Art. 210.

(Identico).

Nessuna osservazione.

CAPO V

(CAPO V che diventa IV).

*Della violenza alla pubblica autorità.**Della violenza pubblica.*

Art. 211.

Art. 211.

È colpevole di violenza alla pubblica autorità :

1° chi usa violenze o minacce ad un pubblico ufficiale, ad un giurato o ad un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa di esse, o per semplice odio contro l'autorità;

2° chi usa violenze o minacce alle persone, o commette violenza sulle cose per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni.

È colpevole di *violenza pubblica* :

1° chiunque usa violenza ad un pubblico ufficiale, ad un giurato, ad un arbitro o ad un agente della forza pubblica, nell'esercizio legittimo delle sue funzioni, o per causa di esse, o per odio contro l'autorità;

2° chiunque usa violenza alle persone o sulle cose per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire nelle sue deliberazioni.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Anche in questo, come nel precedente articolo 207, l'emendamento sopprime le minacce come mezzo di commettere il reato. Osserva perciò che, nell'intelligenza dell'emendamento, le minacce debbano rimaner comprese nella violenza, non essendo ammissibile che lo scopo criminoso raggiunto ed ottenuto con quel meno inteso mezzo di violenza, vada impunito.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Crede opportuno di richiamare l'attenzione sull'essere definita e spiegata la *violenza pubblica* mediante L'USO DELLA VIOLENZA; e cioè sulla ripetizione viziosa di questa parola nella definizione e nel definito.

AQUILA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 207).

BOLOGNA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 207).

BRESCIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 155).

FIRENZE — Corte d'Appello.

Fra le persone, di cui agli articoli 211, 214, 215, che si vogliono giustamente protette con speciali sanzioni dalle violenze, e dagli oltraggi dei privati cittadini, si trovano annoverati gli *arbitri* nel testo redatto dalla Sotto-Commissione in riforma e modificazione di quello Senatorio. In questo, in ciascuno dei menzionati articoli si parla unicamente dei pubblici ufficiali, dei giurati e degli agenti della pubblica forza.

La Commissione Ministeriale si era limitata ad approvare senza emendamenti il testo suddetto. L'aggiunta degli *arbitri*, non che essere autorizzata, non cadde in pensiero ad alcuno di metterla in discussione. Nè pare che ne meritasse nemmeno il conto, imperocchè non è da dimenticarsi, che gli *arbitri*, persone private, prescelte dalla fiducia dei cittadini a definire nel segreto del loro gabinetto certe particolari differenze, non assumono, neppur temporaneamente, funzioni pubbliche, delle quali il libero e legittimo esercizio faccia d'uopo tutelare con eccezionali provvedimenti. Ammettendo che gli *arbitri* abbiano a parificarsi ai pubblici funzionari, verrebbe ad allargarsi di questi di soverchio la sfera; potendosi per identità di ragione, ed anche a più forte ragione, affermarsi lo stesso dei periti giudiziali, dei causidici, ed altri molti, i quali nel disimpegno del rispettivo loro ministero sono tuttavolta ritenuti come protetti abbastanza dalle disposizioni generali del Codice.

GENOVA — Corte d'Appello.

Per il significato troppo lato delle parole *violenza pubblica*, adoperate nell'intestazione del Capo V, e che si possono riferire a tutt'altra violenza che non sia quella fatta *alla pubblica autorità*, è più corretta l'intestazione del progetto Senatorio e l'uso del testo degli articoli 211 e seguenti di questo capo delle parole corrispondenti.

Preferisce pure per tali ragioni il testo del progetto relativamente all'articolo 211, togliendo però, siccome inutile, l'aggettivo *semplice* che precede la parola *odio*.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone qui pure la soppressione della parola *legittimo*, come nell'articolo 207.

TORINO — Corte d'Appello.

Accetta l'emendamento della Commissione, togliendo però la parola *legittimo* nel paragrafo 1.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce l'intestazione del titolo come è nel progetto Senatorio. Quanto all'articolo 211, paragrafo 1, propone di stare al progetto stesso, perchè l'emendamento non fa parola delle minacce, ed aggiunge alle parole *esercizio delle funzioni*, l'altra di *legittimo*.

Art. 212.

Art. 212.

Si considerano come reati di violenza alla pubblica autorità anche le radunate di dieci o più persone tendenti ad impedire con clamori, strepiti, violenze o minacce, l'esecuzione di una legge o di un ordine di qualunque legittima autorità; o ad imporne la revocazione, o ad influire sulle deliberazioni dell'autorità, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio uffizi od istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

§ 1. Si considerano come reati di *violenza pubblica* anche le radunate di dieci o più persone che col loro contegno atto ad incutere timore, manifestamente tendono ad impedire la esecuzione di una legge o di un ordine legittimo di un'autorità, o ad ottenerne la revocazione, o ad influire sulle deliberazioni dell'autorità, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio *legittimo* uffizi od istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

§ 2. Se all'intimazione dell'autorità la radunata si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pena.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

È poco opportuna la parola *manifestamente*, aggiunta dall'emendamento. Sarà sempre un pretesto che darà luogo in pratica a continue discussioni, se il fine delle persone radunate era o no manifesto, e si questionerà sempre sul grado più o meno inoltrato di questa manifestazione. Anche se il fine è velato sotto un quesito colore, ma pure è quello delittuoso, determinante l'azione, il reato dovrebbe sussistere.

TORINO — Corte di Cassazione.

Per le considerazioni accennate all'articolo 207 non approva l'emendamento proposto per questo articolo, tranne pel paragrafo 2 aggiunto, che accetta, come pure quello dell'articolo 214.

ANCONA — Corte d'Appello.

Richiama le osservazioni fatte all'articolo 207, perchè ritiene essere informati allo stesso concetto gli emendamenti recati all'articolo su citato ed a quello in esame.

AQUILA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 207).

BRESCIA — Corte d'Appello.

Accetta la locuzione dell'articolo emendato, ma escluderebbe soltanto la parola *legittimo* pel bisogno riconosciuto di far rispettare gli ordini di una autorità, anche se strettamente non fossero conformi alla Legge.

CASALES — Corte d'Appello.

Il paragrafo 2, aggiunto a questo articolo, se racchiude uno scopo lodevole, quello cioè di dar luogo alla resipiscenza, lascia però qualche incertezza per riguardo ad altri delitti di cui si fossero resi responsabili gli ammutinanti. Ben difficile, per non dire impossibile, è che in una turba che si raduna con intenzioni ostili, non vi sia taluno che trascorra a qualche via di fatto, o trascenda a minacce od oltraggi. Evidentemente l'impunità non potrebbe estendersi, nel caso di scioglimento della radunata, a questi fatti speciali, e però sembra conveniente venga espresso il paragrafo 2 nella forma seguente: *Se all'intimazione dell'autorità la radunata si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pene, salvo quelle di cui si fossero resi contabili per altri reati.*

GENOVA — Corte d'Appello.

Approva in genere l'emendamento della Commissione; ma crede inutile, anzi pericolosa, l'aggiunta della parola *manifestamente*, poichè, essendo troppo chiaro che per l'esistenza del reato deve essere provato che lo scopo della radunata quello si era di impedire la esecuzione di una legge, si potrebbe attribuire a detta aggiunta un significato troppo esteso. Preferisce nel resto l'articolo del progetto Senatorio non potendo approvare nemmeno l'aggiunta della parola *legittimo* dopo quella di *ordine*, in sostituzione della parola *legittima* prima di *autorità*; poichè si comprende che per l'esistenza del reato si debba tendere ad impedire l'esecuzione di un ordine di una *legittima* autorità, ma non deve essere lecito di discutere la legittimità dell'ordine quando è dato dall'autorità che ne aveva dalla legge il mandato: un tale ordine dev'essere eseguito dai cittadini, salvo il diritto di richiamo nei modi di legge.

Accoglie poi in massima l'aggiunta del paragrafo 2; ma riterrebbe più opportuno un riferimento all'articolo 209 che contempla il caso identico e stabilisce con ogni precisione le condizioni per godere la esenzione da pena ed i casi di eccezione, i quali dovrebbero pure essere applicabili nella ipotesi contemplata nell'articolo 212.

MILANO — Corte d'Appello.

Accetta l'aggiunta del paragrafo 2, ma osserva che l'emendamento al paragrafo 1 implica non poche contestazioni per gli estremi di ordine legittimo e di esercizio legittimo d'uffici, che richiedonsi per costituire il reato. Preferisce perciò il testo Senatorio.

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce il testo Senatorio aggiungendo però le parole *contegno minaccioso*; ed adotta l'aggiunzione del paragrafo 2 perchè conseguente all'articolo 209.

TORINO — Corte d'Appello.

Vorrebbe mantenuta la frase: *ordine di qualunque autorità legittima*, usata dal Senato, togliendo la parola *legittimo* aggiunta dalla Commissione alle parole *ordine ed esercizio*.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio, però sostituendo alla parola *tendenti*, le altre *in atto*. L'emendamento della Commissione lascia campo a troppi dubbi e cavilli. Ometterebbe il paragrafo 2 aggiunto. Il fatto è già avvenuto, e può portare i suoi frutti se anche la radunata si scioglie. Accetta, per il caso del paragrafo 2, la diminuzione di un grado.

Art. 213.

§ 1. La violenza alla pubblica autorità è punita:

1° con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è commessa senz'armi, e maggiore di tre anni, se è stato raggiunto l'intento;

2° con la detenzione maggiore di tre anni, se è commessa con armi, e con la relegazione da cinque a dieci anni, se è stato raggiunto l'intento;

3° con la relegazione da undici a tredici anni se è commessa da più di cinque persone, ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse, e con la reclusione da quattordici a sedici anni, se fu raggiunto l'intento.

§ 2. La pubblica violenza è commessa con armi quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

Art. 213.

§ 1. La violenza pubblica è punita:

1° col *terzo grado* di *prigionia* o *detenzione*, se è commessa senz'armi, e col *quarto grado*, se è stato raggiunto l'intento;

2° col *quarto grado* di *prigionia* o *detenzione*, se è commessa con armi, e col *primo grado* di *reclusione* o *relegazione* se è stato raggiunto l'intento;

3° col *secondo grado* di *reclusione* o *relegazione*, se è commessa da più di cinque persone non armate, in seguito a concerto, e col *terzo grado*, se fu raggiunto l'intento.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

Trova più esatta la formola usata nel numero 3° dell'articolo del progetto Senatorio, che non quella della Commissione, dalla quale parrebbe che nel caso opposto di cinque persone armate fosse dalla legge comminata una pena maggiore, ciò che non è vero, mentre non havvi penalità più grave di quella contemplata in detto numero 3°. Quindi preferisce il testo Senatorio. Quanto alle pene da applicarsi sembrano da preferirsi quelle della prigionia e della reclusione.

Esprime inoltre l'avviso per l'aggiunta di un ultimo paragrafo, onde rendere applicabile anche al reato di violenza, l'aggravamento di pena nei casi di cui nell'articolo 210, concorrendo le stesse ragioni informative di tale disposto di legge.

PARMA — Procura Generale.

(Vedi le osservazioni all'articolo 208).

CAPO VI.

Dei reati commessi contro le persone investite di pubbliche funzioni o di pubblica autorità nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

Art. 214.

È colpevole di oltraggio contro pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica chiunque con parole od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine o il decoro:

1° di un pubblico ufficiale, di un giurato o di un agente della forza pubblica, in sua presenza e nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate;

2° di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso, ovvero dei suoi membri presenti e nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate.

CAPO VI.

Dei reati commessi contro le persone investite di pubbliche funzioni o di pubblica autorità nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

Art. 214.

È colpevole di oltraggio contro pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica chiunque con parole od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine o il decoro:

1° di un pubblico ufficiale, di un giurato, di un arbitro o di un agente della forza pubblica, in sua presenza e nell'esercizio *legittimo* delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate;

2° di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso, ovvero dei suoi membri presenti e nell'esercizio *legittimo* delle loro funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

L'aggiungere all'onore ed alla rettitudine anche il decoro, non allarga troppo l'ipotesi del reato? Confondere in una ipotesi qualunque ufficiale pubblico con qualunque agente della forza pubblica, pare non tener conto della reale differenza che vi è fra loro.

Infine che cosa sono gli atti che offendono la rettitudine e l'onore? Meglio il Codice attuale, che dice *gesti* o *minacce*, e serba la distinzione fra gli ufficiali pubblici e gli agenti della pubblica forza.

TORINO — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 212).

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Vorrebbe che per spiegar meglio il concetto, l'articolo fosse chiuso nel modo seguente: *ovvero dei suoi membri presenti, tanto nell'esercizio legittimo delle loro funzioni, quanto per causa delle medesime attuali o cessate.*

FIRENZE — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 211).

GENOVA — Corte d'Appello.

Per le ragioni spiegate all'articolo 107 preferisce l'articolo del progetto Senatorio, accogliendo però l'aggiunta della parola *arbitro*.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non approva l'aggiunta della parola *legittimo*, dopo la parola *esercizio*, nei numeri 1° e 2°. Approva invece l'aggiunzione dell'*arbitro* fra le persone oltraggiate ufficiali, tanto nel numero 1° dell'articolo 214, che nell'articolo 215.

TORINO — Corte d'Appello.

Accetta gli emendamenti della Commissione, sopprimendo però la parola *legittimo* aggiunta a quella di *esercizio*.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Accetta l'articolo emendato dalla Commissione; ma escludendo la parola *legittimo*, in armonia alle precedenti osservazioni.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non sembra corretto chiamare ufficiale od agente un corpo politico etc. Sarebbe quindi detto meglio: *È colpevole di oltraggio contro le persone investite di pubblica autorità chiunque con parole, ecc.*

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Propone di sopprimere le parole: *o il decoro*. La voce *decoro*, o non mai o ben di rado usato nella legge penale, ha un significato così vago ed indefinito che darebbe luogo ad equivoci.

Art. 215.

§ 1. Il colpevole di oltraggio contro i pubblici ufficiali, giurati od agenti della forza pubblica, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e se lo ha commesso con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a due.

§ 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'autorità giudiziaria, ovvero in pubblica legale adunanza di un corpo politico od amministrativo, le dette pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi.

§ 3. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del corpo politico, giudiziario od amministrativo, od agente della pubblica forza oltraggiato.

Art. 215.

§ 1. Il colpevole di oltraggio contro i pubblici ufficiali, giurati, arbitri od agenti della forza pubblica, è punito col *secondo grado* di prigionia, e col *terzo grado* se lo ha commesso con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave.

§ 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'autorità giudiziaria, ovvero in pubblica legale adunanza di un corpo politico od amministrativo, le dette pene sono aumentate di un grado.

§ 3. (Soppresso e compenetrato nell'articolo 217).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 211).

PALERMO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 214).

Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Parrebbe conveniente che, nel punire l'oltraggio, si tenesse conto dell'importanza delle attribuzioni e della dignità dei rappresentanti l'autorità; anche per stare in coerenza con l'articolo 218.

Art. 216.

In tutti gli altri casi che non sono preveduti da una speciale disposizione di legge, i reati commessi contro un pubblico ufficiale o membro di un corpo politico, giudiziario od amministrativo, od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, e per causa delle medesime, attuali o cessate, sono puniti colla pena ordinaria aumentata di un grado.

Art. 216.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d' Appello.

La Commissione Ministeriale ha sempre omissso le parole *attuali e cessate*, ogni volta che trattasi di esercizio di funzioni da parte di pubblici uffiziali, e qui riportandosi al testo Senatorio, per svista non vi fece l'emendamento.

Art. 217.

Pei reati preveduti nel presente capo, l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro i corpi politici, giudiziari od amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere seguita che in seguito di deliberazione dei corpi medesimi.

Art. 217.

Pei reati preveduti nel presente capo, l'azione penale è esercitata d'ufficio, *ed il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del corpo politico, giudiziario od amministrativo, od agente della pubblica forza oltraggiato.*

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte d' Appello.

Accetta la riforma proposta dalla Commissione, purchè si mantenga la necessità della deliberazione dei Corpi oltraggiati per la prosecuzione del procedimento, molte e gravi considerazioni potendo militare a che sia lasciato ai Corpi stessi di vedere se debba l'azione penale essere seguita.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

L'articolo non provvede al caso in cui i fatti e le qualità furono attribuite a tutto il Corpo politico, giudiziario ed amministrativo.

CAPO VII.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

Art. 218.

§ 1. Chiunque millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o si fa promettere danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli remunerare, è punito colla prigionia maggiore di due anni e con multa fino a duemila lire, avuto riguardo alla maggiore o minore importanza delle attribuzioni o della dignità del pubblico ufficiale.

§ 2. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici.

CAPO VII.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

Art. 218.

Chiunque millantando credito o aderenze presso pubblici uffici, riceve o si fa promettere danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli remunerare, è punito colla prigionia maggiore del *secondo grado* e con multa fino a mila lire, avuto riguardo alla maggiore o minore importanza delle attribuzioni o della dignità del pubblico ufficiale.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non sarebbe del tutto inutile aggiungere la parola *dolosamente* all'altra *millantando*. La millantazione del credito o delle aderenze occorre che sia preordinata a conseguire la utilità in danaro o altre cose. Ora può bene accadere che la millantazione sia avvenuta anteriormente al fatto in diversa circostanza e senza allusione al fatto futuro, soltanto per spirito di vanità, di modo che venga ad ingenerarsi nel terzo la credenza e la speranza, che la mediazione a suo favore sarebbesi spesa dal millantatore senza che però questi l'avesse espressamente convenuta. A spiegare questo concetto, si presterebbe l'avverbio *dolosamente*, mediante il quale si esigerebbe il rapporto immediato e diretto fra la millantazione e il danaro od altra utilità data o promessa come eccitamento o ricompensa della mediazione.

GENOVA — Corte d'Appello.

Accetta la soppressione del paragrafo 2. Ritiene poi mantenuto nella sua integrità il paragrafo 1, sembrando doversi attribuire ad errori di stampa le parole *uffici* invece di *ufficiali* e, *fino a mila lire* invece di *fino a due mila lire* di che al paragrafo 1.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La ricompensa del millantato credito potrebbe essere fatta dare o promettere anche *ad altri*; sarebbe quindi bene prevederne il caso, come già si fece per la corruzione, all'articolo 185.

CAPO VIII.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Art. 219.

Il ministro di un culto che, abusando di atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire.

CAPO VIII.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Art. 219 (1).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Nell'ardua e spinosa questione cui richiama l'articolo, quando dovesse ritenersi improvida la soppressione dell'articolo stesso, inclinerebbe a preferire la formola proposta dall'onorevole CONFORTI, modificata come appresso: *Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero per fini contrari (invece che in offesa) alle istituzioni e alle leggi dello Stato, commette atti i quali turbano l'ordine pubblico, è punito etc.*

Però, anche così modificata, la formola non corrisponde completamente al fine della disposizione, potendosi pur sempre dubitare che lasci a desiderare qualche cosa di più concreto e determinato. Se, in ispecie, volesse aversi relazione al diniego dell'amministrazione dei sacramenti, resterà sempre facile al prete cattolico opporre che il suo rifiuto non mosse da fini contrari alle istituzioni dello Stato, o per offesa alle medesime, ma unicamente fu suggerito ed imposto dalla obbedienza alla dottrina religiosa, la quale è sottratta all'apprezzamento e sindacato della potestà civile dal principio fondamentale della libertà della Chiesa. Non saprebbe sull'argomento che pienamente aderire all'opinione esternata dall'onorevole BUCCELLATI, nel verbale numero 6 nell'articolo in esame.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Si dice che furono proposte due formule; ma nel processo verbale se ne vede una sola; non essendo nemmeno noto quale sia stata scelta dal Ministro.

(1) La Commissione, avendo dato parità di voti a due formole diverse, deliberò di presentarle entrambe all'onorevole Ministro Guardasigilli. Vedasi il processo verbale n. 6, da cui si rileva che le dette due formole sono del tenore seguente:

« 1^a Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, in offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato, commette atti i quali turbano l'ordine pubblico, è punito ecc. » (CONFORTI e BUCCELLATI).

« 2^a Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, per fini contrari alle istituzioni e alle leggi dello Stato, turba l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, è punito ecc. » (CASORATI).

TORINO — Corte di Cassazione.

La definizione dell'abuso è irta di difficoltà, e la dotta discussione seguita in seno alla Commissione Ministeriale, fornisce la più convincente prova.

Quando però fosse necessario pronunciarsi sulle due formole suggerite dalla Commissione Ministeriale, la scelta cadrebbe su quella del Commissario CASORATI, perchè la medesima comprende anche il turbamento della pace della famiglia, effetto questo il più ordinario dell'abuso, e che si verifica senza alterare per nulla l'ordine pubblico; ed è redatta in modo tale da potersi applicare anche ai fatti puramente negativi, al diniego cioè degli uffizi.

ANCONA — Corte d'Appello.

Esprime il voto che sotto l'articolo in esame venga collocato l'articolo 1 del progetto di legge presentato nel 1877 dal Ministro MANCINI al Senato del Regno, relativamente agli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero; il quale articolo, secondo l'emendamento proposto dal Senatore CADORNA, venne dal Senato stesso votato ed approvato, sebbene l'intero progetto fosse poi respinto nella votazione finale.

AQUILA — Corte d'Appello.

Esclusa la formola del Progetto Senatorio, come quella che racchiude un concetto vago, indeterminato, falso, la Commissione Ministeriale propose due formole diverse.

La prima, proposta dagli onorevoli Commissari CONFORTI e BUCCELLATI, non esprime un concetto concreto, non segna i caratteri di un reato speciale, e quasi non fa che riassumere tutti i reati che si commettono dai ministri del culto nell'esercizio del loro ministero. Infatti ogni reato *turba l'ordine pubblico* ed è un'offesa *alle leggi dello Stato*, ed ogni *offesa delle leggi dello Stato che turbi l'ordine pubblico* è un reato, che il Codice Penale prevede in diverse ipotesi e reprime con pene proporzionate all'entità del danno e al dolo dell'agente. In che consisterebbe dunque il reato speciale che si vuol porre con questo articolo? Gli articoli 220 e 221 prevedono alcuni reati dei ministri del culto, che sarebbero assorbiti in questa formola elastica e comprensiva, e l'articolo 222 che aggrava la pena di ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio delle sue funzioni, diverrebbe inutile.

La seconda formola, proposta dall'onorevole Commissario CASORATI, accenna ad un reato speciale, e risponde meglio al bisogno di porre argine ad una specie di abusi che i ministri del culto possono commettere; e che, per essersi talvolta verificati in circostanze gravissime, suggerirono l'articolo 268 del Codice Penale Sardo. Ponendo come condizione essenziale del reato l'elemento intenzionale, per esempio, il fine di screditare le istituzioni dello Stato, di turbare l'ordine pubblico, d'influire sulle elezioni, o di procurarsi un lucro, o di nuocere altrui per vendetta, colpisce il ministro del culto in un momento in cui egli non solo offende le leggi e turba l'ordine pubblico o lede il diritto altrui, ma offende la stessa religione, facendola servire a fini mondani, e colpevoli; lo colpisce nel momento in cui egli non merita le guarentigie dovute al libero esercizio dei culti; colpisce non il sacerdote, ma l'impostore; non l'atto religioso, ma la frode, la truffa, la vendetta,

la sedizione ipocritamente mascherata; e quindi elimina l'inconveniente che possa essere incolpato di abuso il sacerdote che compie con sincerità di coscienza gli atti della religione che professa, ed ai suoi canoni si conforma.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Esaminando le due definizioni proposte in via di emendamento all'articolo 219, è di avviso che convenga combinarle tra loro e con quella del progetto Senatorio nel modo seguente: *Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con offesa alle leggi od alle istituzioni dello Stato, turba l'ordine pubblico, o la pace delle famiglie è punito ecc.* In questa nuova formola è a bello studio detto *con offesa* anzichè *in offesa*, perchè deve bastare per la pena che il ministro del culto abbia scientemente offeso le istituzioni o le leggi dello Stato, benchè non fosse quello il fine principale della sua azione perturbatrice.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Accetterebbe la formola CONFORTI-BUCCELLATI, la quale esprime il vero concetto del reato, di colpire cioè *quei soli atti esterni che turbino l'ordine pubblico*, e supera così le tante questioni sollevate sopra le locuzioni *coscienza pubblica* e *pace delle famiglie* usate nel testo, e sulle altre usate dalla Sotto-Commissione, peccanti tutte di essere troppo generiche e di dar adito a vaghe interpretazioni.

CASALE — Corte d'Appello.

È di parere che debba accogliersi l'articolo formulato dall'onorevole NELLI, Commissario Ministeriale, tolta però la frase *la coscienza pubblica* a motivo che questo potrebbe lasciar campo a troppe incertezze.

Propone quindi l'articolo modificato come appresso:

Il ministro di un culto che abusando del suo ministero, in offesa delle istituzioni e delle leggi dello Stato, turba l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, è punito ecc.

GENOVA — Corte d'Appello.

Nelle condizioni di tensione in cui si trovano tuttora le relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato, tensione che potrebbe in date evenienze politiche esasperarsi e diventare più pericolosa, è necessaria la sanzione penale che forma l'oggetto dell'articolo 219. Esaminate però le diverse formole discusse in seno alla Commissione Ministeriale sembra fra tutte preferibile quella del progetto Senatorio, poichè, a fronte della somma difficoltà di giudicare se il ministro del culto abbia avuta la intenzione di compiere, non un atto doveroso del proprio ministero, ma un atto diretto ad offendere le leggi ed istituzioni dello Stato, l'unico criterio più razionale quello si è dell'abuso richiesto dal progetto Senatorio. Sta appunto in questo abuso la caratteristica del reato, poichè, dato l'abuso, non si può più in alcun modo dubitare della malafede e dell'intenzione dolosa del ministro del culto, il quale perciò deve subire le conseguenze del proprio operato, semprechè dal medesimo sia derivato il turbamento sociale preveduto dalla legge penale. È vero che

si possono opporre le non lievi difficoltà che si presenteranno ai giudici del fatto nel dare un retto e sicuro giudizio sulla esistenza o meno dell'abuso; ma dietro una diligente valutazione di tutte le circostanze del fatto, sia sotto il rapporto obbiettivo che sotto il rapporto subbiettivo, non sarà poi tanto difficile nella pratica applicazione di colpire col rigore della legge coloro che, veramente sotto il pretesto del sacro ministero sacerdotale, abusando del medesimo, abbiano voluto compiere atti di ostilità e di offesa contro le istituzioni e le leggi dello Stato.

Propone perciò di sostituire alle parole: *la coscienza pubblica*, quelle: *l'ordine pubblico*; e ciò per la ragione che, mentre è agevole il constatare un fatto materiale caduto sotto i sensi, quale è quello del turbamento dell'ordine pubblico e della pace delle famiglie, altrettanto riuscirebbe difficile ed equivoca la contestazione di un fatto puramente interno e psicologico, per quanto sentito da un'università di uomini, come sarebbe il turbamento della coscienza pubblica, la quale finirebbe per essere unicamente l'espressione delle coscienze individuali, o politiche o religiose, dei giudicanti.

MILANO — Corte d'Appello.

La disposizione di questo articolo, già in massima stata respinta dal Senato, trovò anche presso la Commissione Ministeriale serie divergenze di opinioni nei termini in cui dovrebbe essere concepita. La detta disposizione nell'interpretazione pratica può produrre una gravissima difformità di applicazione per le sue frasi molto elastiche e sconfinite. Opinerebbe quindi perchè venisse totalmente soppressa, potendo bastare a reprimere gli abusi dei ministri del culto le sanzioni portate dai successivi articoli; o quanto meno adotterebbe la formola proposta dal Commissario CONFORTI, siccome quella che contermina meglio di ogni altra, la figura del reato, e circoscrive di conseguenza anche l'arbitrio del giudice, difendendo contemporaneamente lo Stato dalle offese del clero.

PALERMO — Corte d'Appello.

Accetta la seconda formola che contempla anche la pace delle famiglie.

TORINO — Corte d'Appello.

In mezzo alle molte difficoltà che si presentano a concretare la definizione di questo reato, la formola offerta dal Commissario CASORATI pare possa avere la preferenza, riconoscendo come sia dell'essenza di questo articolo il mantenere nella disposizione la espressione *pace della famiglia*, contro la quale pur troppo i ministri che vorranno rendersi colpevoli, cercheranno di agire, evitando con molta facilità di turbare l'ordine pubblico.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Osserva di avere già, nel 1877, approvato l'emendamento del Sotto-Commissario LA FRANCESCA: *Il ministro di un culto che, ordinando o eseguendo atti ed uffici del suo ministero,*

li rivolga a fini contrari alle istituzioni e alle leggi dello Stato, e con tali mezzi turbi l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, ed offenda la libertà e l'onore delle persone, è punito ecc.; nè ora trova ragioni per recedere dal veto già espresso.

La varietà delle opinioni prova la difficoltà somma di trovare la giusta formola; e qualunque delle proposte venga adottata, lascerà sempre campo a vari apprezzamenti, e ad interpretazioni contraddittorie, e non approderà a molto.

Dovendo però scegliere fra le due formole della Commissione, propende per quella del Commissario CONFORTI.

PARMA — Procura Generale.

Qualora non piacesse, come sarebbe forse miglior partito, accettare la proposta del Commissario PESSINA, secondo cui la qualità di ministro del culto sarebbe una circostanza aggravante del reato di perturbazione dell'ordine pubblico, fra le due formole proposte dalla Commissione parrebbe preferibile quella dei Commissari CONFORTI e BUCCELLATI.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Opina per la soppressione degli articoli 219 e 220, sembrando contraddittorie col principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, ed improntate di pericolosa odiosità tali disposizioni speciali per i ministri dei culti.

E d'altronde, la coscienza pubblica, la pace delle famiglie o l'ordine pubblico, non sono obiettivi di reati contro la *pubblica amministrazione* di cui tratta esclusivamente il titolo in cui è stato collocato l'articolo in esame. Varrebbe meglio fare piuttosto della qualità di ministro del culto una circostanza aggravante dei reati specificati agli articoli 256 e 257, come ad esempio si fece al numero 3° dell'articolo 339 per altro caso.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Preferisce la formola proposta dal commissario CASORATI, perchè, senza lasciar soverchio arbitrio al magistrato, gli conserva quella larghezza di apprezzamento che è necessaria per rendere efficace la sanzione.

Art. 220.

§ 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito colla detenzione fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

§ 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto, di cui nel precedente paragrafo, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o agli atti della pubblica autorità, il colpevole è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a duemila lire.

§ 3. Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito colla detenzione maggiore di due anni e con multa maggiore di duemila ed estendibile a tremila lire.

Art. 220.

§ 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito col *primo grado* di detenzione e con multa fino a lire mille.

§ 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto, di cui nel precedente paragrafo, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o agli atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con la detenzione *non maggiore del secondo grado*, e con multa fino a duemila lire.

§ 3. Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, l'autore della provocazione quando questa non costituisca complicità, è punito con la detenzione e con multa maggiore di duemila fino a tremila lire.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 219).

Art. 221.

I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a due mila lire.

Art. 221.

(Rinviato alla parte seconda, della Polizia punitiva).

Osservazioni della Magistratura.**PALERMO — Corte d'Appello.**

A tener completa la materia che riguarda i reati commessi dai ministri dei culti, non accetta il rinvio dell'articolo alla parte delle contravvenzioni, sebbene non possa riconoscere che l'esercizio di atti di culto esterno contro i provvedimenti del Governo costituisca appunto contravvenzione.

Art. 222.

Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, anche col mezzo della stampa, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Art. 222.

Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado, *salvo che la qualità di ministro di un culto sia già stata considerata dalla legge.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Anche questa disposizione è per lo meno fuori di posto. Inoltre non vi è motivo perchè il ministro del culto, di faccia alla legge civile, debba andar soggetto ad un aggravamento di pena per ogni reato commesso nell'esercizio del suo ministero, per esempio, in causa d'ingiuria, di furto, di omicidio, ferimenti, ecc. Sarà conveniente stabilire questo aggravamento soltanto per alcuni pochi reati, nei quali la veste di ministro del culto offre agevolezza a commetterli.

CAPO IX.

Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

Art. 223.

§ 1. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate all'esercito od all'armata, le fa mancare deliberatamente, quando il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei Codici penali militari, o non costituisca reato più grave, è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento.

CAPO IX.

Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti

Art. 223.

§ 1. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate all'esercito od all'armata, le fa mancare deliberatamente, quando il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei Codici penali militari, o non costituisca reato più grave, è punito con la prigionia *dal terzo al quarto grado*, e con multa maggiore di lire cinquecento.

§ 2. Con le stesse pene sono puniti, nel caso medesimo, i fornitori degli stabilimenti carcerari, dei ricoveri, degli ospedali, dei manicomi od altri stabilimenti pubblici.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

La pena del terzo al quarto grado di prigionia proposta nel paragrafo 1 dalla Commissione è troppo mite nel suo minimo in confronto della suprema gravità del reato. Sarebbe più conveniente il non discostarsi di troppo dal minimo stabilito nell'articolo del progetto Senatorio, ciò che si otterrebbe comminando *la prigionia del quarto grado*, non minore cioè di due anni e mezzo, estensibile al massimo di cinque anni.

PARMA — Procura Generale.

Sul paragrafo 2 osserva che la pena è alquanto eccessiva perchè troppo elevato il minimo di essa, massime poi avuto riguardo al paragrafo precedente, che si riferisce a caso assai più grave per le disastrose conseguenze politiche che può avere.

Art. 224.

La frode commessa nella specie, qualità o quantità delle cose a cui si riferisce l'impresa di fornitura, è punita secondo le norme e con le pene stabilite per le frodi in generale, aumentate di un grado.

Art. 224.

(Identico).

Nessuna osservazione.

TITOLO VI.

Dei reati contro l'amministrazione
della giustizia.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 225.

§ 1. Coloro che, chiamati nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge, omettono di presentarsi alla medesima, senza legittimo impedimento; od ottengono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa, ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare il servizio richiesto, sono puniti con la detenzione estendibile ad un anno e con la sospensione dai pubblici uffici, la quale, per i periti, si estende all'esercizio o professione.

§ 2. La presente disposizione si applica anche ai giurati nei giudizi penali, quando abbiano ottenuta l'esenzione allegando una circostanza falsa.

TITOLO V.

Dei reati contro l'amministrazione
della giustizia.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 225.

§ 1. Coloro che, chiamati nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge, *dolosamente* omettono di presentarsi alla medesima, ovvero, essendosi presentati, ricusano di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare il servizio richiesto, sono puniti con la detenzione *non oltre il secondo grado*, e quanto ai periti anche colla sospensione dell'arte o professione.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

A più chiara e completa intelligenza, oltre alla parola *dolosamente*, aggiunta dalla Commissione, sarebbe opportuno mantenere anche la frase del testo Senatorio: *od ottengono di esimersi dal comparire allegando una circostanza falsa*; sostituendo però al verbo *ottengono* l'altro *tentano*, ovvero *cercano*. In conseguenza di ciò dovrebbe anche essere corretto il paragrafo 2, sostituendo alle parole *abbiano ottenuto*, le altre: *quando abbiano allegata una circostanza falsa*. E la ragione è che il delitto di che trattasi è di sua natura formale, e perciò non dipende dall'evento conseguito. Il testimone, o il giurato, o il perito, fa tutto quanto è in lui producendo il certificato di un impedimento che non sussiste, per esimersi dal prestare il servizio dovuto per legge. La sagacia del magistrato che scopre l'inganno, non può giovare all'imputato stesso.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

L'aggiunta di *dolosamente* in un fatto in cui il dolo sta nella volontà, e la volontà è chiarita dal fatto, rende difficile l'applicazione di questo articolo.

TORINO — Corte di Cassazione.

Non è opportuna l'aggiunta dell'avverbio *dolosamente*. Il dolo è insito nel fatto di colui che, chiamato nelle forme legali all'adempimento di un ufficio, al quale è tenuto, non si presenta; e deve stare a di lui carico il dimostrare l'inesistenza dell'elemento morale del reato, il che si accorda anche colla circostanza che a lui incombe di provare il legittimo impedimento.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Gli articoli 176 e 292 del Codice di procedura penale provvedono abbastanza al semplice difetto di comparizione non giustificata; è quindi superfluo di formarne oggetto di una contravvenzione, a meno che non si modifichi di conformità il Codice di procedura penale, richiamando in detti articoli la corrispondente sanzione del Codice penale.

CATANIA — Corte d'Appello.

Non accetta l'aggiunta dell'avverbio *dolosamente*; basta che l'omissione di presentarsi non derivi da legittimo impedimento, perchè essa costituisca per sè stessa reato, senza che siavi bisogno di provare il concorso del dolo.

GENOVA — Corte d'Appello.

È d'avviso che si debba mantenere il testo del progetto Senatorio sostituendo solo alle parole *omettono di presentarsi*, le altre *dolosamente non si presentano*; siccome quelle che esprimono più chiaramente il concetto del rifiuto di un ufficio legalmente dovuto. Quanto alla penalità, non crede che si debba sopprimere la *sospensione dai pubblici uffici*, perchè è questa una pena adatta al reato di cui si tratta.

PALERMO — Corte d'Appello.

Stima superflua l'aggiunzione della parola *dolosamente*, perchè il mancare alla prestazione di un dovere legalmente dovuto, come sarebbe il testimone o il perito legalmente chiamato, e che non si presenti senza legittimo impedimento, o ricusi di deporre, o prestare il servizio richiesto, certamente costituisce una colpa, epperò non è uopo richiedere l'elemento del dolo, che indica uno scopo determinato delittuoso. D'altra parte nella latitudine della pena del 1° grado di detenzione, il magistrato ha un prudente arbitrio, e può quindi tener conto delle circostanze di fatto più o meno gravi.

TORINO — Corte d'Appello.

E d'avviso che si debba mantenere il testo Senatorio, siccome quello che lascia al giudice la facoltà di meglio apprezzare il grado di malizia e la causa vera del rifiuto o della omissione.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Ritiene oziosa ogni dichiarazione di scienza, di volontarietà di dolo, nei reati che crimini e delitti si domandano, nei quali l'elemento doloso, quando altrimenti non si dichiara, è per regola assoluta implicito. Qui poi era piuttosto a farsi menzione della colpa, come elemento sufficiente a costituire il reato.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

Art. 226.

§ 1. Chiunque scientemente denuncia all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale pubblico o agente della forza pubblica, avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che non è avvenuto, ovvero ne finge le tracce per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisca reato di calunnia, con la detenzione da quattro mesi a due anni.

§ 2. Con la stessa pena è punito colui che davanti all'autorità giudiziaria si dichiara falsamente autore o complice d'un reato al quale è estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare uno dei parenti o degli affini menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 208.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

Art. 226.

Chiunque denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico, o agente della forza pubblica, avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che *sa non essere* avvenuto, ovvero ne finge le tracce per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisca reato di calunnia, con la detenzione *non oltre il terzo grado*.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non ostante le considerazioni dalle quali fu tratta la Commissione a sopprimere il paragrafo 2 dell'articolo in esame, il medesimo dovrebb'essere conservato com'è nel testo Senatorio, e ciò per le ragioni esposte dai Commissari ARABIA e PIROLI che non consentirono nell'emendamento suddetto.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Sembra conveniente mantenere il paragrafo 2 del progetto Senatorio, poichè accade con notevole frequenza che taluno maliziosamente incolpi sè stesso del reato commesso da un altro; e non è ammissibile che un tal fatto, quando non costituisce falsa testimonianza, debba andare impunito, poichè sempre, e maggiormente, se il falso colpevole si presenti spontaneo, perturba e devia l'azione della giustizia con grave danno della sicurezza sociale.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Crede opportuno mantenere il paragrafo 2 del testo Senatorio, colla limitazione però che si esiga la spinta del lucro, e che nella pena si calcoli quella che eventualmente fosse stata subita.

CASALE — Corte d'Appello.

Non è opportuno sopprimere il paragrafo 2 dell' articolo 226, facile essendo il caso che uno denunci sè stesso per dar campo altrui di sfuggire alle mani della giustizia, anche per viste di lucro; e gli esempi non mancano in proposito. È vero che una sanzione penale si avrebbe pur sempre per questi fatti nel disposto degli articoli 240 e seguenti del Progetto, ma più efficace riuscirebbe il farne qui cenno speciale.

CATANIA — Corte d'Appello.

La parola *scientemente* che si legge nel paragrafo 1 dell' articolo in esame, non è men chiara di quella sostituita dall' emendamento; e non vi è quindi ragione di mutarla.

Quanto al paragrafo 2, la impunità cui condurrebbe la soppressione del medesimo, non avrebbe ragione di essere. Le osservazioni del Commissario TOLOMEI potrebbero soltanto consigliare di concedere al giudice una maggiore latitudine nell' applicazione della pena, ovvero aggiungere, nell' epigrafe del Capo II, alle parole *simulazione di reato*, le altre *o di colpeabilità*.

GENOVA — Corte d'Appello.

Ritiene doversi mantenere il paragrafo 2 del testo Senatorio, perchè la falsa confessione di un reato vuolsi riguardare come una falsa testimonianza, in quanto produce gli stessi effetti in danno della giustizia, col deviarla dalla ricerca del vero colpevole.

LUCCA — Corte d'Appello.

Non concorda che debba essere scriminato il fatto di colui che davanti all' autorità giudiziaria si dichiara falsamente autore o complice di un reato al quale è estraneo, e ciò per le ragioni espresse dai Commissari ARABIA e LUCCHINI.

MILANO — Corte d'Appello.

Opina per la conservazione del testo del progetto Senatorio.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non accetta la soppressione del paragrafo 2, tanto più che un componente la Commissione Ministeriale motivò nel senso di non costituire reato la confessione falsa di cui è parola.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Non acconsente alla soppressione del paragrafo 2. La falsa confessione di un reato importa danni irreparabili alla amministrazione della giustizia, dacchè falsa le vere tracce, che questa dovrebbe seguire, le quali col tempo facilmente scompaiono, e quindi non solo resta difficile, ma sovente impossibile lo scoprire o raggiungere il vero colpevole. Non accetta inoltre la eccezione contenuta in detto paragrafo 2, quella dell'impunità del falsario quando mentisce in favore dei parenti ivi designati, imperocchè la carità di famiglia deve cedere al dovere di cittadino di servire alla giustizia; coteste relazioni di famiglia potrebbero soltanto dar luogo a diminuzione di pena.

TORINO — Corte d'Appello.

Non conviene nella proposta soppressione del paragrafo 2 dell'articolo 226, trovando necessario per la retta amministrazione della giustizia di reprimere con sanzioni chiunque cerca scientemente di deviarne il corso, nei casi non eccettuati dallo stesso paragrafo.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Dovrebbe essere mantenuto il paragrafo 2 dell'articolo in esame, giusta il progetto Senatorio. La falsa confessione di un reato si deve ritenere come una falsa testimonianza, perchè, come disse giustamente uno dei Commissari, produce gli stessi effetti in danno della giustizia, deviandola dalla ricerca del vero reo. È nell'interesse stesso di colui che si rende colpevole di tale falsa confessione che deve essere mantenuta la suddetta disposizione; in quanto che diversamente andrebbe soggetto alla pena più rigorosa sancita dal paragrafo 2 dell'articolo 234. È evidente che niun tribunale esiterebbe a ritenere colpevole di falsa testimonianza colui il quale, all'oggetto di stornar la pena dal vero colpevole, la richiamasse, colla sua falsa dichiarazione, sopra sè stesso. Di sovente si scelgono a falsi confitenti di tali reati, giovani che raggiungono il terzo od appena appena il quarto lustro d'età, acciocchè per la loro età immatura non incorrano in tutta la penalità minacciata dalla legge al reato di cui essi si fingono autori, nel caso che ne vengano dichiarati convinti in sostituzione del vero colpevole; ovvero al reato di falsa testimonianza, nel caso che la loro dichiarazione sia riconosciuta e dichiarata falsa. È utile pertanto, ed è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, che il suddetto paragrafo 2 sia conservato, modificato tutt'al più secondo la proposta del Commissario LUCCHINI; perocchè in caso diverso, i tribunali, ispirandosi alle ragioni che si leggono nei verbali della Commissione, manderanno completamente assoluti gli autori di cotali fatti delittuosi.

CAPO III.

Della calunnia.

Art. 227.

È colpevole di calunnia chiunque con denuncia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un fatto punibile; ovvero ne finge a carico di lui le tracce o ne simula gli indizi.

CAPO III.

Della calunnia.

Art. 227.

È colpevole di calunnia chiunque, *a disegno di nuocere*, con denuncia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un fatto punibile; ovvero ne finge a carico di lui le tracce o ne simula gli indizi.

Osservazioni della Magistratura.

CASALES — Corte d'Appello.

Il disegno di nuocere è già implicito nella verbale significazione del vocabolo *calunnia*, e quindi inutile ed un vero pleonismo è la frase *con disegno di nuocere* introdotta dalla Commissione. *Calunniatore chi fraudolentemente appone colpa non vera* (TOMMASEO).

Accetterebbe quindi il testo del Senato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Avvisa doversi mantenere il testo del Progetto Senatorio, non potendo accettare l'aggiunta delle parole *a disegno di nuocere*. A costituire il reato di calunnia basta che il denunziante o querelante sappia che colui che incolpa è innocente, come è testualmente detto nel progetto Senatorio, non essendo d'altronde esatto il dire che la calunnia per costituire reato debba essere accompagnata dal disegno di nuocere; perchè, in taluni casi potrebbe darsi che non vi sia intenzione di nuocere, e che anzi lo scopo sia di salvare alcuno.

PALERMO — Corte d'Appello.

Nelle parole *colui che denuncia o querela per un fatto che egli sa esserne innocente*, è implicito il concetto del disegno di nuocere, che, come elemento essenziale, la Commissione vuole espresso.

TORINO — Corte d'Appello.

Non sembra necessaria l'aggiunta delle parole *a disegno di nuocere*, già contenendosi il concetto di questa frase negli estremi di cui nel progetto Senatorio, e specialmente nelle parole: *che sa essere innocente*.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non sa immaginare il caso d'uno che incolpi *chi egli sa essere innocente*, senza avere il disegno di nuocere. L'aggiunta pertanto è ad evidenza superflua.

Art. 228.

Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore è punito:

1° con la reclusione da diciassette a diciannove anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la morte;

2° con la reclusione da undici a sedici anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con l'ergastolo;

3° con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione superiore a dieci anni, o con la relegazione superiore a tredici anni;

4° con la prigionia superiore a tre anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione fino a dieci anni, o con la relegazione fino a tredici anni, o con la interdizione dai pubblici uffici;

5° con la prigionia estendibile a tre anni, in tutti gli altri casi.

Art. 228.

Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore è punito:

1° col *primo grado* di reclusione, se il fatto attribuito al calunniato era punibile *almeno* col *secondo grado di reclusione* o di relegazione;

2° col *terzo grado di prigionia*, se il fatto attribuito al calunniato era punibile col *primo grado di reclusione* o di relegazione;

3° con la prigionia, *non oltre il terzo grado*, in tutti gli altri casi.

4° (Soppresso).

5° (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

L'emendamento proposto a quest'articolo parte dal supposto che venga abolita la pena di morte, e quindi non ammette l'ipotesi della calunnia di un reato importante la pena di morte. Ma anche quando questa venisse abolita nel Codice penale comune, rimane sempre nel Codice penale militare, e quindi si può dare la calunnia per un reato importante la pena capitale.

Sarebbe pertanto preferibile il testo Senatorio che, in quest'ultimo caso, contiene uno aggravamento di pena.

GENOVA — Corte d'Appello.

Conviene perfettamente colla Commissione Ministeriale, che si debba escludere, quanto alla penalità, il criterio del talione siccome inopportuno ed ingiusto.

Però non può accettare il sistema di pene proposto dalla medesima, perchè lascia troppa latitudine al Magistrato. Propone quindi di formolare l'articolo 128 come segue:

Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore è punito:

1° col secondo grado della reclusione, se il fatto era punibile con pena maggiore della reclusione;

2° col primo grado della reclusione, se il fatto era punibile colle pene della reclusione o della relegazione oltre il primo grado;

3° col quarto grado della prigionia, se il fatto era punibile colla reclusione o la relegazione non oltre il primo grado, ovvero coll'interdizione dai pubblici uffici;

4° colla prigionia non oltre il terzo grado in tutti gli altri casi.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il far dipendere esclusivamente dall'entità del reato falsamente apposto, l'entità della pena dovuta al calunniatore, non pare esatto e rigorosamente giuridico, ed è una reminiscenza dell'antico e vieto principio del talione. La Commissione ha migliorato la disposizione del progetto Senatorio, ma resta ancora a riformarne le basi, tenendo a calcolo non solo l'entità del reato falsamente apposto, ma eziandio il tessuto ed i moventi della calunnia.

Art. 229.

§ 1. Se pel fatto attribuito al calunniato venne contro di lui proferita sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il calunniatore è punito con la pena che fu inflitta al calunniato, la quale in ogni caso non può essere minore di quattro mesi di prigionia.

§ 2. Se al calunniato fu inflitta la pena di morte, il calunniatore è punito con l'ergastolo.

§ 3. Se la pena a cui fu condannato il calunniato, è l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici, il calunniatore è punito con la prigionia superiore a tre anni, se si tratta di interdizione, e da quattro mesi a tre anni, se si tratta di sospensione.

Art. 229.

§ 1. Se la calunnia ha prodotto condanna divenuta irrevocabile, il colpevole è punito:

1° con la reclusione, quando il calunniato pel fatto attribuitogli fu condannato a pena criminale;

2° con la prigionia in tutti gli altri casi.

§ 2. Si applica il quarto grado di reclusione se il calunniato fu condannato a pena maggiore della reclusione.

§ 3. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d'Appello.**

Ripete le osservazioni fatte all'articolo 228.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Convieni col Commissario OLIVA di mantenere il testo Senatorio nel paragrafo 2, perchè se anche il Codice abolisce la pena di morte, conservandosi nel Codice penale militare, e potendo avvenire che la calunnia abbia influito alla condanna all'estero alla pena di morte, è possibile il caso che giustamente viene contemplato da quel paragrafo.

Riguardo al paragrafo 3 è di parere che si debba applicare al calunniatore la pena corporale solo in quanto non fosse desso suscettibile di quelle infliggibili al calunniato; essendo ciò più consono al principio al quale è coordinata la pena di questo reato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Per la osservazione fatta all'articolo 228 propone di formolare questo articolo nel modo seguente:

Se la calunnia ha prodotto condanna divenuta irrevocabile, il colpevole è punito:

1° col quarto grado della reclusione, se pel fatto attribuitogli il calunniato fu condannato a pena maggiore della reclusione;

2° colla reclusione non minore del secondo grado, se il calunniato fu condannato alla reclusione od alla relegazione, oltre il secondo grado;

3° colla reclusione non maggiore del secondo grado, se il calunniato fu condannato alla reclusione od alla relegazione non oltre il secondo grado;

4° colla prigionia non minore del terzo grado se il calunniato fu condannato alla prigionia od alla detenzione dal terzo al quarto grado od alla interdizione dai pubblici uffizi;

5° colla prigionia non oltre il terzo grado in tutti gli altri casi.

Art. 230.

§ 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia, prima che contro il calunniato sia pronunziata sentenza, la pena è diminuita da due a tre gradi; e se è intervenuto l'arresto, o se la ritrattazione è fatta durante il giudizio di appello e prima della decisione, la pena è diminuita da uno a due gradi.

20 *Sunto*

Art. 230.

§ 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia, prima che contro al calunniato sia pronunziata sentenza, la pena è diminuita da due a tre gradi; se è avvenuto l'arresto, o se la ritrattazione è fatta durante il giudizio di appello e prima della decisione, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Art. 230, 231 e 232

§ 2. Se la ritrattazione è avvenuta prima di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, ma può essere punito per reato di diffamazione, o di libello famoso.

§ 2. Se la ritrattazione ha avuto luogo prima di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, ma può essere punito per reato di diffamazione o di libello famoso.

Nessuna osservazione.

Art. 231.

Alla pena della prigionia inflitta al calunniatore è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 231.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.**BRESCIA — Corte d' Appello.**

Per coerenza a quanto disse riguardo all'articolo 229, ripete lo stesso per l'articolo in esame.

CAPO IV.

Della falsità nella testimonianza, nella perizia, nella relazione d'interprete, e dello spergiuro nei giudizi civili.

Art. 232.

Commette reato di falsa testimonianza chiunque, chiamato a deporre avanti l'autorità giudiziaria, scientemente depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è specialmente interrogato.

CAPO IV.

Della falsità nella testimonianza, nella perizia, nella relazione d'interprete, e dello spergiuro nei giudizi civili.

Art. 232.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.**MILANO — Corte d' Appello.**

Per la disposizione di questo articolo commette reato di falsa testimonianza chiunque, chiamato avanti l'autorità giudiziaria, scientemente depone il falso, nega il vero, tace ecc.

E quegli che conoscendo l'istruzione di un processo si offre, non chiamato, a rendere testimonianza, e la rende falsa, non è pur reo di falsa testimonianza? Dovrebbe pertanto sopprimere la parola *chiamato*.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

La falsa assertiva ha caratteri peggiori dell' occultazione della verità, e non dovrebbe quindi essere punita con la stessa misura.

Art. 233.

La falsa testimonianza in materia civile è punita con la prigionia maggiore di un anno, e con multa estendibile a mille lire.

Art. 233.

La falsa testimonianza in materia civile è punita con la prigionia maggiore del *secondo grado*, e con multa fino a mille lire.

Nessuna osservazione.

Art. 234.

§ 1. La falsa testimonianza in materia penale è punita:

1° se è stata fatta a danno dell'imputato, con le pene stabilite negli articoli 228 e 229 per la calunnia, le quali sono aumentate di un grado, se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

2° se è stata fatta a favore dell'imputato, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e con la prigionia maggiore di tre anni, se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

3° se è stata fatta in favore dell'imputato in un procedimento di contravvenzione, con la prigionia estendibile a tre mesi.

§ 2. In tutti i casi la pena è diminuita di un grado, se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

Art. 234.

§ 1. La falsa testimonianza in materia penale è punita:

1° (Identico);

2° se è stata fatta a favore dell'imputato, col *terzo grado* di prigionia, e col *quarto* se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

3° se è stata fatta in favore dell'imputato in un procedimento di contravvenzione, col *primo grado* di prigionia.

§ 2. (Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Vi è difetto di proporzione fra la pena qui comminata e quella stabilita all'art. 233, richiamate eziandio le modificazioni introdotte negli articoli 228 e 229.

Art. 235.

§ 1. Non è punita la falsa testimonianza:

1° quando sia stata fatta in giudizio penale a favore di uno dei parenti o degli affini menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 208, ovvero quando il testimone, manifestando il vero, sì nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto sè medesimo, od uno dei detti parenti o affini a procedimento penale;

2° quando il testimone, sì nel giudizio civile che nel penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in tempo utile alla giustizia; e, se vi è stato dibattimento orale, prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento a motivo della falsa testimonianza.

§ 2. L'esenzione dalla pena stabilita nel numero 1° non ha luogo quando il colpevole con la falsa testimonianza espone a procedimento penale od a condanna un'altra persona.

Art. 235.

§ 1. Non è punita la falsa testimonianza.

1° quando sia stata fatta in giudizio penale a favore *delle persone menzionate* nel paragrafo 3 dell'articolo 208, ovvero quando il testimone, manifestando il vero, sì nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto sè medesimo, od *una delle dette persone* a procedimento penale.

2° (identico).

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

L'articolo non contempla fra i casi di esenzione della pena quello del testimone che depone il falso, mentre non poteva essere assunto in esame, come è per l'articolo 285 paragrafo 2, del Codice penale toscano, che dovrebbe riprodursi.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Non è troppo vago il dire solo, nel numero 1° del paragrafo 1, *procedimento penale*? Dunque avrà la stessa ragione di impunità chi con la falsa testimonianza manda all'ergastolo un uomo, solo perchè manifestando il vero avrebbe esposto un suo parente a

procedimento penale per una contravvenzione, e chi fa il falso testimonio in un giudizio di contravvenzione per non porre il parente nel rischio di un procedimento penale che lo meni all'ergastolo?

Il paragrafo 2 di questo articolo o poco s'intende, o non se ne vede la ragione. Se colui contro il quale si fa la falsa testimonianza, non s'intende perchè lo stesso danno l'altro di cui vi si parla, non è arrecato ad un terzo debba togliere la impunità.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Poichè, parenti od affini, hanno il diritto di astenersi dal deporre, ritiene che, deponendo il falso, debba essere inflitta ai medesimi una pena minore di quella che colpisce le altre persone non strette da tali vincoli; ma che non si debba sottrarli a pena qualsiasi.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Cancellerebbe la prima parte del paragrafo 1, poichè la riconosce troppo pericolosa all'amministrazione della giustizia, mentre la parentela od affinità non deve dar diritto a mentire impunemente in giudizio, dal momento che il parente od affine aveva la scelta di astenersi dal deporre.

CASALE — Corte d'Appello.

Se la legge accorda il privilegio ai parenti in un determinato grado di non deporre, perchè si dovrà lasciarli impuniti, se accettando di far testimonianza, depongono il falso? L'esenzione da ogni pena allora solo sarebbe giustificata quando il parente (per esempio figlio, padre, coniuge, ecc.) fosse dalla legge obbligato a deporre in un giudizio in cui sono chiamati a rispondere i propri parenti: il che non avviene nel nostro rito processuale. È dunque esagerata la disposizione del paragrafo 1.

Anche soverchia è l'assoluta impunità dei testi che siansi ritrattati dalla falsa testimonianza, *prima della chiusura del dibattimento*. Gravissime possono essere le conseguenze in danno del falsamente accusato, che potrebbe aver subito arresto o trovarsi rovinato nell'estimazione o negli averi senza condegno riparo nell'azione civile.

In ambedue i casi potrebbesi, tutto al più, comminare una pena in grado minore. Propone quindi il seguente emendamento:

§ 1. *Non è punita la falsa testimonianza:*

1° *quando il testimone, manifestando il vero, sì nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto sè medesimo a procedimento penale;*

2° *quando il testimone, sì nel giudizio civile che nel penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in tempo utile alla giustizia; e se vi è stato dibattimento orale, prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento a motivo della falsa testimonianza, semprechè non sia derivato dalla falsa deposizione l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio non altrimenti riparabile alla fama od averi della stessa, nel qual caso le pene di cui all'articolo 234 saranno soltanto diminuite da uno a due gradi.*

CATANIA — Corte d'Appello.

Propone che il paragrafo 1, numero 1°, dell'articolo in esame sia formulato nel seguente modo:

Non è punita la falsa testimonianza: 1° quando chi l'ha prestata a favore delle persone menzionate nell'articolo 286 della procedura penale, non era stato, malgrado la manifestazione dal medesimo fatta delle sue relazioni di parentela o di affinità, avvertito dalla facoltà che aveva per legge di astenersi dal deporre, ovvero quando ecc. (come nel testo).

GENOVA — Corte d'Appello.

Questo articolo dovrebbe essere modificato nel seguente modo:

§ 1. *Non è punita la falsa testimonianza:*

1° Quando il testimone, manifestando il vero, sì nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto se medesimo od una delle persone menzionate nel paragrafo 3° dell'articolo 208 a procedimento penale:

2° Quando il testimone ecc. (come nel progetto).

§ 2. *L'esenzione dalla pena ecc. (come nel progetto).*

Propone poi di aggiungere al precedente articolo 234 un paragrafo 3° così concepito:

La pena della falsa testimonianza è diminuita da uno a tre gradi quando sia stata fatta in giudizio penale a favore delle persone di cui nel detto articolo 208.

La ragione di queste modificazioni consisterebbe in ciò, che il mandare totalmente esente da pena la falsa testimonianza ogni qualvolta è fatta a favore dei congiunti, è cosa troppo dannosa alla giustizia. La legge coll' accordare al testimone il diritto di astenersi dal deporre contro il proprio congiunto, ha già provveduto sufficientemente a vantaggio dei rapporti privati; ma se il congiunto non si vale della facoltà accordatagli, e preferisce deporre il falso, egli deve risponderne, e ritenersi colpevole, in grado però minore dei testimoni che non sono parenti, e perciò da punirsi con pena meno severa.

MILANO — Corte d'Appello.

Sarebbe mestieri di far risultare, se si abbia per chiuso il dibattimento anche quando sia stato rinviato per altra causa diversa da quella della falsa testimonianza.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Sul paragrafo 1, numero 1°, dell'articolo in esame, richiama le osservazioni fatte allo articolo 208.

Art. 236.

Le disposizioni degli articoli 233, 234 e 235 si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati in tale loro qualità avanti l'autorità giudiziaria, hanno scientemente dato informazioni o pareri mendaci.

Art. 236.

Le disposizioni degli articoli 233, 234 e 235 si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati in tale loro qualità avanti l'autorità giudiziaria, hanno scientemente dato *interpretazioni*, informazioni o pareri mendaci.

Osservazioni della Magistratura.

LUCCA — Corte d' Appello.

Sebbene ritenga inutile l'aggiunta della parola *interpretazioni* alla disposizione di questo articolo, pure in vista delle ragioni di coerenza con l'epigrafe del Capo in cui la disposizione stessa è compresa, rilevate dal Commissario CASORATI, crede di poter accettare l'aggiunta predetta.

Art. 237.

§ 1. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione hanno avuto luogo, con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 233 e 234, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel numero 2°, paragrafo 1 dell'articolo 235, il subornatore è punito come colpevole di reato mancato.

§ 2. Se il subornatore è l'imputato, od una delle persone indicate nel numero 1°, paragrafo 1 dell'articolo 235 e non si verifica il caso preveduto nel paragrafo 2 dell'articolo stesso, le dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

§ 3. Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato.

Art. 237.

§ 1. Chiunque suborna un testimonio, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, quando la falsa testimonianza ha avuto luogo, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 233 e 234, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel numero 2°, paragrafo 1 dell'articolo 235, il subornatore è punito *con la pena del reato diminuita di un grado*.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**MILANO — Corte d'Appello.**

Fa rilevare che nell'emendamento fu, per svista, omissso di riportare le parole *perizia od interpretazione*, che leggonsi nel testo Senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Nota che l'emendamento non fa seguire alle parole *falsa testimonianza*, le altre *perizia od interpretazione*; e poichè di tale omissione non è espresso il motivo, preferisce il testo dell'articolo del progetto Senatorio.

Art. 238.

Ai testimoni, periti, interpreti o subornatori, condannati per falsità a pena correzionale si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici, la quale, per i periti, si estende all'esercizio dell'arte o professione.

Art. 238.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 239.

§ 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile.

§ 2. Il colpevole di spergiuro è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre e con la sospensione dai pubblici uffici e dalla facoltà di essere assunto testimonio e perito.

§ 3. Il colpevole è immune da pena, se ha ritrattato il falso giuramento prima della definizione della controversia.

§ 4. L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento che costituisca almeno un principio di prova per iscritto.

Art. 239.

§ 1. (Identico).

§ 2. Il colpevole di spergiuro è punito con la prigionia *non oltre il terzo grado* e con la sospensione dai pubblici uffici.

§ 3. (Identico).

§ 4. L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento *decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima della prestazione del falso giuramento.*

§ 5. Non è ammessa la parte civile nel giudizio penale quando si tratti di giuramento decisorio.

§ 5. (Identico).

§ 6. La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile sulla base del giuramento dichiarato falso.

§ 6. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Le condizioni dalla Commissione richieste per ammettere l'azione penale in tema di spergiuro sembrano eccessive, siccome quelle che, nella maggior parte dei casi, avranno per conseguenza di renderlo impunito, comunque si riconosca che contiene un reato. È ben difficile che chi possiede un documento decisivo non abbia potuto produrlo prima di deferire ad altri un giuramento; la condizione dal Senato stabilita, che si produca un documento il quale costituisca almeno un principio di prova per scritto, è più che sufficiente garanzia per l'accusato.

D'altronde la proposta limitazione farebbe sorgere in un giudizio penale la controversia di indole tutta civile, se il documento prodotto abbia a ritenersi per realmente decisivo, il che pare poco conveniente.

L'articolo 848 del codice di procedura penale (secondo il quale ogni qual volta per l'accertamento dei reati debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammette a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora sia ammissibile a termini delle Leggi Civili) basta per evitare tutti i temuti pericoli per l'accusato.

Per ultimo è ancora ad osservarsi, che l'emendamento che si vorrebbe introdurre viene a negare l'azione penale di spergiuro anche per le convenzioni che, a termini dell'articolo 1341 del codice civile, si possono provare col mezzo della prova testimoniale.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Relativamente al paragrafo 4 preferisce che sia mantenuto il progetto Senatorio, perchè limitata l'azione penale, come si formola nell'emendamento, potrebbe dirsi che lo spergiuro andrà per regola impunito; essendo quasi impossibile che chi possiede un documento decisivo e può produrlo, deferisca o lasci che sia deferito il giuramento alla parte avversa.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina per la conservazione del testo Senatorio.

21 *Sunto*

CASALE — Corte d'Appello.

Dissente sull'emendamento al paragrafo 4, con cui viene stabilita la massima che l'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non è fondata sopra un documento decisivo il quale ecc.

Quali saranno, e di quale natura questi documenti? Tutti quelli e soltanto quelli previsti dagli articoli 1313, al 1332 inclusivi del Codice civile, od anche qualche altro?

È d'avviso che coll'emendamento introdotto nel progetto Senatorio, ben difficile sarà il caso in cui si possa punire lo spergiuro; ed è perciò che propone di eliminare la parola *decisivo*, formolando il paragrafo 4 come segue:

L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile, se non è fondata sopra un documento il quale non siasi potuto produrre prima della prestazione del falso giuramento.

GENOVA — Corte d'Appello.

Manterrebbe il testo del progetto Senatorio, non potendo accettare la soppressione fatta dalla Commissione nel paragrafo 2, senza addurne il motivo, della pena della *sospensione dalla facoltà di essere assunto testimonio e perito*, perchè siffatta pena è appunto adatta al reato di cui si tratta. Non accetta la modificazione del paragrafo 4, giacchè ritenendosi che l'azione penale non è ammissibile se non è fondata sopra un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima della prestazione del falso giuramento, sarebbe quasi impossibile, o almeno difficilissimo di poter colpire lo spergiuro. È quindi d'avviso che debba anche in questa parte mantenersi il progetto Senatorio, che richiede solo un documento che costituisca almeno un principio di prova per iscritto, anche perchè ciò sarebbe in correlazione colle disposizioni del Codice civile riguardanti la prova testimoniale.

MILANO — Corte d'Appello.

Non aderisce all'emendamento introdotto nel paragrafo 4, per la restrizione che col medesimo si porta alla libertà delle prove.

PALERMO — Corte d'Appello.

Determinata ormai la punibilità dello spergiuro in materia civile, finora non costituente reato, non accetta l'emendamento, che sostituisce molte condizioni di prova difficile al criterio più sicuro e legale del principio di prova per iscritto. D'altro canto, risoluta affermativamente la questione se dovea lo spergiuro elevarsi a reato, fa duopo, anche in casi eccezionali, non scostarsi troppo dalle regole comuni di prova in materia penale.

TORINO — Corte d'Appello.

AmMESSO, come ritiene, che debba il falso giuramento in causa civile elevarsi a reato, crede doversi mantenere il testo Senatorio del paragrafo 4, e respingersi l'emendamento che farebbe in tutto dipendere la sussistenza del reato dal fatto della parte, e non già dal dolo di colui che si rende spergiuro.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non aderisce all'aggiunta fatta nel paragrafo 4, che cioè il documento sia decisivo, e preferisce di attenersi piuttosto al progetto Senatorio che meglio si concilia cogli articoli 848 del Codice di procedura penale, e 1341, 1347 del Codice civile.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

A fronte delle lunghe discettazioni sopra questo articolo, e della stessa opinione della Corte di Cassazione di Roma, che nella sua decisione del 18 giugno 1877 (causa Plateni) crede conciliabile l'articolo 1370 del Codice civile con l'articolo 364 Codice penale Albertino, conservato nelle Province Romane, ma non nelle Province meridionali, mantiene l'opinione della perfetta contraddizione tra l'uno e l'altro.

Si può togliere dalla legislazione civile questa prova estrema del giuramento, ma non bisogna farsi illusione sul pericolo di dar luogo ad interminabili giudizi i quali finiscono all'arbitrio.

La escogitazione della Commissione Ministeriale relativamente al paragrafo 4 è qualche cosa; ma la qualità di *decisivo* di un documento non sarà spesso che il riverbero delle altre prove e specialmente della prova testimoniale, forse inammissibile, e che ora rientra all'ombra di un giudizio penale. Osserva poi che la esclusione della parte civile per dar luogo all'azione più imparziale, come si dice del Pubblico Ministero, non è che una illusione, poichè sarà sempre l'interessato che darà la spinta ed i lumi al procedimento, come ne sarà suo il profitto. Niente può aspettarsi di buono da queste transazioni; bisogna invece scegliere un principio direttivo.

CASALE.

Quanto al paragrafo 4 preferisce il testo Senatorio, perchè nella pratica sarà difficile e spesso arbitrario il decidere quando un documento sia *decisivo*, e più difficile ancora provare, se si potesse oppur no, produrre prima della prestazione del falso giuramento, laddove non è più ormai nella dottrina e nella giurisprudenza incerto il significato del principio di prova per iscritto.

Il paragrafo 6 può esser causa di inconvenienti. La revocazione avrà il suo effetto anche verso i terzi che abbiano acquistato l'oggetto caduto in controversia o qualche diritto su di esso? Se non ha tale effetto, il danneggiato come sarà rifatto dei suoi danni se non può ottenere che la revocazione della sentenza? E se l'oggetto caduto in questione fu consumato? Si potrà rispondere, è vero, che in tal caso tutto si risolve nell'*in quo interest*; ma allora tanto vale il dichiarare che il colpevole è tenuto al risarcimento dei danni, e non lasciare le cose nell'incerto con quella espressione che *nulla si può ottenere per la revocazione della sentenza civile*.

E poichè molte sarebbero le difficoltà, meglio sarebbe, volendosi conservare il reato di falso giuramento, o adottare un paragrafo più esplicativo che le risolvesse, o adottare la disposizione del Codice penale del 1859 quanto agli effetti del reato stesso.

CHIETI.

Lo spergiuro previsto dall'articolo 239 non troverà repressione, se si subordina l'ammessibilità dell'azione penale alle due condizioni: che l'azione stessa abbia fondamento sopra un documento *decisivo*, e che esso non siasi potuto produrre prima della prestazione del falso giuramento. La seconda condizione crea delle difficoltà, essendo la prova che si richiede malagevole e di non sicura riuscita. In luogo del principio di prova scritta è più che bastevole a dar moto all'azione penale il documento *decisivo*, senza altri elementi che renderebbero quasi impossibile la prova del reato.

CAPO V.

*Del favoreggiamento di reati e di delinquenti
e dell'omesso referto di reati.*

Art. 240.

È colpevole di favoreggiamento chiunque scientemente e senza concerto anteriore aiuta taluno ad assicurare il profitto di un reato punibile con la morte o con pene restrittive della libertà personale, o ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a procurarsi le impunità, o a diminuire la propria imputabilità.

CAPO V.

*Del favoreggiamento di reati
o di delinquenti.*

Art. 240.

Chiunque, dopo il fatto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta il delinquente ad assicurare il criminoso profitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia, ognorachè non cada sotto una più speciale disposizione di legge, commette il delitto di favoreggiamento.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Osserva che la frase: *eludere le investigazioni della giustizia*, non può comprendere, o almeno può dar luogo al dubbio se comprenda anche gli altri due casi, giustamente dal Senato contemplati, che cioè il favoreggiamento sia specialmente diretto a promuovere l'impunità od a diminuire l'imputabilità.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Crede opportuno sostituire alle parole *chiunque dopo il fatto*, le altre *dopo il reato*.

CASALE — Corte d'Appello.

L'epigrafe del capo V non sembra consona alla locuzione dell'articolo immediatamente successivo. Chi favoreggia un reato è complice, giusta la disposizione dell'articolo 73 del primo libro del Codice in esame: e dal momento che l'articolo 240 stabilisce che il

favoreggiamento deve intendersi che avvenga *dopo il fatto, senza concerto anteriore* e senza che si sia contribuito a portarlo a conseguenze ulteriori, non si comprende come l'azione possa rivolgersi anche all'essenza del reato, mentre invece è rivolta soltanto a vantaggio dei colpevoli. Propone quindi che l'epigrafe venga modificata giusta l'osservazione esposta.

GENOVA — Corte d'Appello.

È d'avviso che si debba mantenere il testo del progetto Senatorio, che spiega chiaramente il concetto del reato di favoreggiamento, sopprimendo soltanto le parole *con la morte*, qualora prevalesse il partito di abolire la pena capitale.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non crede che si debba sostituire all'articolo 240 del testo Senatorio, l'articolo 60 del Codice penale Toscano, perchè l'emendamento limita il reato ai fatti posteriori, mentre può favorirsi *a priori* senza costituire complicità.

TORINO — Corte d'Appello.

Propone che alla parola *fatto*, venga sostituita l'altra *reato*; ed alla frase *ad assicurare il criminoso profitto*, l'altra *ad assicurarne il profitto*, togliendo l'aggiuntivo *criminoso* che è superfluo.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Propone di conciliare nel seguente modo il testo del progetto Senatorio e dell'emendamento:

Chiunque, dopo il fatto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta il delinquente ad assicurarne il profitto, od eludere le investigazioni delle Autorità, o a diminuire la imputabilità propria, o a procurarsi l'impunità, ognora che non, cada sotto una più speciale disposizione di legge, commette il delitto di favoreggiamento.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Propone il seguente dubbio: l'avvocato difensore che spesso è interrogato da chi ha commesso qualche delitto e che conscienziosamente suggerisce ciò che crede conveniente all'interesse di chi lo interroga, non sarà messo alla discrezione del Pubblico Ministero di fronte alla generica espressione dell'articolo: *o ad eludere le investigazioni della giustizia*? Ciò anche quando l'avvocato suggerisce mezzi in sè onesti e morali, ma tuttavia diretti a migliorare la condizione dell'accusato? E lo stesso pericolo non potrebbero correre anche altre persone le quali, onestamente e senza alcuno interesse, dessero a

qualche accusato loro parente o amico, qualche consiglio somigliante? Non sarebbe adunque più conveniente omettere il suddetto inciso dell'articolo? O quanto meno spiegare nitidamente e con precisione quali siano gli atti con cui si intenderà elusa la investigazione della giustizia?

CHIETI.

A mantenere quella locuzione generica che comprenda qualunque specie di delinquenza, è meglio adoperare nell'articolo 240 le parole: *profitto del reato*, che quelle di *profitto criminoso*.

Art. 241.

§ 1. Il colpevole di favoreggiamento è punito con la prigionia o con la detenzione secondo la natura dei reati, purchè la sua durata non sorpassi la metà di quella della pena applicabile all'autore o complice da lui favoreggiato.

§ 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 208.

Art. 241.

§ 1. Il colpevole di favoreggiamento è punito con la prigionia o con la detenzione o con *pene di polizia* secondo la natura dei reati, purchè la durata della pena non sorpassi la metà di quella applicabile all'autore o complice da lui favoreggiato.

§ 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l'imputabilità di *taluna delle persone* indicate nel paragrafo 3 dell'articolo 208.

Osservazioni della Magistratura.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone che si mantenga il testo del Progetto Senatorio, non potendo accettare l'aggiunta delle parole *o con pene di polizia*; perchè a parte la considerazione, che non è regola conveniente applicare ai delitti le pene inflitte per le contravvenzioni, in materia di favoreggiamento non è opportuno ammettere tanta diminuzione. Avverte poi ad ogni modo che, essendovi fra le pene di polizia anche l'ammenda, non sarebbe più conciliabile con tale aggiunta il successivo concetto: *purchè la durata della pena non sorpassi la metà di quella applicabile all'autore o complice da lui favoreggiato*.

Art. 242**Art. 242.**

§ 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro ufficiale di sanità, che avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattro ore di riferirne all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, eccettochè il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale.

§ 2. Il colpevole di omesso referto è punito con multa fino a mille lire; e se l'omissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, il colpevole è punito colla pena stabilita dall'articolo 241 e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni, la quale si estende all'esercizio della professione.

Art. 242.

(Rinviato alla Parte Seconda, della polizia punitiva).

Osservazioni della Magistratura.**TORINO — Corte di Cassazione.**

Osserva che il fatto è abbastanza grave per dover esser punito con pena pecuniaria correzionale, quando non costituisce favoreggiamento.

PALERMO — Corte d'Appello.

L'omesso referto degli ufficiali sanitari contemplato dall'articolo 242 sta bene al posto ove si trova, anzichè rinviarlo al titolo delle contravvenzioni, perchè nella maggior parte dei casi veste la figura di favoreggiamento di reato e di rei; oltrechè la pena è correzionale.

CAPO VI.

Della evasione degli arrestati.

Art. 243.

§ 1. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, scalamento o chiavi false, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

§ 2. Le rotture, gli scalamenti e le violenze alle persone, commesse dall'arrestato, nello scopo di evadere, quando il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi.

CAPO VI.

*Della evasione degli arrestati
e della inosservanza di alcune pene.*

Art. 243.

Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, scalamento o chiavi false, è punito col *secondo grado* di detenzione.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Propone di comprendere anche il caso di un mezzo diverso in genere dagli indicati, perchè nelle astuzie infinite dei carcerati potrebbe usarsi un altro mezzo.

CATANIA — Corte d'Appello.

È favorevole alla soppressione del paragrafo 2; ma vorrebbe che le parole *quando il fatto non costituisce reato più grave*, che si leggono nel detto paragrafo 2, fossero aggiunte al paragrafo 1, dopo la frase *chiavi false*.

GENOVA — Corte d'Appello.

Opina doversi mantenere nella sua integrità il presente articolo come venne formulato nel progetto Senatorio, perchè sopprimendo il paragrafo 2, si verrebbe a creare una vera lacuna nel Codice, come ebbe a notare il Commissario CASORATI.

A giustificare siffatta soppressione si è osservato che o i fatti ivi preveduti costituiscono tentativo di evasione, e allora sono compresi nella norma generale del tentativo; o sono reati per loro natura, ed allora provvedono al caso le norme sul concorso di reati. Ma a ciò è ovvio rispondere che colle norme del tentativo non si provvede a quei casi in cui, sebbene siano avvenute rotture o scalate, pure il tentativo non sussiste per la assoluta impossibilità dell'evasione, ed in tali casi le rotture e le scalate resterebbero impuniti. Per altra parte sarebbe pur giusto il dare una speciale tutela ai custodi, la quale sarebbe ridotta al nulla, se le violenze, siano pure più lievi, usate contro di essi dovessero reprimersi colla sola misura della pena ordinaria; oltrechè in ogni caso la disposizione di cui nel paragrafo 2 dell'articolo 243 potrebbe servire di freno alle evasioni che pur troppo si vanno tuttodì lamentando.

MILANO — Corte d'Appello.

Non vede ragione abbastanza grave per sopprimere il paragrafo 2; imperocchè quivi si comprende non solo il tentativo di fuga, ma anche quando la fuga sarebbe stata impossibile, ed intanto a tale scopo si fossero commesse rotture, violenze ecc. Propone quindi la conservazione del testo Senatorio; e ravvisando inoltre opportuno che nel paragrafo 2, sia aggiunto anche l'uso di chiavi false, formula l'articolo nel seguente modo: *Le rotture, gli scalamenti, l'uso di false chiavi, e le violenze alle persone..... ecc.*

PALERMO — Corte d'Appello.

Il paragrafo 2 del progetto Senatorio deve essere mantenuto, perchè prevede il caso in cui il condannato commettesse, nel fine di evadere, rottura, scalamenti, o violenze contro le persone; altrimenti tali fatti resterebbero impuniti, perchè non possono essere preveduti dalle norme del tentativo, nel caso di assoluta impossibilità dell'evasione; e le violenze contro i custodi, che meritano speciale tutela per il pericolo continuo nel dover trattare con i detenuti, sarebbero punite lievemente colla pena ordinaria.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Non crede opportuna la soppressione del paragrafo 2, perchè i fatti contemplati dal detto paragrafo non possono esser puniti in generale come tentativo del reato di evasione, non potendo darsi tentativo possibile di un reato qualora il fatto sia di impossibile esecuzione, ovvero i mezzi non steno atti a raggiungere lo scopo. Quindi lo arrestato che commette rotture, scalamento, usi anche violenza alle persone allo scopo di evadere, se l'evasione gli era altrimenti impossibile, o quanto meno così difficile che i detti mezzi usati erano inidonei, non sarebbe soggetto a pena, sebbene tali suoi fatti sieno malvagi e turbino non solo la disciplina carceraria, ma anche la pubblica tranquillità, e mettano a repentaglio la vita dei custodi carcerari.

Pertanto è più opportuno di mantenere il detto paragrafo 2, quale reato speciale, diretto a meglio garantire le persone dei custodi carcerari e della forza pubblica in genere.

TORINO — Corte d'Appello.

Propende per mantenere il testo Senatorio al paragrafo 2, siccome quello che provvede alla maggior tutela che si propone la legge.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Propone di togliere la parola *scalamento* al paragrafo 1, e *scalamenti* al paragrafo 2, perchè sembra grave dar colpa ad un arrestato se evade dalla carcere, quando lo si trascura in modo dai custodi che mediante l'uso semplice di una scala, senza rottura, può evadere.

Art. 244.

§ 1. Il condannato che, mentre sconta una pena, evade in uno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 243, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da quattro mesi ad un anno; e se è criminale, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a due anni.

§ 2. Con le stesse pene, diminuite di un grado, e secondo le medesime distinzioni, è punito il condannato che, mentre sconta una pena, commette uno dei fatti preveduti nel paragrafo 2 dell'articolo 243.

§ 3. Se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, le pene previste nei due paragrafi precedenti sono convertite nell'aumento da sei mesi ad un anno della segregazione continua di che al paragrafo 1 dell'articolo 13.

§ 4. Le pene stabilite nei paragrafi precedenti si applicano ai condannati ammessi, giusta l'articolo 57, a lavorare fuori delle case di pena, pel solo fatto dell'evasione o fuga dai luoghi ove attendono al lavoro.

Art. 244.

§ 1. Il condannato che, mentre sconta una pena, evade in uno dei modi indicati nell'articolo 243, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da *cinque* mesi ad un anno; e se è criminale col *terzo grado* di prigionia.

§ 2. (Soppresso):

§ 3 (ora 2). Se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, le pene previste *nel paragrafo precedente* sono convertite nell'aumento da sei mesi ad un anno della segregazione continua di che al paragrafo 1 dell'articolo 13.

§ 4 (ora 3). Le pene stabilite nei paragrafi precedenti si applicano, pel solo fatto dell'evasione o fuga dai luoghi ove attendevano al lavoro, ai condannati ammessi, giusta l'articolo 57, a lavorare fuori delle case di pena.

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d'Appello.

Sul paragrafo 2 ripete le osservazioni fatte all'articolo 243.

GENOVA — Corte d'Appello.

Mantenendosi il paragrafo 2 dell'articolo 243 per le ragioni ivi esposte, ne consegue che si debba conservare, per le stesse ragioni, anche il paragrafo 2 dell'articolo 244.

MILANO — Corte d'Appello.

Per le ragioni accennate all'articolo 243, propone che sia conservato il paragrafo 2 dell'articolo in esame.

PALERMO — Corte d'Appello.

Per le osservazioni esposte all'articolo 243 propone che sia mantenuto il paragrafo 2 dell'articolo in esame.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Per gli stessi motivi spiegati all'articolo 243 opinerebbe per il mantenimento del paragrafo 2 di questo articolo.

TORINO — Corte d'Appello.

Vorrebbe mantenuto l'intero articolo del progetto Senatorio per i motivi accennati al precedente articolo.

Art. 245.

§ 1. Chiunque fa evadere in qualsiasi modo un arrestato o condannato, o gli facilita l'evasione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se il condannato scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di un anno.

§ 2. Chiunque, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, usa alcuno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 243, è punito, se l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'evasione è avvenuta, con la prigionia maggiore di un anno.

§ 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è uno dei congiunti dell'arrestato o condannato indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 208.

Art. 245.

§ 1. Chiunque fa evadere in qualsiasi modo un arrestato o condannato, o gli facilita l'evasione, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*, e se il condannato scontava una pena criminale, la prigionia *può estendersi al quarto grado*.

§ 3. Chiunque, per procurare o facilitare l'evasione di che nel paragrafo precedente, usa alcuno dei modi indicati nell'articolo 243, è punito, se l'evasione non è avvenuta, con la prigionia *dal primo al terzo grado*, e se l'evasione è avvenuta, con la prigionia *maggiore del secondo grado*.

§ 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è *una delle persone* indicate nel paragrafo 3 dell'articolo 208.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Per quanto nell'articolo 247, paragrafo 3, si provveda al caso che l'evasione avvenga per negligenza del terzo, pure, a maggiore chiarezza, sarebbe opportuno aggiungere, nell'articolo in esame, la parola *dolosamente* all'altra *chiunque*.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Alle parole *chiunque fa evadere*, propone di sostituire le seguenti: *chiunque procura o facilita in qualsivoglia maniera l'evasione dal carcere di un arrestato, o d'un condannato, o gli agevola il modo di sottrarsi dalle mani della pubblica forza, ecc.*

Art. 246.

Se l'evaso si costituisce spontaneo in arresto, la pena stabilita nell'articolo 243 è diminuita di un grado; quella stabilita nel paragrafo 1 dell'articolo 244 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel paragrafo 3 dell'articolo 244 non va soggetto a pena.

Art. 246.

Se l'evaso si costituisce spontaneo in arresto, la pena stabilita nell'articolo 243 è diminuita di un grado; quella stabilita nel paragrafo 1 dell'articolo 244 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel paragrafo 3 (ora 2) dell'articolo 244 non va soggetto a pena.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Che cosa dovrà dirsi di colui che ha facilitato l'evasione, quando l'evaso si costituisce spontaneo in arresto? Andrà anch'egli a risentire i vantaggi dell'articolo 246, se ha consigliato o contribuito alla costituzione dell'evaso?

ANCONA — Corte d'Appello.

Propone di aggiungere, che le diminuzioni di pena stabilite dall'emendamento non si accordano nel caso in cui l'evasione dal carcere abbia istigato altri a fuggire, od abbia cagionato la fuga di altri, che non siansi costituiti o non siano stati arrestati; perchè la spontanea costituzione dell'evaso non ripara il danno cagionato dalla sua evasione, quando altri evasi pel fatto di lui rimanessero liberi.

CATANIA — Corte d'Appello.

Per incoraggiare un evaso a costituirsi spontaneamente in carcere, la impunità è senza dubbio preferibile alla diminuzione di pena. Ma poichè le violenze e i danni cui accenna l'emendamento, costituiscono sempre per sè stessi reati più o meno gravi, sarebbe conveniente formulare l'articolo nel seguente modo:

Se l'evaso si costituisce spontaneo in arresto, non va soggetto a pena, salvo l'azione penale per le violenze e per i danni che avrà potuto commettere per l'evasione.

PARMA — Procura Generale.

Propone di aggiungere alle parole *in arresto*, le altre *entro sei mesi dall'evasione*; e ciò anche perchè altrimenti non potrebbesi, prima della costituzione in carcere, pronunziare la sentenza, attesa la incertezza della pena da applicarsi; e sospendendosi indefinitamente il giudizio, oltre al ritardo, sempre dannoso, si potrebbe correre il pericolo della prescrizione.

Art. 247.

§ 1. Gli incaricati della custodia delle carceri, di qualunque grado, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato od un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nell'evasione di esso, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni, e con la sospensione dai pubblici uffici; e se l'evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 243, con la reclusione fino ai dieci anni.

§ 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, hanno cooperato alle rotture, agli scalamenti o alle violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o non ne hanno scientemente impedita la somministrazione, sono punite con le stesse pene ivi indicate, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

§ 3. Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 247.

§ 1. Gli incaricati della custodia delle carceri, di qualunque grado, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato od un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nell'evasione di esso, sono puniti con la prigionia *dal terzo al quarto grado* e con la sospensione dai pubblici uffici; e se l'evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nell'articolo 243, col *primo grado* di reclusione.

§ 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, hanno cooperato alle rotture, agli scalamenti, o alle violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o scientemente non ne hanno impedita la somministrazione, sono punite con le stesse pene ivi indicate, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

§ 3. Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite col *secondo grado* di detenzione e con la sospensione dai pubblici uffici.

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d' Appello.

Per la massima accolta di non far cenno della *sospensione dai pubblici uffici* quando trattasi di pubblici ufficiali, perchè tale pena accessoria è già prevista dall'articolo 43 del primo libro del Codice, deve essere eliminata questa aggiunta che vedesi ripetuta due volte nell'articolo 247.

La locuzione adoperata nel paragrafo 3, dello stesso articolo, per quanto non lasci dubbio alcuno circa al riferimento del vocabolo NEGLIGENZA, presenta nel complesso della frase *se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza*, un equivoco che può essere tolto col seguente emendamento: *Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza delle persone suddette, sono queste punite, ecc.*

PARMA — Procura Generale.

Dopo le parole: *e se l'evasione è avvenuta*, stima opportuno aggiungere le altre: *con la loro scienza*, potendo avvenire che il detenuto nello evadere usi violenze contro le persone, ciò che potrebbe essere nè voluto, nè preveduto dal custode infedele.

Art. 248.

Se le violenze prevedute negli articoli 243, 244, 245 e 247 sono commesse con armi, o se i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi articoli stabilite sono aumentate di un grado.

Art. 248.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 249.

§ 1. Le persone indicate nell'articolo 247 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici.

§ 2. Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la pena della prigionia è accresciuta di un grado.

Art. 249.

§ 1. Le persone indicate nell'articolo 247 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato o condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia *non oltre il secondo grado* e con la sospensione dai pubblici uffici.

§ 2. (Identico).

Art. 249 bis.

Le pene stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 247 e nel paragrafo 2 dell'articolo 249 contro le persone colpevoli di negligenza nella evasione dei detenuti, cessano, se, entro quattro mesi dall'evasione, i fuggitivi, a diligenza di quelle, siansi presentati alla pubblica autorità, semprechè non siano arrestati per reati commessi posteriormente all'evasione.

Art. 249 ter.

La inosservanza delle pene del confino e dell'esilio si punisce con la detenzione per la durata del residuo delle pene medesime, ridotta però, pei condannati al confino, alla metà, e pei condannati all'esilio, ad un terzo.

Art. 249 quater.

La inosservanza delle pene d'interdizione, di sospensione dai pubblici uffici, o sospensione da un'arte od ufficio, si punisce, mentre rimane ferma la durata di esse con la detenzione non oltre il terzo grado, e nei casi leggieri con la multa di cinquecento lire.

Art. 249 quinties.

La inosservanza degli obblighi imposti dall'autorità politica al condannato nei termini dell'articolo 26 del presente codice, si punisce col secondo grado di prigionia o detenzione, ferma la vigilanza pel rimanente tempo stabilito dalla sentenza di condanna.

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d'Appello.

¹Nell'articolo 249 quater locuzione meno esatta è quella portata dalle parole: *mentre rimane ferma*. Sarebbe meglio dire: *rimanendo ferma la durata*, ecc.

GENOVA — Corte d'Appello.

Sull'articolo 249 ter opina, che la metà ed il terzo della detenzione, di cui ivi, si debbano conservare come *minimum*, dicendosi cioè *pei condannati al confino non meno della metà, e pei condannati all'esiglio, non meno di un terzo*. In tal modo, mentre da una parte si eviterebbe che il condannato potesse in alcuni casi scegliere tra una pena o l'altra, si lascerebbe dall'altra al magistrato una latitudine, entro la quale egli possa misurare la detenzione, secondo le circostanze.

Accetta l'articolo 249 quater, purchè invece di dirsi: *con la multa di cinquecento lire*, si dica: *con la multa estensibile a lire mille*; giacchè in tal guisa potrà il giudice, a seconda dei casi, applicare la multa nella misura conveniente, e non quella tassativa, come avverrebbe se si conservasse l'articolo nel modo formulato.

Nell'articolo 249 *quinties* ravviserebbe opportuno di togliere le parole o *detenzione*; perchè, trattandosi di condannati alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, e perciò di soggetti pericolosi, la pena da applicarsi nei casi d'inosservanza degli obblighi loro imposti sarebbe quella della prigionia, e non della detenzione.

TORINO — Corte d'Appello.

Sugli articoli 249 *bis, ter, quater, quinties*, osserva solamente che potrebbero fornire titolo di un Capo separato, perchè veramente non hanno molta relazione col Capo dell'*evasione dei carcerati*.

CAP. VII.

Della prevaricazione.

Art. 250.

L'avvocato o il procuratore che pattuisce pel suo ufficio, oltre l'onorario che gli è dovuto, un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio, è punito con multa fino a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione. La multa non può essere inferiore a ciò che ha ricevuto.

CAP. VII.

Della prevaricazione.

Art. 250.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

La totale soppressione di questo articolo non pare consigliata da ragioni molto convincenti. Il cliente verso l'avvocato è in caso di costringimento; per cui è pronto a sottomettersi a qualunque più grave obbligazione, quando teme altrimenti di perdere la lite. Solo facendone un reato, si può togliere ad una simile obbligazione la forza che ha in diritto civile.

TORINO — Corte di Cassazione.

È di parere che l'articolo in esame debba essere mantenuto, anche nello stesso interesse e pel decoro del ceto degli avvocati e procuratori.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Osserva che stante la patente disuguaglianza dei contraenti nel misurare le contingenze probabili dell'esito della controversia, riesce opportuno prevenire il pericolo di gravi danni per la parte meno illuminata, e quindi opina per la conservazione del testo.

CASALE — Corte d'Appello.

L'articolo in esame, contenuto nel progetto Senatorio, venne eliminato dalla Commissione ad onta delle contrarie osservazioni del Presidente MANCINI, il quale aveva proposta una formola più concreta (Vedi verbale n. 9). Una disposizione conforme erà accolta nei Codici delle Due Sicilie, articolo 207, Parmense, articolo 185, Estense, articolo 187, ed anche nel Regolamento Romano, articolo 206. Ammette che la pattuizione, detta altrimenti *palmario* o *patto di quota*, non contenga per sè caratteri d'azione punibile, quando non sia accompagnata da raggiri o frodi. Siccome però nei casi nei quali l'avvocato od il procuratore si rendono contabili di maneggi e di coazioni morali, non sempre potrebbero provvedere e l'articolo 252 ed il 459 paragrafo 2, ed inefficace resterebbe anche l'azione del Consiglio dell'ordine e di disciplina, così è necessario il mantenimento dell'articolo del Senato, anche per la soverchia facilità che si verifica, massime in sede penale, di esagerare pretese e premi che ponno destare sospetto di corruzione anche in confronto d'altri.

Non vale poi l'obbiezione che possono questi fatti essere compresi nel titolo delle frodi, giacchè di ben altra natura è il reato in esso previsto, e d'altronde anche tutti gli altri reati contemplati nelle disposizioni successive dovrebbero riunirsi al titolo della *frode*.

CATANIA — Corte d'Appello.

Propone che l'articolo 250 del progetto Senatorio, anzichè esser soppresso, sia invece riformato nel seguente modo:

L'avvocato o il procuratore che, oltre l'onorario che gli è dovuto, dopo accettata la difesa, pel suo ufficio, pattuisce in qualunque modo e forma, o fa depositare un premio qualunque dipendente ecc.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone di mantenere quest'articolo, adottandosi la formola dell'articolo 309 del vigente Codice penale, il quale contempla il caso in cui l'avvocato o causidico pattuisca in premio delle sue fatiche, una parte dell'oggetto controverso.

LUCCA — Corte d'Appello.

Mantiene il parere sulla necessità di qualificare reato il patto quotatizio fra avvocato e cliente anche per le ragioni enunciate dal Commissario OLIVA e dal Presidente Guardasigilli MANCINI (Vedi verbale n. 9).

MILANO — Corte d'Appello.

Insiste per la conservazione dell'articolo come al testo Senatorio, giacchè il patto ivi previsto e punito, intacca il prestigio dell'avvocatura, è immorale in sè stesso ed ancora riprovato dalla pubblica coscienza.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non consente alla soppressione, o per lo meno opina limitarla agli abusi preveduti dalla formula proposta.

Una sanzione che valga a frenare la quotalite è richiesta dal decoro e dall'interesse stesso del nobile ceto dei difensori, onde da alcuni non scendasi all'avvilimento.

TORINO — Corte d'Appello.

L'interesse ed il decoro del nobile ceto degli avvocati e procuratori, specialmente per l'attuale libertà d'esercizio, richiede che sia mantenuta questa disposizione modificata come segue:

L'Avvocato o il Procuratore che pel suo ufficio, e oltre l'onorario che gli è dovuto, induce il cliente a pattuire un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio, ecc.

PARMA — Procura Generale.

Proporrebbe di mantenere questo articolo, salvo a modificarlo in conformità delle osservazioni fatte dall'onorevole MANCINI (Vedi verbale n. 9).

La soppressione dell'articolo priva di ogni tutela giuridica la buona fede e la ignoranza dei clienti.

Art. 251.

§ 1. L'avvocato o il procuratore che per doni o promesse, colludendo con la parte avversaria, pregiudica la causa del cliente, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione, e con multa fino a due mila lire.

§ 2. La pena è aumentata da uno a due gradi, se il danno recato è irreparabile.

Art. 251.

§ 1. L'avvocato o il procuratore che, colludendo colla parte avversaria, pregiudica la causa del cliente, è punito con la prigionia non oltre il terzo grado, con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione, e con multa fino a due mila lire.

§ 2. (Identico).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

PORDENONE.

La soppressione dell'articolo 250 fu suggerita da un principio di dignità; ma le stesse ragioni militano più vigorosamente per la soppressione degli articoli 251, 252, 253 e 254.

Il supporre nell'avvocato una possibile capacità e tendenza alle più nere azioni dispone l'opinione pubblica a sfiducia, e quasi la prepara a disprezzo contro il ceto degli avvocati; talchè dignità, coscienza e prestigio falliscono alla verità e allo scopo con pregiudizio della giustizia, e di coloro che concorrono alla amministrazione di essa.

Se la ragione fece respingere, mediante la soppressione dell'articolo 250, la previsione che nell'avvocato possa concorrere una colpa d'illecita indiscretezza e intemperanza, la stessa ragione rifiuta ancora più l'ipotesi che l'avvocato possa commettere la turpitudine di colludere colla parte avversa a quella da lui difesa, e difendere insieme parte e controparte; che tradisca dolosamente una difesa penale, ingrandisca l'entità delle tasse o le inventi; e peggio ancora corrompa periti, testimoni, giurati, magistrati.

Art. 252.

Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito l'avvocato od il procuratore che nella medesima causa patrocina parti contrarie. Se, dopo aver difesa una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria, è punito colle dette pene diminuite da uno a due gradi.

Art. 252.

Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito l'avvocato, procuratore o difensore, che nella medesima causa patrocina parti contrarie, o che, dopo aver ricevuto da una parte, per fine di patrocinio, la manifestazione di fatti o la consegna di documenti, dolosamente li comunica alla parte avversa, od altrimenti ne abusa in pregiudizio di chi ha posto fede in lui.

Osservazioni della Magistratura.

AQUILA — Corte d'Appello.

Crede preferibile, pel contenuto e per la forma, l'articolo approvato dal Senato.

GENOVA — Corte d'Appello.

Propone di aggiungere dopo le parole *patrocina parti contrarie*, le seguenti: *oppure dopo di aver difesa una parte, difende la parte avversaria, o che dopo ecc.*

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce la locuzione dell'articolo 252 secondo il Progetto approvato dal Senato che prevede i casi possibili del doppio patrocinio; opina però di aggiungervi quella parte dell'emendamento che riflette la dolosa manifestazione di fatti o consegna di documenti alla parte avversaria in pregiudizio di chi ha posto fede nel suo difensore.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Quest'articolo pare una superfetazione di fronte al precedente articolo 251, che si potrebbe completare, premettendo il caso dell'avvocato che patrocini parti contrarie, e sostituendo alle parole *del cliente*, le altre: *di chi abbia ricorso o si valga del suo ministero*.

L'ipotesi poi contemplata dall'aggiunta in fine a questo articolo trovasi in genere preveduta all'articolo 426, con cui ad ogni modo converrebbe porre in armonia la forma e la penalità.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

In questo articolo si apre il campo ad un abuso che spesso in pratica si verifica. Taluno, per togliere di mezzo un avvocato che teme, lo consulta *narrandogli i fatti*, poi lo abbandona e si rivolge ad un altro, al quale commette la trattazione della causa.

Perchè il primo avvocato non potrà assumere il patrocinio della parte contraria? Perchè nol potrà, almeno quando egli avrà opinato contrariamente al primo che lo interrogò, e così si tratta di sostenere quella tesi che egli crede giusta? Per togliere questo abuso che si avvera spesso, se non nelle grandi città, nelle piccole e soprattutto nei capoluoghi di pretura, dove gli avvocati scarseggiano, preferisce il testo adottato dal Senato a quello assai più generico della Commissione.

PORDENONE.

(Vedi le osservazioni all'articolo 251).

Art. 253.

§ 1. Il difensore in una causa penale che per doni o promesse pregiudica la causa del suo difeso, è punito:

1° con la reclusione fino a dieci anni, se il suo difeso è imputato di un crimine;

2° con la prigionia maggiore di tre mesi, se il suo difeso è imputato di un delitto;

3° con la prigionia fino a tre mesi, se il suo difeso è imputato di una contravvenzione.

§ 2. Alla prigionia è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione.

Art. 253.

§ 1. Il difensore in una causa penale, che *dolosamente* pregiudica la causa del suo difeso, è punito:

1° col *primo grado* di reclusione, se il suo difeso è imputato di un crimine;

2° con la prigionia *maggiore del primo grado*, se il suo difeso è imputato di un delitto;

3° col *primo grado* di prigionia, se il suo difeso è imputato di una contravvenzione.

§ 2. (Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Richiama le osservazioni fatte a proposito della calunnia (articolo 228).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

PORDENONE.

(Vedi le osservazioni all'articolo 251).

Art. 254.

§ 1. L'avvocato, il procuratore o difensore, che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dovere pagare tasse o diritti che non sono dovuti o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la prigionia maggiore di tre anni, e con la multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire, oltre la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione.

§ 2. L'avvocato, il procuratore o difensore, che si è fatto consegnare danaro od altre cose dal suo cliente, col pretesto di dovere comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del magistrato o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo remunerare, è punito con la reclusione fino a sette anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire. In questo caso, l'interdizione dai pubblici uffici inerente alla reclusione si estende all'esercizio della professione.

Art. 254.

§ 1. L'avvocato, il procuratore o difensore, che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente, col pretesto di dovere pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una misura maggiore di quanto è dovuto è punito col *quarto grado* di prigionia, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire, oltre la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione.

§ 2. L'avvocato, il procuratore o difensore, che si è fatto consegnare danaro od altre cose dal suo cliente, col pretesto di dovere comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del magistrato o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo remunerare, è punito col *primo grado* di reclusione, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire. In questo caso, l'interdizione dai pubblici uffici inerente alla reclusione si estende all'esercizio della professione.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

La pena del quarto grado di prigionia sembra grave. Almeno dovrebbe farsi differenza quando l'avvocato chieda danaro in quantità maggiore di quanto deve pagare per tasse, e per diritti.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Esprime per questa disposizione soltanto un desiderio, cioè che pel reato in essa contemplato non si possa procedere che a querela di parte, almeno quando il danno sia lieve. E ciò tanto più perchè nel Progetto la querela di parte dovrebbe richiedersi pei casi dell'articolo 251, almeno qualora il danno fosse lieve.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

PORDENONE.

(Vedi le osservazioni all'articolo 251).

TITOLO VII.

Dei reati contro la pubblica tranquillità.

CAPO I.

Dell'istigazione a delinquere.

Art. 255.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 76 e 125, per mezzo di mandato, di ricompense date o promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, in altro modo istiga altri a commettere un reato, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1° con la prigionia maggiore di tre anni, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o dell'ergastolo;

2° con la prigionia da quattro mesi ai tre anni, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con altre pene criminali;

3° con la detenzione fino a tre mesi, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con le pene correzionali restrittive della libertà personale;

4° con multa fino a cinquecento lire in tutti gli altri casi.

TITOLO VII.

Dei reati contro la pubblica tranquillità.

CAPO I.

Dell'istigazione a delinquere.

Art. 255.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Preferisce di mantenere l'articolo come nel testo Senatorio, anzichè sopprimerlo, ciò che altronde non fu che a maggioranza deliberato dalla Commissione Ministeriale, come si raccoglie dal verbale numero 9, pagina 99, facendo così adesione alle opinioni espresse dagli onorevoli TOLOMEI e CANONICO.

TORINO — Corte di Cassazione.

I pericoli gravissimi che la istigazione, comunque non accettata, produce per la società, il turbamento che con essa si reca alla pubblica tranquillità, richiedono che la medesima formi oggetto di azione punibile.

L'impunità che si vuol accordare allo istigatore costituisce per lui un allettamento a rivolgersi ad altre persone, quando la prima abbia respinta l'iniqua proposta.

È questo un *reato sui generis*, e non vi ha ragione di distinguere tra l'istigazione che si compie in privato e quella in cui concorre l'elemento della pubblicità; chè anzi la prima, appunto perchè segreta, è più pericolosa della seconda.

Per ciò fa voto affinchè sia conservato l'articolo approvato dal Senato.

ANCONA — Corte d'Appello.

Non approva la soppressione proposta di questo articolo, che è destinato evidentemente a togliere ogni lontano pericolo che può derivare per la società dagli atti che il progetto Senatorio contempla, formandone un reato *sui generis*.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Propone che non debba sopprimersi l'articolo del Progetto pel grave pericolo inerente al fatto, ammettendo però che la locuzione troppo generica o *in altro modo*, possa essere surrogata da altra più concreta che tolga fino la più remota possibilità di punire qualche inconsulto discorso. Potrebbe dirsi p. e. *con artifizii colpevoli*, secondo l'emendamento proposto dalla Commissione Ministeriale.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina per la conservazione dell'articolo, o quanto meno perchè lo si limitasse ai casi nei quali concorre *la pubblicità del fatto od una determinata qualità di persone*, indicata dall'onorevole MANCINI sull'esempio dei Codici stranieri.

LUCCA — Corte d'Appello.

Non concorda in tale soppressione, perchè non è vero che la istigazione non accolta non si traduca in atti esteriori di esecuzione, avendo anzi, per manifestarsi, bisogno di compiersi esteriormente onde tentare di produrre l'effetto dell'eccitamento a delinquere, cui è preordinata.

Osserva inoltre che dalla Commissione stessa è stata soppressa la disposizione che contemplava il reato della proposta non accolta di cospirare (articolo 125), perchè doveva ritenersi compresa nella figura di reato prevista da questo articolo.

PALERMO — Corte d'Appello.

Opina per il mantenimento del testo Senatorio. L'istigatore ha una responsabilità tutta propria, che non perde la natura delittuosa, anche quando il reato che egli propone non fosse eseguito. Il pericolo che la istigazione produce nella società, ed il turbamento alla pubblica tranquillità, specialmente quando prende il carattere di pubblicità, devono farla considerare come un reato *sui generis*.

Nei Governi liberi il Codice deve prevedere i fatti più salienti di immoralità, e deve essere più rigoroso nel reprimerli. Se il cittadino minacciato da una istigazione diretta contro di lui, non trovasse tutela e repressione nel Codice, sostituirebbe per necessità la vendetta privata contro l'istigatore.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

È contraria alla soppressione di questo articolo; perchè i fatti in esso contemplati quando si verificano, turbano altamente la pubblica tranquillità, e quindi si verifica pure il danno sociale, che indipendentemente da quello materiale, può essere elemento sufficiente del reato.

In tali casi per tanto non si ha il semplice malvagio pensiero, non la nuda esplicazione di questo, ma l'attuazione dei relativi fatti compiuti per parte dello istigatore; e solo per circostanze da lui indipendenti non è raggiunto il proposto fine. Ma intanto sussiste non solo il turbamento pubblico, ma lo stesso individuo, che è lo scopo del reato mandato, od istigato, non solo fu in fatto minacciato, ma ha ragione di temere, e gravemente, che la stessa minaccia si effettui.

In tale senso opinava pure la Sotto Commissione, nelle sue osservazioni circa l'articolo in parola riguardo alla soppressione proposta dal Professore ELLERO.

TORINO — Corte d'Appello.

Propone che l'articolo non sia soppresso, perchè la disposizione nel medesimo contenuta è necessaria guarentigia per molti casi pe' quali mancano speciali sanzioni punitive.

VENEZIA — Corte d'Appello.

È di parere che l'articolo approvato dal Senato debba essere mantenuto. Non si tratta in fatti di punire un semplice suggerimento o consiglio, il quale non esca dai limiti di una intenzione manifestata senz'atti di esecuzione, ma quella istigazione che vien fatta col mezzo di ricompense date o promesse, di minacce o di abuso di autorità o di potere.

In questa ipotesi l'istigatore, anzichè manifestare semplicemente una intenzione, ha posto in opera mezzi efficaci a sedurre o a costringere l'altrui volontà, specialmente se siano stati adoperati verso persone di dubbia o non troppo ferma moralità. Dal canto suo lo istigatore ha fatto quanto per lui si poteva; e dopo ciò l'attendere per punirlo come complice che l'istigato si determini ad atti di esecuzione, sarebbe un condizionare la punibilità della azione ad un fatto indipendente dalla volontà dell'istigatore, o in altri termini ad un mero caso. Il pericolo sociale, che giustifica l'applicazione di una pena, è già sorto al momento in cui quei mezzi vengono adoperati perchè altri faccia ciò che l'istigatore non ha coraggio di fare; e spiegato che per proprio interesse non si sarebbe determinato al reato, non difficilmente vi si determina per la promessa di un premio, o per timore, o per pressione di una autorità abusata. Non si sa vedere perchè non si ammetta la punibilità dell'istigazione, quando si ammette la punibilità dell'associazione per commettere in genere reati, benchè di specie indeterminata, quantunque e nell'uno e nell'altro caso manchi il principio di esecuzione. L'associazione dei malfattori può essere

bensi un fatto più grave e pericoloso, ma il fondamento legale che si adduce per escludere la punibilità dell'istigazione, sussisterebbe anche per l'associazione. Lo stesso Ministro MANCINI nel verbale n. 14, pag. 148, proponeva allo studio della Commissione una disposizione che sostanzialmente rappresentava la figura di questo reato. È ripugnante infatti che non meriti pena colui che offre danaro per uccidere, o per appiccare un incendio, o che fa una seria minaccia pel caso che non si ottemperi alle sue mire, o che abusi della sua qualità di tutore, di maestro, di preposto o di un grado qualunque di propria superiorità sulla persona istigata, e non meriti pena solamente perchè questa ha saputo resistere ai suoi mezzi di eccitamento. In tal caso si ha veramente un atto esterno che compromette la sicurezza sociale, ed è ben ragionevole che in esso si ravvisi la figura di un reato *sui generis*. Solamente pare che debba limitarsene la punibilità in relazione alla efficacia del mezzo usato, che quindi sia da escludersi la locuzione *col mezzo di mandato*, perchè il mandato non è un mezzo, ma costituisce il fatto stesso dell'eccitamento, e che si debba invece dire: *col mezzo di ricompense date o promesse, di minacce di abuso di autorità o di potere, o con altro mezzo pericoloso*.

Art. 256.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 143 e 220, col mezzo della stampa, o di scritti o disegni esposti al pubblico, o di discorsi in luogo pubblico od in pubbliche riunioni, eccita a commettere reati se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1° con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte e con pene restrittive della libertà personale;

2° con la multa fino a mille lire in tutti gli altri casi.

Art. 256.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli art. 143 e 220 e dalla legge sulla stampa, con scritti esposti al pubblico, o con discorsi in luogo pubblico od in pubbliche riunioni, eccita a commettere reati, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1° con la detenzione *non oltre il terzo grado* e con multa fino a due mila lire, se l'istigazione era diretta ad un *crimine*;

2° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Osserva essere troppo vaghe le parole: *eccita a commettere reati*. Ad evitare possibili errori nell'applicazione di questa disposizione che contempla casi in cui sogliono mescolarsi le opinioni e le passioni, stima opportuno sostituire queste altre: *direttamente eccita a commettere un reato determinato*.

MILANO — Corte d'Appello.

Osserva che nell'emendamento è stato citato l'articolo 143, mentre fu del medesimo proposta a suo luogo la soppressione.

VENEZIA — Corte d'Appello.

È d'avviso che coloro che abusano della stampa, e di questo potentissimo mezzo si valgono a danno della società, non possono godere di un diritto singolare; e, più pericolosi dei malfattori comuni, debbono in tutto e per tutto soggiacere alla legge comune. Preferisce quindi il dettato dell'articolo Senatorio, che fra i mezzi di eccitamento punibile comprende anche la stampa.

Art. 257.

Chiunque, coi mezzi indicati nel precedente articolo impugna l'inviolabilità del diritto di proprietà o la santità del giuramento o il rispetto dovuto alle leggi, o fa l'apologia di fatti qualificati dalla legge crimini o delitti, o provoca all'odio fra le varie condizioni sociali o contro l'ordinamento della famiglia, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a mille lire.

Art. 257.

Chiunque, coi mezzi indicati nel precedente articolo, *eccita o provoca al disprezzo e alla disobbedienza delle leggi* o all'odio fra le varie *classi sociali*, è punito con la detenzione *non oltre il secondo grado*.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Per rispetto alla libertà delle opinioni, dell'insegnamento, ecc., si è creduto modificare questo articolo, e sopprimere del tutto l'articolo 263.

Se sia buono ed utile il farlo lo vedranno i posterì, sebbene i presenti già abbiano potuto vederne qualche principio di esecuzione.

Ma infine l'articolo sostituito a quello del progetto Senatorio non dice forse lo stesso; anzi non lascia maggiore libertà al giudice istruttore?

TORINO — Corte di Cassazione.

Il modo con cui fu formulato questo articolo può dar luogo a grave questione, se comprenda tutti i fatti accennati nel testo Senatorio.

Si tratta di guarentire la società in quei principii che ne costituiscono la base, e perciò è opportuno che i medesimi siano apertamente e testualmente richiamati, ad esclusione di ogni dubbio. E questa necessità si fa tanto maggiore, quando si consideri che la co-

gnizione di questo reato è demandata al giudice popolare il quale d'ordinario non conosce il vero significato della legge, e quindi, comunque sia solo chiamato a pronunciare sul fatto, facilmente si spaventa o si confonde quando con arte si discutono innanzi a lui le disposizioni legislative. Di più il testo del Senato è in piena armonia colla corrispondente disposizione contenuta nella legge sulla stampa.

ANCONA — Corte d'Appello.

Non approva la limitazione proposta dall'emendamento ai diversi casi contemplati dal progetto Senatorio, che è preferibile in tutto il rimanente, perchè tutela meglio la società contro propagande perniciose alla sua esistenza.

AQUILA — Corte d'Appello.

La Commissione incaricò i sotto-commissari di studiare una formola più semplice di quella del progetto Senatorio, ma egualmente comprensiva dei fatti ivi menzionati.

La formola proposta è certamente più semplice, ma non è ugualmente comprensiva, essendone rimasti esclusi l'apologia del delitto e gli attacchi, oggi più che mai frequenti e temuti, contro la proprietà e la famiglia.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Preferisce l'articolo approvato dal Senato, perchè, si comprendano o no nel Codice penale i reati di stampa, è troppo importante che nelle attuali condizioni della Società e delle tendenze dissolventi che la turbano, tutti i fatti contemplati nel testo Senatorio siano puniti, tanto se vengono commessi colla stampa, quanto se si compiono colla parola o collo scritto.

CASALE — Corte d'Appello.

Se la soppressione dell'articolo 255 del Progetto è richiesta dal motivo che ampiamente provvede l'articolo 73, non può però convenire nella mutilazione di quanto dispone il successivo articolo 257 del testo stesso, dove sono specificati alcuni casi che riguardano dottrine sovversive, le quali, purtroppo, vanno facendosi strada oggidì. D'altronde l'articolo così proposto dalla Commissione mancherebbe di scopo, perchè quasi per intero, almeno nel concetto, è compenetrato nell'articolo 256.

Propone perciò che venga conservato l'articolo come fu approvato dal Senato.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non approva la semplificazione dell'articolo a danno della maggior chiarezza del testo Senatorio, che enumera i vari diritti lesi.

TORINO — Corte d'Appello.

La semplicità alla quale ha creduto la Commissione d'informare gli emendamenti proposti all'articolo in esame, produrrebbe oscurità, nè comprenderebbe tutte quelle figure di reati, alle quali opportunamente ha provveduto l'articolo del progetto del Senato, che perciò è opportuno mantenere.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non approva la modificazione fatta all'articolo, perchè la nuova forma sembra che ne abbia travisata la disposizione. Il progetto Senatorio mirava a punire coloro che tentano di abbattere i principii fondamentali della società, e le sue cardinali istituzioni, o di provocare all'odio fra le diverse condizioni sociali. Anzitutto giova ricordare che facendosi richiamo all'articolo precedente quanto ai mezzi che si adoperano, ne vengono esclusi i reati di stampa, mentre è la stampa il più temibile e solito mezzo di cui si valgano i sovvertitori. Ma, prescindendo da ciò, la locuzione *chi eccita al disprezzo ed alla disobbedienza alle leggi*, è vaghissima, apre facile l'adito alle sottili e cavillose eccezioni, e quello che è più, non rappresenta per nulla il concetto dell'attacco al diritto di proprietà, alla santità del giuramento, all'ordinamento della famiglia e simili. Sta bene che sia punito l'eccitamento al disprezzo delle leggi, come anche si proponeva nel progetto Senatorio; ma l'aggiunta delle parole *e alla disobbedienza alle leggi*, non basta a frenare quegli eccessi, ognora più frequenti, coi quali si tenta di minare le basi dell'attuale convivenza sociale.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Preferisce l'emendamento, purchè si aggiungano dopo la parola *disprezzo*, le altre: *delle pubbliche istituzioni*, che completano e caratterizzano meglio la figura del reato.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Propone di togliere le parole: *o all'odio fra le varie classi sociali*, perchè è ovvio il dilemma; o l'eccitamento all'odio consiste nello spingere a commettere delitti, e allora il fatto è compreso nell'inciso precedente *disobbedienza alle leggi*; o l'eccitamento all'odio consiste nell'eccitare a odiare in altro modo che non sia delittuoso, e allora vi sarà bensì un atto poco fraterno e anche immorale, ma non tale che debba essere assoggettato ad altra punizione che quella dell'opinione pubblica.

CAPO II.

Dell'associazione per delinquere.

Art. 258.

§ 1. Coloro che in numero di cinque o più si associano in qualsiasi modo per commettere reati, benchè di specie non ancora determinata, sono puniti, pel solo fatto dell'associazione, con la prigionia maggiore di tre anni.

§ 2. L'associazione è punita con la reclusione fino a sette anni quando è armata e gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie.

§ 3. L'associazione è armata quando gli associati, od anche uno solo di essi portano armi o le tengono in luogo di deposito.

CAPO II.

Dell'associazione per delinquere.

Art. 258.

§ 1. Coloro che in numero di *tre* o più si associano in qualsiasi modo per commettere reati, benchè di specie non ancora determinata, sono puniti, pel solo fatto dell'associazione, con la prigionia *non oltre il terzo grado*.

§ 2. L'associazione è punita col *primo grado* di reclusione quando è armata e gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie.

§ 3. L'associazione è armata quando gli associati, od anche uno solo di essi, *ma consapevoli gli altri*, portano armi o le tengono in luogo di deposito.

§ 4. *Nei casi preveduti dai paragrafi precedenti, i promotori, i direttori o capi dell'associazione sono puniti con le dette pene aumentate di un grado.*

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Il numero di tre persone è sufficiente a costituire l'associazione, e difatti basta un tale numero per le associazioni dirette a commettere il reato di contrabbando.

Siccome poi l'associazione non può altrimenti esistere se non in conseguenza di un concerto; così, secondo i ricevuti principj, tutti gli associati devono essere tenuti responsabili non solo pel fatto loro proprio, ma anche per quello da uno di essi specialmente commesso in associazione.

Quando più individui si associano per delinquere, è naturale la presunzione che si forniscano di armi, siccome mezzo per raggiungere lo scopo, e l'emendamento proposto mette l'accusa pressochè nella impossibilità di fornire la prova della circostanza aggravante.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Stima opportuno che il paragrafo 4 venga compilato secondo era stato proposto in seno alla Commissione, colla formola: *se vi furono capi ecc.* Per tal modo sarebbero evitate le quistioni che sino ad ora si sono fatte intorno alla pretesa necessità che, per aversi il reato,

debba esistere ed essere provata una organizzazione di capi e dipendenti; questioni che si suscitano appunto perchè nell'infliggere la pena il Codice sardo parla di capi e di non capi.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Si associa all'emendamento recato al paragrafo 1, perchè anche l'unione di tre facinorosi è abbastanza temibile e pericolosa.

Quanto al paragrafo 3 preferisce quello adottato dal Senato, perchè chi si affiglia a siffatte leghe non merita alcun riguardo sulla consapevolezza che non avesse che taluno dei soci portasse armi, quando infatti queste armi vi furono: d'altronde tornerebbe difficile la prova rigorosa di questo estremo.

CATANIA — Corte d'Appello.

Propone che il paragrafo 3, venga riformato nel seguente modo:

L'associazione è armata quando dagli associati o anche da un solo di essi, si portano armi o apparenti o delle quali siano consapevoli gli altri, ovvero si tengono armi in luogo di deposito con la scienza degli altri.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone la conservazione del testo Senatorio senza variazioni, e massime il paragrafo 3 a cui l'emendamento vi aggiunge le parole *ma consapevoli gli altri*; perchè tale aggiunta potrebbe dar facile appiglio a discolpe infondate.

TORINO — Corte d'Appello.

Opina non doversi accettare la modificazione al paragrafo 3, dove si aggiungono le parole *ma consapevoli gli altri*, essendo troppo pericoloso il richiedere la consapevolezza, ed opportuno d'altra parte di rendere tutti gli associati responsabili dei fatti di ciascuno pel solo fatto dell'associazione, nella quale sta appunto l'essenza del reato.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non accetta l'aggiunta delle parole *consapevoli gli altri*, fatta al paragrafo 3 dell'articolo in esame, perchè inutile ed inesatta.

Inutile, perchè la materia delle circostanze materiali che stanno a carico degli autori e dei complici è già regolata nel capitolo che tratta del concorso di più persone in uno stesso reato; e qui si avrebbe una ripetizione. Inesatta, perchè non si saprebbe se tutti gli associati dovrebbero essere consapevoli delle armi portate da taluno, affinchè anche uno solo, che pur ne fosse consapevole, potesse essere punito per associazione armata; oppure, il che sarebbe ragionevole, se la circostanza aggravante dovrebbe riflettere quei soli che ne avevano conoscenza, e non potrebbe quindi colpire coloro che della medesima erano ignari. Miglior partito è dunque riportarsi alla disposizione generale dello articolo 79, che con maggiore chiarezza stabilisce una norma applicabile ad ogni specie di reato.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Sostituirebbe alle parole *commettere reati*, la voce *delinquere*, perchè più adeguata allo scopo che si propone l'articolo, e perchè adottandosi la medesima ne verrebbe da sè la soppressione delle altre parole che fan seguito *benchè di specie non ancora determinata*, locuzione forse superflua quando pure si mantenessero le parole *commettere reati*. Infatti sarà sempre ardua cosa per l'accusa il poter porgere la prova della costituzione di una società al fine di commettere reati, ove ad un tempo non sappia somministrare quella delle operazioni delittuose che si propone di compiere. La voce *delinquere* d'altronde è abbastanza larga e comprensiva, per abbracciare nella sua significazione ogni specie di reati, così di ordine naturale, come di creazione politica.

Art. 259.

Gli autori, i direttori o capi delle associazioni di che nel precedente articolo e coloro che vi hanno esercitato un comando, sono puniti pel solo fatto dell'associazione, della direzione o del comando, con la reclusione da sette a dieci anni.

Art. 259.

(Soppresso).

Nessuna osservazione.

Art. 260.

§ 1. Coloro che scientemente somministrano armi, munizioni, notizie od aiuti di ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti colle pene stabilite pei complici dal paragrafo 2 dell'articolo 77.

§ 2. Colle stesse pene diminuite di un grado sono puniti coloro che somministrano viveri o ricovero agli associati od a taluno di essi.

§ 3. La disposizione di questo articolo non si applica a colui che abbia somministrato vitto o ricovero all'ascendente, al discendente od al coniuge.

Art. 260.

§ 1. (Identico).

§ 2. (Identico).

§ 3. La disposizione di questo articolo non si applica a colui che abbia somministrato vitto o ricovero all'ascendente, al discendente, al coniuge, *al fratello o alla sorella.*

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d'Appello.

È di parere che al paragrafo 2 si debba aggiungere la parola *scientemente*, per meglio spiegare la figura del reato, come già si fece al paragrafo 1, essendovi identità di ragione.

Art. 261.

Alle pene stabilite negli articoli precedenti è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia ; e, se si tratta di pena correzionale, anche la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 261.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 262.

I reati commessi dagli associati o da taluno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, o profittando del timore che essa incute, sono puniti con le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un grado.

Art. 262.

I reati commessi dagli associati o da taluno di essi, nel tempo o per occasione dell'associazione, sono puniti con le pene pei medesimi stabilite, aumentate di un grado.

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Propone di conservare le parole *o profittando del timore*, poichè esprimono il motivo per cui il reato diventa più facile per la maggiore audacia di chi approfitta del timore, e per la minor difesa a cui si accinge colui che lo soffre. Il reato commesso *nel tempo e per occasione* della associazione è considerato più grave appunto perchè è facilitato dal timore che l'associazione incute. Perciò il reato commesso dall'associato che approfitta del timore incusso, e che in causa di questo timore più facilmente lo compie, dev'essere pure più gravemente punito. In ambedue i casi la ragione della più grave punizione è denticca, e quindi le parole di sopra riferite non dovrebbero essere soppresse.

Art. 263.

Coloro che costituiscono un'associazione allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine indicate nell'articolo 257 od altre sovversive dell'ordine sociale, sono puniti con le pene di che nel detto articolo aumentate di uno a due gradi.

Art. 263.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

È d'avviso di doversi mantenere la disposizione di questo articolo, inquantochè non sembra esatta l'opinione del signor BRUSA, che sia cioè esuberante la stessa disposizione di fronte all'articolo 257; perchè il fatto di propagare, per parte di una associazione,

dottrine sovversive, è diverso dall'eccitamento o provocazione ai reati di che all'articolo 257, e potrebbe per conseguenza restare impunito.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 257).

TORINO — Corte di Cassazione.

Che le associazioni costitutesi allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine indicate nell'articolo 257, sieno immensamente pericolose, non occorre dimostrarlo. Se si punisce l'associazione diretta contro i diritti individuali, come mai si dovrà lasciare impunita quella che vuol intaccare la società nelle sue basi? Nè si dica che si tratta di sole teorie, che la scienza basta da sè sola a combattere o a dimostrare illusorie. Saranno teorie; ma siccome sono dirette a porre in rilievo le radicali diversità che corrono tra i diversi stati sociali, allettano, seducono facilmente, e spingono il volgo ad attuarle.

Fortunatamente in Italia finora quelle teorie non hanno prodotto gravi danni, perchè la nazione era specialmente intenta a conseguire l'indipendenza, l'unità e la libertà, ma non perciò è da sprezzarsi il pericolo. L'esempio della Francia e della Germania deve essere per noi di salutare avviso ed ammaestramento a provvedere finchè siamo in tempo. Un articolo inserito in un codice penale, quando non è dettato da una causa prossima, ma provvede solo per un pericolo possibile, passa inosservato, o non desta alcuna suscettibilità; quando invece per impedire l'irrompere della rivoluzione sociale, si è costretti a ricorrere a leggi speciali e di occasione, succede quello che ora avviene in Germania. Meglio è prevenire, che dover reprimere; e impedita la diffusione delle teorie antisociali, se ne evitano le dolorose conseguenze. Nè a ciò basta l'articolo 257, perchè nello stesso modo in cui le pene stabilite pei singoli reati comuni lasciano pure la necessità di reprimere le associazioni per delinquere, così non ostante l'articolo 257 si presenta opportuna la disposizione dell'articolo 263 siccome speciale per l'associazione.

ANCONA — Corte d'Appello.

Non è giustificata la soppressione di questo articolo destinato a proteggere la società contro le associazioni pericolose ed illegali, per le quali non è sufficiente la disposizione dell'articolo 257. Sarebbe anzi opportuno di migliorare la locuzione dell'articolo medesimo in modo che comprenda non solo i capi di simili associazioni, ma ancora tutti coloro che ne fanno parte, applicando ai primi una pena più grave.

AQUILA — Corte d'Appello.

Memore delle clausole dell'articolo 257, che si riferiscono alla propaganda di dottrine antisociali, la Commissione ha soppresso questo articolo, giudicandolo *esuberante* dopo le disposizioni dell'articolo 257 « il quale, sebbene non parli di associazioni, è però applicabile a tutti i membri della medesima che sarebbero sufficientemente puniti con la pena ivi stabilita ». Ciò dimostra che l'articolo 257 fu mutilato contro gl'intendimenti della Commissione.

Ma, del resto, anche quando il detto articolo 257 fosse reintegrato nella sua forma primitiva, non se ne potrebbe inferire l'opportunità di sopprimere l'articolo 263. Se la ragione addotta fosse buona, l'*associazione per delinquere* non dovrebbe essere mai punita come reato speciale, giacchè qualunque reato i membri della società possano commettere, trova nelle leggi penali la sua sanzione. Ma l'associazione crea un pericolo contro il quale la società deve essere premunita, e i tempi che corrono non permettono che questo pericolo si dimentichi. Al punto in cui siamo non si può aver molta fede nell'efficacia dei soli mezzi repressivi; ma la più volgare prudenza consiglia di non abbandonarne affatto l'uso. E se fosse mestieri scegliere fra la libertà di propagare dottrine sovversive, e la libertà di associarsi per farle trionfare, tra i due mali sceglieremmo il primo, accettandolo come una conseguenza necessaria dei principî che informano le nostre istituzioni.

Per queste ragioni crede che l'articolo del progetto Senatorio debba essere conservato.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Per le ragioni indicate all'articolo 257, opina che debba essere mantenuto l'articolo in esame.

CASALE — Corte d'Appello.

Non conviene nella proposta di sopprimere l'articolo. Gli eccitamenti ai fatti di cui all'articolo 257, ed il principio d'esecuzione previsto dall'articolo in esame, non solo producono scandalo, ma possono lasciare germi fatali nell'animo dei cittadini, e scuoterne il senso morale.

LUCCA — Corte d'Appello.

Ritiene molto opportuna la disposizione contemplata in questo articolo, con la quale si reprimono le associazioni aventi a scopo di propagare o porre in atto dottrine sovversive dell'ordine sociale, tanto più che, secondo l'avviso del Ministro Guardasigilli, la disposizione avrebbe dovuto estendersi anche alle associazioni formatesi per scopo di camorra o di mafia. Non si comprende quindi come debba sopprimersi questo articolo in quanto esuberante, dappoichè l'articolo 257 al quale si fa ricorso, riguarda reati di stampa che sono molto differenti da quelle associazioni criminose.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non reputa opportuna la soppressione dell'articolo 263; stante che non può essere sufficiente l'ipotesi prevista nell'articolo 257, il quale provvede all'eccitamento semplice per mettere in atto le dottrine sovversive dell'ordine sociale, mentre l'articolo 263 provvede ad un fatto progredito coll'associazione, e ne aumenta la pena.

TORINO — Corte d'Appello.

Per le ragioni indicate all'articolo 257, opina che debba essere mantenuto l'articolo in esame.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non ammette la soppressione dell'articolo 263, poichè non contiene esuberanza e d'altronde non provvede abbastanza l'articolo 257. Infatti ove si consideri che la pena comminata dal medesimo non è certamente assai grave, e si ponga mente al danno enorme che possono produrre coloro che mirano ad abbattere ogni più santa istituzione sociale, non parrà in vero eccessivo l'aumento d'uno, o due gradi di pena per quelli che si uniscono in associazione, facendosi per tal modo più audaci per propagare fra le ignare plebi le loro dottrine sovversive dell'ordine sociale. Essi devono essere trattati alla stessa stregua d'ogni altro che si associ per commettere reati comuni e, però l'articolo deve essere mantenuto.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

L'articolo 258 eleva a reato l'associazione di tre o più persone diretta a commettere reati di qualunque specie. Non vi è dubbio che tra i fatti che costituiscono reato debbansi annoverare pure quelli preveduti dall'articolo 257, in quanto ne sono come tali puniti. Ora se si vuole che la disposizione dell'articolo 258, la quale eleva a reato per sè stante il solo fatto dell'associazione, non sia applicabile a quella che si costituisce per commettere i reati accennati nel precedente articolo 257, come pare si abbia inteso col deliberare la soppressione dell'articolo 263 del progetto Senatorio, non basta sopprimere puramente e semplicemente quell'articolo, ma conviene sostituirgliene un altro, il quale escluda i fatti designati nell'articolo 257 dal poter formar materia di associazione a delinquere contemplata dall'articolo 258, concepito a un dipresso nel seguente modo:

« *Le disposizioni degli articoli contenuti nel presente capo secondo, non sono applicabili alle associazioni che si costituiscono allo scopo di propagare o porre in atto le dottrine indicate nell'articolo 257* ».

Altrimenti dalla soppressione pura e semplice dell'articolo 263, ne deriva un effetto del tutto opposto allo scopo che si ebbe in mira. Difatti, mentre era già nel sistema del progetto Senatorio di alleviare la pena derivante dalla nuda e pura associazione costituita al fine di commettere i reati contemplati nell'articolo 257 al confronto delle altre associazioni designate nel successivo articolo 258, facendo un passo ulteriore si vorrebbe che quelle associazioni le quali si fossero proposto per fine i reati discorsi nel memorato articolo 257, andassero affatto immuni da pena. Si determinò pertanto che si dovesse eliminare l'articolo 263 dal progetto. Ma non si pensò che in tal guisa rimanevano di fronte l'uno all'altro gli articoli 258 e 257. L'articolo 258, il quale pel solo fatto di associazione a commettere reati, punisce coloro che ne fanno parte con la prigionia maggiore di tre anni, e l'articolo 257 il quale eleva a titolo di reato i fatti in esso enumerati.

Ora se si presentasse una di queste associazioni diretta a commettere i reati divisati nell'articolo 257, nessun giudice potrebbe dispensarsi dall'applicare ai componenti di quella la prigionia maggiore di tre anni comminata dall'articolo 218, perchè, data la sussistenza dell'associazione tendente a commettere i fatti designati dall'articolo 257, ed ammesso che questi fatti costituiscono reato, come lo dichiara *expressis verbis* l'ora citato articolo l'applicazione a tale associazione dell'articolo 258 diventa inesorabile come il fato. E

non è certo questo che si intese di fare, perocchè in quest'ordine d'idee più provvida e benigna si palesa da sè la disposizione dell'articolo 263 del progetto Senatorio. Il quale ove non si voglia ricostituito, sarà giuocoforza surrogargli un altro articolo del tenore presso a poco di quello superiormente formulato.

CAPO III.*Delle minacce.***Art. 264.**

§ 1. Chiunque, fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, usa violenza o minaccia in qualunque modo, anche simbolico, per costringere, senza diritto, taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa estendibile a cinquecento lire.

§ 2. La prigionia non può essere minore di un anno, se venne raggiunto l'intento.

CAPO III (Soppresso).*Delle minacce.***Art. 264.***(Soppresso).***Osservazioni della Magistratura.****NAPOLI — Corte di Cassazione.**

Si dice nel processo verbale che il Ministro propose di prendere qui in considerazione la *camorra*, la *mafia* ecc. Ma non si trova nulla di nuovo, salvo le regole generali sulle associazioni per delinquere.

TORINO — Corte di Cassazione.

Convieni nella soppressione dell'articolo in esame, ma desidera che si ammetta l'aumento di pena dal Senato stabilito pel caso in cui sia stato raggiunto l'intento.

Art. 265.

§ 1. Chiunque, al solo fine d'incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la detenzione estendibile a sei mesi.

§ 2. Se la minaccia è stata fatta a mano armata, od in modo simbolico; o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, si applica la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 265.

(Diventa art. 164 bis).

§ 1. Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, col *primo grado* di detenzione.

§ 2. Se la minaccia è stata fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, o *valendosi della forza intimidatrice di segrete associazioni*, si applica il *secondo grado* di detenzione.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

La gravità che assume la minaccia quando è fatta nei modi e coi mezzi di che al paragrafo 2, consiglierebbe a sostituire alla pena comminata della detenzione, l'altra maggiore della prigionia.

Art. 266.

I colpevoli delle minacce, di cui negli articoli precedenti, possono essere sottoposti alla vigilanza speciale della polizia non maggiore di anni cinque.

Art. 266.

(Diventa art. 164 ter).

I colpevoli dei reati preveduti nell'articolo 164 e nel paragrafo 2 dell'articolo 164 bis, possono essere sottoposti alla vigilanza speciale della polizia.

Nessuna osservazione.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 267.

In tutti i casi nei quali la legge parla di armi o di persone armate, si intendono comprese tanto le armi *proprie* quanto le *improprie*.

CAPO IV (ora III).

Dell'incusso pubblico spavento e delle armi.

Art. 266 bis.

(Identico all'art. 277 emendato).

Art. 267.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

La Commissione ha emendato l'epigrafe di questo Capo nel seguente modo: *Dell'incusso pubblico spavento e delle armi*, e ciò riguardo all'articolo 277 che tratta dello scoppio di bombe e mortaletti e che, come strettamente attinente alla materia delle armi, si vuol premettere alle altre disposizioni di questo Capo sotto l'articolo 266 bis.

Pare per altro che ogni reato debba essere considerato e classificato secondo il movente più naturale che lo determina, e secondo quella specie di diritto, alla cui lesione esso tende. Ora, siccome è assai frequente il caso che per puro capriccio e senza un fine voglia taluno far scoppiare una bomba od altra arma, e così destare pubblico spavento; e siccome invece gli scoppi avvengono d'ordinario per impedire adunanze, per distogliere il pubblico dal concorrere in un dato luogo, o dal prendere parte ad una funzione o ad una dimostrazione, così il carattere più spiccato di questo fatto è la lesione alla libertà individuale delle persone, nulla importando che si offenda contemporaneamente la libertà di più persone in genere anzi che quella di una persona sola e determinata. Perciò anche la disposizione dell'articolo 277 dovrebbe essere rimandata al Titolo III Capo I, fra le minacce, perchè infatti il reato racchiude una minaccia di fatto contro ognuno che intervenga a quella festa, adunanza o concorso.

Se poi si voglia lasciare l'articolo 277 in questo Capo pel motivo che ha attinenza colle armi, allora alla proposta epigrafe si dovrebbe sostituire la presente: *Delle armi e dell'abuso di esse*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Tutto questo Capo tratta di reati che non partecipano del carattere proprio dei crimini e dei delitti, e perciò sarebbe meglio collocato nella parte riguardante la Polizia punitiva, meglio ancora in una legge speciale, potendo eziandio le sue disposizioni aver mestieri di frequenti mutazioni, che mal si conciliano con la desiderata stabilità d'un Codice.

Art. 268.

§ 1. Sono armi *proprie* le armi bianche destinate all'offesa e tutte le armi da sparo.

§ 2. Sono armi *improprie* gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati all'offesa, quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

Art. 268.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

All'esame degli articoli 268 fino al 272, fa precedere una considerazione d'ordine generale, quale è quella che la materia delle armi dovrebbe formare piuttosto argomento dal Regolamento di Polizia, tanto più che anche le contravvenzioni si puniscono con pene correzionali.

CASALE — Corte d'Appello.

L'invenzione di oggetti esplodenti assai pericolosi alla vita, come le bombe Orsini, le quali non sarebbero comprese nella categoria delle armi da sparo, giacchè si fanno scoppiare con semplice getto, rende necessaria un'aggiunta a questo articolo 268 paragrafo 1, mediante la formola seguente: *Sono armi proprie le armi bianche destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo* OD ESPLODENTI.

PARMA — Procura Generale.

Se, come si ritiene, per *armi bianche* s'intendono quelle sole da punta e da taglio, resterebbe esclusa dal novero delle armi proprie quella mazza con fusto corto e flessibile, e con pomo di ferro o di piombo (*casse-tête* dei francesi), che serve esclusivamente all'offesa, e che potrebbe classificarsi fra le *insidiose*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

(Vedi le osservazioni all'articolo 267).

Art. 269.

Fra le armi proprie sono vietate quelle atte ad uso insidioso, come sono:

1° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia di lunghezza inferiore a centosettanta millimetri, le bombe ed ogni macchina esplodente.

3° le armi bianche e da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

Art. 269.

Fra le armi proprie si considerano atte ad uso insidioso:

1° gli stili e pugnali di qualsiasi forma e i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2° (identico);

3° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d'Appello.

Ad onta che si appalesino concordi il progetto Senatorio e l'emendamento della Commissione nel determinare, all'articolo 269 paragrafo 2, in che consista l'arma insidiosa da sparo; e sebbene il Codice vigente ed altri Codici italiani abbiano stabilito che la canna misurata internamente sia d'una determinata lunghezza; pure reputerebbe più conforme e logico che la misura venisse determinata o dall' assieme dell' arma, come nel Codice austriaco, o dalla lunghezza della canna misurata esternamente. Infatti l'insidia sta nel poter celare facilmente un'arma, e servirsene nel modo che riesca più inopinato e dannoso; ed un'arma a corta canna ed a lunga e grossa impugnatura riuscirebbe inopportuna a tale scopo, essendo anche provato che una canna così non può dare una forza di proiezione molto sentita, e quindi riesce meno dannosa. Propone quindi il seguente emendamento:

Fra le armi proprie si considerano atte ad uso insidioso:

1. *Identico.*
2. *Le armi da sparo la cui canna misurata dall'esterno sia di lunghezza inferiore od altrimenti non oltrepassi, compreso il calcio, millimetri , le bombe ed ogni macchina esplodente.*
3. *Identico.*

LUCCA — Corte d'Appello.

Non consente che i fatti contemplati in questo e nei seguenti debbano qualificarsi come delitti, mentre secondo la loro indole non sono che mere contravvenzioni.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 267).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Piuttosto che limitare la misura delle pistole, vorrebbe che si abolisse il pernicioso sistema di unire necessariamente la licenza delle armi lunghe da caccia a quella delle pistole anche di misura. Vorrebbe invece che il permesso delle armi da sparo e bianche, di cui ai numeri 2° e 3°, fosse concesso con ispeciale licenza da non doversi concedere che a persone di conosciuta probità. Oggidì le pistole sono nelle mani di giovanetti e di gente che può dare poca garanzia.

Art. 270.

Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione, armi vietate, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire, salvo che si tratti delle armi da sparo di corta misura menzionate nel numero 2° dell'articolo precedente, e siasi ottenuta speciale licenza di portarle dall'autorità competente.

Art. 270.

Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione armi *insidiose*, è punito con la detenzione dal *secondo al terzo grado*, e con multa fino a mille lire.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Essendosi adoperata nell'articolo 269 la frase *armi ad uso insidioso*, la stessa locuzione dovrebbe tenersi negli articoli 270, 272, 273, non già l'altra *armi insidiose*, che si legge nell'articolo in esame. Infatti l'arma di per sè non insidia a nessuno.

TORINO — Corte di Cassazione.

Aderisce all'emendamento proposto dalla Commissione, ma non pel motivo addotto che cioè quando l'autorità competente abbia accordato la licenza, non vi sia reato; ma bensì perchè l'autorità non può e non deve essere superiore alla legge, coll'accordare ai suoi agenti od ai privati il permesso di portare armi che sono qualificate insidiose. La lunghezza prescritta perchè un'arma da sparo non sia vietata, è tale che permette di facilmente portarla sulla persona. Se vuolsi, si diminuisca ancora quella lunghezza, ma non si apra la via all'arbitrio dell'autorità con un'espressa disposizione di legge.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

L'articolo 269 dichiara vietate le armi *atte ad uso insidioso*, e nei successivi tre paragrafi dà l'indicazione di queste.

Negli articoli 270, 271 e 272 si contemplano solo le armi insidiose; sembrerebbe quindi che questi tre articoli debbano essere posti in armonia col precedente articolo 269.

Art. 271.

§ 1. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, e fuori della propria abitazione, porta armi proprie non vietate, è punito con la detenzione fino a tre mesi; se l'arma è un fucile da caccia portato per uso di caccia, è punito con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Per gli effetti di che nel paragrafo precedente, sono parificate alle armi proprie i coltelli da serrare, la cui lama ecceda la lunghezza di dieci centimetri.

Art. 271.

§ 1. Chiunque, senza licenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione, porta armi non *insidiose*, è punito col *primo grado* di detenzione; se l'arma è un fucile da caccia portato per uso di caccia, è punito con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 270).

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

(Vedi le osservazioni all'articolo 270).

Art. 272.

Chiunque tiene in casa od in altro luogo armi vietate, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a cinquecento lire, salvo che per le armi da sparo di corta misura siasi ottenuta la licenza di cui nell'articolo 270.

Art. 272.

Chiunque tiene in casa od in altro luogo armi *insidiose*, è punito con la detenzione *non oltre il secondo grado*, e con multa fino a cinquecento lire.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 270).

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

(Vedi le osservazioni all'articolo 270).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Ometterebbe la *pena della detenzione*, o per lo meno permetterebbe che tale pena e quella della multa si potessero applicare promiscuamente. Ciò perchè in pratica spesso si è osservato che anche onestissime persone commettono, o per leggerezza o per dabbennaggine, il reato di *semplice ritenzione di arme insidiose*, e perchè il reato stesso sembra di un carattere ben lieve e poco pericoloso, essendo in casa forse più pericolosa l'arma non insidiosa, che l'insidiosa. Non è quindi il caso di essere tanto severi, per la sola considerazione che l'arma insidiosa possa essere portata fuori di casa, quando si è già severi abbastanza contro chi realmente la porta.

Art. 273.

§ 1. Chiunque, senza essere autorizzato, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso di armi proprie o di munizioni, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni; e se le armi sono vietate, si applica inoltre la multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Formano rispettivamente ammasso di armi o di munizioni quindici armi o dieci chilogrammi di munizione.

§ 3. Un solo pezzo d'artiglieria, benchè non sia di metallo, od altra simile macchina esplodente, equivale ad un ammasso di armi.

§ 4. Alla pena stabilita nel paragrafo 1 può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 273.

§ 1. Chiunque, senza essere autorizzato, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso di armi proibite o di munizioni, è punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado*; e se le armi sono *insidiose*, si applica inoltre la multa fino a cinquecento lire.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

§ 4. (Identico).

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Fa d'uopo dissipare l'equivoco in punto di armi insidiose e proibite, che nasce dalla promiscuità colla quale sono usate dall'emendamento tali parole, equivoco che porterebbe a rendere affatto oziosa l'eccezione dell'articolo 273, e ad alterare il concetto della disposizione ogni qualvolta le sole armi insidiose sono proibite.

Il Testo distingue le armi in proprie ed improprie, quindi le proprie in vietate e non vietate. Delle vietate proibisce la delazione e la detenzione; delle non vietate proibisce soltanto la delazione senza licenza, o anche la detenzione se costituisca ammasso.

L'emendamento invece distingue le armi proprie in insidiose e non insidiose; delle insidiose vieta delazione e detenzione; delle non insidiose vieta soltanto la delazione senza licenza, ma,

quanto all'ammasso, punisce quello di armi *proibite*, e se le armi che lo costituiscono sono insidiose, aumenta la pena. Ma le armi *proibite* per la detenzione non sono che le insidiose, e dunque sarebbe inutile il contemplare, per via di eccezione, il caso ordinario, che potessero essere tali, cioè insidiose. Tutto ciò dipende dal non avere assegnato un esatto significato alla parola *proibite*, che per la prima volta si usa in questo articolo 273. Una volta che non volevasi adottare quella meglio corrispondente, usata dal testo, e cioè la parola *proprie*, conveniva, per servire all'intelligenza, determinare se le armi avevano ad essere proibite per delarsi, o per ritenersi. Però è chiaro che tanto il Testo quanto l'emendamento hanno inteso di fare eccezione al permesso della detenzione delle armi non insidiose (per esempio sciabole o spade) quando costituisca ammasso, nel qual caso anche la semplice detenzione non è vietata. Non ostante, occorre determinare più esattamente il senso di quella parola *proibite*, che è usata in modo vago, perchè non si apprende se equivalga, come parrebbe, ad insidiose, o vietate secondo il Testo; o se piuttosto comprenda anche le non vietate agli effetti della semplice detenzione. Ed è per questo che, se non si volesse seguitare pienamente la locuzione del paragrafo 1 di questo articolo 273 secondo il Testo, l'emendamento che si preferirà adottare, dovrebbe consistere nell'aggiungere dopo le parole: *ammasso di armi*, le altre: *proprie anco non insidiose*, e sopprimendo la parola *proibite*.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 270).

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Fa osservare che nel paragrafo 1 è incorso un errore di stampa, essendosi detto armi *proibite*, invece di armi *proprie*.

CASALE — Corte d'Appello.

Osserva che negli emendamenti all'articolo in esame venne introdotto, evidentemente per errore di stampa, il vocabolo *proibite*, invece di *proprie*.

CATANIA — Corte d'Appello.

Fa voto che negli articoli 271 a 273 spicchi chiara la differenza tra il porto e la detenzione; e propone di aggiungere alle parole: *fuori della propria abitazione*, le altre: *e delle dipendenze di essa*, giusta l'articolo 432, paragrafi 2 e 3 del progetto.

MILANO — Corte d'Appello.

Fa notare l'errore incorso nel paragrafo 1, essendo stato stampato: *armi proibite*, invece di: *armi proprie*.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sembra che sia incorso errore nella locuzione: *ammasso d'armi proibite e di munizioni*, poichè con l'articolo in esame si vuol vietare il possesso di un ammasso anche di armi non atte ad uso insidioso, tanto è vero che per l'ammasso di armi insidiose vi è un aggrava-

mento di pena. Era più esatto l'articolo del progetto Senatorio che diceva: *ammasso di armi proprie*.

Siccome poi per l'articolo 272 il possesso di una sola arma insidiosa è punito con la detenzione, ed anche con la multa fino a lire 500, trattandosi d'ammasso d'armi insidiose la multa dovrebbe, nell'articolo in esame, essere elevata almeno fino al 2° grado.

Art. 274.

Le pene stabilite negli articoli 270 e 271 sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate di notte o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 275.

Le pene stabilite nel presente capo sono aumentate di un grado, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, se il colpevole è ozioso, vagabondo, o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o se fu condannato a pene criminali o correzionali per reato di violenza o resistenza alla pubblica autorità, o di oltraggio contro i pubblici uffiziali od agenti della pubblica forza, o per reato contro le persone o le proprietà.

(Identico).

Art. 275.**Osservazioni della Magistratura.****NAPOLI — Corte di Cassazione.**

Gli ammoniti vi sono compresi? Se sì, si dovrebbe spiegare; se no, comprendervi. Costoro non sono propriamente sotto la *vigilanza della polizia*, che è pena anche riconosciuta dal progetto del Codice penale.

Art. 276.

Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole possiede o porti singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate.

(Identico).

Art. 276.

Nessuna osservazione.

Art. 277.

§ 1. Chiunque, nel solo scopo di destare spavento, o suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti e simili, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e può esservi aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

§ 2. Se lo scoppio avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, la detta pena è aumentata di un grado.

Art. 277. (Diventa art. 266 bis).

§ 1. Chiunque, nel solo scopo di destare spavento, o suscitare tumulto o pubblico disordine fa scoppiare bombe, mortaletti, e simili, è punito con la detenzione non oltre il terzo grado; e può esservi aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

§ 2. Se lo scoppio avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, la detta pena può estendersi al quarto grado.

Nessuna osservazione.

TITOLO VIII.

Del reato contro la fede pubblica.

CAPO I.

Della falsità di monete e di carte di pubblico credito.

Art. 278.

Commette il reato di falsa moneta:

1° chi contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia uguale o superiore a quello della moneta vera;

2° chi altera in qualsiasi modo monete legittime, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

3° chi di concerto con gli autori o i complici di fabbricazione od alterazione di monete, le mette in circolazione o le spende, ovvero le introduce nel regno, le procura o consegna ad altri collo scopo di metterle in circolazione o spenderle.

TITOLO VIII.

Del reato contro la fede pubblica.

CAPO I.

Della falsificazione di monete e di carte di pubblico credito.

Art. 278.

Commette il reato di falsificazione di monete:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia uguale o superiore a quello della moneta vera;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete legittime, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, di concerto con gli autori o i complici di fabbricazione od alterazione di monete, le mette in circolazione o le spende, ovvero le introduce nel regno, le procura o consegna ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o spenderle.

Osservazioni della Magistratura.**BRESCIA — Corte d'Appello.**

Non essendo stati esposti i motivi pei quali la Commissione s'indusse a mantenere il Testo, insiste affinchè siano mantenuti gli emendamenti della Sotto-Commissione, e cioè: la soppressione del numero 2° del Testo, accettando l'articolo 278 *bis*, e la limitazione del reato alle monete avente corso commerciale nel regno.

CASALE — Corte d'Appello.

Accetta il cambiamento dell'epigrafe; siccome però in questo capitolo si parla anche dell'uso doloso di tali valori falsificati (articolo 281), così non si presenta completa la intestazione che, in materia tanto interessante per la società, deve emergere rapida e chiara all'occhio ed alla mente. Propone quindi il seguente emendamento dell'epigrafe: *Capo I. — Della falsificazione di monete e di carte di pubblico credito, e dell'uso doloso delle stesse.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Non sembra corretto il dire: *falsità di monete, e falsificazione di monete ecc.*; ma piuttosto dovrebbe dirsi: *falso in monete od in carte ecc.*, che meglio comprende così la contraffazione, come l'alterazione, l'uso delle carte o monete false, e la fabbricazione o custodia di conî, torchi, ecc.

Art. 279.

§ 1. Il colpevole di falsa moneta è punito:

1° con la reclusione da otto a tredici anni, quando la falsità riguarda monete d'oro o di argento;

2° con la reclusione fino a sette anni, quando la falsità riguarda monete di altro metallo.

§ 2. Le pene stabilite nel precedente paragrafo sono aumentate di un grado, se il valore legale o commerciale rappresentato dalla falsa moneta supera lire cinquemila; e di due gradi, se supera lire ventimila; e sono invece diminuite di uno a due gradi, se il valore è inferiore a lire cinquecento.

Art. 279.

§ 1. Il colpevole di *falsificazione di monete* è punito *col primo grado* di reclusione.

§ 2. La pena è aumentata di un grado, se il valore legale e commerciale rappresentato dalla falsa moneta supera lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; ed è diminuita di uno a due gradi, se il valore è inferiore a lire cinquecento.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Per deferenza ad alcuni economisti che non vogliono avere per monete che quelle sole di oro e di argento, si è tolta la giusta distinzione che faceva il progetto Senatorio, fondata sul pericolo di maggiore o minor danno, o reale od almeno temuto.

Ma scrivendo nell'articolo proposto la parola *moneta* semplicemente, non si è evitato ciò che volevasi evitare, perchè nessuno può imporre ad un giudice di aver per moneta anche quella di bronzo, come tutti coloro che non siano economisti, o che credono quella opinione un arzigogolo.

Quindi meglio sarebbe lasciare l'articolo come è nel progetto Senatorio e in quasi tutti i Codici antichi e vigenti.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Intorno agli articoli 279 e 297 è d'avviso che, qualunque sia per essere la scala penale, le pene proposte negli emendamenti sono troppo leggiere in confronto alla gravità dei fatti: molto più in rapporto alla falsa moneta, di cui, quanto risulta, non è ordinariamente che una frazione di ciò che venne commesso.

MILANO — Corte d'Appello.

Trova giusta ed equa la distinzione di pene fatta nel paragrafo 1, ai numeri 1° e 2°, del progetto Senatorio, relativamente alla qualità più o meno pregevole del metallo, come si fece al paragrafo 2 per l'importo; e quindi propone la conservazione del testo medesimo.

MESSINA — Corte d'Appello.

Propone che sia mantenuta nella sua integrità la disposizione del progetto approvato dal Senato.

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce il testo Senatorio per ciò che riguarda la distinzione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 279, tra la falsificazione delle monete d'oro e d'argento, e quella delle monete di altro metallo. Non è giusto punire colla stessa misura la falsificazione di qualunque metallo, perchè non può equipararsi il danno maggiore, che avviene nella falsificazione del metallo prezioso, a quello che è prodotto con la falsificazione della moneta erosa.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Accetta gli emendamenti; ma osserva che in taluni casi di poco rilievo, e non difficili a succedere, come per esempio, se nella falsificazione di metallo ignobile, o nella alterazione di monete di metallo fino il danno sia di pochi lire, la pena, onde non essere esorbitante, dovrebbe essere ulteriormente diminuita. Perciò sarebbe conveniente di aggiungere, in fine del paragrafo 2, le parole: *e se il valore è inferiore a lire 50, la pena sarà quella del terzo grado della prigionia.*

Art. 280.

§ 1. La falsificazione di carte di pubblico credito si commette nei modi stessi coi quali, secondo l'articolo 278, si commette la falsa moneta, ed è punita con la reclusione da otto a tredici anni.

§ 2. La pena è aumentata di un grado, se il valore complessivo rappresentato dalle carte falsificate è superiore a lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; è diminuita invece di uno a due gradi, se il valore non supera lire cinquecento.

§ 3. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte tanto nominative che al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato; non che tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

Art. 280.

§ 1. La falsificazione di carte di pubblico credito si commette nei modi stessi coi quali si commette la falsificazione di monete, ed è punita col primo grado di reclusione.

§ 2. La pena è aumentata di un grado, se il valore complessivo rappresentato dalle carte falsificate è superiore a lire cinquemila, e di due gradi, se supera lire ventimila; ed è diminuita da uno a due gradi, se il valore non supera lire cinquecento.

§ 3. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte sia nominative, sia al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato; e tutte le altre carte aventi corso legale o commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Osserva, sul paragrafo 3, che se nella falsificazione delle carte di pubblico credito si comprendono le carte, sia *nominative*, sia *al portatore emesse da qualunque Governo*, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato, sarebbe necessario di aggiungere dopo la parola *Stato*, la parola *rispettivo*; ovvero di dire: *verso lo Stato che ne fece l'emissione*.

Art. 281.

§ 1. È colpevole di uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito chiunque scientemente, ma senza concerto con gli autori o i complici della fabbricazione, le mette in circolazione o le spende.

§ 2. L'uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito delle quali il valore superi lire duemila, è punito con la reclusione fino a sette anni e con multa superiore al valore medesimo; e negli altri casi con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con multa equivalente al doppio del valore delle monete o carte di cui si è fatto uso.

§ 3. Se il colpevole aveva ricevute in buona fede le monete o le carte false, è punito con multa equivalente al doppio del valore delle medesime, purchè non superi lire mille.

Art. 281.

§ 1. (Identico).

§ 2. L'uso doloso di false monete o di false carte di pubblico credito, delle quali il valore superi lire duemila, è punito col *primo grado* di reclusione e con multa superiore al valore medesimo *entro i limiti stabiliti nell'art. 22*, e negli altri casi con la prigionia *dal secondo al terzo grado* e con multa fino a lire duemila.

§ 3. Se il colpevole aveva ricevuto in buona fede le monete o le carte false, è punito con multa *fino a lire mille*.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Aggiungerebbe, nel paragrafo 3, la pena afflittiva quando il danno superasse una somma da determinarsi, perchè non si deve esagerare l'importanza dell'aver ricevuto in buona fede le monete o le carte false, quando prima della spesa, è sopravvenuta la scienza della falsità.

Art. 282.

§ 1. Se le monete o le carte falsificate sono facilmente riconoscibili, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

§ 2. Se il valore delle monete false è uguale o superiore a quello delle monete vere, le pene sono diminuite di due gradi.

Art. 282.

§ 1. Se la falsità delle monete o carte è facilmente riconoscibile, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

§ 2. (Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 283.

Chiunque scientemente fabbrica o ritiene conî, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla fabbricazione od alterazione delle monete o delle carte, prevedute nel presente capo, è punito con la prigionia maggiore di un anno, salve le pene maggiori nei casi di complicità.

Art. 283.

Chiunque scientemente fabbrica o ritiene conî, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla fabbricazione od alterazione delle monete o delle carte, prevedute nel presente capo, è punito con la prigionia *maggior del secondo grado*, salvo le pene più gravi nei casi di complicità.

Nessuna osservazione.

Art. 284.

Quando pei reati preveduti nel presente capo si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e se la pena inflitta è correzionale, si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 284.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 285.

Sono immuni da pena gli autori o i complici di fabbricazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, i quali, dandone avviso alle autorità prima di qualsiasi procedimento, sono riusciti ad impedirne la circolazione.

Art. 285.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non si può esigere, come condizione dell'ammissione all'impunità, che il delatore sia riuscito ad impedire la circolazione. Ciò non dipende da lui, che ha fatto tutto, quando ha denunziato il reato alle autorità prima di qualsiasi procedimento. In ogni caso avrà sempre giovato alla causa della giustizia, da meritare il beneficio, contribuendo a limitare la circolazione, se già incominciata. In questo senso ha anche deciso la giurisprudenza sul Codice penale del 1859, articolo 332. Vedi decisione della Cassazione di Firenze in causa Bucelli. *Annali*, volume 9, parte 2^a, pagina 252, e Nota in fine.

CAPO II.

*Della falsificazione dei sigilli
e bolli pubblici e delle loro impronte.*

Art. 286.

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, è punito con la reclusione da otto a tredici anni, sebbene non se ne sia fatto uso.

Nessuna osservazione.

Art. 287.

È punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre chi contraffà il sigillo di un' autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, sebbene non se ne sia fatto uso.

Nessuna osservazione.

Art. 288.

Chiunque scientemente fa uso di un sigillo contraffatto è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, per la contraffazione del sigillo medesimo, tuttochè non abbia partecipato alla contraffazione.

Nessuna osservazione.

CAPO II.

*Della falsificazione dei sigilli
e bolli pubblici e delle loro impronte.*

Art. 286.

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, è punito col *primo grado* di reclusione, sebbene non se ne sia fatto uso.

Art. 287.

È punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado* chiunque contraffà il sigillo di un' autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia, del comune, sebbene non se ne sia fatto uso.

Art. 288.

(Identico).

Art. 289.

§ 1. Chiunque contraffà in un modo qualunque i bolli, i punzoni, i marchi destinati per disposizioni delle leggi o del Governo, ad essere apposti sopra materie d'oro o di argento, derrate, piante, macchine, merci, pesi o misure, e simili, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia maggiore di quattro mesi e con multa fino a duemila lire.

§ 2. Con le stesse pene è punito chi, senza avere partecipato al reato di contraffazione, fa uso scientemente dei detti bolli, punzoni e marchi contraffatti, od espone in vendita oggetti d'oro o di argento muniti dei medesimi.

Art. 289.

§ 1. Chiunque contraffà in un modo qualunque i bolli, i punzoni, i marchi destinati per disposizione delle leggi o del Governo, ad essere apposti sopra materie d'oro o di argento, derrate, piante, macchine, merci, pesi e misure, e simili, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia *maggiore del primo grado* e con multa fino a duemila lire.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Per non incoraggiare il contraffattore a fare anche uso di bolli e marche alterate quando sa di non porterglisi applicare una pena maggiore, è di parere che si debba aumentare la pena per chi falsifichi ed usi i bolli e le marche alterate. Nel falso privato il solo far uso dello scritto falsificato è ritenuto come reato minore del falsificarlo.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Sembra che la clausola che qui si legge, approvata anche nel progetto Senatorio, sia superflua, imperocchè verificandosi un tale uso, si avrebbe un reato di effettiva falsificazione di bolli, e non' di semplice contraffazione dei relativi strumenti.

Art. 290.

La contraffazione delle sole impronte dei bolli, sigilli e marchi contemplati nei precedenti articoli, ottenuta con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso dei bolli, sigilli e marchi contraffatti, è punita con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite di uno a due gradi.

(Identico).

Art. 290.

Nessuna osservazione.

Art. 291.

§ 1. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli, o le marche da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia maggiore di tre anni, e con multa fino a mille lire.

§ 2. Se il valore complessivo rappresentato dalla carta bollata, dai francobolli o dalle marche da bollo false supera lire cinquemila, il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a duemila.

Art. 291.

§ 1. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli, o le marche da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito col *quarto grado* di prigionia, e con multa fino a mille lire.

§ 2. Se il valore complessivo rappresentato dalla carta bollata, dai francobolli o dalle marche da bollo false supera lire cinquemila, il colpevole è punito col *primo grado* di reclusione, e con multa da lire mille a tremila.

Nessuna osservazione.

Art. 292.

La sola contraffazione dei bolli per la carta bollata, pei francobolli e per le marche da bollo, o della carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, ancorchè non se ne sia fatto uso, è punita con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa estendibile a lire cinquecento.

Art. 292.

La sola contraffazione dei bolli per la carta bollata, pei francobolli e per le marche da bollo, o della carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, ancorchè non se ne sia fatto uso, è punita col *terzo grado* di prigionia, e con multa fino a lire cinquecento.

Nessuna osservazione.

Art. 293.

Chiunque scientemente fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di franco-bolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado.

Art. 293.

Chiunque scientemente fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di franco-bolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado.

Nessuna osservazione.

Art. 294.

Chiunque, fuori dei casi di complicità, ritiene scientemente i sigilli e i bolli contraffatti, i conî e gli strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, e le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a lire cinquecento.

Art. 294.

Chiunque, fuori dei casi di complicità, ritiene scientemente i sigilli e i bolli contraffatti, i conî e gli strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, e le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*, e con multa fino a lire cinquecento.

Nessuna osservazione.

Art. 295.

§ 1. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli e marchi preveduti nel presente capo, e ne ha fatto scientemente uso a danno altrui, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a cinquecento lire; se il danno derivato allo Stato od ai privati supera lire mille, la pena è aumentata di uno a due gradi.

§ 2. Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli o marchi, che non abbia legittima facoltà di usarne, è punito con le pene stabilite nel paragrafo precedente e vi è aggiunta la interdizione dall'ufficio.

Art. 295.

§ 1. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli e marchi preveduti nel presente capo, e ne ha fatto scientemente uso a danno altrui, è punito col *secondo grado* di prigionia, e con multa fino a lire cinquecento; se il danno derivato allo Stato od ai privati supera lire mille, la pena è aumentata di uno a due gradi.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

È omissso, nel paragrafo 2, il caso del custode, o depositario dei bolli che abbia facoltà legittima di usarli. Quid per lui che può avere la legittima facoltà, sia per disposizione di disciplina interna di un ufficio, sia per consuetudine invalsa nel medesimo?

Art. 296.

§ 1. Chiunque contraffà biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o di cose, o fa uso scientemente dei biglietti contraffatti, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

§ 2. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a lire cinquecento.

Art. 296.

Chiunque contraffà biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, o fa uso scientemente dei biglietti contraffatti, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*.

§ 2. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito col *primo grado* di prigionia e con multa fino a lire cinquecento.

Nessuna osservazione.

CAPO III.

Del falso in documenti.

Art. 297.

§ 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, ed è punito:

1° con la reclusione da otto a dieci anni, se ha falsato od alterato un documento che fa fede per legge fino a querela di falso;

2° con la reclusione fino a sette anni, se ha falsato od alterato un altro documento di qualunque specie che il pubblico ufficiale è autorizzato a formare od a rilasciare nell'esercizio delle sue funzioni.

§ 2. Ai documenti indicati nel precedente paragrafo sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante.

CAPO III.

Del falso in documenti.

Art. 297.

§ 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, ed è punito col *primo grado* di reclusione, *che non può essere applicato nel minimo*, se il documento falsificato od alterato fa fede per legge fino a querela di falso.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

La disposizione non si occupa del dolo, nè del suo maggiore o minore grado. Bisognava precludere la via che in pratica tanto facilmente si segue, di esigere per parte del pubblico ufficiale un dolo *speciale*, senza contentarsi del dolo che sorge dalla sola volontarietà dell'atto, ma richiedendo per di più, come condizione, che il pubblico ufficiale nel commettere il falso abbia avuto l'animo diretto a nuocere particolarmente alla parte interessata. Questo rilassamento della pratica che sottrae tanti pubblici ufficiali alle meritate pene doveva eliminarsi, perchè la malizia dell'agente è abbastanza dimostrata dall'abuso che fa del suo pubblico ufficio, di fronte al quale il dolo è sempre perfetto, indipendentemente dall'intenzione di volere specialmente recar danno alla parte. Il più delle volte il pubblico ufficiale falsario non può nemmeno sapere a qual preciso fine il richiedente si voglia valere dell'atto che si va creando non corrispondente alla verità. Per integrare il dolo del pubblico ufficiale basta la coscienza che deve avere di dare opera a cosa non vera, nella sua pubblica qualità, atto che può recare altrui un pregiudizio, comunque eventuale.

Per siffatte ragioni propone di aggiungere innanzi tutto all'articolo in esame la parola *dolosamente* dopo le altre *nell'esercizio delle sue funzioni*, e quindi con un paragrafo separato di stabilire, che il dolo è costituito dalla sola volontarietà di formare un documento falso, o alterarne uno vero, senza bisogno che concorra un dolo più speciale.

A questi concetti risponde la decisione della Cassazione di Firenze, del 4 maggio 1878 riportata negli *Annali di giurisprudenza italiana*, volume 12, parte 2^a, pagina 111.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Richiedere il *pregiudizio altrui*, anche solo possibile, nel falso in pubblica scrittura, è sconoscere che l'elemento più grave di queste falsità è l'offesa alla fede pubblica, anzichè il danno dei privati.

Nè il progetto ha in fondo ritenuto una diversa ipotesi, od altrimenti vi sarebbe contraddizione. Innanzi tutto, se il danno materiale del terzo è elemento necessario del falso in carte pubbliche, non s'intende perchè l'interpellanza che esclude dalla pena, appunto perchè il danno non è ancora avvenuto, sia ristretta dall'articolo 306 ai soli *documenti privati*. Dovrebbe per logica conseguenza estendersi anche ai pubblici.

Ma di più l'articolo 304 del progetto fa il caso reciso di una falsità che non ha prodotto, anzi non poteva produrre pregiudizio ad alcuno. Come è dunque che si diminuisce la pena, ma non si toglie il reato, come, per essere conseguenti alla definizione del falso, avrebbe dovuto farsi?

Quindi o il pregiudizio altrui nei reati di falso in pubbliche scritture non è elemento essenziale del reato, o il progetto ha per lo meno due articoli che si contraddicono.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 279).

PALERMO — Corte d'Appello.

Respinge l'emendamento, dappoichè la distinzione della pena fatta dal progetto Senatorio risponde a due specie di atti pubblici differenti per sè medesimi, e per le conseguenze giuridiche; potendo esservi atti che fanno fede sino all'iscrizione in falso, ed atti che possono essere neutralizzati da prove contrarie, comprendendosi specialmente in questi ultimi molti atti amministrativi, come per esempio quelli di notorietà.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Accetta l'emendamento; ma osserva che la pena per un reato sì grave è stata soverchiamente diminuita, e che, secondo l'importanza dei casi, e specialmente qualora si tratti di documento che fa prova fino a querela di falso, dovrebbe essere applicabile la pena del secondo e del terzo grado di reclusione.

Art. 298.

§ 1. Commette il reato di falso in pubblico documento, ed è punito con le pene rispettivamente stabilite nei numeri 1° e 2°, paragrafo 1 dell'articolo 297, il pubblico ufficiale che, ricevendo o scrivendo uno dei documenti nel medesimo indicati, attesta come veri e seguiti alla sua presenza, fatti o dichiarazioni non vere, od omette od altera le dichiarazioni a lui fatte.

§ 2. Se il documento, che attesta fatti non veri, è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di due anni.

Art. 298.

§ 1. Commette il reato di falso in pubblico documento, ed è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente, il pubblico ufficiale, che, ricevendo o scrivendo uno dei documenti nel medesimo indicati, attesta come veri e seguiti alla sua presenza, fatti o dichiarazioni non vere, od omette od altera le dichiarazioni a lui fatte.

§ 2. Se il documento, che attesta fatti non veri, è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia maggiore del secondo grado.

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

La disposizione del paragrafo 1 raffigura il falso intellettuale, secondo cui si dichiara colpevole di falso ogni ufficiale che attesta come veri, fatti non avvenuti, od omette od altera dichiarazioni avanti a lui fatte. Avvi però una grande lacuna, perchè si punisce il fatto materiale senza alcun riguardo all'elemento intenzionale. L'articolo 342 del Codice vigente punisce il falso intellettuale, allorchè sia stato commesso *fraudolentemente*, e questo requisito fu interamente omissso nel progetto, senza dir parola sui motivi che possano giustificare tale omissione.

Ben è vero che l'articolo 298, numero 1 si riferisce ai documenti indicati nell'articolo 297, ove si richiede che la falsificazione avvenga in *altrui pregiudizio anche meramente possibile*, ma questa aggiunta si riferisce alla intenzione e non alla qualità dei documenti di cui parla l'articolo 298; per cui il riferimento dell'uno all'altro articolo è insufficiente ad esprimere il concetto del concorso del dolo. È necessario aggiungere anche nell'articolo 298, numero 1° che l'attestazione falsa deve avvenire dolosamente, o *coll'intento di nuocere*. Diversamente un usciere che sbagliasse la data della notificazione, un notaio che non avesse bene compresa e tradotta in iscritto una dichiarazione a lui fatta, un funzionario che, per qualunque motivo o fine, fuorchè per quello di nuocere ad altri, avesse registrato fatti non avvenuti, sarebbero pel solo fatto della falsa attestazione, colpevoli di un così grave reato; e per tal modo l'ignoranza, la trascuranza, la dabbennaggine, e l'errore sarebbero posti allo stesso livello del dolo. Chauveau ed Helie censurano acutamente una decisione della Cassazione di Francia, la quale aveva ritenuto colpevole di falso un funzionario che, senza pravo intendimento, aveva falsamente fatto apparire come adempiute alcune formalità, e soggiungono che un tal funzionario è degno di grave castigo disciplinare, ma che il confondere la colpa con la intenzione di nuocere, è un disconoscere tutti i principii che informano il diritto penale.

Art. 299.

§ 1. Il pubblico ufficiale che rilascia copia autentica di un documento pubblico che non esiste, o una copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'articolo 297, diminuite di un grado.

§ 2. Se poi reati contemplati in quest'articolo e nei due precedenti, il pubblico ufficiale è condannato a pena correzionale, vi è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 299.

Il pubblico ufficiale che, *supponendo* un documento pubblico che non esiste, ne rilascia una *supposta* copia *in forma legale*, ovvero rilascia una copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nell'articolo 297, diminuite di un grado.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

AQUILA — Corte d'Appello.

Non approva la soppressione del paragrafo 2; opina invece che pel pubblico ufficiale colpevole delle falsità indicate nell'articolo in esame, debba restar ferma la sospensione dai pubblici uffici, anche nel caso che la condanna fosse di pena correzionale.

CATANIA — Corte d'Appello.

Respinge l'emendamento.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non reputa necessario l'aggiungere la frase: *supponendo l'originale*, nell'articolo 299 e 300, allorchè il pubblico ufficiale rilascia copia autentica di un pubblico documento, che non esiste; perchè ciò include necessariamente il concetto di supporre l'originale.

Art. 300.

§ 1. Ogni altra persona che commette il reato di falso nei modi preveduti nel paragrafo 1 dell'articolo 297, è punita, se trattasi dei documenti pubblici ivi indicati nel numero 1°, con la reclusione fino a sette anni; e, se trattasi di documenti indicati nel numero 2°, con la prigionia superiore a tre anni.

Art. 300.

§ 1. Ogni altra persona, che commette il reato di falso nei modi preveduti nel paragrafo 1 dell'articolo 297, è punita col *primo grado* di reclusione, se il documento falsificato od alterato fa fede per legge fino a querela di falso; e *negli altri casi* col *quarto grado* di prigionia.

§ 2. Se il reato di falso è commesso nella copia di un documento pubblico, sia formando copia di un documento che non esiste, o copia diversa dall'originale, sia alterando una copia vera, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo precedente, diminuite di uno a due gradi.

§ 2. Se il reato di falso è commesso nella copia di un documento pubblico, sia *supponendone l'originale*, sia *rilasciandola* diversa dall'originale, sia alterando una copia vera, è punito con le pene stabilite nel paragrafo precedente, diminuite di uno a due gradi.

Art. 300 bis.

Se la falsità dei documenti o delle copie è facilmente riconoscibile, le pene sono diminuite di un grado.

Osservazioni della Magistratura.

AQUILA — Corte d' Appello.

Si è voluto applicare al falso scritturale la disposizione dell'articolo 282 che diminuisce le pene in fatto di falso nummario quando la falsità è *facilmente riconoscibile*; ma pare che i due casi non siano da confondersi. S'intende bene che sia *falsa moneta* facilmente riconoscibile, ma quale è il *documento* di cui può dirsi altrettanto? Il tipo delle monete è noto a tutti, e si ha sempre presente, sicchè le monete malamente imitate si riconoscono facilmente per false. Ma non è lo stesso dei documenti, la cui falsità si può rivelare a prima vista solo a chi abbia perfetta cognizione dei caratteri imitati, mentre altri per riconoscerli, hanno bisogno di fare un confronto di scrittura. Un documento malamente falsato può trarre in inganno l'autorità pubblica, e chiunque non abbia mai veduta p. e. la firma del notaio a cui si attribuisce, o non conosca la forma e le dimensioni del suo suggello. Laonde non bisogna confondere la facilità con cui la falsità può essere avvertita da ognuno, con la facilità di riconoscerla solo quando il documento sia l'oggetto di una perizia o di un'indagine qualunque; la quale indagine non si fa, se non dopo che il dubbio è sorto, e forse quando il danno è già seguito. Ora, in fatti di documenti, questo dubbio può non sorgere, e il danno può verificarsi anche in caso di falsificazione grossolana.

Per queste considerazioni l'articolo 300 bis dovrebbe essere soppresso.

CATANIA — Corte d'Appello.

Respinge l'emendamento quanto ai paragrafi 1 e 2. In ordine all'aggiunzione dell'articolo 300 bis, osserva che se la circostanza della facile riconoscibilità della falsificazione ha potuto essere considerata dall'articolo 282 come mitigante nel falso nummario, non può essere contemplata nel falso in documenti, per la semplicissima ragione che mentre a tutti è dato confrontare le false con le vere monete, locchè rende più difficile l'inganno, a pochissimi, ed in rari casi, è permesso eseguire il confronto tra i veri ed i falsi documenti.

È però accettabile il concetto che una diminuzione di pena si accordi quando nè in tutto, nè in parte siasi raggiunto lo scopo della falsità, siccome fu stabilito dal Luogo-

tenente nelle Provincie Napoletane col n. 1° dell'articolo 4 del Decreto 17 febbraio 1861. Tale aggiunzione però troverebbe più opportuno luogo, anzichè nell'articolo 300, nello articolo 304, dove si accenna ad altre circostanze mitiganti.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non accetta l'articolo 300 *bis* diretto a diminuire la pena, qualora la falsità dei documenti o delle copie, sia facilmente riconoscibile, siccome fu stabilito per la falsificazione delle monete nello articolo 282. Il caso non è uguale: l'uso necessario delle monete rende facilmente riconoscibili le vere dalle false; non così per i documenti pubblici, a riconoscere la falsità dei quali fa d'uopo di cognizioni non comuni. Altronde nella specie, essendo un pubblico ufficiale, non è degno di alcuna indulgenza, se falsamente rilascia documenti pubblici.

TORINO — Corte d'Appello.

Non crede di accettare l'aggiunzione dell'articolo 300 *bis*, sì perchè il medesimo può dar luogo nella pratica a molti inconvenienti, sì perchè l'essenza del reato sta nel *dolo* del delinquente.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La disposizione dell'articolo 300 *bis* troverebbe più logico e naturale collocamento dopo quelle altre che trattano del falso in documenti.

Art. 301.

Per l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti sono equiparati ai documenti pubblici le lettere di cambio, i biglietti all'ordine per causa commerciale, e i titoli od effetti di commercio negoziabili, non equivalenti a moneta, emessi a norma di legge da stabilimenti o da privati, e trasmessi per girata od al portatore.

Art. 301.

Per l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, sono equiparati ai documenti pubblici le lettere di cambio, i biglietti all'ordine per causa commerciale, e i titoli od effetti di commercio negoziabili, non equivalenti a moneta, emessi a norma di legge da stabilimenti o da privati, e trasmessibili per girata od al portatore.

Osservazioni della Magistratura

TORINO — Corte d'Appello.

Fa osservare che l'articolo 301 del progetto Senatorio fu pure approvato dalla Commissione. Non sa quindi per quale motivo fu introdotta la variante che si legge.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Questo articolo potrebbe essere presso a poco così concepito: *per l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti, e PER GLI EFFETTI DEL PROCEDIMENTO sono equiparati ecc.* Con l'aggiunta di queste ultime parole non si avrebbe bisogno del numero 4° dell'articolo 307, il quale costituisce una vera superfluità, una volta che questi atti, quanto agli effetti penali, sono stati equiparati ai pubblici documenti.

Art. 302.

§ 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, fatti in altrui pregiudizio, o l'identità, o lo stato della propria o dell'altrui persona, quando il fatto non costituisca reato più grave, o complicità in reato più grave, è punito colla prigionia da quattro mesi ad un anno.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi in un titolo od effetto di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

Art. 302.

§ 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, fatti in altrui pregiudizio o l'identità, o lo stato della propria o dell'altrui persona, quando il fatto non costituisca reato più grave, o complicità in reato più grave, è punito col *secondo grado* di prigionia.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 297).

Art. 303.

Commette il reato di falso in documento privato chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso, od altera un documento privato vero, in altrui pregiudizio effettivo, o meramente possibile, ed è punito con la prigionia maggiore di due anni.

Art. 303.

Commette il reato di falso in un documento privato chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso, od altera un documento privato vero, in altrui pregiudizio, effettivo o meramente possibile, ed è punito col *quarto grado* di prigionia.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Aggiungerebbe la parola *dolosamente* dopo l'altra *chiunque*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il falso in documento *privato* non è delitto contro la fede *pubblica*, di cui discorre questo Titolo, e perciò sembra fuori di posto, e da collocarsi invece fra le truffe o frodi.

Art. 304.

§ 1. Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, qualora si tratti di documento pubblico, o di titolo od effetto di commercio, e colla prigionia estendibile ad un anno, qualora si tratti di documento privato.

§ 2. La verità dei fatti, a cui il documento si riferisce, non può essere provata che nei casi e nei modi ammessi dalla legge civile.

Art. 304.

Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*, qualora si tratti di documento pubblico, o di titolo od effetto di commercio, e con la prigionia *non oltre il secondo grado*, qualora si tratti di documento privato.

§ 2. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

In aggiunta alle osservazioni già fatte all'articolo 297, crede pericolosa e piena di difficoltà ed incertezze la proposta soppressione del paragrafo 2 dell'articolo in esame.

CATANIA — Corte d'Appello.

Non accetta la soppressione del paragrafo 2, essendo esso in armonia con le regole del diritto civile. Dal falso commesso per provare un fatto vero, non deve trar vantaggio il falsario, per essere ammesso a quella prova, che gli sarebbe negata se non fosse stato delinquente.

MILANO — Corte d'Appello.

Si dovrebbe conservare il paragrafo 2, allo scopo di avere una migliore e precisa indicazione circa i mezzi di prova ammissibili per constatare i fatti.

Per analogia poi a quanto fu fatto nell'articolo 303, si dovrebbe anche nell'articolo in esame fare un riferimento all'articolo 301, nel fine di specificare i titoli od effetti di commercio ivi contemplati.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non adotta la soppressione del paragrafo 2, la cui disposizione non è affatto superflua, perchè fa dipendere dalle regole del Codice civile l'ammissibilità della prova dei fatti, a cui il documento si riferisce. E quantunque siffatta disposizione è preveduta nell'articolo 848 del Codice di procedura penale, pure per maggior chiarezza, una ripetizione non è mai superflua; altronde nel silenzio di un Codice promulgato dopo, può dubitarsi se per avventura quel precetto fosse stato virtualmente abrogato.

Art. 305.

§ 1. Chiunque scientemente fa uso o in qualunque modo profitta di un documento falso, è punito, quando non sia complice nella falsità:

1° con la reclusione fino a sette anni, se trattasi di documenti pubblici o di titoli od effetti di commercio indicati nel numero 1°, paragrafo 1 dell'articolo 297 e nell'articolo 301;

2° con la prigionia maggiore di tre anni, se trattasi di qualunque altro pubblico documento;

3° con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, se trattasi di documento privato falso, o di una delle copie false menzionate nell'articolo 299 e nel paragrafo 2 dell'articolo 300.

§ 2. Qualora il documento, di cui si è fatto uso, sia uno di quegli indicati nel precedente articolo, e concorrano le condizioni ivi stabilite, la pena è diminuita di un grado.

Art. 305.

§ 1. (Identico).

1° col *primo grado* di reclusione, se trattasi di documenti pubblici o di titoli od effetti di commercio indicati nel numero 1°, paragrafo 1 dell'articolo 297 e nell'articolo 301;

2° con la prigionia *dal terzo al quarto grado*, se trattasi di qualunque altro documento o copia:

3° (soppresso).

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

PALERMO — Corte d'Appello.

L'articolo 305 fu approvato dalla Commissione Ministeriale, ma la Sotto-Commissione sopprime il numero 3° del paragrafo 1, che comprese nel numero 2°, come conseguenza della fusione dei due numeri fatta nell'articolo 297. Però essa non osservò che appunto per detta fusione, non dovea indicare nel numero 1° dell'articolo 305, il numero 1° paragrafo 1 del 297, appunto perchè lo emendò con sopprimere i numeri; quindi dovea dire solo il paragrafo 1 dell'articolo 297. Per fare adunque quella modificazione la Sotto-Commissione non ebbe alcun mandato, ed è questa una ragione per non accettare l'emendamento da essa proposto.

Art. 306.

§ 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso dei medesimi, se prima il giudice non ha fatta all'imputato l'interpellanza, se intende servirsi del documento.

§ 2. Se in seguito dell'interpellanza lo imputato dichiara di voler fare uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, si procede sulla falsità.

§ 3. Decorso il detto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce effetto.

Art. 306.

§ 1. (Identico).

§ 2. Se in seguito dell'interpellanza lo imputato dichiara di voler far uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, si procede sulla falsità; *se dichiara di non voler fare uso del documento, questo sarà eliminato dal processo e non vi sarà più luogo al procedimento penale.*

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**TORINO — Corte di Cassazione.**

Mentre accetta l'emendamento, crede dover avvertire, come occorra conciliarlo coll'articolo 300 del Codice di procedura civile, secondo il quale, anche quando la parte interpellata dichiara di non volersi servire del documento, è salva alla parte interpellante la facoltà di trarne le induzioni che creda utili, e di fare le domande dei danni che possono esserle dovuti. Se il documento è eliminato dal processo, come se ne potranno trarre ancora induzioni? Ad ogni modo il giudice non è più in grado di giudicare del valore delle medesime.

AQUILA — Corte d'Appello.

Il documento sarà eliminato dal processo. Da quale processo? Ciò che si vuol dire s'intende, ma non è bene espresso; e meglio si farebbe a riprodurre la locuzione dell'articolo 300 delle leggi di procedura civile: se dichiara di non voler far uso del documento, *questo si avrà per rigettato in quanto riguarda i contendenti*, e non vi sarà più luogo al procedimento penale.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Propone di sopprimere gli articoli 306 e 307, come già altra volta fu proposto³ dai Sotto-Commissari.

Senza tener conto della considerazione che la falsità viene ordinariamente scoperta quando il falsario ha già tratto profitto dal suo reato, per cui la disposizione dell'articolo 307 numero 3 potrebbe chiamarsi regola anzichè eccezione, l'istituto dell'interpellanza è sommamente pericoloso, perchè aprirà l'adito ad una facile impunità. Il falsario più sicu-

ramente tenterà o consumerà il reato, nella certezza di sottrarsi alla meritata pena con una semplice dichiarazione, qualora veda che il suo disegno non può riuscire. Chi mai sarà quell'imputato che, chiamato in giudizio penale, non dichiara di non voler far uso del documento falso? Egli dichiarerà di volerne fare uso, quando saprà o potrà presumere che le prove del falso siano per mancare; diversamente dichiarerà di non usarne, e sarà una vera derisione per la giustizia. Non si dica che la società non ha interesse di fare indagini sulla falsità d'un atto quando le si dichiara che non se ne farà uso; perchè la fede pubblica è sempre scossa pel fatto stesso del falso, col quale si abusa delle forme che la legge prescrive anche per alcuni documenti privati, onde dar loro la forza di prova dei fatti o delle obbligazioni che vi sono registrate. Nemmeno si dica che si vuol porre in armonia la legge penale colla legge civile, perchè questa dispone unicamente nei riguardi civili, ed anzi l'articolo 308 Codice di procedura civile lascia libero in ogni caso il corso alla procedura penale, e prescrive che la causa civile debba allora rimanere sospesa. In una parola, coll'interpellanza si rimette all'imputato stesso il decidere se voglia o no essere processato, ed egli vi si determinerà a norma delle prove che stanno a suo carico. D'altronde l'interpellanza deve essere fatta al falsario od anche a chi fa uso dell'atto falso senza averlo falsificato? Chi fa uso è egli già colpito dall'articolo 305 e dall'eccezione del numero 3° dell'articolo 307, oppure può ancora procurarsi l'impunità rispondendo all'interpellanza? Il progetto non parla che d'imputato, e grave è l'incertezza che rimane. Riassumendo parrebbe che le disposizioni degli articoli 306 e 307 dovrebbero ritenersi come pericolose, incerte e non conformi agli scopi della giustizia.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Le disposizioni degli articoli 306 e 307 riguardano argomenti processuali, anzichè diritto materiale, salvo il discuterne il merito.

Art. 307.

L'interpellanza non ha luogo:

1° per gli autori o i complici che non siano interessati a servirsi del documento;

2° se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di che nel paragrafo 2 dell'articolo precedente;

3° se l'imputato ha già tratto profitto dal documento;

4° se trattasi di lettera di cambio, di biglietto all'ordine o di titoli od effetti di commercio, di che nell'articolo 301.

Art. 307.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d' Appello.**

Nel numero 3° di questo articolo occorrerebbe prevedere un altro caso, cioè quello in cui l'imputato abbia già fatto uso, presso qualche pubblico ufficio, del documento falso, ancorchè non ne abbia tratto profitto, purchè vi fosse la possibilità di un danno qualunque.

VENEZIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 306).

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

(Vedi le osservazioni all'articolo 301).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

(Vedi le osservazioni all'articolo 306).

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.**AQUILA.**

In questo articolo, al numero 1°, conviene spiegare quale è l'effetto dell'interpellanza rimpetto ai complici, per non dar luogo ad equivoci d'interpretazione. Sarà pure opportuno mettere l'articolo in esame in correlazione col precedente 306, o, ciò che sarebbe meglio, fonderli in uno.

Art. 308.

La dolosa soppressione o distruzione, in tutto od in parte, di un documento originale, o di una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, è punita con le pene stabilite pel reato di falso.

Art. 308.

(Identico).

Nessuna osservazione.

CAPO IV.

*Delle falsità in passaporti,
fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati
ed altri documenti.*

Art. 309.

È punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni:

1° chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

2° chi nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente commette un'alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni, od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3° chi non avendo partecipato al reato preveduto nei numeri 1° e 2°, fa uso scientemente di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, falsi o alterati, o li rimette ad altri acciocchè ne faccia uso.

CAPO IV.

*Delle falsità in passaporti,
fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati
ed altri documenti.*

Art. 309.

È punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*:

1° (identico);

2° (identico);

3° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Osserva sul numero 3° che talvolta, e forse spesso, chi semplicemente rimette ad un terzo, acciocchè ne faccia uso, un foglio falsificato da un altro, commette atto di complicità non necessaria. La penalità perciò non può non seguire le regole generali della complicità.

Art. 310.

È punito con la prigionia estendibile ad un anno chi nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità; e chi concorre scientemente a farne attestazione all'autorità che li rilascia.

Art. 310.

È punito con la prigionia *non oltre il secondo grado*, chiunque nel farsi rilasciare licenze, passaporti fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità; e chi concorre scientemente a farne attestazione all'autorità che li rilascia.

Nessuna osservazione.

Art. 311.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei reati preveduti negli articoli 309 e 310, o in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia maggiore di due anni, e con la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 311.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei reati preveduti negli articoli 309 e 310, o in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia *dal terzo al quarto grado*.

Nessuna osservazione.

Art. 312.

Gli albergatori o i locandieri che scientemente scrivono o lasciano scrivere sui registri prescritti da legge o regolamento, con designazioni false o supposte, le persone alloggiate, sono puniti con la prigionia fino a tre mesi.

Art. 312.

Gli albergatori o i locandieri che scientemente scrivono o lasciano scrivere sui registri prescritti da legge o regolamento, con designazioni false o supposte, le persone alloggiate, sono puniti col *primo grado* di prigionia.

Nessuna osservazione.

Art. 313.

§ 1. Il medico, il chirurgo, od altro ufficiale di sanità che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso una pubblica autorità, è punito con la multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Se il reato è stato commesso mediante corruzione, in luogo della multa si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno.

§ 3. Con la stessa pena della prigionia da quattro mesi ad un anno è punito anche il corruttore.

Art. 313.

§ 1. (Identico).

§ 2. Se il reato è stato commesso mediante corruzione, in luogo della multa si applica il *secondo grado* di prigionia.

§ 3. *Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente è stata ammessa o trattenuta in un manicomio, la pena è della prigionia non minore del secondo grado.*

§ 4. Con le stesse pene indicate nei paragrafi 2 e 3 è punito il corruttore.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non è serbata la debita proporzione nella pena fra i due casi: del medico che per solo favore rilascia un falso attestato destinato a far fede presso una pubblica autorità,

e di colui che fa scientemente uso di tale attestato ottenuto per solo favore. Il medico è punito con multa, il terzo che fa uso del documento in quel modo ottenuto, è punito di prigionia. Nell'articolo 313 non si trova sanzione penale altro che pel corruttore il quale è punito della stessa pena del corrotto, ma colui che *per favore* ottiene l'attestato e ne fa uso, non è tale: la pena per lui va cercata nell'articolo 315, e questa è la prigionia. Or perchè, si domanda, questa disuguaglianza? Il medico che per solo favore, rilascia l'attestato falso, non è imputabile alla pari di colui che si giova di quell'attestato che per solo favore ha ottenuto? L'uno forma scientemente il falso, l'altro ne fa scientemente uso. Cosicchè per correggere il diverso trattamento penale, del quale non si rivela la ragione, o anche il medico dovrebbe sottostare alla prigionia, ovvero anco colui che fa uso del documento falso ottenuto per favore, dovrebbe punirsi con la medesima pena della multa che è comminata al medico.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Accetta gli emendamenti; avvisa però che possono meglio ordinarsi mettendo come paragrafo 2 il paragrafo 3, e come paragrafo 3 il paragrafo 2, che dovrebbe modificarsi nella determinazione della pena.

PALERMO — Corte d'Appello.

L'aggiunzione di un terzo paragrafo all'articolo 313, col quale si aumenta la pena all'uffiziale sanitario, se per effetto del di lui falso attestato, una persona sana di mente è stata ammessa e trattenuta in manicomio, sembra superflua, poichè qualora il caso previsto si verificasse, costituirebbe un attentato alla libertà individuale, ed il falso sarebbe mezzo di commetterlo.

Art. 314.

Il pubblico ufficiale, e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in essi nominata la beneficenza o la fiducia del Governo, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti o dei privati; od il conseguimento di impieghi, uffici o servizi pubblici, o di pubbliche funzioni o di altri favori o benefizi di legge; o l'esenzione da uffici o funzioni pubbliche, è punito con multa fino a mille lire, e con la sospensione dai pubblici uffici fino a tre anni.

Art. 314.

Il pubblico ufficiale, e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in essi nominata la beneficenza o la fiducia del Governo, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti o dei privati; od il conseguimento di impieghi, uffici o servizi pubblici, o di pubbliche funzioni o di altri favori o benefizi di legge; o l'esenzione da uffici o funzioni pubbliche, è punito con multa fino a mille lire.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Trattandosi di elementi morali bisogna aggiungere la parola *dolosamente*.

Art. 315.

Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 313 e 314, o ne altera uno vero, o che fa scientemente uso di tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

Art. 315.

Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 313 e 314, o ne altera uno vero, o che fa scientemente uso di tale attestato falso o alterato, è punita col secondo grado di prigionia.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 313).

Art. 316.

Chiunque, per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un documento o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè stesso o ad altri, è punito con la prigionia fino ad un anno.

Art. 316.

Chiunque, per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un documento o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè stesso o ad altri, è punito con la prigionia non oltre il secondo grado.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Questo articolo conferma con la sua disposizione, quanto già fu osservato intorno all'articolo 225, cioè che il delitto è formale, e sussiste indipendentemente dall'esito prodotto, con la sola esibizione o presentazione del documento.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Piacerebbe leggere in questo articolo, pei casi di minimo lucro o danno, l'attenuazione che si legge nell'attuale Codice penale.

TITOLO IX.

Dei reati contro il commercio e le industrie.

CAPO I.

Della bancarotta.

Art. 317.

§ 1. Il commerciante che, secondo le leggi di commercio, è colpevole di bancarotta, è punito:

1° se si tratta di bancarotta semplice, con la detenzione da quattro mesi a tre anni;

2° se si tratta di bancarotta fraudolenta, con la reclusione fino a sette anni.

§ 2. Con la pena stabilita nel numero 2° del paragrafo precedente sono puniti anche i non commercianti, quando per le leggi di commercio essi sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta.

TITOLO IX.

Dei reati contro il commercio e le industrie.

CAPO I.

Della bancarotta.

Art. 317.

È colpevole di bancarotta semplice il commerciante, che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1° se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2° se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o notoriamente imprudenti;

3° se, allo scopo di ritardare il fallimento, ha fatto comprare, coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4° se, dopo la cessazione dei pagamenti, ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5° se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

È provvido l'inserire nel Codice penale tutte le disposizioni relative ai fatti costituenti la bancarotta e semplice e fraudolenta. Una sola osservazione crede di fare sopra questo Capo, ed essa si limita a richiamare l'attenzione sulla diversa locuzione usata negli articoli 317, 317 *bis* e 317 *quater*.

Secondo l'articolo 317 non occorre che il commerciante sia stato *dichiarato fallito*, perchè si proceda per bancarotta, ma basta che abbia cessato dai suoi pagamenti; mentre invece negli altri articoli parlandosi di *commerciante dichiarato fallito*, o di *commerciante fallito* sorge facilmente il dubbio che per procedere penalmente possa essere necessario che preceda la dichiarazione del fallimento; laonde parrebbe opportuno ripetere sempre la prima parte dell'articolo 317 senza accennare al commerciante fallito o dichiarato tale, o togliere altrimenti il dubbio preaccennato.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina e ritiene che questa materia debba necessariamente essere coordinata a quanto disporrà il futuro Codice di commercio il cui progetto è tanto bene avanzato. Si limita perciò a riconoscere la convenienza della presa deliberazione che cioè tutte le disposizioni riguardanti la bancarotta si ripetano nel Codice penale, e che a tutela del credito troppo scosso in questi ultimi tempi dagli impuniti fallimenti, di fatto non dichiarati, vi possa essere bancarotta anche senza la previa dichiarazione del fallimento da parte del giudice civile.

PALERMO — Corte d'Appello.

Accetta in massima gli articoli come furono formulati negli emendamenti, ma propone le seguenti modificazioni. Nel numero 5° dell'articolo 317, e numero 1° dell'articolo 317 *bis* si dovrebbero elevare a bancarotta fraudolenta i fatti ivi preveduti, se furono commessi con frode, e lasciarli invece come casi di bancarotta semplice se non concorse frode. A spiegare poi siffatto concetto si dovrebbe fare un'aggiunta all'articolo 317 *quater*.

TORINO — Corte d'Appello.

Circa a questo Capo osserva nulla trovare in contrario a che si racchiudano nel Codice penale tutte le disposizioni relative alla definizione ed al reato di bancarotta, che ora trovano la loro sede nel Codice di commercio; ma non avendo avuto comunicazione del progetto del Codice cui gli articoli si riferiscono, crede di dover prescindere dal far osservazioni sugli articoli stessi, mancando degli elementi occorrenti per far giusto apprezzamento del merito o della opportunità delle diverse disposizioni, e per determinare le necessarie coordinazioni alle altre disposizioni del Codice stesso.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Accetta tutte le modificazioni riportate in questo Capo; bisognerebbe però che gli articoli relativi alla bancarotta fossero interamente cancellati dal progetto del Codice di commercio, e che vi si sostituisca un solo articolo il quale dichiara che per la bancarotta si osserveranno le disposizioni del Codice penale; onde non avvenga che le identiche disposizioni siano in ambedue i Codici inutilmente ripetute.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CHIETI.

Nei casi di bancarotta semplice, indicati nell'articolo in esame, dovrebbe sopprimersi la disposizione del numero 4°, potendo essere giustificata dalle circostanze la soddisfazione di qualche debito dopo la cessazione dei pagamenti.

Art. 317 bis.

È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1° se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode;

2° se, avendo contratto matrimonio, non si è conformato alla disposizione degli articoli 15 e 17 del Codice di commercio (Progetto);

3° se, entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'articolo 670 del Codice di commercio (Progetto); o se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido;

4° se, senza legittimo impedimento, non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se, presentandosi, ha dato loro false indicazioni, o, dopo avere ottenuto un salvacondotto, non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5° se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

Art. 317 ter.

È colpevole di bancarotta semplice il (commerciant) debitore, il quale, anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarli il conseguimento di una moratoria, scientemente siasi attribuita, contro verità, qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti, per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

Art. 317quater.

È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito, che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante, che, per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente, ha esposte passività o perdite insussistenti, ovvero nei libri, o nelle scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio, si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

Art. 317 quinties.

§ 1. *I reati di bancarotta semplice sono puniti con la detenzione dal secondo al terzo grado. Nei casi preveduti dall'articolo 317bis la pena può essere diminuita di un grado o di due gradi.*

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti col primo grado di reclusione, che nei casi più gravi può estendersi al secondo.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Di fronte alla massima accettata dell'indipendenza fra loro, delle due azioni civile e penale (vedi *Verbali* a pag. 115) non sarebbe esatto il dire: commerciante *dichiarato* fallito; quasi che nei casi in questo articolo contemplati sia necessaria la dichiarazione del fallimento, ciò che non è. Per questo si dovrebbe eliminare la parola *dichiarato*, come è stato fatto nell'articolo 317quater.

TORINO — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 317).

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Per l'assoluta indipendenza che importa conservare all'azione penale dalla giurisdizione civile, reputa che nell'articolo 317 bis debba togliersi l'espressione: *dichiarato fallito*, come si è fatto nell'articolo 317 quater; o meglio ancora sostituire la frase: *che ha cessato di fare i suoi pagamenti*, come si legge nell'articolo 317, la quale correzione potrebbe

poi farsi anche all'articolo 317^{quater}. La necessità della dichiarazione civile di fallimento rimarrebbe pei soli casi contemplati nei numeri 3 e 4 del ridetto articolo 317^{bis}, ma rimarrebbe perchè i fatti che si puniscono la presuppongono come condizione della propria esistenza.

CASALE — Corte d'Appello.

Osserva che non abbastanza scolpita è la separazione degli elementi costitutivi la bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta. Nella prima non dovrebbero trovare alcun substrato di frode, ma solo negligenza colposa, o colposo soverchio dispendio; ed infatti anche la Corte di Cassazione di Torino più volte ebbe a ritenere che la bancarotta semplice non costituisce truffa, ed applicò l'amnistia largita nell'ottobre 1876, sebbene vi fossero eccettuati i reati di frode. Ora come mai si possono considerare bancarottieri semplici coloro che *scientemente si sono attribuita, contro verità, qualche parte dell'attivo, ovvero simulate passività non esistenti, per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto od in parte simulati*, come si legge nell'articolo 317^{ter}?

L'intenzionalità di frodare non è forse manifesta, tanto in questo articolo che nel successivo 317^{quater}, ultimo inciso? Quindi, anche in vista della lieve pena comminata ai colpevoli di bancarotta semplice, è necessario di includere l'articolo 317^{ter} nei casi di bancarotta fraudolenta, e propone il seguente emendamento: articolo 317^{ter}. *È colpevole di bancarotta FRAUDOLENTA il commerciante debitore, il quale anche prima della dichiarazione del fallimento* (identico come nel testo).

MILANO — Corte d'Appello.

Dal momento che negli articoli 317 e 317^{bis} si è fatta distinzione tra il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e il commerciante dichiarato fallito, sarebbe stato bene, anche in questo articolo ^{quater}, di dichiarare in quale dei due casi si verifichi la bancarotta fraudolenta, essendo dubbio se pel commerciante fallito occorra la verifica del primo o del secondo caso.

PALERMO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 317).

Art. 318.

Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore, od agente di cambio, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di condanna alla prigionia vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici oltre le incapacità e decadenze stabilite dalla legge sull'esercizio della professione di mediatore.

Art. 318.

Chiunque, esercitando abitualmente la professione di mediatore, sia caduto in fallimento, è colpevole di bancarotta semplice.

Art. 318 bis.

Se il colpevole di bancarotta ha esercitato abitualmente la professione di mediatore, è punito, nel caso di bancarotta semplice, col terzo grado di detenzione, e nel caso di bancarotta fraudolenta col secondo grado di reclusione; le quali pene non possono essere applicate nel minimo.

Art. 318 ter.

L'istitutore o il rappresentante del commerciante fallito, se è colpevole di uno dei fatti indicati ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 847 del Codice di commercio (Progetto), e al numero 1° dell'articolo 317 bis, è punito giusta il paragrafo 1 dell'articolo 317 quinties; egli è punito giusta il paragrafo 2 dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'articolo 317 quater.

Art. 318 quater.

§ 1. *Nel caso di fallimento di una società anonima, gli amministratori di essa sono puniti, giusta il paragrafo 1 dell'articolo 317 quinties, se per loro colpa è avvenuto il fallimento, o non furono adempite le disposizioni degli articoli 97, 98, 101, 103, 145, 149, 150, 159, 170, 175, 177, 180 e 184 del Codice di commercio (Progetto), ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 317, e ai numeri 1°, 3° e 4° dell'articolo 317 bis.*

§ 2. *Essi sono puniti giusta il paragrafo 2 dell'articolo 317 quinties, se sono colpevoli di uno dei fatti in esso indicati, ed inoltre:*

1° *se hanno omissso con dolo di pubblicare il contratto sociale, ed i successivi cambiamenti, nei modi stabiliti dalla legge;*

2° *se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;*

3° se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti, ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4° se hanno fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di società;

5° se hanno cagionato con dolo, o per conseguenza di operazioni dolose, il fallimento della società;

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d'Appello.

Osserva che gli articoli 318 e 318bis presentano una implicanza che deve essere tolta. Inutile ed imbarazzante la parola *semplice* che si legge in fine dell'articolo 318, giacchè nel successivo vengono ad essere distinti i casi di bancarotta semplice e fraudolenta anche pel mediatore. Propone quindi la fusione dei detti due articoli nella seguente formola: *Chiunque esercitando abitualmente la professione di mediatore sia caduto in fallimento, è colpevole di bancarotta, ed è punito, nel caso di bancarotta semplice, col terzo grado di detenzione, e nel caso di bancarotta fraudolenta col secondo grado di reclusione, le quali pene non possono essere applicate nel minimo; e la soppressione dell'articolo 318 bis.*

Art. 319.

Il sindaco di un fallimento, colpevole di malversazione nel patrimonio affidato alla sua amministrazione, è punito secondo le norme e con le pene stabilite pel peculato.

Art. 319.

§ 1. Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito col primo grado di reclusione; nel caso di colpa, con la detenzione dal primo al secondo grado e con multa fino a lire cinquecento.

§ 2. La disposizione del paragrafo 1 si applica anche ai coadiutori ed incaricati del curatore, nell'esecuzione delle operazioni del fallimento.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CHIETI.

La malversazione del curatore del fallimento, prevista nell'articolo 319, dovrebbe assumere figura di reato punibile sempre nel caso che sia dolosa, e non già quando siasi avverata per semplice colpa, ossia che per omissione o negligenza si trovi pregiudicato l'attivo del fallimento, bastando in questa ipotesi la responsabilità civile.

Art. 320.

§ 1. È punito secondo le norme e con le pene stabilite per la bancarotta fraudolenta:

1° chi distrae o ricetta beni mobili od immobili del fallito, ovvero ne dissimula la esistenza;

2° chi propone fraudolentemente nel fallimento e conferma con giuramento in proprio nome, o per interposta persona, crediti simulati.

§ 2. Se i beni distratti o ricettati, o i crediti simulati sono di un valore non maggiore di lire cinquecento, le pene possono essere diminuite di uno a tre gradi.

Art. 320.

Sono puniti col quarto grado di prigionia coloro, che, senza complicità in bancarotta:

1° hanno scientemente in un fallimento distratto, ricettato, o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

2° hanno fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome, o per interposta persona, crediti simulati;

3° si sono resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 317 quater, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante, che scientemente prestò il nome, si applica la stessa pena.

Nessuna osservazione.

Art. 321.

Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del fallito, od i suoi affini nella medesima linea, i quali, senza concerto col fallito, dopo la dichiarazione del fallimento, distraggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo, sono puniti colle pene del furto.

Art. 321.

Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, del fallito, o i suoi affini nello stesso grado, che scientemente hanno distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento, sono puniti con la prigionia.

Osservazioni della Magistratura.

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce il Testo Senatorio, come più preciso di quello emendato: dappoichè la ipotesi ivi contemplata, come avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento in linea commerciale, è una specie di sottrazione in danno della massa dei creditori, la quale non ha alcun carattere che l'assimili al concorso anteriore o posteriore nel reato di bancarotta.

Art. 322.

§ 1. Il creditore, che in proprio favore stipula col fallito o con altra persona particolari vantaggi per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che fa convenzione particolare, dalla quale risulti un vantaggio a suo favore, a carico dell'attivo del fallimento, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. Se il colpevole è sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa da cinquecentodieci a quattro mila lire.

Art. 322.

§ 1. Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che, in modi diversi da quelli preveduti nell'articolo 317 quater, si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito con la detenzione dal primo al secondo grado e con multa fino a due mila lire.

§ 2. La detenzione può estendersi al terzo grado, se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza.

Nessuna osservazione.

Art. 323.

Gli effetti dei procedimenti e delle condanne pei reati preveduti nel presente capo sono determinati dal Codice di commercio.

Art. 323.

§ 1. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1° la reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni, o dei valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2° il risarcimento dei danni nella somma che già fosse provata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3° la nullità rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari, che fossero state concluse per procurare al creditore i vantaggi accennati nello articolo precedente.

§ 2. Se le domande indicate nel paragrafo 1 non sono proposte nel giudizio penale, o se fu pronunziata sentenza assolutoria, le relative questioni sono giudicate dal tribunale di commercio.

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d' Appello.

Vorrebbe estesa, per parità di ragione, la disposizione di questo articolo anche ai casi contemplati nell'articolo 320; dicendosi: *nei casi preveduti nei tre* (non due) *articoli precedenti* L'omissione dell'articolo 320 pare sia stata causata dall'aver distinto in due articoli l'articolo 320 del progetto del Codice di commercio.

CAPO II.

*Dello sciopero e delle frodi nei commerci
e nelle industrie.*

Art. 324.

§ 1. È punito colla detenzione da quattro mesi a due anni:

1° chiunque per mezzo di violenze o minacce restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio;

2° chiunque con violenze, minacce o raggiri fraudolenti abbia prodotto o mantenuto una cessazione o sospensione di lavoro, nel fine di imporre a danno di operai o di padroni od imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli stabiliti.

§ 2. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti colla prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

§ 3. Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado, se i reati sono stati commessi in seguito di concerto, sia di operai a danno di padroni od imprenditori, sia di questi a danno di quelli.

CAPO II.

*Dello sciopero e delle frodi nei commerci
e nelle industrie.*

Art. 324.

§ 1. È punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado*:

1° (identico);

2° (identico);

§ 2. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti col *terzo grado* di prigionia.

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Al paragrafo 3, aggiungerebbe dopo la parola *concerto*, le altre: *anco subitaneamente sorto*.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina pel mantenimento del Testo approvato dal Senato giusta le osservazioni fatte all'articolo 155.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sarebbe più esatto intitolare questo Capo: *della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie*, come aveano proposto i Sotto-Commissari. Non è addotto alcun motivo pel quale tale modificazione non sia stata accettata.

Art. 325.

§ 1. Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire; coloro, che, diffondendo false notizie o usando altri mezzi fraudolenti, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derivate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di borsa.

§ 2. La pena è aumentata di un grado, se le false notizie o i mezzi fraudolenti siano diretti a fare aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità.

§ 3. Se il reato è commesso da pubblici mediatori, o da agenti di cambio, le dette pene sono aumentate di un grado, e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 325.

§ 1. Sono puniti con la detenzione *dal secondo al terzo grado*, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire, coloro, che, diffondendo false notizie o usando altri mezzi fraudolenti, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derivate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di borsa.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 326.

Chiunque scientemente ed in danno altrui fa uso di pesi o di misure in qualunque modo alterati, quando il fatto non costituisca reato di truffa, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a cinquecento lire.

Art. 326.

Chiunque scientemente ed in danno altrui fa uso di pesi o di misure in qualunque modo alterati, quando il fatto non costituisca reato di frode, è punito col *primo grado* di prigionia e con multa fino a cinquecento lire.



Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

È di opinione che debba essere tolto l'inciso: *quando il fatto non costituisca reato di frode*, se il fatto stesso dall'articolo preso di mira esaurisce quel reato. Infatti che altro è una frode che *il far uso scientemente, e in altrui danno*, di pesi e di misure in qualunque modo alterate? Se l'articolo in esame si limitasse a punire la contravvenzione che nasce dal solo fatto di tenere le misure alterate, allora l'inciso sarebbe necessario, ma nella contemplazione dell'articolo sembra per lo meno ozioso.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Osserva che quando l'uso sciente di pesi e misure alterate è in danno altrui, si ha il reato di frode. Or, quando codesto fatto non costituisce frode? E se nol costituisce, non si dovrebbe comprendere tra i reati di frode nei commerci, giusta la intitolazione del Capo secondo.

Art. 327.

§ 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa fino a due mila lire.

§ 2. Con le stesse pene è punito chi scientemente pone in commercio le sostanze falsificate od alterate.

Art. 327.

§ 1. Chiunque falsifica o *scientemente* altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia *non oltre il secondo grado*, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Invece che: *destinate ad essere poste in commercio*, propone di dire: *destinate alla pubblica consumazione*, come più precisa espressione, lasciando nella sua integrità il paragrafo secondo.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina perchè sia tolta la parola *scientemente*, e sia mantenuto il Testo, non essendo immaginabile un'alterazione senza la scienza di farla.

PALERMO — Corte d'Appello.

Sembra superflua l'aggiunzione fatta dalla Commissione, perchè la volontarietà nella falsificazione ed alterazione, in quanto all'autore, include la scienza per sè, non così nello spacciatore, che ha potuto ricevere la cosa in buona fede.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 225).

Art. 328.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente le sostanze falsificate od alterate sono confiscate.

Art. 328.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 329.

Chiunque inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento, o sulla qualità delle pietre preziose, è punito colla prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

Art. 329.

Chiunque inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulla qualità delle pietre preziose; è punito col secondo grado di prigionia, e con multa fino a mille lire.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Ponendo mente all'articolo 326, e confrontandolo con questo, sembra che non si lasci al giudice, a seconda dei vari casi contingibili, la facoltà di temperare la pena e di proporzionarla, ogni qual volta egli deve tassativamente applicare il secondo grado di prigionia. Per queste osservazioni l'articolo dovrebbe essere modificato nella seguente maniera: *è punito col primo grado di prigionia che può estendersi al secondo, e con multa ecc.*



Art. 330.

§ 1. Chiunque, in danno altrui, contraffà i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze d'animali, dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, od i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa fino a quattro mila lire.

§ 2. Il danneggiato può chiedere inoltre che la sentenza di condanna sia inserita, a spese del condannato, in un giornale da lui designato.

Art. 330.

§ 1. Chiunque, in danno altrui, contraffà i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze d'animali, dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, od i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito, a querela di parte, col *secondo grado* di prigionia, e con multa fino a quattro mila lire.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Si riporta alle osservazioni fatte all'articolo 329.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

Reputa opportuno di aggiungere al paragrafo 2 la pena proposta dalla Sotto-Commissione per coloro che ingannano il compratore sull'origine, natura o provenienza dei semi di bachi da seta, concimi ed altre sostanze per uso dell'agricoltura, per la ragione che nel paragrafo 1 non sono contenuti i casi di frode innumerevoli e che non recano minori danni di quelli che possono venir cagionati dai primi.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Insiste nell'ammettere la opportunità della disposizione proposta dai Sotto-Commissari al paragrafo 2, sulle sostanze per uso della agricoltura, poichè troppo frequenti sono le frodi che attualmente si commettono da coloro in ispecie che si fanno imprenditori su vasta scala di somministrazioni di seme di bachi, e che, per iscopo di lucro, arrecano gravissimi danni all'industria agricola.

Art. 331.

Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque introduce dall'estero per farne commercio od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie con nomi, marchi o bolli contraffatti.

Art. 331

(Identico).

Nessuna osservazione.

CAPO III.

Della impedita libertà degli incanti.

Art. 332.

§ 1. Chiunque, con violenze, minacce, doni, promesse, collusioni od altri artifizii turba la libertà degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa fino a quattro mila lire.

§ 2. La pena è aumentata da uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale preposto agli incanti, ed è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

§ 3. È punito come complice colui che riceve danaro, doni, promesse od altro vantaggio per astenersi dal concorrere agli incanti.

CAPO III.

Della impedita libertà degli incanti.

Art. 332.

§ 1. Chiunque con violenza, doni, promesse, collusioni od altri artifizii turba la libertà degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, è punito col *secondo grado* di prigionia, e con multa fino a quattromila lire.

§ 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale preposto agli incanti.

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d' Appello.

Per le osservazioni fatte all'articolo 155 vorrebbe mantenuta la parola *minacce*, riconoscendo del resto la convenienza di mantenere il caso *dell'allontanamento degli offerenti*, a scanso di meno rette interpretazioni; dacchè è fuor di dubbio essere siffatto mezzo molto potente per turbare la libertà degli incanti.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Per rendere più esatta l'idea di quegli atti che l'articolo vuole puniti, dopo la parola *artifizii*, aggiungerebbe le altre: *maneggi e raggiri*, che indicano meglio le diverse forme di frode, dirette a violare la libertà degli incanti.

PALERMO — Corte d'Appello.

Accetta l'emendamento recato al paragrafo 2, ma stima inopportuno togliere, dal paragrafo 1, come al solito ha fatto la Commissione, la parola *minacce*, lasciando quella di *violenze*.

PARMA — Procura Generale.

In questo articolo s'intende parlare esclusivamente degli incanti che abbiano luogo avanti all'autorità pubblica, un pubblico ufficiale, o persone legittimamente delegate? In questo caso sarebbe conveniente esprimerlo.

Se invece s'intende parlare degli incanti che seguono avanti privati per interesse privato, sembrerebbe giusto occuparsene in paragrafo distinto, e con diminuzione di pena.

TITOLO X.

Dei reati contro la sanità pubblica.

Art. 333.

§ 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone scientemente corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito con la reclusione fino a dieci anni.

§ 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali, e si applica la reclusione da diciassette a venti anni, se ne è derivata la morte.

TITOLO X.

Dei reati contro la sanità pubblica.

Art. 333.

§ 1. Chiunque scientemente pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tonfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito col *primo grado* di reclusione.

§ 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali *gravissime*, e di *un altro grado*, se ne è derivata la morte.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sembra troppo mite la penalità, se si consideri che deve estendersi al quarto grado di reclusione nel caso che sia derivato omicidio, secondo il successivo articolo 374. Non è poi contemplato il caso che dal fatto sia derivata lesione soltanto *grave*, mentre questo caso è contemplato dal paragrafo 2 del successivo articolo 334, nel quale si equipara la lesione *grave* alla *gravissima*, fra le quali parrebbe doversi fare differenza.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Stabilirebbe due distinte sanzioni per i casi ben distinti di corruzione ovvero di avvelenamento delle acque destinate alla pubblica consumazione; più *grave* nel caso di avvelenamento, più *mite* nel caso di corruzione.

TORINO — Corte d'Appello.

È d'avviso che debba essere mantenuto l'articolo del progetto Senatorio in quanto la parola *scientemente* si trova in relazione diretta del fatto delittuoso, potendosi altrimenti, ove fosse accettata la locuzione dell'articolo emendato, dar luogo a gravi questioni sull'applicabilità a varî casi dell'articolo stesso, bastando che si avvelenino o si corrompano le acque o cose *maliziosamente*, senzachè nel momento del fatto si miri *a porre in pericolo la vita o la salute delle persone*. Non crede poi di ammettere in modo veruno l'aggiunta della parola *gravissime* al paragrafo 2, già essendo per sè un fatto abbastanza grave da essere maggiormente punito, se a seguito di un pericolo dell'altrui vita sia anche derivata *una lesione personale*. E tanto più persiste in questo concetto, in quanto che esso fu pure, giusta quanto risulta dai verbali, approvato dalla Commissione.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 225).

Art. 334.

§ 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande, od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate da uno a due gradi, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro gradi, se è avvenuta la morte di taluno.

32 *Sunto*

Art. 334.

§ 1. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, bevande, merci o derrate *che ha scientemente* alterate in modo pericoloso alla salute, o *sa essere in tal modo alterate da un altro*, è punito con la prigionia dal *secondo al terzo grado*, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

§ 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate da uno a due gradi, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale *gravissima o grave*, e di tre a quattro gradi, se ne è derivata la morte.

§ 3. Le pene stabilite nei paragrafi 1 e 2 sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista, o un droghiere, o un fabbricante di prodotti chimici, e vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione od arte.

§ 4. Le sostanze, merci o derrate alterate sono confiscate, anche quando non vi sia stata condanna o appartengano a un terzo: e può anche esserne ordinata la distruzione.

§ 3. Le pene stabilite nei paragrafi 1 e 2 sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista, o un droghiere, o un fabbricante di prodotti chimici.

§ 4. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d'Appello.

Ritiene opportuno di aggiungere a questo articolo una disposizione per i venditori di carne di animali morti per malattia contagiosa, e quindi nociva alla salute, modificandolo nel seguente modo:

Articolo 334. § 1. *Chiunque per fine di lucro pone in commercio carni pericolose alla salute per malattie sofferte dagli animali, sostanze alimentari, bevande, merci o derrate che ha scientemente ecc.*

§ 2. *Identico.*

§ 3. *Le pene stabilite nei paragrafi 1 e 2, sono aumentate di un grado se il colpevole è un farmacista, o un droghiere o un fabbricante di prodotti chimici, od un commerciante al minuto di sostanze alimentari.*

TORINO — Corte d'Appello.

Accetta il paragrafo 1 dell'articolo modificato, come più estensivo, e per le ragioni svolte all'articolo 333 non approva le modificazioni al paragrafo 2.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 225).

TITOLO XI.

Del reato contro il buon costume e contro
l'ordine delle famiglie.

CAPO I.

*Dello stupro violento
e dell'oltraggio al pudore.*

Art. 335.

§ 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale.

§ 2. Il colpevole di stupro violento è punito con la reclusione fino a dieci anni.

TITOLO XI.

Del reato contro il buon costume e contro
l'ordine delle famiglie.

CAPO I.

*Dello stupro violento
e dell'oltraggio al pudore.*

Art. 335.

§ 1. È colpevole di stupro violento chiunque con violenza costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale.

§ 2. Il colpevole di stupro violento è punito col *primo grado* di reclusione.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

Stima utile mantenere, come nel progetto Senatorio, la parola: *o minacce* dopo l'altra: *violenze*, per non lasciare chi deve giudicare nell'incertezza, e ritenere che manchi un estremo necessario al reato di stupro, quando siasi consumato colle sole minacce.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Richiama anche qui l'osservazione fatta all'articolo 155 per conservare la parola *minacce*.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non consente a togliere la parola *minacce* dall'articolo 335.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Nefando e severamente punibile è ogni reato che attenti alla pudicizia delle persone, sia uomo che donna, mediante violenza carnale. Ma sembra che oltre a ciò, l'onore sessuale della donna, che è tanta e suprema parte della sua esistenza, abbia mestieri di una speciale tutela. L'articolo in discorso definisce una mera materialità, senza sce-



verare idee e fatti che devono stare distinti. Il disonore di una vergine è posto alla pari con l'oltraggio, sia pure violento, recato ad una femmina rotta ad ogni lussuria ed al coito contro natura, e, più ancora, con la copula che una donna svergognata possa ottenere per artifici con un maschio ridotto allo stato di cui parla il numero 2° del paragrafo 1, dell'articolo 336.

Osservazioni delle Accademie Mediche e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Sarebbe meglio mantenere la locuzione del progetto del Senato nell'epigrafe di questo Titolo, siccome più generale ed applicabile a ciascuno dei reati variamente sotto il Titolo stesso specializzati, qualificati e definiti. *Stupro violento, oltraggio al pudore, offesa al pudore per mezzo di pubblici discorsi, canti, scritti osceni, od osceni disegni divulgati od esposti ecc.* fatti tutti e reati che nel volgare intendimento ledono appunto, sia ai riguardi privati che pubblici, il buon costume.

Vorrebbe cambiata la locuzione *coniungimento carnale* in quella di *sessuale*.

Osserva inoltre che alla locuzione *è colpevole di stupro*, sarebbe preferibile per maggiore precisione e proprietà quella *è reo di stupro*, stante la distinzione che è posta dalla legge fra le azioni criminose e delittuose e quelle meramente colpose, e la diversa occorrente indicazione di qualifica dell'imputato; variazione questa che sarebbe quindi applicabile ovunque nei due Titoli in disamina si riscontra uniforme l'emergenza. Propone quindi che, tanto l'epigrafe che l'articolo, sia variato e modificato in questo modo:

Dei reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie.

È reo di stupro violento chi con violenza o con minacce costringe una persona di sesso femminile a congiungimento sessuale.

Havvi tentativo di stupro violento qualora coi detti mezzi di violenza o di minacce vengano intrapresi degli atti prossimamente diretti al sessuale congiungimento, e per soli sopravvenuti ostacoli ne sia stata impedita la consumazione.

TORINO — Reale Accademia di Medicina.

Definendo *lo stupro*: una congiunzione carnale con persona dell'uno o dell'altro sesso, compiuta con violenza, diviene superflua la qualifica di *violento*. Poichè lo stupro ha sempre in sè il carattere di violenza, in quantochè una congiunzione carnale non è più stupro, quando ha luogo col libero acconsentimento della persona sulla quale si compie.

Inoltre crede conveniente tener conto della deflorazione, della gravidanza, e della trasmissione di malattie contagiose, per esempio della sifilide, come di circostanze che possono aggravare lo stupro.

Art. 336.

§ 1. Lo stupro si considera violento, ed è punito con la pena stabilita nel precedente articolo, se nel momento del fatto la persona stuprata:

1° non aveva ancora compiuti gli anni dodici;

2° si trovava in istato di non potere resistere, sia per malattia di mente o di corpo, sia per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, sia per effetto di artifici adoperati per commettere lo stupro.

§ 2. Lo stupro si considera pure violento, se è commesso dall'ascendente o dal tutore sul figlio, sulla figlia, o sui minori che non hanno compiuto i quindici anni.

Art. 336.

§ 1. Lo stupro si considera violento, ed è punito con la pena stabilita nel precedente articolo, se nel momento del fatto la persona stuprata:

1° (identico);

2° non ha potuto resistere, sia per malattia di mente o di corpo, sia per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, sia per effetto di artifici adoperati per commettere lo stupro.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sarebbe stata desiderabile maggiore chiarezza, per evitare l'apparente contraddittorietà fra gli articoli 336 e 338.

Se l'età del soggetto passivo non giunto a 15 anni, è ragione di dare il massimo della pena, varrebbe lo stesso che dire che lo stupro violento fosse sempre punibile col massimo, e rimarrebbe inutile la determinazione dell'età di 12 anni fatta al numero 1°, paragrafo 1 dell'articolo 336. Ma non senza difficoltà però si giunge a comprendere che la disposizione dell'articolo 338 non deve ricorrere che nei casi di che nel numero 2° del paragrafo 1 del detto articolo 336, cioè quando il reato si verifichi su persona che, sebbene maggiore di 12, pure è inferiore ai 15 anni di età, e lo abbia patito trovandosi in uno stato di malattia, o per artifici che le abbiano impedito di resistere. Ora questo concetto che sembrerebbe quello cui si riferisce l'articolo 338, poteva essere espressamente dichiarato dall'emendamento, facendo speciale relazione al numero 2°, paragrafo 1 dell'articolo 336 nel modo seguente: se il reato nei casi del numero 2°, del paragrafo 1 dell'articolo 336 è stato commesso a danno di persona che non aveva compiuti gli anni 15.

Fra le ipotesi per applicare il massimo della pena, non vi era forse ragione di sopprimere, come ha fatto l'emendamento, quella se il reato fosse commesso contro natura.

E sempre di fronte allo stesso articolo 338 potrebbe altresì osservarsi che la contemplazione dell'ospite è superflua, ogni qual volta vedesi l'ospitalità calcolata, tanto nei rapporti attivi, che passivi, come ragione di aumento di un grado di pena, nell'articolo 339 a numeri 4°, 5° e 6°.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Accetta l'emendamento al numero 2° del paragrafo 1; nel paragrafo 2 però desidererebbe maggior chiarezza e propone la seguente formola: *lo stupro si considera pure violento se è commesso dall'ascendente sul figlio o sulla figlia, o dal tutore sui minori, i quali figlio o figlia, o minori non hanno compiuti i 15 anni. In tal modo è tolto il dubbio che l'età dei 15 anni sia scritta pel solo tutore.*

PALERMO — Corte d'Appello.

Non ammette la sostituzione delle parole: *non ha potuto resistere*, nel numero 2° del paragrafo 1, alle altre del Testo: *si trovava in istato di non poter resistere*. Perchè le parole sostituite aprirebbro il varco ad esami di fatto assai ardui e quasi d'impossibile prova.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Non vorrebbe sostituita alla locuzione: *la persona si trovava in istato di non poter resistere*, l'altra: *non ha potuto resistere*; avviserebbe invece di mantenere con preferenza la formola Senatoria, perchè l'altra sente troppo del subbiettivo e dell'individuale e potrebbe, a norma dei casi, dare adito a complicazioni in rilievi di esperti, resi invece più facili sopra induzioni scientifiche derivate da uno stato generale di mente e di corpo investigato sulla persona sulla quale fu commesso o tentato il reato.

TORINO — Reale Accademia di Medicina.

Questo articolo considera come violento lo stupro quando è commesso su persona che non ha ancora compiuto 12 anni, quasi chè una congiunzione carnale con persona superiore a 12 anni, compiuta con violenza, non sia sempre un atto violento.

Volendo tener conto della influenza della età sulla maggiore o minore resistenza possibile ad una congiunzione carnale, propone di considerare come stupro ogni congiunzione carnale su persona al di sotto di 11 anni, anzichè di 12. Al di sotto di 11 anni ogni congiunzione carnale sarebbe considerata come stupro, senza bisogno di ricercare l'intervenuta violenza, nel supposto, che prima di tale età non si abbia il discernimento necessario per opporsi ad un tale atto di libidine. Al di sopra di anni 11, e forse ancora di 10, sarebbe conveniente procedere ad investigazioni sulla violenza avvenuta, e sugli artifici rappresentanti violenza, perchè non sono rare le persone precocemente corrotte e capaci, in tenera età, di offrirsi spontaneamente, o per istigazione interessata, a congiunzione carnale.

Art. 337.

Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute negli articoli 335 e 336, commette con persone dell' uno e dell' altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

Art. 337.

Chiunque, coi mezzi e nelle condizioni prevedute negli articoli 335 e 336, commette con persona dell' uno o dell' altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito col *quarto grado* di prigionia.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

In relazione alle osservazioni fatte all'articolo 335, propone di sostituire alla parola *colpevole* quella di *reo*.

Art. 338.

È applicato il massimo delle pene stabilite negli articoli precedenti, se il reato è stato commesso contro natura, e non può essere applicato il minimo, se è stato commesso a danno di persona che non aveva compiuto gli anni quattordici, o in danno dell'ospite.

Art. 338.

È applicato il massimo delle pene stabilite negli articoli precedenti, se il reato è stato commesso a danno di persona che non aveva compiuto gli anni *quindici*, o in danno dell'ospite.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 336).

TORINO — Corte di Cassazione.

Per quanto in questa materia sia lodevole la sobrietà di linguaggio, tuttavia, per tutelare la moralità ed il costume pubblico, è opportuno l'aggravamento di pena stabilito nel Testo Senatorio pel reato contro natura, non essendo ragione sufficiente per cancellarlo quella addotta, che cioè la legge non debba discendere a sconcie specificazioni, imperocchè il concetto di reato contro natura già traspare in modo forse più evidente dall'articolo 335.

D'altronde non è la denominazione, ma il fatto in sè che è sconcio, e conviene severamente reprimerlo, massimamente in considerazione dei gravi danni che produce nella inesperta gioventù, e nei luoghi di pena, come pur troppo è provato da molti fatti e processi anche di data recente.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Vorrebbe conservare il testo Senatorio, portando solo a 15, i 14 anni nel primo indicati.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Non sembra giustificata la soppressione del caso dello stupro violento commesso contro natura, contemplato dal progetto approvato dal Senato, per la considerazione che sia sconveniente, anzi immorale che la legge discenda a sconcie specificazioni, come quella di che trattasi.

Dal momento che l'articolo 335 contempla lo stupro violento contro natura, e che questo ignominioso reato è indubbiamente più grave dello stupro violento commesso sopra persona di sesso diverso, di talchè dovrebbe essere punito anche se non fosse accompagnato da violenza, è pure necessario che la legge colle sue sanzioni lo colpisca di pena maggiore di quella minacciata allo stupro commesso sopra persona di diverso sesso, come nel testo Senatorio.

TORINO — Corte d'Appello.

Il fatto contemplato da questo articolo è gravissimo, e conviene in modo speciale punirlo. Pur troppo è una necessità che la legge abbia a scendere a contemplarlo, e quindi è da mantenersi il testo Senatorio.

Art. 339.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è stato commesso:

1° in persona di un discendente o di un ascendente, o di un figlio o padre adottivo, o di un fratello o di una sorella, o di un affine in linea retta;

2° in persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia;

3° da un ministro di un culto, mediante abuso del suo ministero, o da un medico o chirurgo od altro ufficiale di sanità con abuso della professione;

Art. 339.

(Identico).

4° dal padrone sulla persona di servizio o sull'ospite;

5° dalla persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve o sull'ospite della medesima;

6° dall'ospite sopra una persona della famiglia da cui riceve l'ospitalità.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

In questo articolo si accenna, in genere, al discendente e all'ascendente, al figlio, al padre adottivo, senza pure contemplare la filiazione naturale, mentre invece negli articoli 371, 373, 402 ed in altri, la legge lo considera. Per evitare qualsiasi dubbio sarebbe opportuno fare lo stesso per l'articolo 339.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Appoggia l'emendamento dei Sotto-Commissari, di principiare cioè il presente articolo colle parole: *fuori dei casi preveduti nel paragrafo 2 dell'articolo 336*, osservando che lasciandolo come è, il rapporto di ascendente o di tutore aggraverebbe la condizione dell'imputato due volte, la prima qualificando il fatto, e la seconda aumentando la pena. Quindi insiste pel suddetto emendamento.

PARMA — Procura Generale.

Confrontata la disposizione del numero 1° dell'articolo in esame con quella dell'articolo 336, paragrafo 2, ne consegue che la congiunzione carnale, scevra di violenza, fra il padre e la figlia maggiore di anni 15, andrebbe immune da pena. Che se coll'articolo 352, paragrafo 3, si è voluto contemplare il reato d'incesto, osserva che, pervenuta la figlia all'età maggiore, esulerebbe il reato; e ad ogni modo la pena correzionale comminata da questo articolo sarebbe troppo mite.

È quindi necessario fare in questo titolo speciale menzione del reato d'incesto.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Perchè al numero 5° si tutelano le persone di famiglia e l'ospite di fronte alle persone di servizio, e non, mercè un giusto e pari trattamento, queste di fronte a quelle?

Osservazioni delle Accademie Mediche e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Per le osservazioni fatte all'articolo 335, si dovrebbe nel numero 2° sostituire alla parola *colpevole*, quella di **REO**.

Art. 340.

Le pene stabilite pei reati preveduti nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se lo stupro violento o il violento oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio nella salute; e sono aumentate di due gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata.

Art. 340.

(Identico).

Art. 340 bis.

Se il reato di stupro violento è stato commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene sono diminuite di uno a due gradi.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Bisognerebbe aggiungere la parola *altro* dove è detto: *sono aumentate di un grado*, e così dire: *sono aumentate d'un altro grado*; e ciò per tener conto dell'aumento che già è stato fatto alla pena primitiva dal precedente articolo 339; ed egualmente dovrebbe aggiungersi la parola *altri* nella successiva sede dello stesso articolo 340, dove prevede il caso dell'avvenuta morte.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Opina doversi ritenere come circostanza aggravante anche una malattia che sia conseguenza dello stupro, e che abbia la durata di trenta o più giorni, applicando in tal caso una pena minore di quella stabilita pel grave pregiudizio cagionato nella salute.

MILANO — Corte d'Appello.

Non consente nella proposta diminuzione di pena, di che è parola nell'articolo 340 bis.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Può avvenire che il grave pregiudizio nella salute, o la morte della persona stuprata sian derivati dal concorso dell'azione *immediatamente* successiva di più stupratori, i quali abbiano di seguito, l'un dopo l'altro, abusato della medesima; ovvero che il grave pregiudizio nella salute, o la morte di detta persona sian cagionati dalla comunicazione, alla medesima, di qualche malattia, da cui taluno degli stupratori suddetti andasse affetto, senzachè si conosca quale di essi fosse. In questi casi parrebbe opportuno di richiamare nell'articolo 340, od in altra disposizione separata, le regole della così detta complicità corrispettiva, formulate nei paragrafi 2 degli articoli 393 e 394 del progetto della Commissione.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Nell'articolo 340 *bis* propone di diminuire ancora la pena, perchè lo stupro violento sulla persona d'una pubblica meretrice non può riguardarsi in sè e per le sue conseguenze, come un reato molto grave.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Propone che il presente articolo sia variato e modificato nel modo seguente: *Le pene ecc. se lo stupro violento od il violento oltraggio al pudore od il tentativo di stupro violento o di violento oltraggio al pudore hanno cagionato alla persona un grave pregiudizio nella salute; e sono ecc. se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro consumato o tentato o dall'oltraggio al pudore parimenti consumato o tentato, è derivata la morte della persona medesima.*

Art. 341.

§ 1. Per i reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

§ 2. Non è necessaria la querela, quando i detti reati:

1° hanno prodotto secondo l'art. 340 la morte della persona stuprata od oltraggiata, o sono stati accompagnati da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio;

2° sono stati commessi sulle persone indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo 339, o sopra un minore non provvisto di tutore, nè di curatore;

3° sono stati commessi dalle persone e nei modi indicati nel numero 3° dell'articolo 339;

4° sono stati commessi in modo da eccitare pubblico scandalo.

Art. 341.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone di aggiungere al paragrafo 2 numero 2° le parole: *nè soggetto alla patria potestà, alle successive: non provvisto di tutore nè di curatore*; e ciò per la stessa ragione, per cui vennero inserite dalla Commissione anche nell'articolo 350.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Osserva sul paragrafo 2, numero 2° che un minore che ha sorpassato i 14 anni, ha discernimento sufficiente per determinarsi alla querela. Ben è vero che egli non ha ancora la capacità giuridica civile, ma il sentimento della moralità è già abbastanza in lui sviluppato, in guisa da poter deliberare se gli convenga esporsi, pel patito oltraggio, alla pubblicità di un giudizio, o tollerare in silenzio.

Quindi sembra soverchia la protezione che gli accorda il progetto Senatorio, e potrebbe riuscirgli molesta; ed egli la subirebbe contro la sua volontà.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Pei reati di cui ai precedenti articoli, non si può procedere che a querela di parte; e ciò è giustissimo, per non correre l'evento di recare, col processo, maggiore onta e danno all'offeso ed alla sua famiglia, che soli devono essere giudici della convenienza del procedimento. È egli tuttavia giusto del pari che da un siffatto sacrosanto riguardo si deve prescindere sol perchè il fatto fu *accompagnato* da altro reato? Pongasi ad esempio che la compagnia fosse stata di un furto, di una ribellione, ecc. Almeno si dovrebbe richiedere che il reato fosse *connesso o più gravemente punito* dei fatti di cui nei precedenti articoli. Così dicasi dei casi preveduti nei numeri 2° e 3°, poichè non vi è ragione di privare del dovuto riguardo la vittima del reato, sol perchè di questo fu autore un parente prossimo, un tutore, un curatore, un educatore, un ministro di un culto od un medico. Nè oppongasi che la crudele eccezione è indotta dalla gravità del reato, stantechè negli altri casi di eguale gravità dell'articolo 339, pel dettato della legge medesima, non si estende la eccezione anzidetta.

Art. 342.

§ 1. Il colpevole dello stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio, se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata. In tale caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato.

§ 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

Art. 342.

§ 1. (Identico).

§ 2. (Identico).

§ 3. *Queste disposizioni non si applicano quando dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata.*

Osservazioni della Magistratura.**NAPOLI — Corte di Cassazione.**

L'aggiunta del paragrafo 3 prevede una ipotesi non solo rara, ma quasi impossibile ad avvenire. Come è possibile che una donna stuprata, presso a morire, consenta a sposare lo stupratore per toglierlo dalla pena, quando ha il modo più esplicito per non farlo punire che è il rinunciare all'istanza?

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Propone la soppressione del paragrafo 3 aggiunto dalla Commissione; perchè nei termini in cui è concepito difficilmente potrebbe mai essere applicato.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Non accetta l'aggiunzione del paragrafo 3, non risultando dalla formula un giusto concetto legislativo, anzi tutto diverso e contrario; poichè la lettera del paragrafo direbbe che l'autore dello stupro e dell'oltraggio al pudore, perpetrati con atti di violenza, che poi hanno cagionato la morte dell'offeso, è passibile, malgrado il matrimonio colla sua vittima, della sola pena sancita dalla legge per lo stupro ed oltraggio violenti; mentre invece il giusto concetto della proposta che fu messa innanzi dal Commissario OLIVA, è, che il matrimonio colla vittima, la quale poscia è venuta a morte, se esime dalla pena sancita, per lo stupro o per l'oltraggio, non esenta dall'altra meritata per le violenze che hanno apportata la morte della persona stuprata.

Opinerebbe perciò per la riforma della formola che rettamente esprimesse il concetto legislativo nei sensi espressi dall'onorevole proponente OLIVA.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Con la immunità sancita dall'articolo 342 non potrebbe convertirsi il procedimento in un' indecorosa arma di vile e turpe ricatto?

Art. 343.

§ 1. Chiunque senza violenza fa oltraggio al pudore od al buon costume, commettendo atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito colla prigionia da quattro mesi a due anni.

Art. 343.

§ 1. Chiunque senza violenza fa oltraggio al pudore od al buon costume, commettendo atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia.

§ 2. Se non vi è stato pubblico scandalo, il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi.

§ 3. Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto di atti di libidine contro natura o d'incestuosa relazione tra ascendenti e discendenti ovvero tra fratelli o sorelle o tra affini in linea retta, i colpevoli sono puniti con la prigionia maggiore di due anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e per gli ascendenti con la perdita anche della patria potestà.

§ 4. Sono immuni dalla pena stabilita nel paragrafo precedente i discendenti minori di diciotto anni.

§ 2. Se non vi è stato pubblico scandalo, il colpevole è punito, a querela di parte, col *primo grado* di prigionia.

§ 3. (Soppresso).

§ 4. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opinerebbe per la conservazione dei paragrafi 3 e 4. Quanto al paragrafo 3, per il riflesso che se in massima la castigatezza del linguaggio è desiderabile nei Codici, tale principio è sempre subordinato alla chiarezza: per cui trattandosi che i fatti annoverati in questo paragrafo costituiscono circostanze aggravanti, la enumerazione di essi è opportuna, per non lasciare di troppo arbitrio al Magistrato a cui il Codice in ogni altra disposizione fa ben poca parte. Quanto al paragrafo 4, perchè ispirato da una evidente convenienza, stante le condizioni di predominio nelle quali i discendenti minori di diciotto anni si trovano rispetto all'ascendente.

MILANO — Corte d'Appello.

Non vede ragione abbastanza grave per sopprimere i paragrafi 3 e 4. Crede perciò di sostenerne la conservazione per essere ivi contemplati casi che meritano speciale repressione.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Non aderisce a quanto è disposto dal paragrafo 2, che cioè l'oltraggio al pudore, commesso anche senza violenza, non debba essere di azione pubblica, poichè ripugna al senso morale che la punizione di cotesti reati abbia a dipendere dalla querela di povere vittime, le quali nella maggior parte dei casi, saranno impedita a svelarli dalla vigilanza, dalle minacce, e fors'anche dalla prepotenza dello stupratore alla cui autorità o custodia sono affidate.

Circa al paragrafo 3, opina per la conservazione del testo Senatorio; imperciocchè se cotesti reati avvengono, e pur troppo non di rado, è necessario che la legge penale se

ne occupi per reprimere reati di ogni sorta che offendono il pudore ed il buon costume. Insiste perciò che non solo siffatti reati vengano puniti, ma anche, a seconda dei casi, alla prigionia vada congiunta la perdita o della patria potestà o della tutela, o cura, come è stato disposto all'articolo 354.

TORINO — Corte d'Appello.

Ravvisa necessario di mantenere il paragrafo 3, essendo più grave lo scandalo che dai fatti e dalle persone in questo contemplate ne deriva.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non aderisce alla soppressione dei paragrafi 3 e 4. La relazione incestuosa è un fatto speciale di immoralità, che deve essere espressamente indicato. Sotto il nome di offesa al pudore e al buon costume, l'incesto, secondo l'uso comune del linguaggio, non è compreso. Esso è un fatto ben più grave che eccede i limiti dell'oltraggio; esso non offende soltanto il buon costume, ma in un certo senso anche l'ordine delle famiglie. Omettendo di farne menzione siccome nel vigente Codice è punito, così potrebbe dirsi che il Codice nuovo non ha voluto punire. Nulla importa che il Codice discenda a ripugnanti ed obbrobriose giustificazioni: i fatti ignominiosi succedono, e la legge deve discendere fino ad essi se vuol raggiungere il suo intento di purgare da ogni lezzo la società. Meglio così che correre pericolo che un reato così grave rimanga impunito. Crede perciò che si debba mantenere integro il testo Senatorio.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Col punire l'oltraggio al pudore senza pubblico scandalo, vi è altro serio pericolo di facili ricatti.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Senza violenza effettiva o presunta, e senza pubblico scandalo, si capisce male il paragrafo 2. Dopo atti seguiti di accordo, può anche darsi luogo a querela? Sarebbe pur troppo pericoloso.

Art. 344.

§ 1. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture, o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la prigionia fino a tre mesi e con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Quando l'offesa al pudore è commessa col mezzo della stampa, il colpevole è punito con la detenzione fino ad un anno, e con multa fino a mille lire.

Art. 344.

Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture, o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito col *primo grado* di prigionia e con multa fino a cinquecento lire.

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Dovrebbe essere meglio spiegata la parola *disegni*, giacchè in essa non è compresa la fotografia, l'oleografia e gli altri mezzi di facile riproduzione.

Se vuolsi lasciar sussistere un *jus* singolare per la stampa, la soppressione del paragrafo 2 deve essere accolta. Ma è ripugnante che sia accordato un privilegio, ed una espiazione più mite a coloro che col potentissimo mezzo della stampa si fanno demoralizzatori della società, mentre costoro altro non sono che comuni e più tristi delinquenti.

CAPO II.

Del ratto.

Art. 345.

Chiunque, per fine di libidine od anche di matrimonio, sottrae o ritiene una persona che non abbia compiuto l'età di anni dodici, è colpevole di ratto, ed è punito con la reclusione fino a dieci anni; e se ha fatto uso di violenza o di minacce, la pena non è mai applicata nel minimo.

CAPO II.

Del ratto.

Art. 345.

§ 1. Chiunque, per fine di libidine od anche di matrimonio, sottrae o ritiene una persona che non abbia compiuto l'età di anni dodici, è colpevole di ratto.

§ 2. *Se il colpevole ha commesso il ratto per fine di libidine, è punito col primo grado di reclusione; e se lo ha commesso per fine di matrimonio, alla reclusione è surrogata la relegazione. La pena non è mai applicata nel minimo, quando il colpevole ha fatto uso di violenza.*

Osservazioni della Magistratura.**PALERMO — Corte d'Appello.**

Non accetta l'emendamento, perchè non adeguato all'indole del reato; quindi preferisce il Testo che in ambedue i casi punisce il ratto con la stessa pena.

Art. 346.

§ 1. Chiunque, mediante violenze, minacce od artifici, e per fine di libidine rapisce, sottrae o ritiene una donna, è colpevole di ratto, ed è punito:

1° con la prigionia maggiore di tre anni, se la donna rapita aveva compiuto i dodici anni, ma non era ancora maggiore di età, nè emancipata;

2° con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, se la donna rapita era maggiore di età od emancipata.

§ 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio, nelle circostanze sopra indicate, alla pena della prigionia è surrogata la detenzione.

Art. 346.

§ 1. Chiunque, mediante violenza o mediante artifici *fraudolenti*, e per fine di libidine, sottrae o ritiene una donna, è colpevole di ratto, ed è punito;

1° col *quarto grado* di prigionia, se la donna rapita aveva compiuto i dodici anni, ma non era ancora maggiore di età, nè emancipata;

2° con la prigionia dal *secondo al terzo grado*, se la donna rapita era maggiore di età od emancipata.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**CASALE — Corte d'Appello.**

Importa che sia fatto cenno, per aggravare la pena, anche del ratto della donna maritata, perchè maggiori doveri sono allora violati, e perciò propone la seguente aggiunta:

1° *Col quarto grado di prigionia se la donna rapita aveva compiuto i dodici anni ma non era maggiore di età o emancipata, oppure se era coniugata.*

PALERMO — Corte d'Appello.

Respinge l'aggiunta della parola *fraudolenti*.

PARMA — Corte d'Appello (Sezione di Modena).

È d'avviso che sia inopportuno l'addiettivo *fraudolenti*. Quando si dice *artificio* si dice inganno, raggiro; e quando l'artificio tende a scopo malvagio e punibile, è, di sua natura, essenzialmente *fraudolento*.

Opinerebbe altresì che ai numeri 1 e 2 fosse contemplata anche la donna maritata, rapita per fine di libidine, aggravando, per questo caso, la pena; poichè col ratto di

una donna maritata si offendono ad un tempo i diritti di due persone, quelli della rapita, e del marito.

TORINO — Corte d'Appello.

Trova superflua l'aggiunta della parola *fraudolenti*, già contenendosi il concetto di frode e di inganno nella parola *artifici*, che precede.

VENEZIA — Corte d'Appello.

L'aggettivo qualificativo *fraudolenti*, non sembra necessario, perchè qualunque artificio che conduca a quello scopo è riprovevole, quando è diretto ad un rapimento. Ogni artificio che conduca a quello scopo ha insita la frode, mentre per effetto di esso la donna cade nel laccio che le vien teso onde rapirla, e un artificio innocente non si può tampoco immaginare. Quindi l'aggiungere la qualifica di fraudolento importerà un'indagine sempre pericolosa, ed aprirà l'adito ad azzardate difese.

Art. 347.

Chiunque, per fine di libidine od anche di matrimonio, sottrae o ritiene, senza violenza, minaccia, o artificio ed anche col consenso di lei, una donna che ha compiuto l'età di anni dodici, ma tuttora soggetta alla potestà patria o a tutela, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 347.

§ 1. Chiunque, per fine di libidine, sottrae o ritiene, anche col consenso di lei, una donna che ha compiuto l'età di anni dodici, ma tuttora soggetta alla potestà patria o a tutela, è punito con la detenzione non oltre il secondo grado.

§ 2. Se la sottrazione o ritenzione è stata commessa per fine di matrimonio, la pena è del primo grado di detenzione, che non può essere applicato nel massimo.

Art. 347bis.

Se il ratto violento o fraudolento è stato commesso sulla persona di una pubblica meretrice, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone di sostituire alla parola *donna*, quella di *persona*, e ciò nel fine di evitare esclusioni; e per le osservazioni fatte all'articolo 340, vorrebbe che sia tolta la disposizione dell'articolo 347 bis.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non accetta gli emendamenti, non credendoli adeguati all'indole del reato.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

È una sanzione pur troppo insufficiente quella del paragrafo 2, perchè in sostanza si tratta di un *ratto* in guanti bianchi.

CAMPOBASSO.

La pena della detenzione da quattro mesi ad un anno è troppo lieve, perchè l'onta, ed il disonore che può cagionare il fatto, non è scontato con tale pena; ed un uomo immorale può degradare agli occhi della società una giovane ed una famiglia, con la certezza di pena non grave.

Art. 348.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, e possono essere convertite nel confino, se il colpevole, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimessa volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro.

Art. 348.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, e vi può essere surrogato il confino o l'esilio locale, se il colpevole, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimessa volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro.

Nessuna osservazione.

Art. 349.

Se il *ratto* è stato accompagnato o seguito da stupro violento o da violento oltraggio al pudore, si applica la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

Art. 349.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 350.

Pel reato di ratto si procede solamente a querela di parte, eccetto che sia stato accompagnato da altri reati, pei quali si deve procedere d'ufficio.

Art. 350.

Per reato di ratto si procede solamente a querela di parte, eccetto che sia stato commesso *sopra un minore non soggetto alla patria potestà, nè provvisto di tutore o curatore*, o sia stato accompagnato da altri reati, per i quali si deve procedere d'ufficio.

Osservazioni della Magistratura.

PALERMO — Corte d' Appello.

Osserva che stante le disposizioni del codice civile sulle tutele, è supporre una ipotesi estralegale quella di un minore senza tutore.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Nella eccezione fatta in questo articolo, rispetto al procedimento a sola querela di parte, sembra si debba comprendere il caso del ratto che, all'atto della sua perpetrazione, abbia destato il pubblico scandalo, come per esempio, se la donna sia stata rapita nella pubblica via, fatto non raro, specialmente nella campagna; poichè cessa allora la ragione che consiglia, negli altri casi, di non procedere, che a querela di parte.

Art. 351.

§ 1. Il colpevole di ratto è esente da pena pel ratto, se prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona rapita. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato.

§ 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

Art. 351.

(Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Dubita se anche riguardo all'articolo in esame non debba ripetere la osservazione fatta all'articolo 342.

CAPO III.

Del lenocinio e della corruzione.

Art. 352.

§ 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a duemila lire.

Se la corruzione, se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, e la pena è diminuita di un grado.

§ 3. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso:

1° in persona che non abbia compiuti gli anni quindici;

2° col mezzo d'insidie o d'inganno;

3° da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi o dal marito;

4° da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea;

5° da un ministro di un culto con abuso del suo ministero.

CAPO III.

Del lenocinio e della corruzione.

Art. 352.

§ 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita la prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia dal secondo al terzo grado e con multa fino a lire duemila.

§ 2. (Soppresso).

§ 3 (ora 2). Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso:

1° in persona che non abbia compiuti gli anni dodici;

2° (identico).

3° (identico);

4° (identico);

5° (identico);

Art. 352 bis.

§ 1. Chiunque favorisce od agevola la prostituzione delle persone, nei modi e nei casi di che nel paragrafo 3 (ora 2) dell'articolo precedente, è punito con la prigionia dal secondo al terzo grado e con multa fino a lire duemila.

§ 2. Se non concorrono le condizioni previste nel detto paragrafo, ma il fatto è abituale o commesso per privato interesse, il colpevole è punito con la prigionia non oltre il secondo grado e con multa fino a lire mille.

Nessuna osservazione.

Art. 353.

Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendente, il marito e il tutore, che con violenze o minacce costringono i discendenti, o la moglie, od i minori sottoposti alla tutela a prostituirsi, sono puniti con la reclusione fino a dieci anni; se hanno fatto uso soltanto di insidie o di inganno, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni.

Art. 353.

Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendente, il marito, il tutore, che con violenza costringono a prostituirsi i discendenti o la moglie, *ancorchè maggiorenni*, od i minori sottoposti alla tutela, sono puniti col *primo grado* di reclusione; se hanno fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, sono puniti col *quarto grado* di prigionia.

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d' Appello.

Per le stesse ragioni di cui agli articoli 339 numero 2° e 352 numero 4°, dovrebbero estendere questa disposizione anche a chi ha il minore in consegna, per cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea.

PALERMO — Corte d' Appello.

Non consente a sopprimere la parola *minacce*.

Art. 354.

Per il lenocinio commesso dal marito si procede soltanto a querela della moglie; e se essa è minore, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la potestà patria o tutoria.

Art. 354.

(Identico).

Art. 354bis.

§ 1. *Chiunque, per servire alla propria libidine, eccita con effetto la corruzione di persona minore di anni diciotto, è punito, come colpevole di corruzione, con la prigionia non oltre il secondo grado e con multa fino a lire mille.*

§ 2. *Nei casi preveduti nel paragrafo 3 (ora 2) dell'articolo 352, il colpevole di corruzione è punito con la prigionia dal secondo al quarto grado e con multa fino a lire duemila.*

Art. 354ter.

Oltre alle pene stabilite nei precedenti articoli, gli ascendenti sono privati di ogni diritto che fosse loro concesso dalla legge, sulle persone e sui beni dei discendenti prostituiti o corrotti; i tutori sono privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d'Appello.

È d'avviso che la locuzione adoperata nell'articolo 354 bis: *eccita con effetto la corruzione*, non sia la più esatta, ed involga dubbiezze. Nell'eccitamento alla corruzione è già insito il dolo, senza che sia duopo indagare se abbia prodotto effetto. Siccome poi anche all'età di anni quindici e successivi fino al diciottesimo anno, una persona, sia maschio, sia femmina, si può supporre abbastanza sviluppata di mente da essere pienamente consapevole delle conseguenze delle sue azioni, e resistere alla corruzione, perciò si possono sostituire *agli anni diciotto, gli anni quindici*.

Osserva inoltre che nel paragrafo 2 dello stesso articolo viene aumentata la pena pel reato di corruzione pei casi preveduti al paragrafo 3 (ora 2) dell'articolo 352, e siccome ivi è contemplato il marito che prostituisce la moglie, non potrebbe lo stesso essere compreso in questo successivo articolo in cui si parla di corruzione a scopo di sfogare la propria libidine. Si dovrebbe quindi eliminare il *marito*.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Nell'articolo 354 bis paragrafo 2, è detto che il colpevole di corruzione è punito, nei casi preveduti al paragrafo 3 (ora 2) dell'articolo 352; e siccome ivi è contemplato anche il marito, così non può essere il medesimo compreso in questo articolo che è riservato opportunamente al reato commesso per *servire alla propria libidine*. È incompatibile perciò questa aggravante coi naturali vicendevoli rapporti che passano fra marito e moglie. Sembra pertanto che nel paragrafo 2 dell'articolo 354 bis, dove si accenna alle persone, dalla cui qualità prende aggravamento il reato di corruzione, debba eliminarsi il *marito*.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Trattandosi di una donna già corrotta, o di parenti che possono speculare o peggio, opina che la legge dovrebbe mischiarsi poco nella moralità delle famiglie, poichè i costumi non si migliorano per le leggi penali, anzi si correrebbe rischio di far peggio, e risvegliare passioni e speculazioni di ogni specie.

Sembra poi superfluo l'articolo 354 *bis*, pel pericolo di provocare la suindicata speculazione e le querele simulate di seduzione, così mascherate sotto la parola più classica di *corruzione*. In ogni evento è spinto troppo innanzi il limite dell'età, per donna che già da tempo dovrebbe essere in grado di difendersi da sè stessa.

CASALE.

Sostituirebbe alle parole: *persona minore di anni diciotto*, queste altre: *persona minore di anni quindici*. In Italia a quindici anni le persone dell'uno e dell'altro sesso sono puberi, cioè in condizione di mente da poter resistere alle seduzioni.

CAPO IV.

Dell'adulterio.

Art. 355.

§ 1. La moglie colpevole di adulterio è punita con la detenzione da quattro mesi a due anni; la pena è aumentata di un grado, se è fuggita col complice dalla casa coniugale.

§ 2. Con la stessa pena è punito il complice dell'adulterio.

CAPO IV.

Dell'adulterio.

Art. 355.

§ 1. La moglie colpevole di adulterio è punita con la detenzione *dal secondo al terzo grado*; la pena è aumentata di un grado, se è fuggita col complice dalla casa coniugale.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d' Appello (*Sezione di Perugia*).

Non designerebbe l'adultero come complice, perchè è invece coautore, e perciò alle parole: *complice dell'adulterio*, propone di sostituire l'altra: *adultero*, ovvero: *correo*.

Art. 356.

§ 1. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è colpevole di adulterio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con la interdizione dall'autorità maritale.

§ 2. Con la stessa pena della detenzione diminuita di un grado è punita la concubina.

Art. 356.

§ 1. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è colpevole di adulterio, ed è punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado*, e con l'interdizione dall'autorità maritale.

§ 2. (Identico).

Nessuna osservazione

Art. 357.

Se il colpevole di adulterio era legalmente separato dall'altro coniuge, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi.

Art. 357.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

Sembra dura la disposizione, e può essere causa di persecuzioni da parte del marito che abbia dato luogo alla separazione, cui suo malgrado abbia dovuto adattarsi. In conclusione porterebbe ad esigere da parte della donna il voto di castità. Altronde il pericolo di una filiazione illegittima agli effetti della successione, non è a temersi, da che la decretata separazione, non farebbe riguardare la prole come legittima.

Art. 358.

§ 1. L'azione penale per reato di adulterio non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto al complice ed alla concubina.

(Identico).

§ 2. La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.

Art. 358.**Osservazioni della Magistratura.****NAPOLI — Corte di Cassazione.**

Il principio del Codice attuale, secondo cui non vi è luogo ad azione penale se non vi è prova scritta o flagranza, pare ragionevole, e si dovrebbe conservare pei pericoli che evita; salvo però le esagerazioni introdotte dalla giurisprudenza sulla natura della prova scritta.

Il paragrafo 2 introduce in dritto un nuovo modo con cui si estingue l'azione penale per un fatto difficile a provare, o che, anche provato, non è sempre tale da provare la connivenza della vittima. E se questa, anche conscia dell'adulterio, non ha potuto nei tre mesi far querela senza esporsi a gravi pericoli, o perchè non ne ebbe in pronto le prove, o perchè temette la prepotenza di un pubblico ufficiale, come le si può vietare di farla dopo i tre mesi, quando ha raccolto le prove, e il pubblico ufficiale è stato destituito o traslocato?

BRESCIA — Corte d'Appello.

Nel paragrafo 2, aggiungerebbe il caso della continuata coabitazione, perchè sebbene possa essa avvenire per motivi diversi dal pudore, pure in relazione agli articoli 150 e 157 del Codice civile, è un fatto costante che porta in sè, ed escludendolo si creerebbe una posizione ben singolare fra i coniugi.

Art. 359.

§ 1. L'azione penale si estingue, e cessano gli effetti del procedimento pel reato di adulterio:

1° quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso adulterio, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2° quando la querela fu prodotta dalla moglie, se il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

3° se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualunque stato della causa.

§ 2. La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge, giova anche al complice ed alla concubina, e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare gli effetti.

Art. 359.

§ 1. L'azione penale si estingue, e cessano gli effetti del procedimento pel reato di adulterio:

1° quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie provi che *entro l'anno* anteriore all'apertura del dibattimento, *egli si è trovato nel caso contemplato dall'articolo 356* o se durante il matrimonio l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata e favorita la prostituzione;

2° (identico);

3° (identico).

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Perchè estendere di diritto la remissione che un povero marito fa alla moglie per lo interesse e la pace della famiglia, anche al complice, autore e possibile continuatore della discordia coniugale? L'articolo 487 del Codice attuale è più logico, perchè restringe l'obbligazione alle sole remissioni fatte *prima della condanna*, cioè quando non vi è ancora prova o certezza di reità; ma trasportare il principio anche ai casi in cui vi sia condanna, è addirittura falsarne la finalità e la ragione.

CASALE — Corte d'Appello.

Non approva che l'estinzione dell'azione penale a favore della moglie venga fissata ad un anno anteriore *al dibattimento*, e ciò per non aprire l'adito al marito di eludere la legge col ritardare l'apertura del dibattimento, fino a quando non possa più opporglisi, pel decorso del tempo, l'eccezione addotta in parola. Quindi propone che l'anno si debba computare dalla *presentazione della querela* anzichè dall'apertura del dibattimento: vorrebbe perciò che l'articolo venisse modificato giusta la fatta osservazione.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Preferisce il testo Senatorio, essendo bastante al coniuge querelato di adulterio, per far cessare il procedimento, la prova che anche esso querelante mancò nella stessa maniera ai suoi doveri durante il matrimonio, ed in qualunque tempo, e non *entro l'anno anteriore all'apertura del dibattimento*; poichè il querelato potrebbe avere ignorato l'adulterio dell'altro, o, anche sapendolo, aver taciuto per convenienza riguardo alla famiglia, e non sembra quindi giusto che gli sia negato il beneficio di andare esente da pena.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non ammette nè il primo, nè il secondo emendamento proposto al paragrafo 1. Il primo, perchè non così facilmente nè entro un anno, nè entro un termine qualunque fissato dalla legge, si possono dimenticare le infedeltà del coniuge, e non è giusto che colui che ha violato i propri doveri possa mai lagnarsi di eguale violazione da parte dell'altro. Il secondo, perchè la condizione dei coniugi non sarebbe eguale, ed i motivi pei quali la punibilità del marito viene, per riguardi di pubblica moralità, vincolata dall'articolo 356 ad alcune determinate circostanze, non reggono nei riguardi della querela, la quale deve ammettersi soltanto a favore del coniuge che è immune da colpa, e non anche di quello che è colpevole, ma che ha saputo meno spudoratamente tradire la data fede.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

L'emendamento ha migliorato il disposto dei numeri 1° e 2° del paragrafo 1, ma resta tuttavia a vedersi se sia decoroso e conveniente prestare l'aula della giustizia ad una palestra di tardive accuse di infedeltà fra coniugi abietti. La proposta compensazione in questo caso sarebbe inammissibile, per non rendere volgarmente irrisorio l'intervento giudiziario. L'adulterio non offende soltanto l'altro coniuge, per cui si possa ammettere la compensazione come per le ingiurie verbali; non è un reato contro le persone, ma contro l'ordine delle famiglie, che non può ritenersi meno compromesso e bisognevole di tutela penale, quando il misfatto procedette da entrambi i coniugi.

CAPO V.

Della bigamia.

Art. 360.

§ 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito con la detenzione maggiore di tre anni; e se induce in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito con la relegazione estendibile a sette anni.

§ 2. Con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre è punito anche colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona che sa essere legata da valido matrimonio.

CAPO V.

Della bigamia.

Art. 360.

§ 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito col *quarto grado* di detenzione; e se induce in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito col *primo grado* di relegazione.

§ 2. Con la detenzione *dal secondo al terzo grado* è punito colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona che sa essere legata da valido matrimonio.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sarebbe conveniente di sopprimere la parola *valido*, che precede l'altra *matrimonio*, aggiunta in ambedue i paragrafi, onde rimuovere il pericolo di cavillose eccezioni intorno all'opinione che si possa avere della legalità o nullità del matrimonio precedente.

PARMA — Procura Generale.

Ripropone i rilievi fatti dal Commissario OLIVA. Qualora non volesse togliersi la parola *valido*, propone di sopprimere, nel paragrafo 1, le parole: *sapendo di essere*, e nel paragrafo 2 del detto articolo e nel successivo articolo 361 le parole: *che sa essere*.

Art. 361.

Chiunque induce una persona a contrarre matrimonio con altra persona che sa essere legata da valido matrimonio, è punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'articolo precedente, aggiuntavi la multa estendibile a lire duemila.

Art. 361.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Vorrebbe soppressa la parola *valido*, ed osserva che non scorge evidente la ragione per la quale chi induce alla bigamia, comunque venga ad essere un coautore del reato, o la causa morale di esso, debba essere punito con pena maggiore, stante l'aggiunzione della multa, di colui che materialmente commette il reato, se pure non abbia a ritenersi che l'articolo disponga in relazione al caso di chi, assumendo la qualità di sensale, induca al reato, a fine di conseguire un lucro, ed allora l'aggiunta della pena verrebbe ad essere politicamente giustificata.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Lasciando da parte se vi sia una vera ragione di punire questo caso, troppo vaga è la parola: *induce*. Se è un caso di complicità, dovrebbe almeno dirsi: *instiga*, o qualche altro modo adoperarsi per cui siasi escluso il semplice consiglio, che non fa ipotesi di complicità in nessun altro reato.

PARMA — Procura Generale.

(Vedi le osservazioni all'articolo 360).

Art. 362.

L'uffiziale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia celebrando il matrimonio, è punibile con la detenzione maggiore di tre anni, e con la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 362.

L'uffiziale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia celebrando il matrimonio, è punito col *quarto grado* di detenzione.

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

È d'avviso che l'uffiziale dello stato civile che ha così tradita la fiducia pubblica e calpestato veramente il proprio dovere, sia meritevole della perpetua interdizione da ogni pubblico ufficio, o almeno della sospensione comminata dal testo Senatorio.

Art. 363.

La prescrizione dell'azione penale per il reato di bigamia decorre dal giorno in cui uno dei due matrimoni è stato sciolto o dichiarato nullo.

Art. 363.

(Identico).

Nessuna osservazione.

CAPO VI.

Del procurato aborto.

Art. 364.

La donna che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si è procurato l'aborto, è punita con la relegazione fino a sette anni.

CAPO VI.

Del procurato aborto.

(Diventa capo VI del titolo XII).

Art. 364.

La donna che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si è procurato l'aborto, è punita col *primo grado* di relegazione.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Mentre negli articoli 364 e 365 si prevede e si punisce il tentativo di procurato aborto nel terzo, ossia nel còrreo, non si contempla, e molto meno si determina la pena pel tentativo di procurato aborto che la *donna* abbia commesso con mezzi scientemente da lei adoperati a quell'effetto, e che per qualsivoglia causa non sono riusciti a produrlo. Anche in questo caso sussiste la ragione dell'imputabilità del fatto che costituisce il tentativo doloso.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Persiste di non rinviare questo Capo al Titolo dei reati contro le persone; poichè collocandolo fra i reati contro le persone, la prima indagine a farsi sarà se una persona sia stata tolta di mezzo coll'aborto, e non è a dire quali e quante difficoltà, talora insormontabili, potranno sorgere. Pel Codice civile il concepito è una persona, ma lo è nei riguardi di diritto civile e per finzione giuridica, mentre in via di fatto il concepito non vive di vita propria fino a che non esca dall'utero materno. E siccome nei riguardi penali è la sola persona fisica contro di cui si può delinquere, così nel procurato aborto non esistendovi tale persona, evidentemente ne consegue che non vi ha ragione per introdurre una innovazione che si diparte dalla norma degli altri Codici. Perciò non deve essere questo Capo rinviato al Titolo dei reati contro le persone, ma restare bensì in quello dei reati contro il buon costume, perchè realmente l'obbiettivo del procurato aborto non è d'incrudelire contro una persona, ma di far sparire le tracce di una colpa disonorevole.

Art. 365.

§ 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione fino a sette anni.

§ 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza saputa o contro il consenso della donna, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è tentato, con la prigionia maggiore di tre anni.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a tredici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da quattordici a sedici anni, se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei.

§ 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado.

Art. 365.

§ 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito col *primo grado* di reclusione.

§ 2. Se ha fatto uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza la scienza o contro la *volontà* della donna, *la pena non può essere applicata nel minimo*; e se l'aborto è tentato, *si applica il quarto grado* di prigionia.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito col *secondo grado* di reclusione, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e col *terzo grado*, se fu procurato senza la scienza o contro la *volontà* di lei, o *con mezzi ch'egli sapeva più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito*.

§ 4. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 364).

BRESCIA — Corte d'Appello.

Non accetta l'aggiunta fatta al paragrafo 3, sembrandole inopportuna la distinzione.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Sembra scarsa la proporzione logica nel paragrafo 3; poichè diverse cause possono aver prodotta la morte per uno degli innumerevoli accidenti che possono seguire all'aborto come al parto; e cioè emorragia, flogosi, convulsioni ecc. La morte quindi non può essere perciò la sola conseguenza diretta dei mezzi adoperati.

Art. 366.

§ 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici, i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici fino a dieci anni, estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.

§ 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di aver agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Nessuna osservazione.

Art. 367.

Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della famiglia, della madre, della figlia anche adottiva o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione.

Art. 366.

§ 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici, i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, i fabbricanti o *venditori* di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte.

§ 2. (Identico).

Art. 367.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Procura Generale.

Il caso proposto come eccezione si presenta frequentissimo, cosicchè quasi costituisce la regola; in fatti in questo reato la causa a delinquere è quasi sempre la tutela dell'onore. Proporrebbe quindi di aggiungere almeno, in fine all'articolo, le parole: *quando però non sia avvenuta la morte della donna.*

CAPO VII.

*Dei reati contro lo stato civile
delle persone.*

Art. 368.

§ 1. Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, nel fine di alterarne lo stato civile, è punito con la reclusione fino a sette anni.

§ 2. Con la stessa pena, diminuita da uno a due gradi, è punito chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo. La diminuzione della pena non ha luogo, se il colpevole è un ascendente.

CAPO VII.

*Dei reati contro lo stato civile
delle persone.*

Art. 368.

Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, col fine di *sopprimerne* o alterarne lo stato civile, è punito col *primo grado* di reclusione, *salvo le pene del falso*.

Art. 368 bis.

Con la stessa pena, diminuita da uno a due gradi, è punito *chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente*, depone un infante legittimo in uno ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo. La diminuzione della pena non ha luogo, se il colpevole è un ascendente.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non accetta l'aggiunta delle parole: *salvo le pene del falso*. Si verrebbero ad ammettere due pene per lo stesso fatto, la cui essenza sta tutta nella falsità appunto: e come tale è stata riguardata dalla legislazione di tutti i tempi.

CASALE — Corte d'Appello.

Vorrebbe fosse contemplato il caso di un ufficiale dello stato civile, il quale, di accordo con persone interessate, maliziosamente ometta di registrare l'atto di nascita di un infante; poichè tale omissione non è, nè può essere prevista nel capitolo riguardante il *falso in atto pubblico*, nè in quello relativo agli *abusi di pubblici ufficiali*, e non sarebbe adeguatamente punita dalle leggi civili, giacchè ivi sono previsti i casi d'imperizia e di ne-

gligenza e non di dolo. Osserva inoltre che è sfuggita nella locuzione una espressione meno esatta, poichè non regge più la frase quando si è introdotta la parola *suppone*, e perciò propone il seguente emendamento: *Chiunque occulta o cambia un infante, col fine di sopprimerne o alterarne lo stato civile; od altrimenti lo suppone per farlo figurare, benchè non esistente nei registri degli atti civili, è punito col primo grado di reclusione, salvo le pene del falso. Se il colpevole è un ufficiale dello stato civile, la pena è aumentata di un grado.*

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non trova giusto di punire gravemente colui che, non potendo fare allevare un infante, e non occultandone la legittimità, lo depone, per farlo allevare, in un ospizio. Crede quindi che si debba limitare la punibilità a chi altera lo stato personale occultando la legittimità, o dichiarando illegittimo l'infante legittimo.

Questa disposizione poi può produrre l'effetto che chi ha deposto l'infante nell'ospizio, si astenga dal recuperarlo per timore della pena; perciò sarebbe opportuna una disposizione che accordasse l'impunità a chi, entro un certo termine, spontaneamente ricuperasse l'infante.

PARMA — Procura Generale.

Il fatto represso da questo articolo 368 *bis* avviene il più delle volte per miseria e per opera degli ascendenti del bambino. Sembra quindi troppo severa la pena, ed inopportuna la limitazione colla quale termina l'articolo, e che renderebbe nella maggior parte dei casi illusoria la promessa diminuzione di pena.

Forse sarebbe più conveniente portare questo articolo fra le contravvenzioni, nella parte II del Codice.

Art. 369.

L'occultazione d'infante commessa nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punita con la detenzione estendibile a tre anni.

Art. 369.

(Identico).

Nessuna osservazione.

TITOLO XII.

Dei reati contro le persone.

CAPO I.

Dell'omicidio.

Art. 370.

È colpevole di omicidio volontario colui che con l'intenzione di uccidere cagiona con qualunque mezzo la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra.

TITOLO XII.

Dei reati contro le persone.

CAPO I.

Dell'omicidio.

Art. 370.

È colpevole di omicidio volontario colui che con l'intenzione d'uccidere cagiona la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra.

Osservazioni della Magistratura.

CATANIA — Corte d'Appello.

Pare che l'inciso: *con qualunque mezzo*, che si legge nel progetto Senatorio, non faccia alcun male, e che quindi possa rimanere.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non sembra superflua la frase: *con qualunque mezzo*, anzi aggiunge forza e chiarezza; dovrebbe quindi essere mantenuta.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

L'ultimo inciso: *ancorchè ecc.* è inutile, essendovi già la disposizione generale dell'articolo 371.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Ritiene superfluo l'aggiuntivo *volontario*, poichè per costituire l'omicidio deve intervenire necessariamente la volontà nell'agente di recar morte, l'intenzione di uccidere, giusta la definizione esplicita che dell'omicidio viene data in detto articolo.



Art. 371.

Art. 371.

È parricidio l'omicidio volontario commesso sopra un ascendente legittimo, o sopra un genitore naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d' Appello.

È degna di considerazione l'osservazione fatta da un Commissario, il quale opinava di qualificare parricidio anche l'omicidio del figlio, commesso dal genitore. In fatti in questo caso i vincoli di natura sono nello stesso grado e forse più violentemente infranti che nell'omicidio commesso in persona dell'ascendente.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Quando la figura mostruosa del parricidio si dovesse conservare, sembrerebbe logico e necessario che questo titolo si avesse ad applicare anche all'omicidio commesso dall'ascendente sulla persona del discendente.

 Art. 372.

Art. 372.

L'omicidio è premeditato, quando il colpevole ha fermato, prima dell'azione, il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione.

(Vedi il Verbale n. 12 della Commissione).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Una volta che il Codice deve contenere, come deliberò la Commissione Ministeriale, la definizione della premeditazione, propone la seguente formula: *La premeditazione è costituita dal proposito in antecedenza fermato con matura deliberazione, e persistente fino alla esecuzione del reato, senza che alcuna anche minima causa atta ad eccitare l'animo dell'agente sia sopraggiunta nell'intervallo, e benchè il proposito sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione.*

TORINO — Corte di Cassazione.

Opina che si debba adottare la definizione della premeditazione quale fu data dal progetto del Senato, perchè in essa sono concentrati tutti gli estremi necessari a costituirla, siccome ebbe a dimostrare con molta chiarezza il Commissario CASORATI.

ANCONA — Corte d'Appello.

Ritiene debbasi conservare la definizione della premeditazione, che leggesi nel progetto approvato dal Senato. Le espressioni: *disegno, fermato*, determinano con sufficiente esattezza i caratteri di questa aggravante.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Preferisce la definizione della premeditazione, approvata dal Senato, che più d'ogni altra corrisponde al concetto che si vuole spiegare, e che migliora, mediante il verbo *fermare*, la definizione già sperimentata dal Codice sardo.

CASALE — Corte d'Appello.

Per la definizione dell'omicidio premeditato, è d'avviso che per l'interpretazione già assodata dalla pratica giurisprudenza e consacrata dall'uso si possa accogliere la formola del Codice vigente all'articolo 528, ma coll'aggiunta delle parole: *attentare alla vita*, senza di che sarebbe troppo vaga e lata la locuzione. Propone quindi la seguente definizione: *l'omicidio premeditato consiste nel disegno formato prima dell'azione, d'attentare alla vita di una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata, quando anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.*

FIRENZE — Corte d'Appello.

Qualora fosse ritenuta necessaria, come guarentigia contro possibili errori giudiziari, la definizione dell'omicidio premeditato, preferisce quella concordata tra i Commissari PAOLI e CASORATI così concepita: *l'omicidio è premeditato quando il colpevole, in tempo anteriore all'azione, ha pensatamente fermato il disegno di uccidere ecc.* Ed infatti questa formola sembra che meglio di ogni altra concisamente e con esattezza giuridica tocchi tutti gli estremi dalla dottrina stabiliti per il concorso della premeditazione. Il progetto criminoso, la riflessione sul medesimo, la perseveranza nel mantenerlo sono momenti con precisione scolpiti nelle parole: *ha pensatamente fermato il disegno ecc.*; mentre l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la risoluzione di delinquere e l'azione criminosa, onde rendere certi che l'animo dell'agente era calmo e freddo nel momento della esecuzione, è bastevolmente determinato dalle parole: *in tempo anteriore all'azione.*

MILANO — Corte d'Appello.

Proporrebbe senz'altro la conservazione del testo Senatorio che è abbastanza chiaro e tassativo allo scopo della retta definizione della premeditazione.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non vuole mutata la definizione data dal testo Senatorio, poichè tale definizione non differisce dai precedenti legislativi che di una semplice parola cioè: *fermato* in vece di *formato*; ed è saggio proposito, quando non si deve riformare il concetto di una legge, non discostarsi di molto dalla precedente nell'uso delle parole che han ricevuto una comune intelligenza. E per vero, la nuova parola *fermato* indica qualche cosa di più di *formato*, nel ribadire una certa posa od intervallo, ed una perseveranza di proposito tra il pensiero e l'azione.

TORINO — Corte d'Appello.

Ritenuta la deliberazione di mantenere nel Codice la definizione della premeditazione, ed a fronte delle molte definizioni progettate dai Commissari, sembra doversi dare la preferenza a quella del testo Senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

È di parere che sia necessario mantenere la definizione della premeditazione, data dal testo Senatorio, poichè troppo pericoloso sarebbe lasciarla indefinita, ed abbandonarla all'apprezzamento dei giurati.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Fra tutte le definizioni proposte circa la premeditazione, non ve n'è una che possa dirsi scevra di difetti e di pericoli; e perciò preferirebbe che il Codice non desse alcuna definizione.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

La premeditazione è lo scoglio più pericoloso pei giurati. Non osa quasi dirlo, dopo tante dotte discussioni in proposito, ma pure l'elemento del *tempo* che dominava nella vecchia pratica forense, era qualche cosa di meglio intelligibile. Potrebbe tentarsi di escludere il caso di una causale immediata all'azione delittuosa, o forse meglio varrebbe mantenere l'avverbio *freddamente*.

CHIETI.

Miglior partito sarebbe di omettere nel Codice una definizione sopra un concetto sì arduo; ma qualora si credesse di darla, potrebbe bene mantenersi quella che è nel testo Sena-

torio, conforme al Codice Sardo del 1859 e alle abolite leggi dell'ex reame di Napoli del 1819. Intanto, tra le diverse proposte, potrebbe prendersi in considerazione la seguente: *l'omicidio è premeditato allorchè, prima dell'azione, il reo ha formato e freddamente maturato il disegno di uccidere, benchè ecc.*

Art. 373.

§ 1. L'omicidio volontario è punito con la reclusione per venti anni.

§ 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni:

1° quando è commesso sul coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello, o sulla sorella, o sul padre; o la madre o il figlio adottivo, o sugli affini in linea retta;

2° quando è commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia.

Art. 373.

(Soppresso e compenetrato nell'art. 374).

Nessuna osservazione.

Art. 374.

L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

1° quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un giurato od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per cause di esse, attuali o cessate;

2° quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita;

Art. 374.

§ 1. L'omicidio volontario è punito col quarto grado di reclusione.

§ 2. La reclusione non può mai applicarsi nel minimo del detto grado nei casi seguenti:

1° quando l'omicidio volontario è commesso sul coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello o sulla sorella, o sul padre, o la madre o il figlio adottivi, o sugli affini in linea retta;

2° (identico al numero 2°, paragrafo 2, dell'articolo 373);

3° quando è commesso per preparare, facilitare, o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove.

3° quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un giurato, un arbitro od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse;

4° quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi *trenta* giorni dalla sua nascita;

5° (identico al numero 3° dell'articolo 374);

6° quando è accompagnato da gravi sevizie;

7° quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d' Appello.

Opina che si debbano conservare, nel numero 3° dell'articolo in esame, le parole: *attuali o cessate*; e ciò nel fine di togliere ogni dubbio e controversia che potrebbe elevarsi in pratica, nel caso che il reato fosse commesso in odio delle funzioni già cessate.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Alla disposizione del paragrafo 2 opina doversi aggiungere altri due casi, cioè la prodi- zione e l'agguato. Bene a ragione si è censurato il Codice vigente che agguaglia all'omicidio premeditato, e parimenti con morte punisce l'omicidio aggravato da prodi- zione, o agguato. Ma non è da mettere in dubbio che queste circostanze siano veramente aggravanti del reato, e come tali la eliminazione assoluta di esse dal Codice novello non pare giustificata.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Propone che sia contemplato l'omicidio derivato da solo impulso di una brutale mal- vagità, e punito colla stessa pena dell'omicidio premeditato, essendo questo reato atro- cissimo, e che tanto allarma la società per il pericolo continuo cui sono esposti i citta- dini anco i più riguardosi e circospetti; o quanto meno propone di fare al paragrafo 2 la seguente aggiunta: 8° *quando è derivato da solo impulso di una brutale malvagità*.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

La pena del reato previsto dal paragrafo 2, numero 5° dell'articolo in esame, dev'essere l'ergastolo, a simiglianza di quella minacciata dall'articolo 444 paragrafo 1, numero 1°;

e perciò il detto numero 5° dev'essere soppresso, e portato invece sotto il numero 3° del successivo articolo 375.

Anche quando l'omicidio sia stato commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato qualsiasi diverso dal furto, o procurare l'impunità di sè stesso o degli altri autori o complici, o per celare il reato, o per sopprimere le tracce o le prove, non ha esso minore gravità che nel caso del furto; e deve quindi in tutti i casi essere minacciata l'eguale pena dell'ergastolo.

TORINO — Corte d'Appello.

Il numero 1° paragrafo 1 dell'articolo 374 del progetto approvato dal Senato elimina questioni e dubbi, nel senso che secondo il detto articolo dev'essere inteso compresi i casi in cui l'ucciso non sia più ufficiale, o agente, o giurato, al momento del reato, ma tuttavia questo sia stato commesso a causa delle funzioni esercitate. Propone quindi che siano mantenute le parole *attuali o cessate*, che si leggono nel testo Senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Siccome sono frequenti i casi di uomini di efferata indole, che non può confondersi colla crassa ignoranza, i quali hanno ucciso per solo impulso brutale, così crede che debba almeno essere annoverata questa circostanza fra i casi pei quali non può essere applicato il minimo della pena.

Art. 375.

È punito con la morte:

- 1° il parricidio;
- 2° l'omicidio premeditato;
- 3° l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo al furto nell'atto in cui viene commesso o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al colpevole.

Art. 375.

È punito con l'ergastolo:

- 1° (identico);
- 2° (identico);
- 3° (soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Non vede perchè dell'omicidio commesso a fine di furto, se ne debba fare una ipotesi separata, e rimandarla all'articolo 444, nel quale dovrebbero ad ogni modo ripetersi ciò che è detto nel paragrafo 3 dell'articolo 375, per determinare in quali casi si reputa che l'omicidio accompagni il furto.

MILANO — Corte d'Appello.

Questo articolo che contempla la pena del parricidio e dell'omicidio premeditato, dovrebbe essere collocato subito dopo gli articoli 371 e 372, siccome quelli che danno le nozioni di detti reati.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Se credesi che l'omicidio per mandato, con prodizione od agguato non costituiscono speciali figure di omicidio, sarebbe opportuno, onde togliere ogni incertezza, aggiungere nel numero 2° alle parole: *l'omicidio premeditato*, le altre: *nel quale s'intende compreso anche l'omicidio per mandato, e quello che si commette con prodizione od agguato*.

Art. 376.

§ 1. Se alla lesione fatta con l'intenzione di uccidere è susseguita la morte dell'offeso non per solo effetto della lesione medesima, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, il colpevole è punito con le pene stabilite nei precedenti articoli diminuite di un grado.

§ 2. Chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione, ed è punito con le pene stabilite dagli articoli 373, 374 e 375, diminuite da uno a tre gradi; e quando la morte sia avvenuta anche per concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, la pena è diminuita di un altro grado.

Art. 376.

§ 1. Se alla lesione fatta con l'intenzione di uccidere è susseguita la morte dell'offeso non per solo effetto della lesione medesima, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti *ignote al colpevole, o di cause* sopravvenute, si applicano le pene stabilite nei precedenti articoli diminuite di un grado.

§ 2. Chiunque, con l'intenzione di cagionare una lesione personale, cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione, ed è punito con le pene stabilite dagli articoli 374 e 375, diminuite da uno a tre gradi; quando la morte sia avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti *ignote al colpevole, o di cause* sopravvenute, la pena è diminuita di un altro grado.

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Osserva che il paragrafo 2 di questa disposizione così privata dalla necessaria clausola che si legge nel Codice vigente, è tale da far escludere qualunque dichiarazione di reità di omicidio volontario. E indipendentemente da ciò, quando anche fosse vera e provata la intenzione di non cagionare morte, non pare giusto che si diminuisca la pena, quando dal mezzo e dai modi adoperati *potevansi facilmente prevedere le conseguenze del fatto suo*. La stessa osservazione vale anche per l'articolo 388.

Nota infine che i benefici contemplati nel paragrafo 1, si dovrebbero parimenti applicare alla lesione personale, per lo meno alla gravissima e alla grave. Ed applicare eziandio le aggravanti dell'omicidio.

TRANI — Corte d'Appello.

Propone di aggiungere le seguenti parole: *tale diminuzione non avrà luogo, quando lo agente nell'offendere abbia fatto uso di un'arma insidiosa.*

Con ciò si metterebbe un freno all'abusiva frequenza del reato di porto d'armi insidiose, che diventa la occasione, lo eccitamento ed il mezzo efficace dei più gravi reati, e che tanti mali produce all'ordine interno ed alla pubblica tranquillità.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Nei paragrafi 1 e 2 vi è poca latitudine nella pena, tanto pel concorso di altre cause, quanto per l'eccesso sulla intenzione. La variabilità della influenza di una concausa o dei casi di oltre l'intenzione è enorme, e solo il criterio del giudice può proporzionarla. Non soddisfano poi le ragioni per l'aggiunzione della condizione, che la causa sopravvenuta fosse *ignota al colpevole*, perchè ciò dà luogo a sottigliezza ed arbitri. Mal si concepisce a fronte di reati d'impeto; e qualche raro caso di facile apprezzamento dovrebbe rientrare nella latitudine della pena.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Colui nel quale manchi l'intenzione di recar morte, ma abbia invece quella più limitata d'offendere nel corpo o nella salute, non potrà dirsi reo di omicidio, ma soltanto di lesione personale d'onde sgraziatamente scaturì la morte dell'offeso, esito questo non imputabile all'agente, stante il limite di sua intenzione a recar soltanto offesa. Riesce dunque contraddittoria alla definizione dell'omicidio la sanzione del paragrafo 2, che pure qualifica d'omicidio il reato *oltre l'intenzione*. Parrebbe perciò che, a maggior precisione e semplicità, il caso contemplato dal paragrafo 2, venisse compenetrato nel Capo II delle lesioni personali, così modificandone la definizione, all'articolo 378: *Chiunque senza intenzione di uccidere, ma solo coll'intenzione di arrecare una lesione personale, offende una persona, per modo che alla stessa ne derivi indi la morte od un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione, è reo di lesione personale.*

TORINO — Reale Accademia di Medicina.

Propone di aggiungere dopo le parole: *una lesione personale*, le altre: *non mortale*, poichè sarebbe meglio chiarita l'intenzione del legislatore se venisse accolta tale proposta, che spiegherebbe inoltre la differenza tra l'articolo 376 e l'articolo 388, in cui è parola di lesione personale eccedente l'intenzione, ma non cagionante la morte.

Art. 377.

Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito con la relegazione da sette a dieci anni, se il suicidio è avvenuto; e con la detenzione maggiore di tre anni, se è soltanto tentato o mancato.

Art. 377.

Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito col *primo grado* di relegazione, se il suicidio è avvenuto; e se è soltanto tentato, col *quarto grado* di detenzione.

Nessuna osservazione.

CAPO II.

Della lesione personale volontaria.

Art. 378.

Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona con qualunque mezzo un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell'offeso, è colpevole di lesione personale volontaria.

CAPO II.

Della lesione personale volontaria.

Art. 378.

Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona un danno al corpo od alla salute od una perturbazione alla mente altrui, è colpevole di lesione personale volontaria.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

(Vedi le osservazioni all' articolo 376).

Art. 379.

Il colpevole di lesione personale volontaria è punito:

1° con la relegazione da sette a sedici anni, se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, certamente o probabilmente insanabile; o la perdita di un senso, di una mano, d'un piede, della favella o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo; o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

Art. 379.

§ 1. *La lesione personale è gravissima, grave o leggiera.*

1° *È gravissima*, se ha prodotto una malattia di mente o di corpo, certamente o probabilmente insanabile; o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo: o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

2° con la relegazione fino a dieci anni, se la lesione ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso, o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia;

3° con la detenzione maggiore di due anni, se la lesione ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

4° con la detenzione da quattro mesi a tre anni negli altri casi.

2° *È grave*, se ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso, o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente *deformazione dell'aspetto*; o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

3° *È leggiera in tutti gli altri casi.*

§ 2. *Il colpevole è punito col primo grado di reclusione, se la lesione personale volontaria è gravissima; col quarto grado di prigionia, se è grave: con la prigionia o la detenzione non oltre il terzo grado, se è leggiera.*

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sostituirebbe, come più propria, la locuzione: *capacità di generare*, all'altra: *facoltà di generare*.

CASALE — Corte d'Appello.

È d'avviso che almeno si comprendano nel paragrafo 2, fra le lesioni gravi, quelle penetranti nella *cavità toracica e addominale*, e quelle che hanno prodotta *frattura delle ossa del capo*, poichè ad onta che tali lesioni, cogli attuali metodi o per fortunate combinazioni, massime in costituzioni giovani e sane, potrebbero guarire, lascierebbero d'altra parte soverchio arbitrio al perito per dichiararle o no pericolose alla vita.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Aderisce all'emendamento; vorrebbe però che nel numero 2° del paragrafo 1 fosse reso più largo il suo significato, poichè non basta riporre tra le lesioni qualunque danno al corpo altrui arrecate: ognuno può adoperare come vuole le sue facoltà, eletto un genere di vita può mutarlo se gli piace. Ora se la lesione arrecata non costituisce nel

senso scientifico una malattia, se permette all'offeso di attendere alle ordinarie occupazioni; gl'impedisce però di cambiarle, e quindi gli è di ostacolo tale cambiamento, e gli produce un effetto nocivo che, se perdura trenta e più giorni, rende grave la lesione. Perciò propone che alla locuzione che ora si legge, sia sostituita la seguente: *o ha impedito per trenta e più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

È preferibile l'articolo emendato, ma è sempre ripugnante far derivare la gravità del reato dall'entità del danno prodotto, il quale molte volte è casuale, ed indipendente dalla volontà dell'autore, pur non emergendo cause preesistenti o sopravvenute. D'altronde, anche gli effetti, in apparenza lievi, possono essere realmente gravi, secondo il grado, la condizione, il sesso ecc. della persona offesa. Senza formular proposte reputerebbe però più conforme ai principî giuridici ed alle esigenze pratiche una disposizione, che o non definisse casuisticamente l'essenza delle varie specie di lesione, gravissima, grave e leggiera, prescrivendo soltanto al giudice di valutarne la gravità, tenuto conto dell'intenzione dell'agente e degli effetti prodotti; o, volendo dare una definizione, indicasse soltanto, a titolo d'esemplificazione, i varî casi che differenziano una specie dall'altra, a lume del giudice, e senza togliergli il potere discrezionale di apprezzarli diversamente secondo le circostanze.

Ad ogni modo, anche restando fermo in massima l'articolo in esame, opina perchè sia tolta assolutamente la stregua fissa di *trenta* giorni di durata della malattia o della incapacità al lavoro, stregua algebrica troppe volte accarezzata dal progetto, che la scienza e la pratica mostrano quanto sia assurda e pericolosa.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Per le lesioni gravi contemplate nei numeri 3° e 4°, la latitudine di pena è scarsa.

CHIETI.

La distinzione delle lesioni personali in gravissime, gravi e leggiera, se ha un pregio per semplicità, non presenta quelle differenze proprie tra l'una offesa e l'altra, nè nelle penalità riesce a mantenere la debita proporzione.

Se la ferita che porta malattia od impedimento al lavoro per giorni trenta, si ritiene per grave, quella che ne arreca 29 non può dirsi leggiera. Inoltre una ferita che non arreca malattia ed impedimento al lavoro, non dovrebbe essere punita colla detenzione, potendosi bene irrogare una pena pecuniaria.

Preferisce quindi il testo Senatorio, meno per la misura delle pene, potendosi al numero 1°, paragrafo 1, sostituire alla relegazione il primo grado di reclusione; al numero 2° il quarto grado di prigionia; ed al numero 3° la prigionia o la detenzione non oltre il terzo grado, mantenendosi in tutto il resto l'articolo 380.

**Osservazioni delle Accademie Mediche
e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.**

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Conviene nella distinzione delle lesioni personali fatta dall'emendamento; ma aggiungerebbe nel numero 1° del paragrafo 1, le parole: *è gravissima la lesione se ebbe a conseguirla la morte dell'offeso*, ecc.

Art. 380.

Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, o se non ha cagionata nè incapacità nè malattia, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi e con multa fino a cinquecento lire; queste pene possono essere applicate separatamente.

Art. 380.

(Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d' Appello.

Fa voti perchè sia conservato questo articolo armonizzandone la pena colla competenza dei Pretori. L'utilità pratica, almeno fino a che non sia modificata la procedura riguardo alla competenza, è evidente.

Art. 381.

Alle pene stabilite nei due articoli precedenti sono sostituite la reclusione o la prigionia aumentata di un grado:

1° quando la lesione è cagionata alle persone indicate all'articolo 371 e nel paragrafo 2 numero 1 dell'articolo 373;

2° quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, o giurato, od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate;

3° quando la lesione è cagionata a un testimone o perito, per causa della testimonianza o perizia;

4° quando la lesione è cagionata con premeditazione.

Art. 381.

Se la lesione è accompagnata da alcuna delle circostanze aggravanti dell'omicidio, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate da uno a due gradi.

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d'Appello.**

Sarebbe giusto che l'aumento della pena fosse da due fino a tre gradi, o che almeno non fosse mai di un solo grado, qualora nel fatto concorressero due o più delle aggravanti contemplate nell'articolo 381.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Può credersi, che secondo l'emendamento, le circostanze aggravanti dell'omicidio siano quelle contemplate dagli articoli 371, 372, 374. Se così è, la lesione premeditata potrebbe sfuggire alla sanzione penale più severa che dovrebbe colpirla. Quindi propone che lo emendamento sia compilato nei seguenti termini: *se la lesione è prodotta con premeditazione, o è accompagnata da alcuna delle circostanze aggravanti dell'omicidio indicate negli articoli 371 e 374, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate da uno a due gradi.*

VENEZIA — Corte d'Appello.

Approva l'emendamento, ma per ottenere una disposizione più precisa e corrispondente, vorrebbe che fosse corretta l'ultima parte disponendo, che le pene saranno aumentate di un grado se concorrono le circostanze dell'articolo 374, e di due gradi se quelle dell'articolo 375.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Non sembra esatta la formola sostituita dalla Commissione. Il parricidio è un crimine *sui generis*, e non semplice omicidio volontario aggravato.

Art. 382.

Se la lesione personale volontaria è cagionata con armi proprie, le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo, ed alle pene della relegazione e della detenzione sono sostituite quelle della reclusione e della prigionia.

Art. 382.

Se la lesione è cagionata con armi proprie, le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo.

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d'Appello.**

Questa disposizione dovrebbe estendersi anche alle armi non proprie, incidenti o perforanti, perocchè usate ad uccidere e ferire, possono produrre facilmente gli stessi gravi

risultati delle armi proprie, come ad esempio una lima, un coltello da cucina o da macello, uno strumento tagliente rurale, come la falce, un trincetto o coltello da calzolaio.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Perchè aggravare la responsabilità della lesione se commessa con armi proprie? Appena potrebbe spiegarsi la ragione dell'aggravamento, qualora si trattasse di armi insidiose o vietate, il cui porto è d'altronde separatamente punito.

Art. 383.

Pei reati di lesione personale volontaria puniti con le pene stabilite dall'articolo 380 si procede solamente a querela di parte.

Art. 383.

Se la lesione è leggiera, si procede solamente a querela di parte.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Secondo la definizione che si dà all'articolo 379 della ferita leggiera, essendo tale anche quella che produce una malattia od incapacità al lavoro per ventinove giorni, pare che sia eccessiva larghezza il richiedere sempre la querela per l'esercizio dell'azione penale; ed invece è più opportuno che il disposto di questo articolo sia limitato alle ferite che hanno prodotta malattia ed incapacità al lavoro per un tempo minore eccedente i quindici giorni.

Di più dovrebbe aggiungersi che non è necessaria la querela quando il ferito è un minore non provvisto di tutore o curatore, caso questo stato contemplato nell'articolo 341.

ANCONA — Corte d'Appello.

Ritiene che la disposizione dell'articolo in esame non debba applicarsi quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti contemplate negli articoli 381 e 382.

È poi pericolosa l'estensione proposta dalla Commissione a tutte le lesioni leggere, e sarebbe meglio limitarla a quelle contemplate nell'articolo 380. Infatti, estendendola a casi più gravi, apresi l'adito alle pressioni ed alle intimidazioni dell'offensore o de'suoi amici verso l'offeso, per impedirgli di dare querela; e quando la dia, si fomenta lo spirito di vendetta tanto radicato in alcune provincie. Sarebbe piuttosto più opportuno concedere una diminuzione di pena, qualora fosse seguita la riconciliazione tra l'offeso e l'offensore; beneficio codesto che si potrebbe estendere anche alle altre lesioni personali.

Raccomanda infine di formulare in apposito articolo la proposta del Presidente della Commissione, onorevole MANCINI, che abbiano cioè a costituire un reato *sui generis* gli atti preparatorî. In pratica ciò sarebbe utilissimo, come mezzo per prevenire maggiori reati, tanto più che non poche volte accade di doverne lamentare la mancanza.

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Non accetta l'emendamento, massime in vista della frequenza delle risse e dei fermenti. È di parere che le lesioni leggieri debbonsi dichiarare di azione privata, quando l'impedimento da esse prodotto non supera dieci giorni. D'altra parte lasciando di azione privata tutte le lesioni che producono impedimento per meno di trenta giorni, si potrebbe ritardare l'azione investigatrice della giustizia, la quale non si preoccuperebbe, come di solito, dell'accertamento di siffatti reati, ovvero farebbe atti inutili e dispendiosi senza seguito. Aggiungerebbe inoltre le parole: *salvo i casi previsti dagli articoli 381 e 382*.

CAPO III.

*Dell'omicidio e della lesione personale
non imputabile, o scusabile.*

Art. 384.

L'omicidio o la lesione personale non sono imputabili, quando sono commessi:

1° nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o d'altri, giusta il disposto dell'articolo 65, od anche del proprio o dell'altrui onore;

2° nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto violento o di saccheggio;

3° nell'atto di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte; o qualora, avvenendo di giorno, la casa od altro edificio di abitazione, o le loro dipendenze siano in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova;

4° per disposizione della legge o per ordine della legittima autorità.

CAPO III.

*Dell'omicidio e della lesione personale
non imputabile, o scusabile.*

Art. 384.

L'omicidio o la lesione personale non sono imputabili, quando sono commessi:

1° nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o d'altri, giusta il disposto dell'articolo 63, od anche del proprio o dell'altrui pudore;

2° (identico);

3° (identico);

4° per disposizione della legge e per ordine della legittima autorità.

Osservazioni della Magistratura.ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Alle parole: *fondato timore*, adoperate nel numero 3°, propone d'aggiungere l'altra: *serio*.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

È di parere che non possa sostituirsi la particella congiuntiva alla disgiuntiva approvata dal Senato nel numero 4°: si tratta di due ipotesi diverse e ciascuna per sè stante, nè po-

trebbe ammettersi che l'esecutore degli ordini di giustizia sia responsabile degli errori per cui la sentenza potesse dirsi non conforme alla legge.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Trova impropria la sostituzione della particella *e* alla disgiuntiva *o* che leggesi nel numero 4° del testo Senatorio.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Pare eccessivo lo estendere la giustificazione dei reati a cagione di legittima difesa, al caso della difesa dell' *altrui pudore*. Poichè se non trattasi di congiunti intimi, dovrebbe al più concedersi un' attenuante. E se per *altrui pudore* si potesse intendere solamente lo stupro cui altri impedirebbe uccidendo lo attentatore, quando ciò fosse assolutamente necessario, potrebbe bene adottarsi la giustificante della necessità attuale di legittima difesa. Ma al pudore si attenta in cento modi e gravi e lievi, anche con un bacio, o un toccamento, e potrebbe esservi persino collusione dell' omicida con alcuna donna la quale riesca a provocare in un terzo qualunque attentato al suo pudore, e così giustificare l'omicidio.

MILANO — Corte d'Appello.

Deve essere corretta nell' emendamento la citazione dell' articolo 63, sostituendovi lo articolo 65.

PALERMO — Corte d'Appello.

Produrrebbe equivoci la sostituzione della congiuntiva *e* alla disgiuntiva *o* nel paragrafo 4, in fatto di omicidio o lesione, commessi per disposizione della legge o per ordine della legittima autorità.

VENEZIA — Corte d'Appello.

L'emendamento è buono: ma sarebbe stato utile aggiungere, secondo la proposta dei Sotto Commissari, l'inciso: *nell'atto di violento attentato*, perchè circoscrive il momento e la condizione di fatto, durante la quale la difesa è attuale e legittima.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Opina perchè la nozione dell' incolpata tutela, come norma generale, sia riservata al Libro I del Codice, sua natural sede. In merito poi, reputa soverchiamente casuistica la nozione che qui se ne dà; come non pare affatto ragionevole che l'urgente difesa della proprietà, anche se non attaccata con violenza alle persone o sotto forma di saccheggio, ecc., non abbia, in casi straordinari, a legittimare atti violenti e perfino lo stesso

omicidio, in difesa da una immediata e completa rovina o spogliazione. E così sarebbe necessario di pareggiare alla legittima difesa quell'eccesso incolpevole di essa eziandio, che fosse il semplice prodotto della sorpresa o dello sbigottimento.

Art. 385.

§ 4. L'omicidio e la lesione personale sono scusabili, quando sono commessi:

1° nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui o alle altre persone indicate nel paragrafo 2, numero 1° dell'articolo 373;

2° dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

3° dal genitore, dal fratello o dalla sorella sulla persona della figlia, della sorella o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante illegittimo concubito;

4° per eccesso della legittima difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.

§ 2. Le disposizioni dei numeri 2° e 3° del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori o fratelli, nè alle sorelle che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella.

Art. 385.

§ 1. L'omicidio e la lesione personale sono scusabili, quando sono commessi:

1° (identico);

1° bis nell'impeto di giusto ed intenso dolore;

2° (identico);

3° dal genitore, dal fratello o dalla sorella sulla persona della figlia, della sorella o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante illegittimo concubito;

4° per eccesso della legittima difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Fare l'esperimento per la prima volta, sotto i giurati, della scusa del *giusto dolore* nei reati di sangue, è lo stesso che dichiararli tutti scusabili, poichè è quasi impossibile che tali reati non sieno determinati da impeto o da dolore. I giurati distingueranno il dolore giusto ed il meno giusto, e se ci vedranno la *forza costringente* li dichiareranno inimputabili; altrimenti nei casi più tristi, fra la scusa, le attenuanti ed un po' di vizio di mente, beneficii che la giurisprudenza comincia ad insegnare che si possono cumulare,

la pena degli omicidi sarà ridotta a qualche mese di carcere, e quella delle ferite gravissime a poche lire di ammende.

Il numero 4° del paragrafo 1, riproduce la scusa per eccesso dell'uso legittimo della forza pubblica, che a molti pare debba costituire piuttosto un'aggravante.

TORINO — Corte di Cassazione.

Il considerare come scusabili l'omicidio e la lesione personale, commessi nell'impeto di giusto ed intenso dolore, susciterà certamente infinite questioni, per la risoluzione delle quali manca ogni norma, trattandosi di un fatto interno dell'animo. Il giusto ed intenso dolore sarà la causa che spinge al reato, ma non può costituire la scusante, la quale deve sorgere unicamente dall'operato dell'agente, operato la cui gravità si può valutare perchè consiste in fatti esteriori.

La provocazione è considerata scusante in quantochè ad essa immediatamente sussegue il reato, ma come è mai possibile stabilire il tempo in cui cessò l'impeto del giusto dolore?

Una tale scusante, quando sia ammessa, può forse fare rinascere quelle vendette tra famiglia e famiglia che in alcune regioni d'Italia erano pressochè ereditarie; e per provvedere alla specialità di un caso non conviene introdurre una disposizione che presenta così gravi pericoli, tanto più che su tali reati è chiamato a pronunciare il giudice popolare, al quale già ora si muove l'accusa di troppa mitezza nei fatti di sangue.

MILANO — Corte d'Appello.

La citazione del paragrafo 2, numero 1°, dell'articolo 373 non può più stare coll'emendamento che porta la soppressione di quell'articolo, ed invece si dovrebbe sostituire la citazione del paragrafo 2 numero 1° dell'articolo 374.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non consente all'aggiunzione della scusante proposta col numero 1° bis, cioè: *per l'impeto di giusto ed intenso dolore*; la quale è molto elastica, e tramuterebbe le cause remote a delinquere in una scusa d'impeto momentaneo.

TORINO — Corte d'Appello.

Ravvisa troppo pericolosa l'aggiunta fatta col numero 1° bis, la quale potrebbe anche dar luogo a gravi inconvenienti.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Nel numero 1° la qualificazione di *ingiusta*, aggiunta alla provocazione, suscita tutte le quistioni che si son fatte sull'eccesso di provocazione. Si negherà ogni scusa a colui che uccide dopo gravissima provocazione di ferite, sol perchè egli abbia provocate queste

con una parola d'ingiuria lievissima? Non v'è proporzione nella pena. E nel numero 3°, paragrafo 1, sarebbe necessaria una speciale classificazione, da non confondersi per la pena e per la qualità della scusa, come si è fatto nell'articolo 387.

Del pari si comprende poco come sia privato di qualunque scusa il coniuge legalmente separato, se anche lo fosse per colpa dell'altro, quasi che dovesse rinunciare perciò ad ogni sentimento di onore, e diciam pure di gelosia.

Osservazioni delle Accademie Mediche e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.

MILANO — Accademia Fisio-Medico-Statistica.

Nell'epigrafe e negli articoli 385 e successivi di questo Capo III è di parere che si debba usare la parola *scusabile*, che nel comune significato varrebbe quanto non assoggettabile a pena; mentre poi quei crimini d'omicidio e di lesioni personali vedonsi per l'articolo 387 colpiti da pena, sebbene in minor grado, pel concorso delle circostanze avvertite negli articoli 385 e 386, attenuanti bensì la responsabilità dell'agente, ma non importanti una piena e totale escusazione.

Art. 386.

È scusabile l'omicidio commesso sopra un infante per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia o della sorella.

Art. 386.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

È di parere di limitare la disposizione dell'articolo alla madre che commette l'infanticidio per salvare l'onore proprio; e quanto ai terzi, nel caso che essi commettano il detto reato per salvare l'onore della madre, della figlia o della sorella.

MILANO — Corte d'Appello.

Propone di far distinzione tra il caso dell'omicidio commesso sopra l'infante e risoluto nell'atto del parto o dopo il medesimo, e quello già stato deliberato prima del parto stesso, caso quest'ultimo che è indizio di un animo assai più ferino.

Osservazioni delle Accademie Mediche e dei Cultori di Medicina Legale e Psichiatria.

TORINO — Reale Accademia di Medicina.

È di parere doversi con molta prudenza ammettere la scusabilità della uccisione di un neonato, per non facilitare deplorevoli eccessi.

Art. 387.

§ 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili, nei casi preveduti dai numeri 1° e 3° del paragrafo 1 dell'articolo 385 e dall'articolo 386 sono diminuite da uno a cinque gradi; per gli omicidi si applica la relegazione: si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.

§ 2. Quando si tratta di parricidio, la diminuzione non può eccedere due gradi della pena stabilita per l'omicidio volontario dal paragrafo 1 dell'articolo 373.

§ 3. Nei casi preveduti dai numeri 2° e 4° del paragrafo 1 dell'articolo 385 si applica la pena della detenzione maggiore di tre mesi.

§ 4. Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più di una scusa.

§ 5. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche alla scusante di che all'articolo 62, quando questa sia fondata sulla causa stessa di altre scusanti ammesse in favore dell'imputato.

Art. 387.

§ 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili, nei casi preveduti dai numeri 1°, 1° bis e 3 del paragrafo 1 dell'articolo 385 e dall'articolo 386 sono diminuite da uno a *tre* gradi; per gli omicidi si applica la relegazione; si può anche discendere alla detenzione maggiore *del primo grado*.

§ 2. (Identico).

§ 3. Nei casi preveduti dai numeri 2° e 4° del paragrafo 1 dell'articolo 385 si applica la pena della detenzione *oltre il primo grado*.

§ 4. *Anche nel concorso di più scuse non si può, in caso di omicidio, discendere alle pene di polizia.*

§ 5. *Dal medesimo fatto non possono derivare più scuse.*

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Per maggior chiarezza crede doversi aggiungere nel paragrafo 5 alle parole: *medesimo fatto*, l'altra: *scusante*, come si rileva che si intendesse di contemplarlo nella discussione avanti la Commissione (Vedi Verbale n. 14, pag. 145 e 146).

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Come era nel progetto Senatorio, la disposizione del paragrafo 4 risolveva una grave quistione di dritto, e ribadiva un vero principio di ragion penale. Come è stato proposto negli *emendamenti* non risolve nulla, anzi dice il contrario, e serve a far sapere che qualche volta la pena dell'omicidio può scendere alla pena di polizia.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Desidererebbe maggiori specificazioni nel paragrafo 1, e fa voto perchè sia ristabilita la distinzione tra i vari gradi di provocazione, con locuzione però migliore del Codice attuale.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non accetta gli emendamenti recati ai paragrafi 4 e 5.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

La disposizione del paragrafo 5 sembra che non risponda al vero concetto, che l'informa, e che consiste in ciò che da un solo e medesimo fatto di natura scusante non possono derivare più motivi di scusa, per dar luogo all'applicazione ed al beneficio di più scuse, come nel caso di omicidio del coniuge nell'istante in cui è dall'altro sorpreso in flagrante adulterio. Non può l'omicida derivare dallo stesso fatto della *sorpresa in flagrante adulterio*, anche la scusa dell'impeto dell'ira, o l'altra del giusto ed intenso dolore. Sembra perciò che la formola di questo paragrafo abbia bisogno di un dettato più chiaro e più netto.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non approva la disposizione con cui si dichiara che per gli omicidi si applica la relegazione; meglio è dire: *potrà applicarsi*. Ed infatti, perchè dovrà essere favorito in tal modo colui che avesse a suo favore la sola scusa della provocazione non grave? Più conveniente è lasciare che il giudice si determini all'applicazione del genere di pena in base alle circostanze più o meno gravi. Non approva l'ultimo periodo del paragrafo 1, che abilita a discendere alla detenzione maggiore del primo grado; trattasi sempre di omicidio, e le scusanti di cui nei numeri 1°, 1° bis e 3° del paragrafo 1 dell'articolo 385 non sono di tale entità da consigliare l'applicazione di così mite pena.

Eccessiva sembra la diminuzione di pena accordata al parricida, nel caso della provocazione prevista dal numero 1° dell'articolo 385; un solo grado di discesa dalla pena dell'ergastolo sarebbe sufficiente, poichè il reato è sempre gravissimo. Invece nel caso previsto dal numero 3° del suddetto articolo 385 si potrebbe accordare una diminuzione anche maggiore di quella ammessa dalla Commissione, e non è chi non vegga infatti quanto grave scusante sia quella di chi coglie l'ascendente in illegittimo concubito con la propria figlia. Inoltre il paragrafo 2 contiene una disposizione assoluta senza richiamo ad alcuna scusante speciale, e perciò sorge subito il dubbio se il parricida sia escluso dalle maggiori diminuzioni ammesse dal paragrafo 3; perciò sarebbe necessaria una esplicita dichiarazione; ed avuto riguardo alla gravità delle scusanti previste dai numeri 2° e 4°, paragrafo 1, dell'articolo 385, sembrerebbe che anch'egli potesse goderne, però con qualche limitazione.

Art. 388.

Chiunque cagiona una lesione personale, che ecceda nelle conseguenze la sua intenzione, incorre nella pena della lesione cagionata diminuita da uno a due gradi.

Art. 388.

(Identico).

Art. 388 bis.

(Identico all'articolo 391 emendato).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

L'eccesso di fine nelle semplici lesioni personali, che non costituiscono crimine, si deve lasciare nella latitudine del grado; se già non si voglia che in ogni lesione si provi dall'accusa che proprio si voleva quell'effetto, il che è difficilissimo; o dalla difesa che non si voleva, il che sarebbe cosa molto agevole. Sarebbe più opportuno un articolo che, senza distinguere fra omicidi e lesioni, stabilisce una regola generale sull'eccesso del fine, lasciando alla giurisprudenza il vedere quando possa e debba applicarsi.

CATANZARO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 376).

TRANI — Corte d'Appello.

Il concetto preterintenzionale non può assolutamente applicarsi a questo titolo in genere considerato, ma solo ad alcuna delle sue specie comparativamente ad altre sue specie; riuscendo impossibile concepire una lesione leggiera preterintenzionale, mentre la offesa leggiera, costituendo l'infimo grado dell'offesa, non permette stabilire una differenza tra la previsione ed il risultato.

Epperò col sennato criterio direttivo del Codice toscano, ritratto nell'articolo 330, l'articolo 388 si potrebbe formulare nei seguenti termini: *Chiunque cagiona una lesione personale che, eccedendo nelle conseguenze la sua intenzione, produca una lesione gravissima o grave, contemplata dall'articolo 379, incorre nella pena della lesione cagionata, con la diminuzione di uno a due gradi, che non avrà luogo ove avesse fatto uso di un'arme insidiosa.*

VENEZIA — Corte d'Appello.

Vorrebbe aggiunta la circostanza della facile prevedibilità che era stata proposta dai Sotto-Commissari, e che si legge anche nell'alineia dell'articolo 569 del Codice vigente. Non si può dubitare che l'effetto ecceda l'intenzione quando esso poteva prevedersi come ordinaria conseguenza dell'azione, e perciò esprime il voto che quell'aggiunta sia mantenuta.

CAPO III bis

Dell'omicidio e delle lesioni personali colpose.

Art. 389.

Art. 389.

§ 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è reo di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre anni.

39 Sunto

§ 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito col terzo grado di detenzione.

§ 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a sei mila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone, od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcuna delle lesioni indicate nei tre primi numeri dell'articolo 379.

§ 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di *un grado* ed è aggiunta la multa estendibile a seimila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone, od anche di una sola, quando altre abbiano riportato lesioni *gravi o gravissime*.

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Strettissima è la latitudine di un sol grado di pena concessa al Magistrato dal paragrafo 2. Si commette colpa per imprudenza, per inavvertenza o negligenza, per inosservanza di regolamenti (in che è un qualche grado di dolo), o per semplice imprudenza nell'arte.

Ciascuna di queste cause differisce in gravezza da un'altra; e nella stessa causa vi hanno gradi moltissimi di gravità. Vi sono imprudenze tanto grosse da confinare col dolo; e imprudenze stesse tanto minime, nonchè negligenze o inavvertenze, da confinare con la casualità. Epperò in questi diversi casi è troppo alto il minimo della pena, e troppo basso il massimo.

Art. 390.

§ 1. Chiunque, per le cause prevedute nell'articolo precedente, cagiona una lesione è reo di lesione personale colposa, ed è punito con la detenzione estendibile ad un anno, nei casi indicati nell'articolo 379; e colla detenzione estendibile a tre mesi, a querela di parte, nei casi previsti nell'articolo 380.

§ 2. La pena è aumentata da uno a due gradi, se sono rimaste offese più persone.

Art. 390.

§ 1. Chiunque, per le cause prevedute nell'articolo precedente, cagiona una lesione, è colpevole di lesione personale colposa, ed è punito con la detenzione *non maggiore del secondo grado*, nei casi di *lesione grave o gravissima*; e col *primo grado* di detenzione, a querela di parte, *negli altri casi*.

§ 2. La pena è aumentata di *un grado*, se sono rimaste offese più persone.

Nessuna osservazione.

Art. 391.

Colui che cagiona per errore la morte o la lesione d'una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato di omicidio o di lesione personale, le quali derivano dalla qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso.

Art. 391 (Rinvio al Capo precedente e diventa articolo 388 bis).

Colui che cagiona per errore o per altro accidente la morte o la lesione d'una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato di omicidio o di lesione personale, derivanti dalla qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso, e gli è calcolata la scusa se il reato era scusabile.

Nessuna osservazione.

CAPO IV.

Del concorso di più persone negli omicidi e nelle lesioni personali, e della rissa.

Art. 392.

Se più persone sono concorse nell'esecuzione di un reato di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sè sole o nel loro complesso hanno cagionata la morte di una persona o alcuno degli effetti preveduti negli articoli 379 e 380, e non si conosca l'autore della lesione, o delle lesioni, da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovraindicati, sono tutte punite come complici.

CAPO IV.

Del concorso di più persone negli omicidi e nelle lesioni personali, e della rissa.

Art. 392.

Se più persone sono concorse nella esecuzione di un omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sè sole o nel loro complesso hanno cagionata morte o lesione, e non se ne conosca l'autore, sono tutte punite come complici.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Preferisce il testo Senatorio all'emendamento, salvo a correggerlo, omettendo il richiamo che il primo fa dell'articolo 380 soppresso, e aggiungendo la parola: *dannosi*, all'altra: *effetti*, replicatamente usata nel testo.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sta bene che tutti coloro che hanno concorso nel fatto qui previsto siano puniti come complici, ma siccome pei complici c'è nell'articolo 77 una diversa misura di pena, così a togliere qualunque incertezza, sarebbe conveniente aggiungere le parole: *a termini dell'articolo 77 numero 2°*.

Art. 393.

§ 1. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una lesione personale da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene dell'omicidio volontario o dell'omicidio commesso oltre l'intenzione.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione fino a dieci anni.

Art. 393.

§ 1. (Identico):

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno messo la mano addosso all'offeso, sono puniti col primo grado di reclusione o relegazione.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Sembrano troppo gravi le pene criminali minacciate, se si considera che in tali casi la pena debb' essere straordinaria, in vista dell'incertezza sul vero o sui veri autori del reato; e però sostituirebbe una pena correzionale, come la prigionia.

PALERMO — Corte d'Appello.

Propone che alle parole: *che hanno messo la mano addosso all'offeso*, siano aggiunte le altre: *o che abbiano in altro modo concorso alla consumazione del reato*, che si leggono nel vigente Codice. Altrimenti colui che cooperò al reato in modo diverso dall'aver messo la mano addosso all'offeso, o resterebbe impunito, ovvero non godrebbe della disposizione dell'articolo 393.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

La pena stabilita nel paragrafo 2 manca di latitudine sufficiente, poichè i casi di partecipazione ad una rissa sono variabilissimi nella loro intensità, e non è raro il caso nel quale la morte sia cagionata da arma da punta e taglio, e sia assolutamente escluso che uno dei rissanti, il quale abbia pur messo le mani addosso all'offeso, fosse fornito di arma da punta e taglio; cosicchè è esclusa la possibilità che sia l'autore della lesione mortale, unica base di questa transazione della legge che non risponde alla severità dei principî. Nè si dica che in tal caso non si sarebbe nella ipotesi dell'articolo; perchè il sistema di giudicare finora tenuto, contraddice a questa supposizione.

Art. 394.

§ 1. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, taluna ha riportato una o più lesioni personali, ciascuno di coloro che hanno preso parte alla rissa, è punito per la lesione che ha cagionata.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate negli articoli 379 e 380, sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con le pene stabilite negli articoli medesimi, diminuite da uno a due gradi.

Art. 394.

§ 1. (Identico).

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se *più lesioni sono riuscite gravi o gravissime per causa del loro concorso*, tutti coloro che hanno messo la mano addosso all'offeso, sono puniti con le pene stabilite nell'articolo 380 diminuite da uno a due gradi.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Il richiamo all'articolo 380, che si fa con l'emendamento, è sbagliato, perchè il detto articolo è stato soppresso dalla Commissione Ministeriale, in quanto la disposizione di esso è compresa nell'articolo 379, ed è quindi alle pene da quest'ultimo stabilite che dovrebbe farsi riferimento.

CASALE — Corte d'Appello.

Osserva che nell'emendamento al paragrafo 2 fu, per equivoco, fatto richiamo all'articolo 380, invece che al 379.

PALERMO — Corte d'Appello.

Approva le modificazioni recate al paragrafo 2; ma quanto alla pena, avverte che la Commissione incorse in un errore materiale rinviando all'articolo 380, da essa soppresso.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Invece dell'articolo 380, soppresso, dovea esser citato l'articolo 379, paragrafo 2.

Art. 395.

Il provocatore della rissa non può essere punito col minimo delle pene stabilite negli articoli precedenti.

Art. 395.

(Identico).

Nessuna osservazione.

Art. 396.

Chiunque, fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, in una rissa, spara un'arma, senza cagionare lesione personale, è punito con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile a due anni.

Art. 396.

Chiunque, fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, in una rissa, spara un'arma, senza cagionare lesione personale, è punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

A qual titolo punire colui che in una rissa spara un'arma, se alcun danno neppure avendo recato, ciò fece unicamente per intimorire i corrissanti, e raggiunse infatti l'intento?

Questo articolo d'altronde è fuori di posto, poichè non tratta nè di omicidio, nè di lesione.

CAPO V.

*Dell'abuso dei mezzi di correzione
e di disciplina
e dei maltrattamenti in famiglia.*

CAPO V.

*Dell'abuso dei mezzi di correzione
e di disciplina
e dei maltrattamenti in famiglia.*

Art. 397.

Chiunque, abusando dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui affidate per ragione di educazione o d'istruzione, di cura o custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione fino ad un anno.

Art. 397.

Chiunque, abusando dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui affidate per ragione di educazione o d'istruzione, di cura o custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione *non oltre il terzo grado*.

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Fa voto affinchè nei casi contemplati dall'articolo non si possa procedere senza istanza della parte. I casi che danno luogo al reato possono essere diversi, e più o meno giustificati dalla condizione di chi corregge e di chi cade nella correzione. La parte lesa può meglio valutare la giustizia e convenienza di ricorrere al magistrato per la punizione.

VENEZIA — Corte d'Appello.

È di tutta convenienza che quando gli offesi sono maggiori di chi li offende non si proceda senza la loro querela, onde non penetrare nei segreti della famiglia quando essi preferiscono di tenerli nascosti; e che invece si proceda d'ufficio, a tutela di quelle persone che per la loro età non sono in grado di provvedere a sè stessi, o forse ne sarebbero impediti da coloro alla cui podestà sono soggetti. Inoltre propone di aggiungere le parole seguenti: *semprechè il fatto non costituisca reato più grave.*

Art. 398.

Art. 398.

I maltrattamenti in famiglia senza scopo di correzione o di disciplina sono puniti con la detenzione estendibile a due anni, e se sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, con la detenzione maggiore di due anni.

I maltrattamenti in famiglia senza scopo di correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione estendibile al *quarto grado, la quale non può mai essere applicata nel primo grado* se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Ritenuto che i maltrattamenti siano costituiti dall'ingiuria fatta altrui tanto con parole quanto con fatti, osserva che, come pecca di benignità la sanzione penale degli articoli 514 e 515 del Codice penale italiano del 1859, altrettanto sembra che pecchi di severità nello stabilire il termine massimo della pena il disposto dell'articolo in esame, tanto più che prescinde dalla natura più o meno intensa dei maltrattamenti, e dalla loro ripetizione e frequenza, condizioni che sono richieste dal Codice italiano suddetto.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Che cosa sono questi *maltrattamenti* in famiglia che possono avere scopo di correzione o di disciplina, e non averne? Non sono già nè le percosse o ferite, contemplate in altro articolo, nè i danni alla salute di cui parla il precedente articolo. Dunque rimane una definizione vaga nella quale un giudice rigoroso può far entrare il caso di un marito che porta il broncio e non parla alla moglie per un giorno; ed un giudice che ha una moglie riottosa e bestiale può escluderne un marito che abbia condannato la moglie quasi alla pena del Conte Ugolino. Non si era finora sentito il bisogno di una disposizione simile.

Art. 399.

Se i reati preveduti nei due articoli precedenti sono commessi a danno di persone maggiori di età, non si procede se non ad istanza privata.

(Identico).

Art. 399.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

E se il maggiore di età è un infermo, un interdetto ecc.? Sembrerebbe meno pericoloso aggiungere le parole: *fuori dei casi di notorietà*.

CAPO VI.

*Dell'abbandono di un infante
o di altra persona
incapace di provvedere a sè stessa.*

Art. 400.

§ 1. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito colla prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

§ 2. Se l'abbandono avvenne in luogo solitario, la pena è aumentata da uno a due gradi.

CAPO VI.

*Dell'abbandono di un fanciullo
o di altra persona
incapace di provvedere a sè stessa.*

Art. 400.

§ 1. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

La locuzione di questo articolo è inesatta, perchè la custodia, o la cura sembra che concerna non anche il fanciullo, come dovrebbe essere, ma la sola persona incapace per malattia di mente o di corpo a provvedere a sè stessa, mentre lo spirito della disposizione è quello di equiparare quei due esseri. Si potrebbe supplire con la frase: *dei quali sostituita all'altra: della quale*.

CASALE — Corte d'Appello.

È qui opportuno di ricordare come potrebbe essere conveniente d'inserire in qualche parte del Codice ed anche in questa sede, la legge Guerzoni, tanto poco adoperata,

perchè meglio siano conosciute le severe misure comminate ai genitori e tutori che mercanteggiano i figli ancora in tenera età, per mandarli martiri sotto la sferza d'un inumano intraprenditore, a ludibrio d'Italia, in terra straniera.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Opina che alle parole: *aveva la custodia, o doveva aver cura*, si sostituiscano le altre: *doveva avere la custodia o la cura*, oppure le altre: *aveva la custodia e la cura*.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.**CAMPOBASSO.**

Propone l'aggiunzione di un altro paragrafo che preveda il caso di punizione per colui che insulta e molesta, con parole e fatti, le persone deformi ed i cretini, che tranquillamente stanno nelle vie e piazze pubbliche.

Art. 401.

Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata una lesione personale od un grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito colla prigionia maggiore di tre anni, e, se ne è derivata la morte, colla reclusione fino a dieci anni.

Art. 401.

Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata una lesione personale od un grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito col *quarto grado* di prigionia, e, se ne è derivata la morte, col *primo grado* di reclusione, *che non può applicarsi nel minimo*.

Nessuna osservazione.

Art. 402.

§ 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi.

§ 2. Quest'aumento non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni della sua nascita, per salvare l'onore proprio, o della madre, della figlia, o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia, stabilite nei precedenti articoli, sono rispettivamente sostituite la relegazione o la detenzione.

40 *Sunto*

Art. 402.

§ 1. (Identico).

§ 2. Quest'aumento non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi *trenta* giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio *o della moglie*, o della madre, della figlia o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia, stabilite nei precedenti articoli, sono rispettivamente sostituite la relegazione o la detenzione.

Osservazioni della Magistratura.**BRESCIA — Corte d' Appello.**

Riconosce giusto di portare dai cinque ai trenta giorni dalla nascita il termine di cui è parola nel paragrafo 2, per metterlo in relazione con quello previsto dall'articolo 374, numero 4°.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Oltre all'aggiunta fatta nel paragrafo 2, con le parole: *o della moglie*, per essere in armonia coll'articolo 369, che riguardo all'occultazione d'infante contempla la stessa scusa, si dovrebbe dire: *della figlia, anche adottiva.*

CAPO VII.***Del duello.*****Art. 403.**

§ 1. Chiunque sfida taluno a duello è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto; se fu provocato, la pena è diminuita di un grado.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato.

CAPO VII.***Del duello.*****Art. 403.**

§ 1. Chiunque sfida taluno a duello è punito col *primo grado di detenzione* e con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto; se fu provocato, la pena è *della multa fino a cinquecento lire.*

§ 2. *Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida è punito con la multa fino a mille lire.*

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d' Appello.**

Approvando la maggiore severità di pena introdotta, è d'avviso che anche nel caso che lo sfidante sia stato provocato, gli si debba applicare pena afflittiva, minore però, e togliendo la pecuniaria.

VENEZIA — Corte d' Appello.

Non è previsto il caso che lo sfidatore, non essendo provocatore, accetti la sfida, ed è a ritenersi che anche in tal caso, e non solamente quando fu provocatore, egli debba essere punito, sia perchè accettò cosa contraria alla legge, e sia perchè col punire anche chi accetta, sarà più agevole frenare un'azione che offende altamente la giustizia, e ad essa sostituisce la forza brutale.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Sembra ingiusto punire di pena afflittiva lo sfidante non provocato, e di semplice pena pecuniaria il provocatore che accetta la sfida.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CAMPOBASSO.

La pena dovrebbe essere della carcere, perchè i ricchi debbono stare alla pari dei poveri; ed il duello, che è il reato dei bravi e danarosi, sarebbe privilegiato per costoro che si burlano della legge sol perchè possono pagare la multa.

CASALE.

In questo articolo e nei seguenti, relativi al duello, sembrano soverchiamente gravi le repressioni. Due motivi sconsigliano tale severità; l'opinione pubblica che condanna chi in date circostanze non provoca e non accetta il duello, onde la universale commiserazione, nel caso che il duello seguisse, in favore dei condannati; e la considerazione che essendo sempre *volontario* il fatto del duello, non è molto grave il danno sociale.

Art. 404.

Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti colla detenzione estendibile a tre mesi, con multa fino a quattro mila lire e colla sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

Art. 404.

Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti col *primo grado* di detenzione, con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici *nel quarto grado*.

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

È di parere che si debbano togliere, come inutili, le parole: *si presentano*, e propone la seguente più precisa locuzione: *che sul luogo del combattimento fanno uso delle armi*. Inoltre, siccome nel precedente articolo fu ammessa la pena della detenzione nel primo grado per lo sfidante, così anche in questo articolo lo sfidante non provocato dovrebbe punirsi col secondo grado, e se fu provocatore, col terzo grado di detta pena.

Art. 405.

Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito colla detenzione per cinque anni, estendibile ad otto, con multa maggiore di seimila lire e colla sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

Art. 405.

Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito col *primo grado* di relegazione, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici *nel quarto grado, che non può essere applicato nel minimo.*

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CAMPOBASSO.

Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, dovrebbe esser punito con le regole dell'omicidio volontario.

Art. 406.

§ 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale, è punito:

1° nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 379, colla detenzione maggiore di tre anni e con multa maggiore di quattro mila ed estendibile a sei mila lire;

2° nei casi indicati nel numero 3° dell'articolo 379, colla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa maggiore di due mila ed estendibile a sei mila lire;

3° nei casi indicati nel numero 4° dell'articolo 379, colla detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire;

4° nei casi indicati nell'articolo 380, con la detenzione estendibile ad un anno, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

§ 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici maggiore di tre anni ed estendibile a sette.

Art. 406.

§ 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale, è punito:

1° col *quarto grado* di detenzione e con multa da quattro a seimila lire, *se la lesione è gravissima;*

2° con la detenzione *dal secondo al terzo grado* e con multa da due a seimila lire, *se la lesione è grave;*

3° col *secondo grado* di detenzione e con multa da mille a quattromila lire, *negli altri casi.*

4° (soppresso).

§ 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Se la lesione personale gravissima arrecata in duello è punibile principalmente con la detenzione, si tratta di materia correzionale; ed allora come si concilia l'estensione della pena accessoria della multa fino a lire seimila, nel quale ultimo limite la multa assume carattere di pena criminale secondo l'articolo 22 del progetto del nuovo Codice, 1° Libro? Quali difficoltà non sorgerebbero all'effetto di dichiarare la competenza del Tribunale che dovrebbe giudicare in merito, dal riscontrarsi minacciata in via principale una pena correzionale, e in via secondaria una pena criminale, perchè eventualmente superiore alle lire 5,000, ultimo termine della multa come pena correzionale?

La stessa osservazione vale per la lesione grave di cui al numero 2°, paragrafo 1, dell'articolo in esame.

Art. 407.

Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. Se il provocato non ha sfidato a duello, la diminuzione è di due gradi. Contro chi è stato provocato al duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici.

Art. 407.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Vorrebbe che si rifacesse questo articolo perchè è assai oscuro; ed anzichè ammettere diminuzioni pel provocato, le quali riducono la pena a troppo tenui proporzioni, sarebbe miglior partito di aggravarla pel provocatore.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

L'ultimo periodo dell'articolo è compilato in una forma che esprime contraddizione, non eccezione all'articolo 406 paragrafo 2.

Art. 408.

§ 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come l'autore della sfida; e se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 404, 405 e 406 diminuite da uno a due gradi.

§ 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

(Identico).

Art. 408.

Nessuna osservazione.

Art. 409.

§ 1. I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 404, 405 e 406 diminuite da uno a due gradi.

§ 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite da due a tre gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

(Identico).

Art. 409.

§ 2. I padrini o secondi, *se prima del duello hanno procurato di riconciliare le parti, o se per causa di essi il combattimento ha avuto un effetto meno grave di quello che poteva avere, sono esenti da pena.*

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

In vece di dire, nel paragrafo 2: *per causa di essi*, sostituirebbe l'altra formola: *per la loro mediazione*.

PALERMO — Corte d'Appello.

Vorrebbe mantenuto il testo Senatorio; perchè l'emendamento parifica nelle conseguenze penali il caso in cui i padrini o secondi siansi adoperati per impedire il combattimento, con l'altro ben diverso in cui i medesimi abbiano contribuito a rendere meno grave gli effetti del combattimento.

TORINO — Corte d'Appello.

Crede opportuna di mantenere il paragrafo 2, quale si trova nel testo Senatorio; perchè altrimenti i padrini troverebbero sempre mezzo di sfuggire alle sanzioni penali.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Se il duello è un reato per sè stante, qualunque sia la forma che prenda, come si può conciliare la punizione delle parti ed una facile esenzione da ogni pena dei padrini o secondi? Le condizioni richieste di avere cioè *procurato* la riconciliazione o l'esito meno grave del duello, sono illusorie e insignificanti; si riscontreranno facilmente in ogni duello, anche se i veri provocatori del duello fossero, come talora avviene, gli stessi padrini. Si accordi adunque una sensibile diminuzione di pena, ma non si consenta l'impunità, che allorquando i padrini abbiano effettivamente impedito il duello.

Art. 410.

§ 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, o divulga colla stampa, o con scritti, o con parole il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile ad un anno e con multa fino a mille lire.

§ 2. Chiunque dimostrando o minacciando disprezzo eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Art. 410.

§ 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, o divulga colla stampa, o con scritti, o con parole il rifiuto della sfida, è punito col *secondo grado* di detenzione e con multa fino a mille lire.

§ 2. Chiunque *in qualsiasi modo* eccita altri *a sfidare o ad accettare una sfida*, *ognorachè questa abbia avuto luogo*, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d' Appello.

Sarebbe più chiara e comprensiva la formola: *chiunque dimostrando o minacciando disprezzo, od in qualsiasi altro modo eccita*. È d'avviso inoltre doversi togliere la condizione espressa con la penale: *ognorachè questa abbia avuto luogo*; poichè questa disposizione ha per iscopo appunto d'impedire che corra la sfida, e quindi il reato è consumato anche se la sfida non abbia luogo.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Per rendere più esatta, chiara e concisa la locuzione del paragrafo 2, vorrebbe sopprimere le parole: *sempre quando questa abbia avuto luogo*, le quali a prima giunta sembrano involgere una qualche oscurità di dettato per la contraddizione che non consente che uno ecciti un altro ad accettare una sfida, la quale *non abbia avuto luogo*.

PARMA — Procura Generale.

In coerenza alla massima di escludere dal Codice quanto si riferisce ai reati commessi per mezzo della stampa, parrebbe dovessero omettersi negli articoli 410, paragrafo 1,

415, paragrafo 2, 417, paragrafo 2, e 421 paragrafo 1, le parole: *colla stampa, o col mezzo della stampa e degli stampati.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La disposizione del paragrafo 1, potrebbe essere meglio collocata nel Capo seguente:

Art. 411.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avvenga in paese straniero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei reati commessi in territorio estero.

Art. 411.

(Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Questa disposizione non pare al suo posto, e figurerebbe meglio fra le disposizioni preliminari del Libro I.

Art. 412.

§ 1. Alle pene indicate negli articoli 405 e 406 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2° se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

Art. 412.

§ 1. Alle pene indicate negli articoli 405 e 406 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria stabilite nei capi I e II del presente titolo.

1° (identico);

2° (identico);

3° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione o a più colpi;

4° (identico);

5° se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

5° (identico);

6° se nel duello a pistola i duellanti non sono trattiene dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

6° (identico);

§ 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

§ 2. (Identico).

§ 3. Le circostanze indicate al numero 4° del paragrafo 1, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini, o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento.

§ 3. (Identico).

§ 4. Le pene indicate in questo articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la relegazione o con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti coll'aumento di un grado.

§ 4. (Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Le disposizioni cavalleresche dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono proprie di un Codice che punisce severamente il duello, e peccano inoltre di una minuziosità poco confacente alla legge. Preferirebbe una disposizione più semplice, e che dicesse presso a poco così: *ogni qualvolta nel duello sia intervenuta frode o artificio, si applicano rispettivamente le pene dell'omicidio e delle lesioni volontarie.* Con ciò sarebbero esclusi eziandio alcuni dei casi preveduti nell'articolo in esame, che non si devono ammettere come aggravanti in generale del duello. Non il difetto di precedenti condizioni, nella più comune ipotesi che i duellanti abbian dato di piglio alle armi nel concitamento degli sdegni, e sien scesi nel terreno senza avere il tempo di premeditare a sangue freddo le cabale della caval-

leria; non quindi il difetto di padrini, di cui d'altronde è strano pretendersi la presenza se poi si puniscono; non il patto della tenzone all'estremo dell'uno dei due, che mal saprebbe parificare all'intenzione vigliaccamente omicida di chi spegne l'altrui vita col fermo proposito di non esporre la propria. Le altre disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sono comprese nei principî generali dell'imputabilità.

Art. 413.

Qualora i duellanti, od uno di essi, siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 404, 405 e 406 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'articolo 208, numero 3°. Nei casi preveduti dall'articolo 412, le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti tre articoli sul duello, aumentate di due gradi.

Art. 413.

Qualora i duellanti, od uno di essi, sieno estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 404, 405 e 406 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto con le persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'articolo 208, *paragrafo* 3. Nei casi preveduti dall'articolo 412, le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti tre articoli sul duello aumentate di due gradi.

Nessuna osservazione.

Art. 414.

Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito danaro od altro vantaggio, è punito colla pena stabilita dall'articolo 446, *paragrafo* 2 per la estorsione.

Art. 414.

Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito o *tentato* di carpire danaro od altro vantaggio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 446, *paragrafo* 2 per la estorsione.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Ritiene che questo articolo debba essere soppresso, e compenetrato nell'articolo 445, *paragrafo* 2, perchè, in sostanza, prevede lo stesso fatto punibile ivi contemplato. Classificare una disposizione intesa a difendere la proprietà in un capitolo che tratta del duello, potrebbe far supporre che nella nostra codificazione le qualità ontologiche del reato si desumono più dai mezzi adoperati per violare il diritto altrui, che dallo stesso diritto violato.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

La stessa formola della penalità usata nell' articolo, dice chiaro che esso non è a suo posto. Non si sa poi il perchè siano state aggiunte le parole: *o tentato di carpire*, che farebbero antigiuridicamente pareggiare il tentativo al reato consumato.

CAPO VIII.

*Della diffamazione, del libello famoso
e dell'ingiuria.*

Art. 415.

§ 1. Commette il reato di diffamazione chiunque comunicando con più persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce a taluno, qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

§ 2. La diffamazione costituisce libello famoso, se è commessa in documento pubblico, o col mezzo della stampa o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico.

CAPO VIII.

*Della diffamazione, del libello famoso
e dell'ingiuria.*

Art. 415.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

È necessario aggiungere dopo la parola: *attribuisce*, l'altra: *dolosamente*, che serve a stabilire l'estremo essenziale del reato, cioè l'animo di diffamare.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Nella definizione data dall'articolo dovrebbe essere introdotto l'elemento del precipuo e diretto scopo di nuocere, senza di che la sana dottrina non saprebbe trovare il reato di diffamazione. Conviene sulla grave difficoltà di formulare questa definizione in modo che non rimanga in molti casi il reato impunito. Ma parimenti con la definizione del progetto, che in somma è la stessa del Codice attuale, si corre pericolo di punire, il più delle volte, un risentimento, o una indignazione legittima, o almeno di buona fede, come la esperienza ha mostrato.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Il sistema adottato dalla Commissione relativamente ai reati commessi col mezzo della stampa, è di non contemplarli nel Codice penale, per rispettare una legge che si considera come fondamentale, o quasi di carattere costituzionale.

Coerentemente a questo sistema, il paragrafo 2 deve essere corretto nella parte in cui stabilisce che la diffamazione assume il carattere di libello famoso se commessa col mezzo della stampa. Il detto paragrafo dovrebbe quindi essere formulato nei seguenti termini: *la diffamazione costituisce libello famoso se è commessa in documento pubblico, o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico, salvo quanto è disposto dalla legge sulla stampa.* Tale correzione armonizza eziandio coll'emendamento dalla Commissione portato all'articolo 423, e toglie lo sconcio che il delitto di libello famoso commesso col mezzo della stampa, sia nella nostra legislazione previsto ad un tempo dalla legge speciale del 26 marzo 1848 e dal Codice penale; e sia nell'uno e nell'altra con diversa misura punito.

VENEZIA — Corte d'Appello.

La Commissione ha esclusa la frase: *al discredito*, che fu aggiunta dall'onorevole DE-FALCO; ma i motivi che ve la indussero non persuadono, perchè se si vuole che il discredito esprima soltanto la perdita del credito, certo è che la diffusione di notizie che lo fanno perdere, reca non solamente danno assai grave alle persone per le quali il credito è elemento essenziale della loro vita economica, ma le pregiudica anche nella reputazione. Se invece alla parola *discredito* si dà il significato di diminuzione di stima, in modo che, per esempio, un uomo creduto assennato e di condotta onesta, venga per effetto della diffamazione, ritenuto uno sciocco ed un vizioso, anche in tal caso il discredito, che non è a confondersi col disprezzo e coll'odio, e che nulla ha a che fare col credito economico, costituisce un danno notevole all'onore.

PARMA — Procura Generale.

(Vedi le osservazioni all'articolo 410).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Relativamente al paragrafo 1, osserva che l'estremo delle *più persone* per aversi la diffamazione, restringe senza ragione giuridica il concetto del reato. Se si avrà l'avvedutezza di far girare la notizia diffamatoria da uno in altro, senza mai comunicare con più persone, una città intera ne avrà contezza e l'intento sarà raggiunto, senz'altro il diffamato se ne possa giudizialmente lamentare.

Relativamente al paragrafo 2, osserva che il *libello* dovrebbe seguire la sorte di tutti gli altri reati di stampa e riservarsi alla legge speciale; tanto più che l'emendamento recato all'articolo 423 renderebbe ad esso applicabile quanto nella legge speciale fosse particolarmente disposto.

Art. 416.

Commette il reato d'ingiuria chiunque in qualsiasi modo fa a taluno una contumelia che non abbia i caratteri della diffamazione o del libello famoso.

Art. 416.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Ripete le osservazioni fatte all'articolo 415.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sarebbe opportuno aggiungere, per maggiore chiarezza, alla parola *contumelia*, la frase: *od oltraggio*; e così pure aggiungere il paragrafo 2 proposto dai Sotto-Commissari, con cui esplicitamente si dichiarano punibili anche le diffamazioni ed ingiurie fatte ad un corpo costituito.

Art. 417.

§ 1. Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a quattro mila lire; e se il libello è diffuso col mezzo della stampa, la pena non può essere applicata nel minimo.

§ 3. Il colpevole d'ingiuria è punito con la detenzione fino a tre mesi e con multa fino a cinquecento lire.

Art. 417.

§ 1. Il colpevole di diffamazione è punito col *secondo grado di prigionia*, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la *prigionia dal secondo al terzo grado*, e con multa fino a quattromila lire; e se il libello è diffuso col mezzo della stampa, la pena non può essere applicata nel minimo.

§ 3. Il colpevole d'ingiuria è punito col *primo grado* di detenzione e con multa fino a cinquecento lire.

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Il libello famoso, come tutti gli altri reati di stampa, a volerlo prevedere due volte, cioè nella legge sulla stampa e nel Codice penale, ingenera quei gravi dubbi che finora si sono fatti. L'articolo 423 del progetto, risolve, per esempio, quello sulla prescrizione, riconoscendo che ve ne sono due, ma senza dichiarare quale deve applicarsi. Perciò bisognerebbe prendere un partito decisivo: o non prevedere nel Codice nessun reato di stampa, o dichiarare che per i reati di stampa previsti nel Codice, la legge speciale rimane abolita.

PARMA — Procura Generale.

(Vedi le osservazioni all'articolo 410).

Art. 418.

Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione commessa altrimenti che col mezzo della stampa da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state reciproche nel calore di un'altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse. Non evvi luogo a pena per l'ingiuria provocata da vie di fatto sulla persona.

Art. 418.

Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state reciproche nel calore di un'altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse. Non evvi luogo a pena per l'ingiuria provocata da vie di fatto sulla persona.

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Insiste affinchè sia accolto un emendamento proposto dall'onorevole DE-FALCO, secondo il quale si stabiliva di accordare una diminuzione di pena nel caso che l'offensore avesse avuto fondati motivi di credere veri i fatti attribuiti all'offeso. La teoria della giusta credibilità è ormai entrata nel campo della scienza, ed è ammessa dai più recenti scrittori. Ma forse tale aggiunta poteva trovar posto più adattato nei successivi articoli che trattano della prova dei fatti.

Art. 419.

§ 1. L'imputato di diffamazione, di libello famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata.

§ 2. La prova della verità è però ammessa:

1° quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, e i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dare luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui;

2° quando per i fatti imputati con la diffamazione, col libello famoso o con l'ingiuria, sia tuttora aperto o venga iniziato un procedimento penale contro la persona diffamata od ingiuriata;

Art. 419.

§ 1. (Identico).

§ 2. (Identico).

3° quando il querelante abbia formalmente domandato che il giudizio di diffamazione, di libello famoso od ingiuria si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite.

§ 3. Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, l'autore della imputazione è esente da pena, salvo che per gli oltraggi e le ingiurie non dipendenti dalla imputazione medesima.

Nessuna osservazione.

Art. 420.

Per le diffamazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici possono, pronunciando nel merito, ordinare la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture diffamatorie od ingiuriose.

Art. 420.

Per le diffamazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento *penale*; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici, pronunciando nel merito, *ordinano* la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture diffamatorie od ingiuriose.

Osservazioni della Magistratura.

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce il testo Senatorio, in cui la facoltà è più consentanea a tali fatti, che vale meglio il più delle volte non curarli.

ANCONA — Procura Generale (Sezione di Macerata).

L'articolo 32 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa, renderà nella maggior parte dei casi, illusoria la disposizione dell'articolo 420, segnatamente in quelli più gravi che meritano maggiore repressione; come quando scritture giudiziali contenenti ingiurie vengano messe a stampa e divulgate. Ove l'articolo 32, che in fondo non contiene alcuna disposizione d'indole costituzionale, voglia mantenersi, allora per coordinare al medesimo l'articolo 420 emendato, conviene tornare alla lezione che ne dà il progetto Senatorio, là dove rende facoltativa ai giudici la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture diffamatorie od ingiuriose.

L'autorità giudiziaria alla quale vengono presentate, ordinerà la soppressione di esse, se lo crede, ma non avrà le braccia di Briareo per colpire tutte le altre le quali sono andate

disseminate per il pubblico. In ogni evento, applicherà la pena dell'articolo 32 della legge speciale (soppressione facoltativa); quella dell'articolo 420 emendato dalla Commissione (soppressione obbligatoria); ovvero quella del paragrafo 2 dell'articolo 415 e dell'articolo 417, per quelle copie e per quelli esemplari che si sparsero nel pubblico?

Art. 421.

§ 1. Alla condanna per diffamazione, libello famoso od ingiuria, è aggiunta la confisca e soppressione degli stampati, delle scritture, figure od immagini, con cui il reato è stato commesso; e qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

§ 2. La sentenza di condanna è pubblicata, a spese del condannato, per una o due volte, ad istanza del querelante, nei giornali dal medesimo indicati, in numero non maggiore di tre.

Art. 421.

§ 1. (Identico).

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.**PARMA — Procura Generale.**

(Vedi le osservazioni all'articolo 410).

Art. 422.

§ 1. Pei reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte.

§ 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1° nei casi di offesa verso corpi politici, giudiziari o amministrativi, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento;

2° nei casi di diffamazione, libello famoso od ingiuria contro un pubblico ufficiale, un giurato od un agente della pubblica forza, per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui.

Art. 422.

§ 1. (Identico).

§ 2. Nel caso di offesa verso corpi politici, giudiziari o amministrativi, *non si può procedere senza l'autorizzazione dei medesimi.*

§ 3. Se la parte offesa muore prima di aver fatta querela, o se i detti reati sono stati commessi contro un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

§ 3. Se la parte offesa muore prima di aver fatta querela, o se i detti reati sono stati commessi contro *la memoria di un defunto*, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

A più chiara intelligenza dell'emendamento, si dovrebbero aggiungere le parole: *d'ufficio*, dopo quelle: *non si può procedere*.

MESSINA — Corte d'Appello.

L'autorizzazione, di cui al paragrafo 2 dell'emendamento, restringe la facoltà di mettere in movimento l'azione penale. Propone quindi che sia mantenuto nella sua integrità il testo Senatorio.

PARMA — Procura Generale.

Sarebbe preferibile la formola che si legge nell'articolo 217 del progetto Senatorio. Propone pertanto di sostituire alle parole: *non si può procedere ecc.*, le seguenti: *l'azione penale è esercitata d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione*.

Art. 423.

L'azione penale per diffamazione e libello famoso si prescrive in un anno; e per ingiuria in tre mesi.

Art. 423.

L'azione penale per diffamazione e libello famoso si prescrive in un anno, e per ingiuria in tre mesi, *salvo quanto è disposto dalla legge sulla stampa*.

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d'Appello.

L'articolo in esame è in contraddizione con l'articolo 12 della legge sulla stampa, in cui è detto che qualunque azione penale nascente da reato di stampa, sarà prescritta nello spazio di tre mesi. Parlandosi di libello famoso non si potrebbe esso altrimenti concepire che emanato per mezzo della stampa, e la riserva aggiunta dalla Commissione con le parole: *salvo quanto è disposto dalla legge sulla stampa*, non può sanare l'accennata contraddizione.

Potrebbe togliere la frase: *e libello famoso*, ma starebbe sempre l'osservazione che per la diffamazione più grave, fatta con la maggiore diffusione della stampa, la prescrizione si effettuerebbe in soli tre mesi, mentre sarebbe necessario un anno per la diffamazione verbale o scritta.

MILANO — Corte d'Appello.

Sembra inutile la citazione della legge sulla stampa, una volta che dal Codice vennero esclusi i reati commessi col mezzo della stampa.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sarebbe conveniente di fissare il momento dal quale incomincia a decorrere la prescrizione. Non approva la disposizione di favore aggiunta per la stampa, sembrando essere logico estendere alla medesima, con le altre disposizioni di questo Capo, anche quella che si riferisce alla prescrizione.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 415).

CAPO IX.

*Dell'apertura e della soppressione
di lettere e telegrammi e della rivelazione
di segreti.*

Art. 424.

§ 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impadronisce di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a lire duemila.

§ 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non gli abbia aperti, è punito, a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a lire duemila; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena.

CAPO IX.

*Dell'apertura e della soppressione
di lettere e telegrammi e della rivelazione
di segreti.*

Art. 424.

§ 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impadronisce di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione dal primo al secondo grado e con multa estendibile a lire duemila.

§ 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non gli abbia aperti, è punito con la detenzione dal primo al secondo grado e con multa estendibile a lire duemila; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena.

Osservazioni della Magistratura.**BRESCIA — Corte d'Appello.**

Propone di aggiungere alla parola: *sigillati*, le altre: *od altrimenti chiusi*, e ciò nello scopo di prevedere anche il caso dell'apertura di lettere o pieghi chiusi senza sigillo.

CAGLIARI — Corte d'Appello.

Sebbene sotto la denominazione di pieghi sigillati possano comprendersi anche i telegrammi, tuttavia non sarebbe male, per maggiore chiarezza, di farne espressa menzione.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Esprime il parere che sia necessaria la querela di parte per procedere in tutti i casi previsti dall'articolo in esame.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Preferirebbe, come più chiare ed esplicative, le locuzioni proposte ai paragrafi 1 e 2 dalla Sotto-Commissione.

PARMA — Procura Generale.

Nell'emendamento del paragrafo 2, si sono tolte le parole: *a querela di parte*, mentre la Commissione (pagina 178 dei verbali) lo approvò come nel testo Senatorio. Osserva inoltre che in questo paragrafo non si parla di telegrammi, come si è fatto nel precedente.

Art. 425.

§ 1. L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato, il quale s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffici a cui appartiene, o a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la sospensione dai pubblici uffici.

Art. 425.

§ 1. L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato, il quale s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffici a cui appartiene, o a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la detenzione *dal secondo al terzo grado*.

§ 2. Colla stessa pena è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera, od un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

§ 2. (Identico).

§ 3. Se i fatti indicati nei precedenti paragrafi hanno nociuto a taluno, alla detta pena si aggiunge la multa estendibile a lire duemila.

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Corte d'Appello (*Sezione di Modena*).

Avvisa che debba mantenersi il testo Senatorio, se pure non si trovasse più opportuno di minacciare l'interdizione dai pubblici uffici; poichè ora più che mai è necessario che sia rassicurata la pubblica fiducia, e che sia posto un freno alle frequenti infedeltà dei pubblici impiegati.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

I due fatti dell'*aprire* lettere, pieghi o telegrammi, e di *rivelarne* il contenuto, dovrebbero essere distintamente contemplati e puniti. Il reato di cui nel paragrafo 3, deve essere indipendente dall'effetto dannoso, il quale trova altrimenti la sua riparazione. Nè può poi spiegarsi perchè il danno ad un privato debba portar per conseguenza l'applicazione di una multa in favore dell'erario.

Art. 426.

§ 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, colla multa estendibile a duemila lire e colla sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno; e se ha arrecato danno, la sospensione è maggiore di un anno, ed estendibile a tre anni.

Art. 426.

§ 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela senza legittimo motivo ad altri, fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con la multa estendibile a duemila lire e col *primo grado* di sospensione dai pubblici uffici; e se ha arrecato danno, la sospensione è *del terzo grado*.

§ 2. Se la rivelazione del segreto costituisce libello famoso, diffamazione od ingiuria, il colpevole è punito colle pene stabilite per questi reati aumentate di un grado.

§ 2. (Identico).

§ 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito colle pene stabilite nell'articolo 196, salvo, quanto alla durata della detenzione, le disposizioni del paragrafo precedente nei casi ivi previsti.

§ 3. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Fa osservare che mentre l'emendamento sopprime il paragrafo 3, invece il relativo processo verbale della Commissione, a pag. 178, porta che gli articoli discussi, fra i quali il 426, furono approvati come nel progetto Senatorio.

TORINO — Corte d'Appello.

Non trova ragione della soppressione del paragrafo 3 che, giusta quanto si rileva dai Verbali, fu accettato dalla stessa Commissione.

TITOLO XIII.

Del reato contro la proprietà.

CAPO I.

Del furto.

Art. 427.

È colpevole di furto chiunque per fine di lucro si impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale appartiene.

TITOLO XIII.

Del reato contro la proprietà.

CAPO I.

Del furto.

Art. 427.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

Accetta l'emendamento, ma alle parole: *s'impossessa della cosa*, vorrebbe sostituite le altre: *prende la cosa*; ciò per meglio determinare il momento della consumazione del furto.

VENEZIA — Corte d'Appello.

La parola *luogo* ha un senso troppo lato, e può indicare tanto la casa, quanto il sito ove è collocato l'oggetto; meglio perciò sarebbe sostituire la parola *posto*, ed allora la definizione sarebbe appieno corrispondente alla opinione che prevale in giurisprudenza.

Art. 428.

Il furto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

Art. 428.

§ 1. Il furto si commette *altresì*:

1° sopra le cose di una eredità, *che non sia stata per anche adita dall'erede*;

2° dal comproprietario o dal socio, sopra le cose comuni, *di cui egli non sia detentore*; e dal coerede sopra le cose dell'eredità indivisa, da lui non detenute.

§ 2. *Per determinare* la quantità del tolto, nei casi contemplati sotto il numero 2° del paragrafo precedente, si diffalca la parte che spettava al colpevole.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

La proposta della Commissione, pel modo in cui è formulato l'emendamento, può far sorgere il dubbio se l'erede necessario, al quale non corre obbligo di accettare l'eredità che dal defunto passa direttamente nel di lui possesso, possa essere tenuto di furto; dubbio questo a cui non può dar luogo il testo Senatorio, che d'altronde presenta maggiore semplicità e chiarezza.

PALERMO — Corte d'Appello.

Preferisce l'articolo del progetto Senatorio, abbastanza chiaro e semplice.

TORINO — Corte d'Appello.

Non accetta la frase: *adita dall'erede*, e preferisce la parola *accettata*, che corrisponde al linguaggio usato dal Codice civile italiano in questa parte.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Tutta questa disposizione sembra esuberante, siccome implicita nella nozione del furto in generale. Non è poi facile comprendere come il furto delle cose di una eredità sia

ristretto al caso in cui l'eredità non sia stata ancora accettata o adita, ben sapendosi d'altronde che pel Codice italiano non vi è dubbio sul trapasso immediato dei beni dal defunto nell'erede, e che l'accettazione non riveste più l'importanza e la solennità del diritto romano, austriaco e toscano. Onde, se pur si voglia eliminare ogni dubbio circa le sottrazioni del coerede, come di quelle del socio, basterà disporre che vi è furto anche quando la sottrazione cada sulle cose di una proprietà comune, o di una eredità indivisa non affidate al colpevole.

Art. 429.

§ 1. Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo eccede lire mille.

§ 2. Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel momento del furto, senza riguardo al profitto che ne ha tratto il colpevole; e viene determinato, quando non si possa altrimenti, dal prudente arbitrio del giudice.

Art. 429.

§ 1. (Identico).

§ 2. Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel tempo del furto, senza riguardo al profitto che ne ha tratto il colpevole; e viene determinato, quando non si possa altrimenti, dal prudente arbitrio del giudice.

Osservazioni della Magistratura.**PALERMO — Corte d'Appello.**

Non approva la sostituzione della parola *tempo* a quella di *momento*, che si legge nel testo Senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sembra troppo elevata la cifra di lire mille per dichiarare qualificato il furto; è già grave per sè stesso il furto quando ecceda le lire cinquecento.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Ripete le considerazioni fatte all'articolo 178, circa al criterio del valore del danno nei reati. Qui poi vi sarebbe modo di prescindere da una cifra matematica, stabilendo la qualifica non in considerazione del valore per sè stante, assoluto, bensì in relazione con lo stato economico del derubato. Rubare a un povero operaio 100 lire è cosa ben più nefanda che togliere 4000 lire a un Rotschild.

tivo *continuo*; imperocchè il concetto della domesticità che qualifica il furto, implica giuridicamente che il rubatore presti un servizio, non di occasione momentanea, ma fisso ed abituale.

Art. 432.

§ 1. Il furto è qualificato pel tempo:

1° se il ladro lo ha commesso valendosi della facilità derivante da incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato;

2° se il reato è commesso di notte in un edificio di abitazione, o nelle dipendenze di esso, da persona non convivente col derubato.

§ 2. È edificio di abitazione ogni fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato all'abitazione.

§ 3. Sono dipendenze di edificio, d'abitazione tutti i locali che fanno parte del fabbricato, sebbene non abbiano diretta comunicazione tra loro; come pure le stalle, i fienili e granai, i magazzini, le corti, e cortili, e simili, che sono compresi nello stesso recinto, ancorchè non sia chiuso.

§ 4. Sono equiparate agli edifizii di abitazione le navi ancorate nei porti o nei litorali.

§ 5. È notte il tempo che decorre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.

Art. 432.

§ 1. Il furto è qualificato pel tempo:

1° se il ladro lo ha commesso *approfittando delle circostanze* d'incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato;

2° (identico).

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

§ 4. (Identico).

§ 5. (Soppresso).

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

La definizione della notte è non solo opportuna, ma necessaria per impedire ogni arbitrio.

Lasciato nella facoltà del giudice di determinare quale tempo abbia a considerarsi per notte, ne avverrà facilmente che, un furto commesso alla stessa ora, sia in un luogo ritenuto per qualificato e in un altro per semplice.

ANCONA — Corte d'Appello.

È di parere che sia mantenuto il paragrafo 5 soppresso dalla Commissione; altrimenti si aprirebbe un campo troppo vasto alle dispute ed agli arbitri per determinare i momenti in cui il furto possa ritenersi qualificato per il tempo, qualora si questionasse se sia o no stato commesso di notte.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Stima opportuno che rimanga la definizione della notte: il tempo legale non è sempre il tempo astronomico, e si disputerà se la notte comincia al tramonto od all'*ave Maria*, e può anche trovarsi chi creda che sin verso la mezzanotte, non è veramente notte, ma soltanto *sera*.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Non consente alla soppressione del paragrafo 5 che è necessario mantenere per togliere dubbî e questioni, e per non lasciare al potere discretivo del giudice la determinazione di un fatto che consta dalle effemeridi, cioè il tramonto e la levata del sole, che naturalmente mutano al mutare delle stagioni, e non possono quindi dar adito ad incertezze.

CASALE — Corte d'Appello.

Non trova ragione che giustifichi la soppressione del paragrafo 5, e propone quindi che il medesimo sia conservato.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Non sembra opportuno lasciare all'arbitrio del magistrato lo stabilire il giorno o la notte, e quindi la esistenza o no di una circostanza aggravante: epperò desidera che non si sopprima il paragrafo 5 del progetto Senatorio, definendosi però la notte in quel modo che sembri più esatto.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Respinge l'emendamento, e preferisce il paragrafo 5 del progetto Senatorio, che non solo non porterà alcun inconveniente nella pratica applicazione della legge, ma renderà più uniforme e più sicura l'amministrazione della giustizia, impedendo infinite questioni che facilmente possono nascere, quando si lascia all'arbitrio dei giudici la definizione del tempo di notte.

MILANO — Corte d'Appello.

Ad evitare contestazioni e dubbî, sarebbe opportuno che alla parola *convivente*, usata nel progetto Senatorio al numero 2, paragrafo 1, si sostituisca quella di *coabitante*. La parola

convivente racchiude in sè il concetto di persona legata con vincoli di famiglia, mentre la legge non dovrebbe esigere tanto a costituire il reato quivi contemplato.

Insiste poi affinchè sia conservato il paragrafo 5 del progetto Senatorio.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non approva la soppressione del paragrafo 5 che definisce il tempo di notte, e che nella pratica toglie molte questioni.

TORINO — Corte d'Appello.

È di parere che il paragrafo 5 debba essere mantenuto.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Ritiene pericolosa la soppressione del paragrafo 5, perchè ne risulterebbe una troppo estesa facoltà di apprezzamento. Altro è che possa talora mancare la prova che il furto sia stato commesso un'ora dopo il tramonto, o un'ora prima della levata, ed altro che l'intervallo fra questi due momenti debba considerarsi tempo di notte. Trattasi d'una determinazione positiva, e non v'è motivo per cui non possa essere fatta dalla stessa legge; il periodo di tempo sarà più o meno lungo secondo la stagione e secondo la latitudine verso il Nord, ma almeno saranno certi i due momenti entro i quali, in qualunque latitudine, il periodo stesso viene determinato.

PARMA — Procura Generale.

Propone di dire nel paragrafo 2: *od attualmente destinato all'abitazione*, per chiarire ciò che ha dato luogo a questioni, se cioè per rendere qualificato il furto e per punire più gravemente l'incendio (articoli 468 e 469), basti che la casa sia destinata ad essere abitata in tempo diverso da quello della consumazione del furto o dell'incendio; come, per esempio, se il reato si commettesse in inverno, in un casino di campagna notoriamente disabitato in quella stagione; o in luglio, in una casa, vuota in quel mese, ma già affittata ad un inquilino che si recherà ad abitarla in novembre.

Insiste inoltre pel mantenimento della definizione del tempo di notte, per evitare il pericolo di giudicati discordi e di pene diverse in casi identici.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CHIETI.

Ad eliminare dubbi e quistioni giova conservare il paragrafo 5 che determina la durata della notte come qualifica del furto.

Art. 433.

Il furto è qualificato pel mezzo :
 1° se è commesso mediante rottura,
 chiave falsa o scalamento;

2° se è commesso con violazione di
 sigilli apposti per uno scopo preveduto dalla
 legge da un pubblico ufficiale, o per or-
 dine di un'autorità competente;

3° se è commesso da persona masche-
 rata od altrimenti travisata;

4° se il ladro, per commettere il furto,
 ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale
 pubblico o di un agente della pubblica forza.

Art. 433.

Il furto è qualificato pel mezzo :
 1° (identico);

1° bis se è commesso mediante apri-
 mento di lettere altrui sopra valori in esse
 contenuti;

2° (identico);

3° (identico);

4° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Per servire a maggiore chiarezza proporrebbe nel numero 2° la trasposizione delle parole :
da un pubblico ufficiale, di seguito alle precedenti: *sigilli apposti*.

TRANI — Corte d'Appello.

Propone l'aggiunta di un numero 5° formulato nel seguente modo : *se il ladro abbia
 commesso il furto sotto gli occhi del proprietario o di altro detentore*.

PARMA — Procura Generale.

Propone di aggiungere nel numero 2° dopo la parola *commesso*, l'altra *scientemente*.

Osserva poi che non è giusto aggravare la pena del furto per chi l'avesse commesso
 uscendo in maschera da un veglione, senza che il travestimento fosse preordinato al
 furto. Propone perciò di aggiungere alla parola *persona*, le altre : *a tale effetto*.

convivente racchiude in sè il concetto di persona legata con vincoli di famiglia, mentre la legge non dovrebbe esigere tanto a costituire il reato quivi contemplato.

Insiste poi affinchè sia conservato il paragrafo 5 del progetto Senatorio.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non approva la soppressione del paragrafo 5 che definisce il tempo di notte, e che nella pratica toglie molte questioni.

TORINO — Corte d'Appello.

È di parere che il paragrafo 5 debba essere mantenuto.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Ritiene pericolosa la soppressione del paragrafo 5, perchè ne risulterebbe una troppo estesa facoltà di apprezzamento. Altro è che possa talora mancare la prova che il furto sia stato commesso un'ora dopo il tramonto, o un'ora prima della levata, ed altro che l'intervallo fra questi due momenti debba considerarsi tempo di notte. Trattasi d'una determinazione positiva, e non v'è motivo per cui non possa essere fatta dalla stessa legge; il periodo di tempo sarà più o meno lungo secondo la stagione e secondo la latitudine verso il Nord, ma almeno saranno certi i due momenti entro i quali, in qualunque latitudine, il periodo stesso viene determinato.

PARMA — Procura Generale.

Propone di dire nel paragrafo 2: *od attualmente destinato all'abitazione*, per chiarire ciò che ha dato luogo a questioni, se cioè per rendere qualificato il furto e per punire più gravemente l'incendio (articoli 468 e 469), basti che la casa sia destinata ad essere abitata in tempo diverso da quello della consumazione del furto o dell'incendio; come, per esempio, se il reato si commettesse in inverno, in un casino di campagna notoriamente disabitato in quella stagione; o in luglio, in una casa, vuota in quel mese, ma già affittata ad un inquilino che si recherà ad abitarla in novembre.

Insiste inoltre pel mantenimento della definizione del tempo di notte, per evitare il pericolo di giudicati discordi e di pene diverse in casi identici.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CHIETI.

Ad eliminare dubbi e quistioni giova conservare il paragrafo 5 che determina la durata della notte come qualifica del furto.

Art. 433.

Art. 433.

Il furto è qualificato pel mezzo :

1° se è commesso mediante rottura, chiave falsa o scalamento;

2° se è commesso con violazione di sigilli apposti per uno scopo preveduto dalla legge da un pubblico ufficiale, o per ordine di un'autorità competente;

3° se è commesso da persona mascherata od altrimenti travisata;

4° se il ladro, per commettere il furto, ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale pubblico o di un agente della pubblica forza.

Il furto è qualificato pel mezzo :

1° (identico);

1° bis se è commesso mediante apri-
mento di lettere altrui sopra valori in esse
contenuti;

2° (identico);

3° (identico);

4° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Per servire a maggiore chiarezza proporrebbe nel numero 2° la trasposizione delle parole: *da un pubblico ufficiale*, di seguito alle precedenti: *sigilli apposti*.

TRANI — Corte d'Appello.

Propone l'aggiunta di un numero 5° formulato nel seguente modo: *se il ladro abbia commesso il furto sotto gli occhi del proprietario o di altro detentore*.

PARMA — Procura Generale.

Propone di aggiungere nel numero 2° dopo la parola *commesso*, l'altra *scientemente*.

Osserva poi che non è giusto aggravare la pena del furto per chi l'avesse commesso uscendo in maschera da un veglione, senza che il travestimento fosse preordinato al furto. Propone perciò di aggiungere alla parola *persona*, le altre: *a tale effetto*.

Art. 434.

§ 1. Avvi rottura, quando il ladro, per commettere il furto, o per trasportare la cosa rubata, ha demolito, rotto, scomposto, distrutto, divelto o scassinato, con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati, od altri ripari di solida materia, tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe e stanghe, chiavacci, armadi, forzieri, veicoli, casse od altri serrami o mobili chiusi, benchè non ne sia seguita la rottura sul luogo del furto.

§ 2. È chiave falsa qualunque strumento adoperato ad aprire una serratura, e qualunque chiave contraffatta o non destinata ad aprire quella serratura, ed anche la chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta.

§ 3. Avvi scalamento, quando il ladro, per commettere il furto, o per trasportare la cosa rubata, è salito, disceso od entrato in qualunque edificio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, o dell'aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.

§ 4. È equiparato allo scalamento l'ingresso per vie sotterranee, non destinate al transito delle persone.

Art. 434.

§ 1. (Identico).

§ 2. (Identico).

§ 3. Avvi scalamento, quando il ladro, per commettere il furto, è salito, disceso od entrato in qualunque edificio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, o dell'aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri. *Vi è anche scalamento, quando il ladro si è procurato l'uscita in uno dei modi suindicati.*

§ 4. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

Non sembra necessaria, quanto allo scalamento, l'aggiunzione fatta in fine del paragrafo 3, posciachè nel testo del progetto Senatorio si dice che vi ha scalamento anche quando il ladro *discende per trasportare* la cosa rubata.

PARMA — Procura Generale.

Propone di sopprimere nel paragrafo 3 le parole: *od entrato*, che generano confusione, e ad ogni modo sono inutili, perchè non si può salire nè discendere in un edificio senza entrarvi; e d'altronde, conservando le parole: *od entrato*, tutti i furti commessi entro un recinto, anche aperto, sarebbero qualificati per scalamento.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

Non sembra potersi imputare in via assoluta, per esempio, al ladro che fugge, lo scalamiento nell'uscire dall'edificio o recinto.

Art. 435.

È qualificato per la qualità della cosa rubata:

1° il furto di cose che appartengono allo Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità;

2° il furto di àncore, catene, anelli, od altri oggetti destinati nei porti all'assicurazione delle navi; e quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti e sulle strade; ed in generale delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni;

3° il furto di cose esclusivamente destinate al culto, quando sia commesso in luoghi riservati all'esercizio di esso; od in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirle.

Art. 435.

È qualificato per la qualità della cosa rubata:

1° (identico);

2° (identico);

3° (identico);

4° *il furto di bestiame al pascolo, e nell'aperta campagna, o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata.*

Osservazioni della Magistratura.**ANCONA — Corte d'Appello.**

Opina che il furto di bestiame nell'aperta campagna debba essere annoverato tra i furti qualificati pel luogo in cui si trova la cosa rubata, non tra quelli qualificati per la qualità della cosa stessa. Propone quindi la soppressione del numero 4°, aggiunto dalla Commissione.

CASALE — Corte d'Appello.

La Commissione Ministeriale volle aggiungere al numero 4° dell'articolo 435 che tratta del furto qualificato per la qualità della cosa, il furto di bestiame al pascolo ed in

aperta campagna, che il testo del progetto Senatorio collocava al numero 2° dell'articolo 436.

L'ordine tenuto dal Senato è più conforme, trattandosi che la qualifica non è nel caso in parola designata dalla specie della cosa, ma dalla confidenza necessaria del proprietario; e quindi era naturale che figurasse tra i furti qualificati per il luogo, e non per la qualità delle cose.

Lucca — Corte d'Appello.

Osserva che se il furto del bestiame è qualificato soltanto quando e perchè esso avvenne *al pascolo* ecc., la qualifica è evidentemente determinata non in ragione della cosa furtiva, ma in ragione unicamente del *luogo* del furto. Quindi la disposizione deve stare al numero 2° dell'articolo 436.

Non sa poi spiegare perchè, avendo la Sotto-Commissione proposto di comprendere tra i furti qualificati per il luogo, quelli commessi con destrezza e sotto gli occhi del proprietario, la Commissione nulla abbia detto su tale argomento, e non abbia poi effettivamente considerati i furti stessi nell'articolo 436.

Messina — Corte d'Appello.

È di parere che l'abigeato debba essere annoverato tra i furti qualificati pel luogo, anzichè tra quelli qualificati per la qualità della cosa rubata; propone quindi che siano mantenuti nella loro forma gli articoli 435 e 436 del progetto Senatorio.

Milano — Corte d'Appello.

È di parere che il furto di bestiame non per la qualità della cosa rubata abbia a costituire un furto qualificato, ma invece per il luogo in cui si trova; propone quindi che questa disposizione debba rimanere coll'ordine assegnatole nel testo Senatorio.

Palermo — Corte d'Appello.

Non reputa esatto prevedere il furto del bestiame in aperta campagna tra i furti qualificati per la qualità della cosa. La ragione della qualifica non viene da privilegio della cosa stessa, ma dalla necessità in cui il proprietario di essa si trova di doverla affidare alla pubblica fede.

Venezia — Corte d'Appello.

Opina che la disposizione dell'aggiunto paragrafo 4, starebbe meglio collocata nel successivo articolo 436; ed in vero il furto diviene qualificato non già perchè si rubi una bestia, ma perchè la si ruba in quei luoghi dove è più difficile la custodia. Se il furto avvenisse da una stalla chiusa e con rottura, allora la qualifica non sarebbe più quella dell'articolo 436, ma quella dell'articolo 433.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La qualifica desunta dalla qualità del furto, ripete principalmente la sua essenza dalla destinazione a pubblico servizio delle cose furate, come facilmente si rileva dal testo dell'articolo.

Sarebbe quindi il caso di trasportare in questo articolo, o meglio di fondere nel suo numero 1° il numero 8° dell'articolo successivo, che intimamente vi si collega; ma dovrebbero invece lasciare al suo posto il numero 2° dell'articolo 436 stesso, che qui fu trasportato come numero 4°.

Art. 436.

Il furto è qualificato per il luogo, se è commesso:

1° in luogo riservato al culto sopra cose non destinate esclusivamente al culto;

2° sopra bestiame al pascolo o nell'aperta campagna, o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata;

3° sopra attrezzi, merci od oggetti che, servendo ai bisogni dell'agricoltura o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di servizi o lavori pubblici, rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede;

4° su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna, o sulle aie;

5° sopra legne nelle tagliate dei boschi, sopra piante nei vivai, pesci nelle peschiere, ed api negli alveari;

6° sopra effetti o danari dei viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre imprese di pubblici trasporti;

7° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi in dosso ai cadaveri;

8° in uffici, archivi o stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite;

9° nelle sale d'udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia.

44 *Sunto*

Art. 436.

Il furto è qualificato per il luogo, se è commesso:

1° (identico);

2° (soppresso e compenetrato nell'articolo 435);

3° (ora 2, identico);

4° (ora 3, identico);

5° (ora 4, identico);

6° (ora 5) sopra *oggetti* o danari dei viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre imprese di pubblici trasporti;

7° (ora 6, identico);

8° (ora 7, identico);

9° (ora 8, identico);

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 435).

CASALE — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 435).

LUCCA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 435).

MESSINA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 435).

MILANO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 435).

TORINO — Corte d'Appello.

Non crede di compenetrare il numero 2° sotto l'articolo 435; perchè, se è vero che si contempla il furto relativamente alla qualità della cosa, non è però men vero che la aggravante dipende dal trovarsi il bestiame in una piuttosto che in altra località.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sarebbe desiderabile che al numero 4°, come propose il Commissario PAOLI, fossero aggiunte le parole: *tanto aderenti, quanto ecc.* Infatti è raro il caso che i frutti staccati si lascino nella campagna, eccettuato il frumento e qualche altro prodotto. Ma ben più frequenti sono i furti che si commettono su larga scala sui frutti pendenti, i quali sono bensì per sè stessi furti campestri, perchè si commettono sui campi, ma alle volte cagionano danni rilevantissimi, tanto è vero che molti proprietari sono obbligati al tempo della raccolta a tenere una guardia armata sul luogo, se non vogliono esporsi ad una devastazione.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 435).

Art. 437.

Il furto è qualificato pel numero dei ladri, quando è commesso da tre o più persone riunite a fine di rubare.

Art. 437.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d' Appello.

Circa le disposizioni degli articoli 437 e 442, desidererebbe punito con più grave sanzione dell'ordinaria *il furto con destrezza sulla persona, e quello commesso sotto gli occhi del proprietario*, dei quali la Commissione non si occupò.

PARMA — Procura Generale.

È di parere che si potrebbero togliere le parole: *riunite a fine di rubare*, poichè il fatto del furto commesso insieme, mostra chiaramente il concerto; il quale d'altra parte potrebbe essere talvolta difficile a provarsi, con indebito vantaggio dei delinquenti.

Art. 438.

§ 1. Il furto qualificato è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

§ 2. Concorrendo insieme in un furto più circostanze costituenti una medesima qualificazione, la detta pena non può essere applicata nel minimo.

§ 3. Concorrendo insieme in un furto due qualificazioni diverse, il colpevole è punito con la prigionia per cinque anni.

§ 4. Concorrendo insieme in un furto più di due qualificazioni, il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni.

§ 5. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Art. 438.

§ 1. Il furto qualificato è punito col *quarto grado* di prigionia.

§ 2. (Identico).

§ 3. Concorrendo insieme in un furto due qualificazioni diverse, il colpevole è punito *col primo grado di reclusione*.

§ 4. Concorrendo insieme in un furto più di due qualificazioni, il colpevole è punito *con la stessa pena della reclusione, la quale non può essere applicata nel minimo*.

§ 5. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d' Appello.

Osserva che l'elemento del danno, che va considerato in tutti i reati, debbasi vieppiù calcolare in quelli contro la proprietà. Sono frequenti i furti di un valore minimo di

poche lire ed anche di soldi, e non pare adeguata la pena al danno. Desidera perciò una disposizione speciale in favore dei furti, per esempio minori di lire cinque, e la necessità della querela di parte per essi ancorchè accompagnati da qualifica, o almeno da alcune delle qualifiche meno gravi.

PARMA — Procura Generale.

Per maggior chiarezza propone di dire nel paragrafo 4: *è punito col primo grado di reclusione, che però non potrà essere ecc.*

Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Nel determinare la penalità dei reati non si può prescindere dai riguardi all'ordine della competenza. E perciò non trova ragionevole e accettabile che il furto qualificato una o due volte, secondo il progetto Senatorio, si mandi al tribunale correzionale, ed il furto qualificato due volte, secondo gli emendamenti, o tre, si mandi alle Assise. Si vede che reca grave inciampo la soverchia elevatezza del primo grado delle pene criminali; ma se tale deve conservarsi, devesi pure rispettare la essenziale integrità del reato e non aver riguardo al numero delle qualifiche nel fissarne la competenza, che deve essere una sola; altrimenti la pratica tenterà di correggere l'assurdo della legge a scapito dell'imputato o della società.

Art. 439.

§ 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione è furto semplice, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

§ 2. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena stabilita nel presente articolo è diminuita di un grado.

Art. 439.

§ 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione è furto semplice, ed è punito con la prigionia dal *secondo al terzo grado*.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

È necessaria la querela di parte pei furti semplici che nel valore non eccedono le lire cinquanta, ed occorrerebbe altra benigna disposizione pei furti minimi.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Sarebbe stato desiderabile che si fosse specialmente previsto il furto commesso con destrezza sulla persona.

PARMA — Procura Generale.

Nessuno degli articoli precedenti contempla il furto commesso con destrezza sulla persona (borseggio), che pure dovrebbe essere punito più gravemente del furto semplice.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 429).

Art. 440.

§ 1. Non ha luogo azione penale per i furti preveduti nel presente capo, quando sono commessi:

1° tra coniugi non legalmente separati;

2° tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

3° tra fratelli e sorelle ed affini in secondo grado conviventi in famiglia.

§ 2. Se i furti sono avvenuti tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado, non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado.

§ 3. La disposizione di questo articolo non giova a coloro che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperano al furto.

Art. 440.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

Perchè escludere i furti commessi fra ascendenti e discendenti, legittimi e naturali? Invece, sarebbe stato bene determinare che nei furti qualificati pel mezzo, non ha luogo il beneficio di questo articolo, perchè la qualifica del mezzo distrugge la presunzione della comunione delle cose rubate, per cui si può supporre il consenso del padrone. Il che è la vera ragione legale della disposizione.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

S'intende la impunità del furto tra certi gradi di consanguineità, ma vi sono certe qualifiche le quali toccano troppo all'interesse pubblico, e meriterebbero eccezione.

PAVIA.

Accetta la disposizione dell'articolo 440, limitatamente però ai coniugi non legalmente separati; sarebbe peraltro enorme per rispetto agli altri parenti. Quindi propone che le disposizioni contenute nei numeri 2° e 3° del paragrafo 1, siano modificate nel senso che l'azione penale sia ammessa, quando vi sia istanza da parte del danneggiato.

Art. 441.

§ 1. Se il ladro volontariamente restituisce il tolto, o, essendo la restituzione impossibile, indennizza intieramente il derubato prima che sia rilasciato il mandato di cattura, la pena è diminuita di due gradi.

§ 2. Se la volontaria restituzione o indennizzazione avviene dopo il rilascio del mandato di cattura e prima del dibattimento, la pena è diminuita di un grado.

Art. 441.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d' Appello.

Osserva che è necessario di aggiungere alla parola *cattura*, le altre : *o di comparizione*, perchè non sempre gl'imputati di furto sono arrestati.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Queste disposizioni vanno poste in armonia con quelle dell' articolo 180, esaminato a suo luogo.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

PAVIA.

Propone che alle disposizioni del presente articolo precedesse un'altra formolata come segue: *ogni furto cessa di essere punibile, se l'autore stesso, non già un terzo per lui, mosso da pentimento, benchè dietro insistenza del danneggiato, risarcisce per intero il danno derivato dal suo fatto, prima di essere scoperto dalla autorità.*

Art. 442.

§ 1. Alle pene stabilite nel presente capo può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia.

§ 2. La sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia deve sempre essere aggiunta per un tempo non minore di un anno, se si tratta di furto qualificato, o se il colpevole è recidivo.

Art. 442.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 437).

CASALE — Corte d'Appello.

Propone il seguente emendamento al paragrafo 1: *Alle pene stabilite nel presente capo* PEI FURTI SEMPLICI, *può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia.*

CAPO II.

CAPO II.

*Del furto violento, dell'estorsione e del ricatto.**Del furto violento, dell'estorsione e del ricatto.*

Art. 443.

Art. 443.

Il furto è violento:

(Identico).

1° quando con violenza o con minacce di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato, a consegnare la cosa, od a soffrire che egli se ne impossessi;

2° quando il ladro, nell'atto del furto o immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate od accorse sul luogo del reato, delle violenze o delle minacce prevedute nel numero 1°, per consumare il furto o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato.

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Questo reato dovrebbe essere qualificato grassazione o rapina, e non furto. Il *fur*, secondo il senso più ovvio e comune della parola, è colui che nella massima parte dei casi si impadronisce delle cose altrui di nascosto, o ad insaputa del proprietario. Colui che audacemente, colla violenza o colle minacce, spoglia il detentore non è un *fur*, ma un grassatore: egli rapisce e non ruba, e non vi era ragione di sopprimere la parola *grassazione*, per sostituirvi quella di *furto violento*, che non è equivalente.

PARMA — Procura Generale.

Propone di dire nel numero 2°: *occorse sul luogo*, omettendo le parole: *del reato*, potendo le violenze commesse *immediatamente dopo*, verificarsi in luogo diverso da quello del reato. Sarebbe anche opportuno di aggiungere le parole: *ovvero su quelle che lo inseguono, o nelle quali si imbatte fuggendo*.

Art. 444.

§ 1. Il furto violento è punito:

1° con l'ergastolo, se è stato commesso con omicidio volontario mancato o tentato, o con omicidio oltre l'intenzione;

2° con la reclusione da diciassette a venti anni, se è stato commesso con lesioni personali della specie indicata nei numeri 1° e 2° dell'articolo 379;

3° con la reclusione da quattordici a sedici anni, se è stato commesso con lesioni personali della specie indicata nel numero 3° dell'articolo 379, o con minacce nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una sola fosse palesemente armata; o se fu commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle qualificazioni previste negli articoli 429 a 437;

4° con la reclusione da otto a tredici anni, in tutti gli altri casi.

§ 2. Le pene stabilite nei numeri 3° e 4° del paragrafo 1 sono diminuite di un grado, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

Art. 444.

§ 1. Il furto violento è punito:

1° con l'ergastolo, se è stato commesso con omicidio volontario, *ancorché* mancato o tentato, o con omicidio oltre l'intenzione;

2° col *terzo grado* di reclusione, se è stato commesso con lesioni personali *gravissime*;

3° col *secondo grado* di reclusione, se è stato commesso con lesioni personali *gravi*, o con minacce nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una sola fosse palesemente armata; o se fu commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle qualificazioni previste negli articoli 429 a 437;

4° in tutti gli altri casi col *primo grado* di reclusione, che *non può essere applicato nel minimo*.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sembra esorbitante ed anche impolitica la disposizione del numero 1° del paragrafo 1. La parificazione di pena ivi contemplata offende il principio generale che differenzia l'imputabilità fra il reato consumato, ed il tentativo del medesimo, e pone l'agente nell'interesse di portarlo alle estreme sue conseguenze, uccidendo il derubato, una volta che con l'uccisione che lo libera dalle conseguenze di una testimonianza decisiva, non incorre in pena più grave di quella che potrebbe incontrare se non consumasse l'omicidio, nel qual caso gli sovrasterebbe sempre il pericolo di quella testimonianza. Pertanto occorrerebbe distinguere, riserbando la pena dell'ergastolo all'omicidio volontario consumato, e comminando a quello tentato o mancato, o all'altro oltre l'intenzione, pene gradualmente proporzionate.

Nota che nel verbale relativo di n. 17 a pag. 177, è detto che l'articolo fu approvato come nel testo del progetto Senatorio, mentre si riscontra l'articolo stesso in modo non indifferente modificato dall'emendamento, con l'aggiunta della parola *ancorchè*.

Osserva inoltre che il criterio della penalità non dovrebbe desumersi dal valore delle cose violentemente rubate, perchè tale circostanza dev'essere indifferente in un reato la cui essenza obbiettiva sta nella violenza alla persona, che tutto assorbe.

NAPOLI — Corte di Cassazione.

(Vedi le osservazioni all'articolo 375).

CATANIA — Corte d'Appello.

Il caso del furto accompagnato da omicidio consumato fu già preveduto nell'articolo 375. Dovrebbe nel presente articolo accennarsi soltanto alle altre ipotesi in esso contenute; e sembra che la pena dovrebbe essere minore di quella nello stesso sancita, come minore fu il danno nei casi di omicidio mancato o tentato, e minore il dolo in quello dell'omicidio oltre l'intenzione.

CATANZARO — Corte d'Appello.

È lieve la pena comminata nel numero 2° del paragrafo 1, e non istà in proporzione con quella del numero 1° dell'emendamento, essendo troppo la distanza dall'ergastolo al terzo grado di reclusione. Forse la pena del numero 1° è troppo grave in alcuni casi, e potrebbe bastare il quarto grado di reclusione pel furto violento con omicidio semplicemente tentato. Ma in ogni modo dovrebbe, nel numero 2°, comminarsi la pena della reclusione dal terzo al quarto grado. È vero che nell'omicidio tentato il dolo è di maggiore gravità; ma non si trascuri il gravissimo danno della lesione personale gravissima; laddove nell'omicidio, anche mancato, il danno è nullo.

PARMA — Procura Generale.

Propone di limitare nel paragrafo 2, la diminuzione della pena al solo caso del numero 4° del paragrafo 1; poichè quando vi sono *lesioni* gravi questo criterio deve prevalere all'altro della tenuità del valore delle cose rubate.

Art. 445.

È colpevole di estorsione:

1° chiunque con violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento che costituisce diritti, obbligazione o liberazione;

2° chiunque incutendo timore di gravi danni alla persona od agli averi, anche con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, ovvero simulando l'ordine di un'autorità, o vestendo la divisa d'un pubblico ufficiale o d'un agente della pubblica forza, costringe taluno a mandare, depositare, o mettere in qualunque modo a disposizione del colpevole denaro o roba.

Art. 445.

È colpevole di estorsione:

1° (identico).

2° chiunque, incutendo timore di gravi danni alla persona, *al suo onore*, od agli averi, *in qualsiasi modo*, costringe taluno a mandare, depositare o mettere in qualunque modo a disposizione del colpevole denaro o roba.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Mentre accetta le due aggiunte fatte al numero 2°, crede ad un tempo che sia prudente di contemplare il caso di simulazione di un ordine dell'autorità o di vestire la divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della forza pubblica, perchè in tal caso si evita ogni discussione sul punto se l'oggetto sia stato consegnato per sola obbedienza, e non per incusso timore.

ANCONA — Corte d'Appello.

È di parere che debba starsi al testo del progetto del Senato, aggiungendovi le parole: *al suo onore*, ed: *in qualsiasi modo*, proposte dalla Commissione. Con siffatta locuzione vengono meno molte questioni che potrebbero sollevarsi qualora si ritenga che il colpevole, simulando l'ordine di una autorità o vestendo la divisa di un pubblico ufficiale, o d'un agente della forza pubblica, possa incutere timore di gravi danni per essere colpito dalla sanzione di questo articolo. In tali casi egli raggiungerebbe il suo scopo non colla minaccia di un grave danno, ma coll'inganno.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

Approva l'emendamento, ma reputa che debbano contemplarsi, come nel progetto Senatorio anche i casi in cui l'estorsione si faccia simulando l'ordine del magistrato o vestendo la divisa di pubblico funzionario e della forza pubblica, i quali casi sono del pari gravi e non possono intendersi compresi nella formola: *timore incusso*.

FIRENZE — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 414).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La Commissione ha adottato il sistema di sopprimere la parola *minacce* ogni volta che nel progetto Senatorio si trova scritto: *con violenze o minacce*, reputando che il concetto delle seconde fosse compreso in quella della prima (vedi articoli 172, 202, 207). Perciò anche nell'articolo in esame dovrebbero fare altrettanto riguardo alla parola *minacce*.

Art. 446.

§ 1. Il colpevole della estorsione, preveduta nel numero 1° dell'articolo 445, è punito secondo le distinzioni e le norme, e con le pene stabilite pel furto violento nell'articolo 444.

§ 2. Il colpevole della estorsione, preveduta nel numero 2° dell'articolo 445, è punito con la reclusione estendibile a tredici anni; e se il danno è inferiore a lire cinquanta, con la prigionia maggiore di due anni.

Art. 446.

§ 1. (Identico).

§ 2. Il colpevole della estorsione, preveduta nel numero 2° dell'articolo 445, è punito col *primo grado* di reclusione che non può applicarsi nel minimo.

Osservazioni della Magistratura.

MILANO — Corte d'Appello.

Pare equa la riduzione di pena fatta nel testo Senatorio, al paragrafo 2, pel caso che il danno sia inferiore a lire 50, e quindi proporrebbe la conferma della relativa disposizione.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non reputa giusto sopprimere, dal paragrafo 2, la diminuzione di pena quando il danno non ecceda lire cinquanta; preferisce perciò il testo Senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non è detta alcuna ragione per la quale al paragrafo 2 fu omessa l'ultima parte che infligge una pena minore nel caso di danno inferiore alle lire cinquanta. Pare che invece dovesse essere tenuta ferma, perchè è principio di equità naturale che la pena, per essere corrispondente al reato, sia anche in proporzione col danno; a meno che non si tratti di reati che hanno per sè stessi una impronta di massima gravità indipendente da qualunque danno, e tale non sembra quello previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 445.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

In questo articolo trovasi soppressa la condizione della cifra fissa del valore. Sta bene; ma come si concilia con gli articoli 429 e 439?

Art. 447.

Art. 447.

È colpevole di ricatto chiunque sequestra una persona per ottenere da lei o da altri, come prezzo della liberazione, denaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

Art. 448.

Art. 448.

§ 1. Il colpevole di ricatto è punito:

1° con la reclusione da venti a venticinque anni, se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie o dei maltrattamenti è derivata la morte della persona sequestrata;

2° con la reclusione da diciassette a venti anni, se, per effetto dei mezzi indicati nel numero 1°, sono derivate alla persona sequestrata lesioni personali della specie indicata nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 379;

3° con la reclusione fino a sedici anni in tutti gli altri casi.

§ 2. Qualora nell'occasione del ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata, anche prima che fosse chiesto il prezzo della liberazione, il colpevole è punito con l'ergastolo.

§ 3. Coloro che portano scientemente i messaggi scritti o verbali, o le corrispondenze per l'effettuazione del ricatto, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni.

§ 1. Il colpevole di ricatto è punito:

1° col *quarto grado* di reclusione, se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie o dei maltrattamenti usati, è derivata la morte della persona sequestrata;

2° col *terzo grado* di reclusione, se, per effetto dei mezzi indicati al numero 1°, sono derivate alla persona sequestrata lesioni *gravissime*;

3° col *secondo grado* di reclusione in tutti gli altri casi.

§ 2. (Identico).

§ 3. Coloro che, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, portano scientemente messaggi scritti o verbali, o le corrispondenze per *far raggiungere l'intento* del ricatto, sono puniti col *quarto grado* di prigionia, *salvo i casi di complicità*.

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

È troppo mite la pena comminata al grave reato che contempla l'articolo in esame, e che può equipararsi, in vista del modo crudele che si pratica, all'omicidio volontario per eseguire il furto.

Osserva che è troppo mite la pena comminata nel paragrafo 3, perchè contro i manutengoli bisogna aggravare la mano, dovendo ad essi attribuirsi la frequenza di cotesti reati in alcune provincie.

La pena di cui nei numeri 1° e 2° del paragrafo 2, non è adeguata alla gravità di un reato audacissimo. Si dovrebbe elevare all'ergastolo quella del numero 1°, ed al quarto grado di reclusione quella del numero 2°.

Art. 449.

Alle pene stabilite pel furto violento, per la estorsione e pel ricatto, è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia per tempo maggiore di tre anni.

Art. 449.

Alle pene stabilite pel furto violento, per la estorsione e pel ricatto, è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia per tempo maggiore di due anni.

(Nessuna osservazione).

CAPO III.*Dell'usurpazione.***Art. 450.**

È colpevole di usurpazione:

1° chiunque occupa l'altrui proprietà immobile senza il consenso del possessore, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto;

2° chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private.

CAPO III.*Dell'usurpazione.***Art. 450.**

È colpevole di usurpazione:

1° chiunque occupa l'altrui *cosa* immobile senza il consenso del possessore, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto;

2° (identico).

Osservazioni della Magistratura.**CATANZARO — Corte d'Appello.**

Opina che sia necessaria la querela di parte in tutti i casi previsti dagli articoli 450, 451, 452, 455; salvo, forse per eccezione, il procedimento d'ufficio nei casi del paragrafo 2 dell'articolo 451.

Art. 451.

§ 1. Il colpevole di usurpazione è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. Se il reato è stato commesso con violenze o minacce contro le persone o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila, oltre le pene per gli omicidi e le lesioni personali, secondo le norme stabilite pel concorso di più reati e di più pene.

Art. 451.

§ 1. Il colpevole di usurpazione è punito con la prigionia *non oltre il secondo grado*, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. Se il reato è stato commesso con violenze o minacce contro le persone o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate, il colpevole è punito con la prigionia maggiore del *secondo grado* e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila, oltre le pene per gli omicidi e le lesioni personali, secondo le norme stabilite pel concorso di più reati e di più pene.

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Per uniformità di linguaggio al paragrafo 2, propone doversi sostituire alle parole: *violenze o minacce*, l'altra: *violenza*.

CATANZARO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 450).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Ripete l'osservazione fatta all'articolo 445.

Art. 452.

Con le pene stabilite nel precedente articolo è punito chiunque turba con violenza il pacifico possesso dell'altrui proprietà immobile, quando il fatto non costituisca il reato preveduto dall'articolo 202.

Art. 452.

Con le pene stabilite nel precedente articolo è punito chiunque turba con violenza *contro le persone* l'altrui pacifico possesso sopra cosa immobile, quando il fatto non costituisca il reato preveduto dall'articolo 202.

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 450).

PALERMO — Corte d'Appello.

Non adotta l'emendamento per le ragioni medesime che valsero a fare respingere quello dell'articolo 202.

CAPO IV.

Dell'abuso di confidenza.

Art. 453.

È colpevole di abuso di confidenza chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato.

CAPO IV.

Della truffa.

Art. 453.

È colpevole di *truffa* chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato.

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

Il titolo: *abuso di confidenza*, meglio che non quello di *truffa*, corrisponde alla realtà del fatto che si vuol punire; la parola *truffa* nella maggior parte delle provincie italiane indica il fatto di aver carpito un qualche oggetto con artifizi dolosi, ed è utile che la parola della legge sia da tutti intesa, onde evitare ogni possibile confusione.

ANCONA — Corte d'Appello.

Pare che le epigrafi del Capo IV e del V, e le nominazioni dei reati che vi si comprendono secondo il progetto Senatorio, siano esatti e meritevoli di approvazione. La truffa deriva dal verbo truffare che nell'idioma tecnico significa trarre uno in errore e inganno con lusinghe, artifizi ecc.; quindi lo sleale che non esegue il mandato spontaneamente conferitogli, non può accusarsi che di *abuso di confidenza*, e non mai di *truffa*.

La frode è il genere che abbraccia tanto l'*abuso di confidenza* che la *truffa*, ossia è uno degli elementi costitutivi di ambedue questi reati; e non potrebbe quindi ravvisarsi in uno di essi soltanto; ma vi sono altri elementi propri ed esclusivi a ciascuno di essi da meritare diversa classificazione e denominazione. Perciò per maggior possibile precisione di linguaggio che massimamente si richiede nei Codici penali, sono preferibili le epigrafi del Capo IV e V ed i corrispondenti articoli del testo Senatorio.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Non conviene nel sostituire la denominazione di *truffa* a quella di *abuso di confidenza*, e tutto al più ammetterebbe che si mutasse quest' ultima nelle parole: *abuso di fiducia*. La parola *truffa*, nel linguaggio comune, non renderebbe il concetto del reato che qui si colpisce.

CASALE — Corte d'Appello.

Le parole: *abuso di confidenza*, rispondono meglio al concetto del reato, ed anzi gli danno la vera impronta; ciò che non viene espresso dalla parola *truffa*. Preferisce quindi la locuzione che leggesi nel testo Senatorio.

MILANO — Corte d'Appello.

Opina che l'epigrafe del Capo IV debba essere mantenuta com'è nel testo Senatorio.

PALERMO — Corte d'Appello.

Non trova esatta la sostituzione fatta nelle epigrafi dei Capi IV e V. Comune è l'elemento essenziale dei due reati dell'appropriazione della cosa altrui, come lo è nel furto; la differenza sta, che quando il proprietario consegna volontariamente la cosa sua col l'obbligo in colui che la riceve di riconsegnarla, o farne un uso determinato, ed il consegnatario, tradendo la fiducia, ne fa suo prò, non vi ha migliore epigrafe, che quella di *abuso di confidenza*: che se poi il colpevole impiega raggiri e simili modi per farsela consegnare, ingannando l'altrui buona fede, è meglio detto *truffa*, anzichè *frode*, la quale è troppo generica per indicare esclusivamente il concetto del reato.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Se l'intestazione: *abuso di confidenza*, è un francesismo, nemmeno la voce *truffa* che si propone di sostituire, traduce il concetto del reato, sul quale verte il presente Capo, perchè nella truffa concorre sempre l'elemento dell'inganno. Dicasi invece *infedeltà*, poichè chi commette il reato è infine un mandatario infedele, e si avrà una parola italiana e più propria.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non accetta nè il titolo del reato com'è previsto nel progetto del Senato, che è un gallicismo, nè quello dell'emendamento, che ha un senso ricevuto soltanto in Toscana. Preferisce il titolo di: *appropriazione indebita*, che esprime, anche nelle parole, il vero concetto del reato, ed è ricevuto in tutte le altre provincie italiane.

Art. 454.

§ 1. Il colpevole di abuso di confidenza è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Se il valore della cosa supera lire mille, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a mille lire.

§ 3. Se il valore della cosa non supera lire cinquanta, è punito con la prigionia fino a tre mesi.

Art. 454.

§ 1. Il colpevole di *truffa*, è punito, a querela di parte, con la prigionia *dal secondo al terzo grado* e con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Se il valore della cosa rubata supera lire mille, è punito col *terzo grado* di prigionia e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a mille lire.

§ 3. Se il valore della cosa non supera lire cinquanta, è punito col *primo grado* di prigionia.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 453).

CASALE — Corte d'Appello.

Osserva che, forse per errore di compilazione, nel paragrafo 2 è detto: *se il valore della cosa rubata*. Siffatta qualifica è impropria, e deve quindi omettersi lasciando soltanto la parola *cosa*, come nel testo Senatorio.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Ritiene che debba essere soppressa, come superflua, la voce qualificativa *rubata*, che fu aggiunta alla parola *cosa* nel paragrafo 2 dell'emendamento. Qualora s'insista nel volere espressa la qualità della cosa, indicandone con vocabolo specificativo la provenienza delittuosa, sarà sempre da ripudiarsi la voce *rubata* per dinotare che la cosa proviene da truffa; mentre il participio *rubato* è designativo della provenienza da furto.

MILANO — Corte d'Appello.

Osserva che non è bene appropriata la parola *rubata*, usata nell'emendamento al paragrafo 2; giacchè trattasi di ritenzione di una cosa affidata, e non tolta contro volontà.

Art. 455.

§ 1. Con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell' articolo precedente è punito, a querela di parte, colui che abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso determinato, vi ha scritto o fatte scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.

§ 2. Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso.

Art. 455.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Non può convenire nel concetto che l'abuso del foglio firmato in bianco debba ritenersi come un reato di truffa, piuttostochè di falso, sia o no il foglio stato affidato; perchè il falso è titolo prevalente, ed assorbe quello minore della truffa. In questo senso già si pronunziò questa Corte Suprema (Vedi Cass. Firenze, 1° febbraio 1878. Annali, vol. 12, parte 2ª, pag. 104).

Art. 456.

§ 1. L'abuso di confidenza è punibile con la prigionia maggiore di tre anni e con multa fino a due mila lire, e si procede d'ufficio, quando è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1° da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

2° da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

3° da chi esercita una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati, operai, od allievi operai dipendenti dai medesimi;

Art. 456.

§ 1. La *truffa* è punita col *quarto grado* di prigionia e con multa fino a duemila lire, e si procede d'ufficio, quando è commessa sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1° (identico);

2° (identico);

3° (identico);

4° dai depositari di deposito necessario;

4° (identico);

5° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno le qualità di pubblici ufficiali, quando il fatto non costituisce peculato secondo l'articolo 177;

5° (identico);

6° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

6° (identico);

7° da domestici, operai o servi di campagna.

7° (identico).

§ 2. La prigione non può essere applicata nel minimo, e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa supera lire mille.

§ 2. (identico).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 453).

ANCONA — Corte d'Appello (*Sezione di Perugia*).

Osserva che al numero 7° non è fatta menzione degli agenti di campagna, fattori e simili; siffatte persone possono non intendersi comprese nella parola *domestici*.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Le parole: *quando il fatto non costituisce peculato secondo l'articolo 177*, che trovansi nel numero 5° paragrafo 1, non hanno sufficiente ragione di essere dal momento che sono precedute dalle altre: *che non hanno la qualità di pubblici ufficiali*; perocchè non vi sarà mai peculato là dove nel sottrattore manca la qualità di ufficiale pubblico.

Art. 457.

Art. 457.

§ 1. Se nei reati di abuso di confidenza il danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei due articoli precedenti sono diminuite da uno a due gradi.

(Identico).

§ 2. La qualità del danno è determinata con la norma stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 429.

§ 3. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 440 e 441.

Osservazioni della Magistratura.**FIRENZE — Corte di Cassazione.**

Una volta che si adotta (e bene) la nomenclatura di truffa, invece che quella di abuso di confidenza, che leggesi nel progetto Senatorio, non si può dire che l'emendamento sia identico: ma bisogna per questo lato correggere il testo Senatorio dicendo: *se nei reati di truffa*; e ciò per ragione di coerenza.

ANCONA — Corte d'Appello (Sezione di Perugia).

Osserva che alle parole: *se nei reati di abuso di confidenza* dovrebbero sostituirsi le altre: *se nei casi di truffa*.

BRESCIA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 453).

FIRENZE — Corte d'Appello.

Approvando l'emendamento, osserva che per rendere uniformi tra loro le disposizioni relative, fa d'uopo che dal paragrafo 1 sia tolta la denominazione: *abuso di confidenza*, e siavi sostituita l'altra di *truffa*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.**SIENA.**

(Vedi le osservazioni agli articoli 439, 449 e 446).

CAPO V.

Della truffa.

Art. 458.

È colpevole di truffa chiunque, adoperando artifizi, raggiri od altri inganni atti ad abusare dell'altrui buona fede, induce qualcuno in errore, e procura così a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

CAPO V.

Della frode.

Art. 458.

È colpevole di *frode* chiunque, adoperando artifizi, raggiri od altri inganni atti ad abusare dell'altrui buona fede, induce qualcuno in errore, e procura così a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Osservazioni della Magistratura.**TORINO — Corte di Cassazione.**

(Vedi le osservazioni all'articolo 453).

ANCONA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 453).

BRESCIA — Corte d'Appello.

Opina che debba essere mantenuta la qualifica di *truffa* che leggesi nel progetto Senatorio.

MILANO — Corte d'Appello.

È di parere che debba essere conservata la epigrafe del Capo V, proposta dal Senato con la parola *truffa*.

PALERMO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 453).

VENEZIA — Corte d'Appello.

Esclusa la parola *truffa* ad indicare l'*abuso di confidenza* o la *infedeltà*, di cui nel Capo precedente, bisognerebbe mantenerla in questo Capo, anche perchè più conforme al comune linguaggio, secondo il quale chi carpisce con inganno dicesi truffatore. La *frode* è qualche cosa di meno della *truffa*, ed infatti vi può essere frode puramente civile, per la quale a senso dell'articolo 1235 Codice civile si possono impugnare i contratti, senzchè vi sia ancora un'azione punibile.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

È preferibile il titolo di *truffa*, secondo il progetto Senatorio, ricevuto dalla maggior parte delle provincie italiane; mentre quello di *frode*, particolare alla dottrina toscana, è troppo generico e si riferisce al materiale di altri reati (frodi elettorali, commerciali, industriali, in duello ecc.). Ma poichè nel Capo si trattano anche altri reati che non sono truffe, l'epigrafe del Capo potrebbe essere la seguente: *Della truffa ed altre frodi*.

Art. 459.

§ 1. Il colpevole di truffa è punito, a querela di parte, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. La prigionia è maggiore di tre anni e la multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire, e si procede d'ufficio:

1° se il danno recato con la truffa eccede lire duemila;

2° se la truffa è commessa da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3° se la truffa è commessa a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4° se la truffa è commessa con abuso, contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di un'autorità estera, o di marchi o contrassegni di negozi o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare taluno sulla provenienza, natura o qualità di una merce; o trasportando sopra materie o merci diverse, marchi o bolli genuini della pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altre materie o merci;

5° se la truffa è commessa per far esonerare o surrogare taluno nel servizio militare.

Art. 459.

§ 1. Il colpevole di *frode* è punito, a querela di parte, col *terzo grado* di prigionia, e con multa fino a duemila lire.

§ 2. La prigionia è del *quarto grado*, e la multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire, e si procede d'ufficio:

1° se il danno recato con la *frode* eccede lire duemila;

2° se la *frode* è commessa da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3° se la *frode* è commessa a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4° se la *frode* è commessa con abuso, contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di un'autorità estera, o di marchi o contrassegni di negozi o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare taluno sulla provenienza, natura o qualità di una merce; o trasportando sopra materie o merci diverse, marchi o bolli genuini della pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altre materie o merci;

5° se la *frode* è commessa per far esonerare taluno dal servizio militare.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio, ritenendo soltanto gli emendamenti che si riferiscono alle sanzioni penali comminate nei paragrafi 1 e 2.

CASALE — Corte d'Appello.

In coerenza al disposto dell'articolo 465 in cui la Commissione ha tolta la necessità della querela di parte, dovrebbero lasciare sempre all'investigazione d'ufficio anche il reato previsto dall'articolo in esame, per la maggior malizia che esso contiene.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Non sembra conveniente il far dipendere dalla querela la punizione della truffa o frode. Essa è un reato abbastanza grave, e, specialmente nei grandi centri, vi sono taluni che la esercitano per mestiere, e può darsi che chi fu ingannato si mantenga silente onde non esporsi alla derisione. In ogni caso è eccessiva la disposizione del paragrafo 2, numero 1°, che fa dipendere l'esercizio dell'azione pubblica da un danno superiore alle lire duemila. Il danno sarebbe già rilevante anche se superasse le lire 500. Subordinatamente ancora sarebbe conveniente far dipendere l'azione dalla querela di parte anche nella infedeltà, nei casi identici dell'articolo presente.

PARMA — Procura Generale.

Nel numero 1° del paragrafo 2 sostituirebbe le parole: *se il valore della cosa frodata o il danno ecc.* Tutte le volte che si può conoscere esattamente il valore della cosa frodata non sembra giusto che la responsabilità dell'agente si accresca anche per il danno che potrebbe pure dipendere da circostanze a lui ignote, tanto più che pel furto e per la truffa si è avuto riguardo al solo valore (articoli 429 paragrafo 2, e 454, paragrafi 2 e 3).

Accettando questa proposta, converrebbe sopprimere il paragrafo 2 dell'articolo 463; e nel paragrafo 1 dell'articolo stesso dopo le parole: *il danno*, dovrebbero essere aggiunte le altre: *od il valore della cosa frodata.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Non comprende la ragione perchè la qualifica del valore nel furto sia determinata dalla equivalenza d'oltre *mille lire*, e l'*aggravante* della truffa sia determinata dal danno eccedente *duemila lire*.

Art. 460.

È colpevole di truffa, ed è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente anche colui che, col fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora però il fatto non costituisca il reato preveduto nell'articolo 472.

Art. 460.

È colpevole di frode, ed è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente anche colui che, col fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora però il fatto non costituisca il reato preveduto nell'articolo 472.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

In questo titolo della frode è da notarsi che non restano contemplati i casi speciali previsti dall'articolo 405 del Codice penale toscano, i quali non rimangono assolutamente compresi nè nella definizione della frode secondo l'articolo 458, nè nella enumerazione di quelli di questo articolo 460, nè tampoco dei precedenti.

Art. 461.

§ 1. È punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'articolo 459 chiunque abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di taluno, che egli sa essere minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento atto a produrre in danno di lui un'obbligazione o liberazione, od altro effetto di diritto.

§ 2. Se il danno supera lire duemila, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo 2 del detto articolo 459.

Art. 461.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

Art. 462.

È reputato colpevole di truffa e punito colle pene stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 459 chiunque, per mestiere ed a fine di lucro, induce italiani ad emigrare, ingannandoli col rappresentare fatti falsi o dare notizie insussistenti.

Art. 462.

È colpevole di *frode* e punito colle pene stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 459 chiunque, a fine di lucro, induce italiani ad emigrare, ingannandoli col rappresentare fatti falsi o dare notizie insussistenti.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d' Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio, sopprime però le parole *per mestiere*, giusta la deliberazione della Commissione.

Art. 463.

§ 1. Se nei reati di truffa preveduti nel presente capo il danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi.

§ 2. La quantità del danno è determinata con la norma indicata nel paragrafo 2 dell'articolo 429.

§ 3. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 440 e 441.

Art. 463.

§ 1. Se nei reati di *frode* preveduti nel presente capo il danno non supera lire cinquanta, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

BRESCIA — Corte d' Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 458).

PARMA — Procura Generale.

(Vedi le osservazioni all'articolo 459).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 457).

CAPO VI.

Dell'appropriazione indebita.

Art. 464.

È colpevole di appropriazione indebita:

1° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria scientemente, senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2° chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente in tutto od in parte la quota dovuta al proprietario del fondo;

3° chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

CAPO VI.

Dell'appropriazione indebita.

Art. 464.

(Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Per la molta affinità che esiste tra i reati qui trattati e la vera appropriazione indebita, sarebbe preferibile trasportare questi articoli sotto il Capo IV, conservando i loro nomi più comuni di appropriazione di cosa smarrita, o di tesoro.

Art. 465.

§ 1. Il colpevole di appropriazione indebita è punito, a querela di parte, con la prigionia fino ad un anno e con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. Se il danno non supera lire cinquanta, la pena stabilita nel precedente paragrafo è diminuita di uno a due gradi.

§ 3. La quantità del danno è determinata con la norma stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 429.

§ 4. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della misura della pena si applicano le disposizioni degli articoli 440 e 441.

Art. 465.

§ 1. Il colpevole di appropriazione indebita è punito con la prigionia *dal primo al secondo grado* e con multa fino a cinquecento lire.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

§ 3 bis. *Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa smarrita.*

§ 4. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 450).

PARMA — Procura Generale.

Per le osservazioni esposte all'articolo 459, propone la soppressione del paragrafo 3 dell'articolo in esame, e la sostituzione, nel paragrafo 2, delle parole: *se il valore della cosa appropriatasi*, alle altre: *se il danno*.

CAPO VII.

Della ricettazione.

Art. 466.

§ 1. Chiunque scientemente e fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ne ignori la specie e le circostanze, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione, ed è punito:

1° con la prigionia maggiore di tre anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione;

2° negli altri casi, con la prigionia fino a due anni, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l'autore del reato da cui le cose provengono.

§ 2. Per determinare le pene dei ricettatori, con le norme del paragrafo precedente, non si tiene conto delle circostanze personali, per le quali si toglie, si aggrava o si diminuisce la pena agli autori o complici del reato da cui provengono le cose ricettate.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sarebbe necessario aggiungere al tenore dello emendamento la parola: *scientemente*, usata nel testo Senatorio, o l'altra: *dolosamente*, in precedenza della parola: *acquista*; perchè il dolo, nei casi dall'articolo contemplati, non è sempre insito, e inseparabile dal fatto. Potrebbe anche supplirsi con aggiungere dopo la parola: *cose*, le altre: *che sa*.

TORINO — Corte di Cassazione.

È improvvido il circoscrivere il reato di ricettazione al solo caso in cui la medesima sia dettata da fine di lucro. Quando uno riceve o nasconde un oggetto che provenga

CAPO VII.

Della ricettazione.

Art. 466.

§ 1. Chiunque *con fine di lucro* e fuori dei casi che costituiscono complicità, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un reato, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è colpevole di ricettazione, ed è punito:

1° col *quarto grado* di prigionia, se il *danaro* o le cose provenivano da un *crimine*;

2° con la prigionia non oltre il *terzo grado*, se il *danaro* o le cose provenivano da un *delitto*, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l'autore del reato da cui le cose provengono.

3° *bis* con pene di polizia negli altri casi.

§ 2. (Identico).

da reato, per qualunque fine lo faccia, ha la conoscenza di fare cosa illecita, e concorre a rendere più difficili le investigazioni della giustizia; dunque dev'essere punito.

ANCONA — Corte d'Appello.

Non accetta le parole: *con fine di lucro*, poichè il fine del lucro in colui che acquista a titolo oneroso o gratuito ecc. risulta *re ipsa* dal tenore del medesimo paragrafo, e più di tutto dalla considerazione che egli non si esporrebbe così facilmente al pericolo di essere sottoposto ad un procedimento penale, e condannato ad una pena, senza l'incentivo di un lucro. Nè sembra irrefragabile la ragione addotta in sostegno della succennata correzione, che cioè colle parole: *con fine di lucro*, diveniva superfluo l'avverbio *scientemente*, poichè anche per fine di lucro possono in buona fede compiersi gli atti di cui si tratta. Avvisa quindi pel mantenimento del testo del progetto Senatorio, aderendo però agli emendamenti circa la indicazione delle pene nei numeri 1°, 2° e 3° *bis* del paragrafo 1, ed inoltre è d'avviso che non possa procedersi contro il coniuge, i genitori, i figli, e i fratelli e le sorelle che convivano insieme, quando consti che costoro si sono prestati agli atti contemplati in questo articolo unicamente per sottrarre il loro congiunto, che ha commesso il furto, dalla responsabilità penale.

CASALE — Corte d'Appello.

È di parere che sia opportuno mantenere anche la parola *scientemente*, insieme alle altre *con fine di lucro*, aggiunte dalla Commissione, perchè senza l'avverbio *scientemente* anche un acquirente o detentore di buona fede, può essere travolto nella stessa sanzione.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Tanto nel progetto Senatorio, che negli emendamenti si è trascurata affatto la ricettazione delle persone; questo vuoto non può essere colmato dall'articolo 240, concernente il favoreggiamento dei delinquenti. Se le disposizioni relative al favoreggiamento comprendessero anche il reato di ricettazione, l'articolo 466 sarebbe una superfluità; se poi la ricettazione è qualche cosa di più grave e di diverso dal favoreggiamento, in tal caso non comprende perchè il Codice italiano, a differenza di altri Codici, debba avere disposizioni particolari per la ricettazione di cose provenienti da reati, e non per quella delle persone colpevoli di quei reati.

Non provvedendo nel senso delle premesse avvertenze, si avrebbe, tra gli altri, questo gravissimo inconveniente, che il ricettatore abituale delle cose sarebbe punito giusta l'articolo 467, con pene principali aumentate da uno a due gradi, e con la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia; mentre il ricettatore abituale dei malfattori, reato più temibile dell'altro, sarebbe punito più mitemente, non essendo dall'articolo 241 minacciata al favoreggiatore la pena della sottoposizione alla vigilanza della polizia. Propone perciò di prevedere anche il reato di ricettazione delle persone.

MESSINA — Corte d'Appello.

Non sembra accettabile la condizione posta all'emendamento nel *fine di lucro*. Essa sola non implica sempre la scienza nel ricettatore sotto il doppio aspetto della conoscenza del delitto, e del fine di favorire il delinquente. Essa sola non costituisce la caratteristica del reato in discorso, la quale, oltrechè nel fine di lucro del ricettatore, sta nell'aiuto che costui presta al ladro, per assicurare il criminoso profitto ed eludere le investigazioni della giustizia. Preferisce la parola *scientemente* del progetto Senatorio, anzichè l'espressione: *per fine di lucro*.

MILANO — Corte d'Appello.

Il testo Senatorio è a preferirsi a quello dell'emendamento, perchè la ricettazione può verificarsi per fini diversi da quello del lucro, e perchè ivi la figura del reato è meglio delineata e confermata.

TORINO — Corte d'Appello.

Troppo restrittiva si presenta la sostituzione delle parole: *con fine di lucro*, alla parola: *scientemente*, che conviene mantenere giusta il testo Senatorio.

VENEZIA — Corte d'Appello.

La frase: *con fine di lucro*, sostituita alla parola *scientemente*, può bensì limitare il concetto della ricettazione ai reati contro la proprietà, ma non comprende tutti i casi, perchè può darsi che taluno, senza alcun previo concerto, si presta a nascondere cose provenienti da un reato, e tuttavia non abbia in ciò alcun fine di lucro. Sarebbe dunque a preferirsi la parola *scientemente*, e correggere il testo Senatorio, come propone la Sotto-Commissione, aggiungendo alla parola *reato*, le altre di *furto*, *infedeltà*, *estorsione*, *truffa* e *appropriazione indebita*.

Qui poi cade in acconcio di avvertire che, secondo il progetto, il ricettatore sarebbe punibile d'ufficio, mentre invece l'infedeltà (abuso di confidenza o truffa), la truffa (o frode) e l'appropriazione indebita da cui provengono le cose ricettate, sarebbero di regola, secondo lo stesso progetto, punibili ad istanza della parte danneggiata. Questa incongruenza dimostra una volta di più come non sia conveniente vincolare alla querela la punizione dei reati contro la proprietà, o, quanto meno, come sia necessario introdurre una disposizione che ponga in armonia la punibilità della ricettazione con quella dei reati sopra menzionati.

PARMA — Procura Generale.

In luogo di: *provenienti da un reato*, propone di dire: *che sa provenire da un reato*; perchè, se non può essere dubbio il dolo di chi *nasconde*, non sempre potrebbe dirsi altrettanto di chi riceve od acquista, nè il *fine di lucro* può in tanti casi indicare il dolo, come, per esempio, nel rigattiere che compra cose usate, e potrebbe *acquistarne con fine di lucro*, delle furtive, senza conoscerne la mala provenienza.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

Tolta la parola *scientemente*, si esclude la necessità che il ricettatore conosca la provenienza furtiva. Il fine di lucro vi è anche sul semplice sospetto di provenienza criminosa, pel buon prezzo dell'acquisto.

CHIETI.

In ordine al reato di ricettazione la colpevolezza dovrebbe sorgere dalla scienza dell'agente anzichè dal *fine di lucro*, potendosi ricevere o nascondere il denaro o le cose provenienti da reato, anche senza reale profitto. Quindi preferisce il testo Senatorio, sostituendovi la parola *dolosamente* all'altra *scientemente*, che ora si legge.

Art. 467.

Se il colpevole è ricettatore abituale, o persona che s'intromette abitualmente nella ricettazione, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate da uno a due gradi, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

Art. 467.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

CAPO VIII.

*Dell'incendio, dell'inondazione
e della sommersione.*

Art. 468.

§ 1. È colpevole d'incendio ed è punito con la reclusione da undici a sedici anni chiunque volontariamente ha appiccato il fuoco ad un edificio altrui abitato o destinato all'abitazione o all'esercizio di un culto od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo, ad uffizi pubblici, archivi di pubbliche amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni di oggetti di scienze, lettere od arti, a stabilimenti di beneficenza, a stazioni di ferrovie, cantieri od arsenali, ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero alle rispettive dipendenze.

CAPO VIII.

*Dell'incendio, dell'inondazione
e della sommersione.*

Art. 468.

§ 1. È colpevole d'incendio ed è punito col *secondo grado* di reclusione chiunque volontariamente ha appiccato il fuoco ad un edificio altrui abitato o destinato all'abitazione o all'esercizio di un culto od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo, ad uffizi pubblici, archivi di pubbliche amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni di oggetti di scienze, lettere od arti, a stabilimenti di beneficenza, a stazioni di strade ferrate, cantieri od arsenali, ad officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero alle rispettive dipendenze.

§ 2. Con la stessa pena è punito il colpevole d'incendio di navi da guerra o da trasporti militari, anche quando non contengono persone, ovvero di altre navi, chiatte, mulini, bagni ed altri edifizi e stabilimenti natanti, o veicoli di ferrovie, quando contengano cose, della specie indicata nel paragrafo 1, o persone.

§ 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono edifizi abitati o destinati all'abitazione e rispettive dipendenze quelli indicati nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 432.

§ 2. Con la stessa pena è punito il colpevole d'incendio di navi da guerra o da trasporti militari, anche quando non contengono persone, ovvero di altre navi, chiatte, mulini, bagni ed altri edifizi e stabilimenti natanti, o veicoli di strade ferrate, quando contengano cose, della specie indicata nel paragrafo 1, o persone.

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Sostituirebbe all'avverbio *volontariamente*, l'altro più proprio *dolosamente*. Non tutte le volontà sono dolose nel senso giuridico.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Sembra mite la pena, e sarebbe opportuno che la facoltà del magistrato sia estesa fino ad applicare il terzo grado della reclusione nei casi più gravi.

PARMA — Procura Generale.

Ripete l'osservazione fatta all'articolo 432 paragrafo 2, tanto più che la maggior pena è comminata in vista del pericolo delle persone che abitano o potrebbero abitare la casa.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CASALE.

Sembrano lievi le repressioni relative all'incendio, inondazione e sommersione procurate *dolosamente*, perchè somiglianti fatti *immoralissimi* meritano repressioni adeguate. Nella pratica ognuno può convincersi che raramente il pubblico commiserà chi fu, anche gravissimamente, condannato per siffatti reati. E tanto più lievi sembrano tali repressioni se si confrontano con quelle dei furti, i quali, convien pur dirlo, sono reati pressochè sempre più lievi di quelli di cui ora si tratta.

Art. 469.

È punito con la reclusione estendibile a dieci anni il colpevole di incendio:

1° di edifizii altrui non abitati, nè destinati all'abitazione, o destinati a pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse;

2° di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opificii industriali, di ponti di uso pubblico, o di depositi di merci;

3° di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili;

4° di boschi o selve, vigne, oliveti od altre piantate di alberi od arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo;

5° di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo, raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel precedente articolo.

Art. 469.

È punito col *primo grado* di reclusione il colpevole d'incendio:

1° (identico);

2° (identico);

3° (identico);

4° (identico);

5° (identico).

Osservazioni della Magistratura.

CASALE — Corte d' Appello.

Propone di aggiungere all'articolo in esame un 6° numero così formulato: *se l'incendio fu commesso per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali o giurati od arbitri per causa delle loro funzioni.*

Art. 470.

§ 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato, o che poteva derivare dall'incendio, non eccede lire cinquecento.

§ 2. Se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato all'estinzione dello incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli articoli 468 e 469 sono diminuite da due a tre gradi.

48 *Sunto*

Art. 470.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Procura generale.

Proporrebbe di sostituire alle parole : *ed ha procurato per tal modo che il danno*, le altre : *in modo che il danno*, la quale ultima locuzione è più semplice ed esatta.

Art. 471.

§ 1. Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito con la reclusione da diciassette a venti anni.

§ 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito :

1° con la pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta ;

2° con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

§ 3. Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 379, le pene stabilite negli articoli 468 e 469 sono aumentate di un grado.

Art. 471.

Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito col *terzo grado* di reclusione.

Art. 471 bis.

§ 1. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito :

1° (identico al numero 1° dell'articolo 471, paragrafo 2).

2° col *terzo grado* di reclusione, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

§ 2. Se dall'incendio è derivata la morte od una *lesione gravissima*, le pene stabilite negli articoli 468 e 469 sono aumentate di un grado.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

È preferibile la locuzione del testo Senatorio, quando porta dopo la parola: *morte*, le altre: *non prevedibile di una persona*, perchè con questa aggiunta si completa l'economia di tutto l'articolo.

ANCONA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio coi soli emendamenti al paragrafo 1 ed al numero 2° del paragrafo 2, non sembrando che possa derivare inconveniente di sorta dal comprendere in un solo e medesimo articolo le disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Nei casi contemplati dagli articoli 471 *bis* paragrafo 1, numero 2°, 475 paragrafo 1, numero 2°, e 483 numero 2°, la morte d'un individuo derivata dal fatto dell'incendio, della inondazione, o del danneggiamento, quando era prevedibile, deve essere equiparata nè più nè meno che all'omicidio, e dovrebbe essere egualmente punita. Anzi dovrebbe punirsi come gli omicidi qualificati contemplati nell'articolo 374.

FIRENZE — Corte d'Appello.

Nel paragrafo 2 dell'articolo 471 *bis* alle parole: *se dall'incendio è derivata la morte*, debbono aggiungersi queste: *non prevedibile di una persona*; poichè altrimenti il detto paragrafo non avrebbe significato, o lo avrebbe incompatibile e contraddittorio, messo a confronto con le disposizioni precedenti.

TORINO — Corte d'Appello.

Mentre accetta l'emendamento, è d'avviso poi che siano inchiuso nel paragrafo 2 le parole: *non prevedibili*, che si leggono nel progetto Senatorio, siccome quelle che servono a meglio chiarire il concetto della disposizione.

Art. 472.

È colpevole d'incendio ed è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel presente capo anche colui che appicca il fuoco ad edifici o case di sua proprietà della specie indicata negli articoli 468 e 469, se con l'incendio ha danneggiato od esposto a pericolo di danno edifici o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia potuto prevederlo.

Art. 472.

È colpevole d'incendio ed è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel presente capo anche colui che appicca il fuoco ad edifici o cose di sua proprietà della specie indicata negli articoli 468 e 469, se con l'incendio *ha recato danno* ad edifici o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia potuto prevederlo.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Questo articolo, nella sua generica ed indistinta locuzione, sottoporrebbe alla pena dell'incendio doloso anche colui che, esercitando il diritto di bruciare la cosa propria, ed in agricoltura specialmente il caso è frequente, reca danno ad edifizi o cose altrui della medesima specie, o a persone, purchè avesse potuto questi eventi prevedere. Ciò è eccessivo, perchè in tal caso il proprietario che esercita un suo diritto, non dovrebbe essere tenuto che della colpa per non aver preveduto quello che avrebbe potuto prevedere.

Ma questa ipotesi del proprietario d'altra parte non può dirsi chiaramente compresa nella disposizione del successivo articolo 474. Ed è per questo, che ad evitare qualunque dubbio o incertezza in proposito si dovrebbe modificare l'emendamento nel seguente modo: 1° sopprimere le parole: *ed egli abbia potuto prevederlo*, sostituendovi invece: *ed egli abbia avuto il fine di nuocere alle persone, o ai diritti patrimoniali altrui, o di procurarsi un guadagno illegittimo*; 2° aggiungere un paragrafo 2 così concepito: *quando il proprietario che appicca il fuoco alla cosa sua ed esercita un proprio diritto, senza agire per fini di che nel paragrafo 1, se con l'incendio ha recato danno ad edifizi o cose altrui della specie medesima, o a persone, ed abbia potuto prevederlo, è punito ai termini del seguente articolo 474.*

TORINO — Corte di Cassazione.

Chi ha potuto prevedere che, appiccando il fuoco a cose proprie, esponeva altri al pericolo di gravi danni, merita di essere punito, comunque il danno non siasi verificato, poichè si accoppiano i due elementi morale e materiale, costitutivi del reato.

ANCONA — Corte d'Appello.

Approva l'emendamento, ma vi aggiungerebbe il segnacaso *a*, fra il monosillabo *o* e la parola *persone*.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Propone la conservazione del testo Senatorio lasciando le parole: *od esposto a pericolo di danno*, ed aggiungendovi tutto al più la parola *prossimo*; basta il potere discreitivo del Magistrato per graduare opportunamente la pena fra il danno effettivamente recato e il probabile.

LUCCA — Corte d'Appello.

Questo articolo contempla il caso d'incendio volontario e non semplicemente colposo, il quale ultimo è preveduto nel successivo articolo 474; rappresenta in sostanza un malfattore che volendo incendiare l'altrui edificio, appicca il fuoco al proprio che è contiguo o vicino all'altro, in modo da potersi comunicare l'incendio. Il progetto Senatorio stabilisce

una pena non lieve tanto pel caso in cui lo scopo propostosi sia stato raggiunto, come nel caso in cui nessun danno sia avvenuto, benchè preveduto.

Il Commissario OLIVA propose, e la Commissione ha adottata, la soppressione delle parole, *ed esposto a pericolo di danni*, perchè si ritenne che non essendo avvenuto alcun danno non si dovesse applicare alcuna pena.

Il Commissario CASORATI sostenne invece che, trattandosi d'incendio volontario, il colpevole dovesse sottostare ad una pena all'incirca come colui che ha recato il danno, proponendo così l'accettazione del progetto Senatorio. Questa proposta ripugna ai principî scientifici sanzionati da tutte le legislazioni, che vogliono distinto il reato consumato dal reato semplicemente tentato. Ma la proposta del Commissario OLIVA ripugna del pari alle norme accettate da tutte le legislazioni, per cui i reati intrapresi e non consumati per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, vogliono essere soggetti ad una pena proporzionata all'importanza degli atti eseguiti, ai quali principî non si trova alcuna ragione di derogare a favore degli incendiari. Pare adunque che sopprimendosi le parole: *od esposte a pericolo di danni*, debbansi aggiungere nella parte finale dell'articolo le altre: *quando non sia avvenuto alcun danno saranno applicate le norme stabilite per il tentativo di reato*; non potendosi applicare la regola sanzionata dal successivo articolo 473, perchè il fuoco non è appiccato alla cosa altrui che si ebbe in animo d'incendiare.

Secondo questi stessi principî dovrebbe pure essere modificato il paragrafo 2 dell'articolo 473.

Trovarebbe anche opportuno di comprendere, nel Titolo che riguarda l'incendio, il caso contemplato dall'articolo 428, paragrafo 1, del Codice penale toscano.

TORINO — Corte d'Appello.

Convieni mantenere il testo Senatorio che meglio provvede alla tutela della proprietà e delle persone, non essendo d'altronde giusto che per il nessun danno avvenuto ma che pel fatto dell'agente poteva avvenire, sia tolta ogni responsabilità.

Art. 473.

§ 1. Si considera incendio anche l'esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperate nello scopo di distruggere gli edifizi o le cose indicate negli articoli precedenti.

§ 2. Il reato d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole vuole incendiare, o ad altro oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato.

Art. 473.

§ 1. (Identico).

§ 2. Il reato d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole vuole incendiare.

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d'Appello.

Invece di sopprimere interamente l'ultima parte del paragrafo 2, si potrebbe adottare la seguente locuzione: *o ad altro oggetto contiguo da cui gli fosse stato comunicato*. Per tal modo sarebbe evitato lo sconcio per cui la Commissione fu indotta a proporre il detto emendamento, e sarebbe compreso più chiaramente l'incendio consumato, al quale senza dubbio intendeva alludere il progetto Senatorio.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Propone di mantenere il testo Senatorio.

LUCCA — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 472).

MILANO — Corte d'Appello.

Propone la conservazione del paragrafo 2 del testo Senatorio in tutto il suo tenore, e cioè anche nella disposizione che riguarda l'incendio quando il fuoco è appiccato ad oggetto contiguo, giacchè il fatto solo del fuoco, accompagnato dall'intenzione d'incendiare, merita di essere punito per prevenire un male maggiore.

TORINO — Corte d'Appello.

Ravvisa necessario di mantenere il testo Senatorio, in vista della frequenza e facilità degl'incendi commessi nel modo indicato dall'articolo stesso.

ANCONA — Procura Generale (*Sezione di Macerata*).

Vorrebbe soppresso l'intero paragrafo 2, per quelle medesime ragioni per le quali è stata deliberata la soppressione dell'ultimo periodo del paragrafo medesimo. Se un tale, nell'intento di incendiare un edificio, appicca il fuoco ad una porta del medesimo, ma le fiamme non la investono, dovrassi dire colpevole di reato d'incendio consumato? Si verrebbe in tal guisa a punire nel reato d'incendio la semplice intenzione. Nè si dica che la porta non è l'edificio, perchè essa è l'unica parte dell'edificio, cui dal colpevole che non lo abita, possa con effetto appiccarsi il fuoco. Quindi, o il paragrafo dovrebbe essere completato in guisa da riprodurre meglio il pensiero legislativo, aggiungendo per esempio alle parole: *vuole incendiare*, le seguenti od'altre consimili: *in guisa che dal medesimo possa venire in tutto od in parte distrutto*, ovvero, quando così non piaccia, dovrebbe essere del tutto soppresso, lasciando che il giudice nei casi singoli s'ispiri ai principî della scienza, regolatori della materia.

Art. 474.

§ 1. È colpevole di incendio colposo chiunque per inavvertenza, imprudenza o negligenza od in istato di piena ubbriachezza, non procurata nel fine di delinquere e non accidentale; o per imperizia della propria arte o professione; o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha cagionato un incendio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire.

§ 2. Se dall'incendio è derivata la morte od una lesione personale di taluno, si applicano al colpevole anche le pene stabilite per l'omicidio o le lesioni personali colpose secondo le norme del concorso di più reati e di più pene.

Art. 474.

§ 1. È colpevole d'incendio colposo chiunque per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha cagionato un incendio, ed è punito con la detenzione *non oltre il terzo grado*, e con multa fino a due mila lire.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

L'emendamento s'informa al principio stabilito nello articolo 62, che cioè l'ubbriachezza piena escluda il reato. Lasciando impregiudicata tale questione in quanto si riferisce ai reati dolosi, pare che l'ubbriaco deve almeno essere tenuto di colpa, quando quel suo stato non è puramente accidentale. Se si punisce l'imprudenza, come mai si può fare eccezione per l'ubbriaco che commette la maggiore dell'imprudenza col ridursi in uno stato da non poter regolare le sue azioni?

ANCONA — Corte d'Appello.

Preferisce il testo del progetto Senatorio tenendo però fermo l'emendamento proposto dalla Commissione al paragrafo 1.

BRESCIA — Corte d'Appello.

Conserverebbe il testo Senatorio.

TORINO — Corte d'Appello.

Non crede di poter aderire alla soppressione delle parole: *od in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale*; perchè le regole generali sull'ubbriachezza non provvedono in ordine a questo reato semplicemente colposo.

Art. 475.

§ 1. Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

1° con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha cagionato l'inondazione per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2° con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma dall'inondazione è derivata la morte prevedibile di una persona;

3° con la reclusione da undici a sedici anni, se dall'inondazione è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni personali indicate nel numero 1° dell'articolo 379;

4° con la reclusione fino a dieci anni in tutti gli altri casi.

§ 2. La pena stabilita nel numero 4° è diminuita di un grado, se il danno derivato o che poteva derivare dal reato, non eccede lire cinquecento.

§ 3. La disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 470 si applica pure a questo reato.

Art. 475.

§ 1. Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

1° (identico);

2° col *terzo grado* di reclusione, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dall'inondazione è derivata la morte prevedibile di una persona;

3° col *secondo grado* di reclusione, se dall'inondazione è derivata la morte non prevedibile di una persona od una *lesione personale gravissima*;

4° col *primo grado* di reclusione in tutti gli altri casi.

§ 2. (Identico).

§ 3. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 471).

Art. 476.

Con le pene e secondo le distinzioni stabilite nel precedente articolo è punito chiunque volontariamente cagiona la sommersione di navi e edifizi natanti di qualsiasi genere.

Art. 476.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

Art. 477.

§ 1. Chiunque deliberatamente accendendo fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare; o distruggendo, rimuovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali; o adoperando altri idonei artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la prigionia per cinque anni.

§ 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivato un naufragio, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; e se ne è derivata la morte di taluno, con la reclusione per venti anni.

Art. 477.

§ 1. Chiunque deliberatamente accendendo fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare; o distruggendo, rimuovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali; o adoperando altri idonei artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito col *quarto grado* di prigionia.

§ 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivato un naufragio, il colpevole è punito col *secondo grado* di reclusione; e col *terzo grado*, se ne è derivata la morte di una persona.

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

Dovrebbe equiparare all'omicidio la morte di una persona, derivata dallo infame atto di pirateria descritto nel paragrafo 1. È certamente lievissima la pena del 2° grado di reclusione per chi ha cagionato un naufragio deliberatamente ingannando i naviganti. Ma quando avviene ancora la morte di un naufrago, non si sa vedere perchè non s'infligge l'ergastolo, o per lo meno la pena indicata dall'articolo 374.

Art. 478.

Se i fatti preveduti negli articoli 475, 476 e 477, sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell'articolo 474, si applicano le disposizioni e le pene ivi stabilite.

Art. 478.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

CAPO IX.

Del danneggiamento.

Art. 479.

§ 1. Chiunque guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito, a querela di parte:

1° con la detenzione fino a tre mesi, se il danno non eccede lire mille;

2° con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile ad un anno, se il danno eccede lire mille, ma non lire cinquemila.

3° con la detenzione maggiore di un anno, se il danno eccede lire cinquemila.

§ 2. In tutti i casi alla pena della detenzione è aggiunta una multa pari al danno, purchè non ecceda il massimo legale di questa pena.

CAPO IX.

Del danneggiamento.

Art. 479.

§ 1. Chiunque *dolosamente* guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito, a querela di parte:

1° col *primo grado* di detenzione, se il danno non eccede lire mille.

2° col *secondo grado* di detenzione, se il danno eccede lire mille, ma non lire cinquemila;

3° col *terzo grado* di detenzione, se il danno eccede lire cinquemila.

§ 2. Alla detenzione è sempre aggiunta una multa *determinata secondo la gravità dei casi*.

Osservazioni della Magistratura.

BOLOGNA — Corte d'Appello.

È di parere che alla parola *dolosamente*, adoperata nell'emendamento, debba sostituirsi l'altra: *deliberatamente* che leggesi nel precedente articolo 477: l'idea che si vuol esprimere è la stessa, e la parola *deliberatamente* sembra più propria e meno soggetta a pericolose interpretazioni.

CASALE — Corte d'Appello.

La viltà che spinge a commettere i reati indicati nell'articolo 479, persuade della inopportunità di richiedere la querela di parte per agire. Tanto più è necessaria la procedura d'ufficio in quanto che un danneggiato che si rendesse querelante, correrebbe pericolo di ulteriori pericoli e danneggiamenti.

PALERMO — Corte d'Appello.

Crede utile adoperare la parola *volontariamente*, invece di *dolosamente*; molto più che nell'articolo 475, pel caso d'inondazione, fu adoperata la parola *volontariamente*.

VENEZIA — Corte d'Appello.

È troppo alto l'ammontare del danno, richiesto dall'articolo in esame per l'applicazione dei vari gradi di pena. Pel primo grado basterebbe un danno non superiore alle

lire 500; pel secondo, superiore alle lire 500, ma inferiore alle 1,000; pel terzo dalle lire 1,000 in su. Più adatta sarebbe poi la pena della prigionia, perchè trattasi di azione commessa con grave dolo al solo scopo di nuocere.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Il danneggiamento include la semplice idea del *recar danno*; ed il *deteriorare*, con cui si esprime il progetto, ne restringe soverchiamente il concetto. Un oggetto immobile o mobile può soffrir danno, senza perciò essere deteriorato, onde si dovrebbe avere una continuità di effetti che in molti danneggiamenti non si riscontra.

Art. 480.

La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata da uno a due gradi, ed alla detenzione è sostituita la prigionia, se il danneggiamento è commesso:

1° per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali o giurati per causa delle loro funzioni attuali o cessate,

2° con violenze alle persone, che non costituiscono reato più grave, o con rottura, chiave falsa o scalamento, nei termini dell'articolo 434;

3° sopra edifici o cose appartenenti allo Stato, alla provincia o al comune e destinate ad uso pubblico;

4° sopra edifici destinati all'esercizio di un culto, od ai cimiteri o dipendenze dei medesimi;

5° sopra monumenti pubblici, o case, o edifici spettanti a stabilimenti di beneficenza o di credito;

6° a cantieri o ad arsenali;

7° ad argini, dighe, od altre cose palesemente destinate a pubblica difesa, o a pubblico riparo da infortuni;

8° a canali, chiaviche ed altre opere destinate all'irrigazione.

Art. 480.

§ 1. La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata da uno a due gradi, ed alla detenzione è sostituita la prigionia, se il danneggiamento è commesso:

1° per vendetta contro testimoni o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali, giurati *od arbitri*, per causa delle loro funzioni;

2° (identico);

3° (identico);

4° (identico);

5° (identico);

6° (identico);

7° (identico);

8° (identico).

§ 2. Nei casi preveduti da questo articolo si procede d'ufficio.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Comunque il danneggiamento degli apparecchi inservienti alla pubblica illuminazione potesse leggersi contemplato nel numero 3° di questo articolo, pure, per conseguire quella chiarezza che deve essere dote precipua di un Codice, sarebbe bene di espressamente enumerare tale danneggiamento. Alla comprensione nel suddetto numero 3°, potrebbe opporsi che gli apparecchi del gaz, sebbene destinati ad uso pubblico, però non appartengono sempre allo Stato, alla Provincia, o al Comune, ma anche a società private, mentre il numero 3° succitato esige congiuntivamente la destinazione all'uso pubblico, e l'appartenenza ad uno degli enti suddetti.

ANCONA — Corte d'Appello.

Approva gli emendamenti, ma con una correzione nel paragrafo 1, che consiste nel sostituire alle parole: *la pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'articolo precedente*, le altre: *la pena della detenzione ecc.*

CASALE — Corte d'Appello.

In conformità alle osservazioni fatte all'articolo 479, propone di sopprimere il paragrafo 2 dell'articolo in esame, mantenendo integra la formola adoperata dal progetto Senatorio.

TORINO — Corte d'Appello.

Approva l'aggiunta della parola *arbitri*, ma ritiene che si debbano mantenere le parole: *attuali o cessate*, e ciò per le ragioni esposte all'articolo 374.

Art. 481.

È colpevole di danneggiamento anche colui che arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto, od abbandonandovi animali, ed è punito con le pene e secondo le norme stabilite negli articoli 479 e 480. Quando si applicano le pene dell'articolo 479, non si procede che a querela di parte.

Art. 481.

È colpevole di danneggiamento anche colui che arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto, od abbandonandovi animali, ed è punito con le pene e secondo le norme stabilite negli articoli 479 e 480. *Nei casi in cui sono applicabili le pene dell'articolo 479, non si procede che a querela di parte.*

(Nessuna osservazione).

Art. 482.

Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

Art. 482.

Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia *maggiore del primo grado*.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Gli articoli 482, 483, 484 e 485 non sono nella loro giusta sede. Essi riguardano fatti contro la pubblica cosa, i pubblici servizi o contro le persone, e non presentano che la pura materialità del danneggiamento, che è reato contro la proprietà; e le nude materialità dei reati non sono criteri sufficienti per indicarne l'essenza, e stabilirne la classificazione.

Art. 483.

Chiunque danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1° con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2° con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3° con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nel numero 1° dell'articolo 379;

4° con la reclusione fino a dieci anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un pregiudizio che ecceda la somma indicata nel paragrafo 1, numero 3° dell'articolo 479;

5° con la prigionia maggiore di tre anni negli altri casi.

49* *Sunto*

Art. 483.

Chiunque danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1° (identico);

2° col *terzo grado* di reclusione, se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3° col *secondo grado* di reclusione, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona, od una delle lesioni indicate nel numero 1° dell'articolo 379;

4° col *primo grado* di reclusione se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un pregiudizio che ecceda la somma indicata nel paragrafo 1, numero 3° dell'articolo 479;

5° col *quarto grado* di prigionia negli altri casi.

Osservazioni della Magistratura.

CATANZARO — Corte d'Appello.

(Vedi le osservazioni all'articolo 471).

Art. 484.

§ 1. Chiunque, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza avere deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito con la prigionia maggiore di un anno.

§ 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'articolo precedente.

Art. 484.

§ 1. Chiunque, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza avere deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito con la prigionia *maggiore del terzo grado*.

§ 2. (Identico).

Osservazioni della Magistratura.

PARMA — Procura Generale.

Sul paragrafo 1 osserva, che la pena in esso stabilita è troppo mite di fronte alla gravità del pericolo ed alla perversità dell'agente.

Art. 485.

Se i fatti preveduti negli articoli 483 e 484, sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell'articolo 474, si applicano le disposizioni e le pene in esso stabilite; ma la pena è aumentata di un grado, se il colpevole era addetto al servizio delle strade ferrate o dei telegrafi danneggiati.

Art. 485.

(Identico).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

(Vedi le osservazioni all'articolo 482).

Art. 486.

Se i danni preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, o in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da uno a due gradi.

Art. 486.

Se i danni preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, o in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate *di un grado*.

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — Corte di Cassazione.

Proporrebbe di dire: *tutti coloro che hanno preso parte all'esecuzione del reato*, per evitare che restasse parificato, quanto alla pena, colui che avesse soltanto concertato il reato, senza poi parteciparvi neppure con la presenza, con colui che, oltre ad averlo concertato, lo avesse anche materialmente eseguito.

PARTE SECONDA

POLIZIA PUNITIVA

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE.

Disposizioni generali.

Art. 487.

Le contravvenzioni sono punite, ancorchè non si provi nel colpevole l'animo di violare la legge, salvo che sia dalla legge altrimenti disposto.

PARTE SECONDA

POLIZIA PUNITIVA

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE.

Disposizioni generali.

Art. 487.

§ 1. (Identico all'articolo 487).

§ 2. *Tuttavia può ammettersi a favore del contravventore la buona fede che non dipenda da ignoranza di legge, e quando egli la provi.*

Osservazioni della Magistratura.

TORINO — Corte di Cassazione.

La disposizione che si vuole aggiungere non solo susciterà infinite questioni, ma renderà ben difficile la punizione delle contravvenzioni, poichè non è compito molto arduo il far comparire il concorso della buona fede in quei fatti che per sè stessi non presentano carattere delittuoso.

PALERMO — Corte d'Appello.

Respinge l'emendamento, perchè nelle contravvenzioni, la punizione viene dal fatto, non dall'intenzione, e quindi la buona fede non entra in calcolo nell'esame della responsabilità.

Art. 488.

La legge determina i casi, nei quali alle pene per le contravvenzioni può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia, la quale può estendersi da un mese ad un anno, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 488.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

Art. 489.

Cadono in confisca le cose che formano il soggetto della contravvenzione e qualunque stromento che abbia servito a commetterla. Può il giudice escludere dalla confisca le cose di cui non è vietato l'uso, il porto o la ritenzione.

Art. 489.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

Art. 490.

Le contravvenzioni non sono punite che quando sono consumate.

Art. 490.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

Art. 491 e 492

393

Art. 491.

§ 1. È recidivo colui che, entro un anno dal giorno in cui ha scontata la pena di una contravvenzione, o da quello in cui la pena è rimasta estinta, commette una nuova contravvenzione della medesima specie.

§ 2. Il recidivo è punito con la pena ordinaria, ma questa non può essere applicata nel minimo.

§ 3. La presente disposizione non si applica ai casi in cui la legge ha diversamente stabilito.

(Nessuna osservazione).

Art. 491.

(Identico).

Art. 492.

§ 1. I genitori, tutori, maestri e padroni, oltre il risarcimento dei danni a cui sono obbligati a termine del codice civile, sono pure corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli, minori, alunni e domestici, se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirle.

§ 2. I padroni, i mandanti e i preponenti che, dovendo compiere personalmente un incarico, lo hanno affidato a domestici, mandatari e preposti, sono corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, delle contravvenzioni che questi hanno commesse per occasione dell'incarico medesimo.

§ 3. Le dette persone sono pure corresponsabili, per gli effetti delle pene pecuniarie, quando, nell'esecuzione di un incarico qualsiasi, si sono servite di persone non aventi le qualità necessarie, o da loro conosciute come inabili ad eseguirlo.

Art. 492.

(Identico).

Osservazioni della Magistratura.

ANCONA — Corte d' Appello.

Alla parola *figli*, che leggesi nel paragrafo 1, bisogna aggiungere: *costituiti sotto la patria podestà*, altrimenti sarebbero enormi le conseguenze che deriverebbero dalla rigorosa ap-

plicazione. Non approva il sistema di non inserire nel Codice le speciali contravvenzioni, per lasciarle alle leggi speciali. Non tutte le contravvenzioni possono prevedersi con leggi speciali. Ve ne sono di quelle che devono essere punite sempre, in qualunque società civile, senza avere riguardo a condizioni di luoghi e di tempo o di persone, e queste è bene che si trovino nel Codice penale. Per le altre sta bene che si provveda con leggi speciali.

VENEZIA — Corte d'Appello.

Desidererebbe che fosse modificato il paragrafo 1 del progetto Senatorio, sostituendo alla locuzione: *dai rispettivi loro figli, minori, alunni o domestici*, l'altra: *dai rispettivi loro figli minori, dai loro pupilli, dai loro alunni, e dai loro domestici*, perchè diversamente i genitori sarebbero responsabili anche delle contravvenzioni commesse dai figli maggiorenni sui quali non hanno alcun potere di sorveglianza; e che alla locuzione: *se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirlo*, la quale ha un senso troppo esteso, fosse sostituita l'altra: *se potendo facilmente impedirle, non le hanno impedito*.

Art. 493.

Qualora la contravvenzione consista in un permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui il medesimo è cessato; e il giudice può sempre farlo cessare a spese del contravventore.

Art. 493.

(Identico).

(Nessuna osservazione).

FINE DEL SUNTO.

INDICE.

Circolare del Ministro Guardasigilli alla Magistratura del Regno.	Pag.	3
Sunto.	»	5
LIBRO SECONDO. Dei reati e delle pene in particolare — PARTE PRIMA. Dei crimini e dei delitti.		
TITOLO I. Dei reati contro la sicurezza dello Stato (<i>articoli 117 a 153</i>).	»	<i>ivi</i>
TITOLO II. Dei reati contro il libero esercizio dei culti (<i>articoli 154 a 159</i>).	»	53
TITOLO III. Dei reati contro l'esercizio dei diritti politici	»	59
Capo I. Dei reati contro la libertà individuale (<i>articoli 160 a 164</i>)	»	<i>ivi</i>
Capo II. Della violazione di domicilio (<i>articolo 165</i>)	»	66
Capo III. Dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali e di ogni diritto politico (<i>articoli 166 a 172</i>)	»	68
TITOLO IV. Dei reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali — Disposizioni generali (<i>articoli 173 a 176</i>)	»	76
Capo I. Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni di titoli, atti o documenti (<i>articoli 177 a 181</i>)	»	79
Capo II. Della concussione (<i>articolo 182</i>).	»	87
Capo III. Della corruzione (<i>articoli 183 a 188</i>)	»	89
Capo IV. Dell'abuso di autorità (<i>articoli 189 a 196</i>)	»	94
Capo V. Della violazione dei doveri di un pubblico ufficio (<i>articoli 197 a 200</i>)	»	106
TITOLO V. Dei reati contro la pubblica amministrazione commessi da privati	»	109
Capo I. Dell'usurpazione di pubbliche funzioni (<i>articolo 201</i>)	»	<i>ivi</i>
Capo II. Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (<i>articoli 202 e 203</i>)	»	110
Capo III. Della violazione dei sigilli e delle sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito (<i>articoli 204 a 206</i>).	»	116
Capo IV. Della resistenza alla pubblica autorità (<i>articoli 207 a 210</i>)	»	118
Capo V. Della violenza alla pubblica autorità (<i>articoli 211 a 213</i>)	»	127
Capo VI. Dei reati commessi contro le persone investite di pubbliche funzioni o di pubblica autorità nell'esercizio o per causa delle loro funzioni (<i>articoli 214 a 217</i>).	»	132
Capo VII. Del millantato credito presso pubblici ufficiali (<i>articolo 218</i>).	»	136
Capo VIII. Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero (<i>articoli 219 a 222</i>).	»	137
Capo IX. Dei reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti (<i>articoli 223 a 224</i>)	»	143
TITOLO VI. Dei reati contro l'amministrazione della giustizia	»	145
Capo I. Del rifiuto di uffici legalmente dovuti (<i>articolo 225</i>)	»	<i>ivi</i>
Capo II. Della simulazione di reato (<i>articolo 226</i>)	»	147
Capo III. Della calunnia (<i>articoli 227 a 231</i>).	»	150
Capo IV. Della falsità nella testimonianza, nella perizia, nella relazione d'interprete, e dello spergiuro nei giudizi civili (<i>articoli 232 a 239</i>).	»	154
Capo V. Del favoreggiamento di reati e di delinquenti e dell'omesso referto di reati (<i>articoli 240 a 242</i>).	»	164
Capo VI. Della evasione degli arrestati (<i>articoli 243 a 249</i>)	»	168
Capo VII. Della prevaricazione (<i>articoli 250 a 254</i>)	»	176

TITOLO	VII. Dei reati contro la pubblica tranquillità	Pag. 182
Capo	I. Dell'instigazione a delinquere (<i>articoli 255 a 257</i>)	» <i>ivi</i>
Capo	II. Dell'associazione per delinquere (<i>articoli 258 a 263</i>)	» 189
Capo	III. Delle minacce (<i>articoli 264 a 266</i>)	» 196
Capo	IV. Delle armi (<i>articoli 267 a 277</i>)	» 197
TITOLO	VIII. Dei reati contro la fede pubblica	» 206
Capo	I. Della falsità di monete e di carte di pubblico credito (<i>articoli 278 a 283</i>)	» <i>ivi</i>
Capo	II. Della falsificazione dei sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte (<i>articoli 286 a 296</i>)	» 212
Capo	III. Del falso in documenti (<i>articoli 297 a 308</i>)	» 217
Capo	IV. Della falsità in passaporti, fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati ed altri documenti (<i>articoli 309 a 316</i>)	» 229
TITOLO	IX. Dei reati contro il commercio e le industrie	» 233
Capo	I. Della bancarotta (<i>articoli 317 a 323</i>)	» <i>ivi</i>
Capo	II. Dello sciopero e delle frodi nei commerci e nelle industrie (<i>articoli 324 a 331</i>)	» 242
Capo	III. Della impedita libertà degli incanti (<i>articolo 332</i>)	» 247
TITOLO	X. Dei reati contro la sanità pubblica (<i>articoli 333 e 334</i>)	» 248
TITOLO	XI. Dei reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie	» 251
Capo	I. Dello stupro violento e dell'oltraggio al pudore (<i>articoli 335 a 344</i>)	» <i>ivi</i>
Capo	II. Del ratto (<i>articoli 345 a 351</i>)	» 264
Capo	III. Del lenocinio e della corruzione (<i>articoli 352 a 354</i>)	» 269
Capo	IV. Dell'adulterio (<i>articoli 355 a 359</i>)	» 272
Capo	V. Della bigamia (<i>articoli 360 a 363</i>)	» 276
Capo	VI. Del procurato aborto (<i>articoli 364 a 367</i>)	» 278
Capo	VII. Dei reati contro lo stato civile delle persone (<i>articoli 368 e 369</i>)	» 281
TITOLO	XII. Dei reati contro le persone	» 283
Capo	I. Dell'omicidio (<i>articoli 370 a 377</i>)	» <i>ivi</i>
Capo	II. Della lesione personale volontaria (<i>articoli 378 a 383</i>)	» 292
Capo	III. Dell'omicidio e della lesione personale non imputabile, o scusabile (<i>articoli 384 a 391</i>)	» 298
Capo	IV. Del concorso di più persone negli omicidi e nelle lesioni personali, e della rissa (<i>articoli 392 a 396</i>)	» 307
Capo	V. Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia (<i>articoli 397 a 399</i>)	» 310
Capo	VI. Dell'abbandono di un infante o di altra persona incapace di provvedere a se stessa (<i>articoli 400 a 402</i>)	» 312
Capo	VII. Del duello (<i>articoli 403 a 414</i>)	» 314
Capo	VIII. Della diffamazione, del libello famoso e dell'ingiuria (<i>articoli 415 a 423</i>)	» 323
Capo	IX. Dell'apertura e della soppressione di lettere e telegrammi e della rivelazione di segreti (<i>articoli 424 a 426</i>)	» 330
TITOLO	XIII. Dei reati contro la proprietà	» 333
Capo	I. Del furto (<i>articoli 427 a 442</i>)	» <i>ivi</i>
Capo	II. Del furto violento, dell'estorsione e del ricatto (<i>articoli 443 a 449</i>)	» 352
Capo	III. Dell'usurpazione (<i>articoli 450 a 452</i>)	» 358
Capo	IV. Dell'abuso di confidenza (<i>articoli 453 a 457</i>)	» 360
Capo	V. Della truffa (<i>articoli 458 a 463</i>)	» 365
Capo	VI. Dell'appropriazione indebita (<i>articoli 464 e 465</i>)	» 370
Capo	VII. Della ricettazione (<i>articoli 466 e 467</i>)	» 372
Capo	VIII. Dell'incendio, dell'inondazione e della sommersione (<i>articoli 468 a 478</i>)	» 375
Capo	IX. Del danneggiamento (<i>articoli 479 a 486</i>)	» 386
PARTE SECONDA.	Polizia punitiva. — Delle contravvenzioni e delle loro pene. — Disposizioni generali (<i>articoli 487 a 493</i>)	» 391

